

**N. 5690/2018R. G. notizie di reato N.330/2019Reg. Sent.N. 4828/2018R. G.I.P.
TRIBUNALE DI PRATO - UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
SENTENZA IN SEDE DI GIUDIZIO ABBREVIATO (ARTT. 438 E SS., 442 C.P.P.)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *
Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Francesco Pallini,**

Il Giudice per le indagini preliminari, Dott. Francesco Pallini, nel procedimento in epigrafe indicato nelle forme del giudizio abbreviato, all'udienza gip del 04 novembre 2019, con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario Gabriella Righini, presente il P.M. della Procura della Repubblica in sede dott. Lorenzo Gestri, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di: [Omissis]

IMPUTATI

CAPO A)

del delitto di cui agli artt. 110, 603 bis c.p. perché, in concorso tra di loro, agendo materialmente entrambi [...] assumevano in assenza di contratto di lavoro almeno 21 connazionali cinesi [...] a far datatutti quantomeno dal 27.11.2018 sino al 18.1.2019 [...] venivano alloggiati anche presso lo stesso immobile ove dimoravano i predetti, al fine di poterne disporre con continuità nell'arco dell'intera giornata, impiegandoli nelle attività di confezionamento di tessuti oggetto dell'attività di impresa, approfittando del loro stato di bisogno in ragione della condizione di clandestinità e comunque dell'impellente assillo di lavoro tale da privare gli stessi di effettiva capacità di autodeterminarsi nell'accettazione delle condizioni di lavoro, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento caratterizzate:

- da reiterate violazioni dell'orario di lavoro rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore, con turni medi di 13/16 ore giornaliere, nonché in assenza del riposo settimanale e di un riposo giornaliero, che veniva limitato a tre brevi pause di circa 10 minuti ciascuna per consumare i pasti;

- dallo svolgimento delle attività di lavoro in locali privi delle minimali condizioni di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, in particolare per l'assenza di adeguate vie di circolazione interna ed esterna al locale produttivo e di vie di esodo conformi all'uso ed idonee ad evitare rischi in condizioni di pericolo, anche in ragione della peculiarità dell'attività svolta, la lavorazione di tessuti, ad elevato rischio incendio;

- dalla sottoposizione dei prestatori di lavoro a condizioni di lavoro degradanti, costretti a lavorare in spazi ridotti per la presenza di 24 macchine da cucire distribuite su una superficie di circa 80 mq nei quali insisteva, oltre al locale produttivo uno spazio destinato a servizi igienici ed un locale refettorio privo delle minimali condizioni igieniche, con materiali di lavoro confusi insieme alle suppellettili utilizzate per la pausa pranzo, oltre a spazi vitali non adeguati per il riposo notturno, assicurato per almeno 15 dipendenti presso la dimora di via Pistoiese 389 degli indagati, di metratura complessiva di 95 mq.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di più di tre lavoratori, e di averli esposti a grave pericolo per la loro incolumità, in ragione delle condizioni ambientali di lavoro privi delle minimali cautele di sicurezza, con particolare riferimento alle vie di esodo, a fronte della massiva presenza di materie prime tessili e di postazioni di lavoro alimentate da collegamenti elettrici.

In Prato, dall'autunno 2017 sino al 22 gennaio 2019 (con riferimento alle complessive attività di lavorazione, che comprendevano anche le frazioni temporali di impiego dei lavoratori sopra indicati).

CAPO B)

* L'editing della sentenza per la sua pubblicazione è stato eseguito da Elisa Gonnelli e Hellen Stravino

del delitto di cui agli artt. 110, 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 perché, in concorso tra di loro, agendo materialmente entrambi [...], al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dei cittadini di nazionalità cinese, [...] dopo averli assunti di fatto, in assenza di contratto di lavoro, li impiegavano alle dipendenzedell'impresa individuale [...] in attività di confezionamento di materiali tessili, favorendone la predetta condizione di illegalità mediante fornitura di alloggio e pasti, venivano alloggiati anche presso lo stesso immobile ove essi dimoravano, di via Pistoiese 389, di metratura complessiva di 95 mq., collocandoli in stanze ed in parti comuni dell'appartamento quali corridoi, al fine di poterne disporre con continuità nell'arco dell'intera giornata, impiegandoli in condizioni di sfruttamento meglio descritte al capo A), il tutto al fine di procurarsi un profitto ingiusto consistito nel conseguire ricavi di produzione non meglio quantificati, ma comunque ampiamente eccedenti rispetto a quelli che avrebbero potuto legalmente conseguire per effetto da un lato, della prescritta corresponsione per legge di contributi previdenziali, costituenti una quota del costo di lavoro - che invece in tal caso venivano completamente omessi, stante la natura del rapporto di lavoro 'a nero' - e, dall'altro, per aver impiegato i predetti lavoratori subordinati clandestini, in violazione a quanto prescritto dalla contrattazione collettiva, sia quanto ai tempi di lavoro che al diritto di retribuzione, al punto da rendere di fatto inesistente nel caso concreto la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, privandoli di qualsiasi reale ed effettiva autonomia di scelta, di tutela sindacale, di garanzia di sicurezza nello svolgimento delle mansioni cui erano stati destinati.

Con l'aggravante di aver agito mediante il concorso di più di due persone, nonché di aver favorito la permanenza di almeno cinque lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno.[...]

CAPO C)

del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 22, comma 12, d.lgs. 286/1998, perché, in concorso tra di loro, agendo materialmente entrambi [...] impiegavano alle proprie dipendenze, con mansioni di operai, in attività di confezionamento di materiali tessili [...], tutti privi di regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato. [...]

CAPO D)

del delitto di cui agli artt. 110, 612 II c.p. perché, in concorso tra di loro, agendo materialmente entrambi, minacciavano di un danno grave ed ingiusto [...], inquina della civile abitazione [...], varco di accesso al locale magazzino della confezione [...], ove erano in corso di svolgimento le attività illecite di cui al capo A), di farla picchiare da terze persone non meglio identificate, laddove non avesse pagato almeno metà della multa che gli organi di vigilanza avrebbero imposto alla confezione, in esito alle violazioni accertate nel corso del sopralluogo ispettivo del 6.11.2018, [...].

Persona Offesa costituita Parte Civile:

FILCTEM CGIL di Prato Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture con sede a Prato in Piazza Mercatale n. 89, in persona del Segretario e Legale Rappresentante Sig. Massimiliano Brezzo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Alessandro Gattai del Foro di Prato, [...]

offese non costituite Parti Civili: Omissis

tutti domiciliati in via Pistoiese 389 alla data dell'identificazione ma di fatto irreperibili, come da accertamenti svolti al fine della notifica per essere sentiti con garanzie difensive avuto riguardo alla connessione fra il fatto qui in contestazione e quello a loro addebitato ex art. 10 bis d.lgs. 298/98 [...]

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Omissis

Indice della presente sentenza:

1. Le imputazioni;
2. Svolgimento del processo;

- contraddittorio tra le parti ed ordinanza dettata a verbale di rigetto di questione di legittimità costituzionale;
 - contraddittorio tra le parti ed ordinanza dettata a verbale di ammissione di p.o., ente – associazione rappresentativa di interessi lesi dal reato, a costituirsi parte civile;
3. Motivi della decisione;
- a. Accertamento dei fatti;
 - b. L'attribuzione dei fatti agli imputati;
 - c. La qualificazione giuridica dei fatti;
 - c.1. *L'imputazione del capo A)*, di cui agli artt. 110, 603 *bis* c.p., con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di più di tre lavoratori, e di averli esposti a grave pericolo per la loro incolumità;
 - c.1 Parte I La condotta illecita di cui all'art. 603 *bis* c.p.: prime osservazioni;
 - c.1 Parte II Il rigetto della proposta questione di legittimità costituzionale di cui all'art. 603 *bis* c.p. ed agli altri reati in contestazione dei capi B) e C);
 - c.1 Parte III L'approfondimento nella lettura della contestata disposizione dell'art. 603 *bis* c.p.;
 - L'approfondimento nella lettura della contestata disposizione dell'art. 603 *bis* c.p.;
 - Il confronto tra la fattispecie dell'art. 603 *bis* c.p. e quelle degli altri reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p.;
 - Il confronto tra la fattispecie dell'art. 603 *bis* c.p. e quelle di altri reati applicati dalla giurisprudenza al lavoro;
 - Lo stato di bisogno;
 - Lo stato di bisogno nei soggetti stranieri e l'approfittamento dello stato di bisogno;
 - Lo sfruttamento e le condizioni di sfruttamento;
 - Gli indici di sfruttamento;
 - La rilevanza della condotta del lavoratore;
 - I limiti di rilevanza penale della fattispecie di reato;
 - La Relazione parlamentare che ha accompagnato la riforma del 2016 dell'art. 603 *bis* c.p.;
 - Le circostanze aggravanti;
 - c.2. La sussistenza concorrente (con il delitto di cui all'art. 603 *bis* c.p.) sia del delitto di cui all'art. 12 c. 5 T.U.I. del favoreggiamento a fini di profitto della permanenza sul territorio dello Stato di lavoratori cinesi clandestini, sia del delitto di cui all'art. 12 c. 5 T.U.I. dell'impiego degli stessi;
 - c.3. Le conclusioni in ordine ai reati dei capi A), B), C) e D);
 - d. L'inesistenza di cause di esclusione dell'antigiuridicità;
 - e. La colpevolezza e le eventuali cause di esclusione della stessa;
 - f. Le circostanze dei reati;
 - g. Il contenuto del dispositivo; - *Omissis* -
Le imputazioni – *Omissis* -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

– *Omissis* -

L'Avv. VELTRI depositava istanza scritta di remissione alla Corte Costituzionale dell'art. 603bis c.p. con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, a cui si rinvia integralmente. Nello specifico, nella istanza descritta dell'Avv. Veltri di remissione alla Corte Costituzionale depositata all'udienza del 10.7.2019, si osservava quanto segue. La questione, tenuto conto del procedimento penale in epigrafe indicato, appare, ex se, rilevante, con riferimento alla non manifesta infondatezza occorre evidenziare quanto segue:

- con riferimento all’art. 3 della Carta Costituzionale atteso che sussiste una disparità di trattamento laddove la fattispecie di cui all’art. 603 *bis* c.p. venga posta a raffronto con le fattispecie in tema di immigrazione, anomalia che denota profili di incostituzionalità. L’anomalia emerge in maniera nitida laddove venga data lettura dei lavori parlamentari propedeutici alla novella dell’art. 603 *bis* c.p. Infatti uno degli scopi dichiarati dell’estensione dell’art. 603*bis* c.p. anche al datore di lavoro è quello di riallineare lo sfruttamento di lavoratori regolari a quello di lavoratori stranieri irregolari, attualmente punito dall’art. 22, comma 12*bis*, del d.lgs. n. 286/1998 (testo unico sull’immigrazione). In realtà, non sembra che le norme siano state ben coordinate tra loro: la disposizione citata, infatti, consente di punire con la reclusione fino a quattro anni e mezzo colui che impiega lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, sottoponendoli alle condizioni di particolare sfruttamento previste dall’art. 603*bis* c.p. Dunque, una condotta sostanzialmente analoga al ‘nuovo’ utilizzo di manodopera in condizioni di sfruttamento (che infatti viene espressamente richiamato), ma con profili di ulteriore disvalore derivanti dalla violazione delle normative previste in materia di immigrazione e di lavoro (trattandosi di immigrati irregolari che non possono essere neppure regolarmente assunti). Eppure, la pena prevista è sensibilmente inferiore a quella comminata dall’art. 603*bis* c.p., il che sembra, porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Non solo: l’art. 22, comma 12*bis*, del testo unico potrebbe essere letto come norma speciale rispetto al nuovo 603*bis* c.p. e, pertanto, verosimilmente potrebbe continuare ad applicarsi alle ipotesi di sfruttamento di lavoratori irregolari, così sottraendo alcuni dei casi più gravi dall’ambito di applicazione della disposizione codicistica, ma al contempo prevedendo pene edittali sensibilmente inferiori con ciò violando il principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Carta Costituzionale;
- con riferimento all’art. 25 della Carta Costituzionale occorre sottolineare che sul piano della tecnica normativa, poi, il legislatore ha ritenuto di confermare la scelta fatta al momento dell’introduzione della fattispecie previgente e, pertanto, la nozione di sfruttamento, diversamente da una vera e propria definizione ‘agli effetti della legge penale’, continua ad essere individuata mediante il ricorso a meri ‘indici’. Orbene al di là della tecnica normativa, tuttavia, il problema si pone sul piano dei contenuti. Infatti, il legislatore è intervenuto sui singoli indici previsti dalla norma con modifiche in apparenza marginali, ma il cui significato complessivo è quello di ‘abbassare’ la soglia di significatività penale dei comportamenti sanzionati. E questo a fronte di un già marcato impoverimento dei contenuti descrittivi delle condotte tipiche. In altri termini, mentre la vaghezza degli indici di sfruttamento previsti dalla precedente fattispecie poteva dirsi in qualche misura ‘compensata’ dalla rilevanza tipicamente penale della condotta vietata - che consisteva nel compimento di una attività organizzata realizzata mediante violenza o minaccia - nella fattispecie attuale, a fronte di condotte del tutto neutre o comunque molto depauperate di connotati di disvalore i comportamenti ritenuti sintomatici dello sfruttamento, piuttosto che essere più accuratamente definiti e caratterizzati in termini penalistici, sono stati a loro volta depauperati di contenuti offensivi. Essi, ora più di prima, non sembrano avere una capacità sufficientemente selettiva rispetto ai fatti davvero meritevoli di sanzione penale, potendo ricomprendere anche mere violazioni formali della disciplina lavoristica. Tale tecnica normativa confligge con il principio di determinatezza di cui all’art. 25 della Carta Costituzionale. In particolare, l’attuale terzo comma della norma prevede quattro indici di sfruttamento. I primi due sono divenuti la «reiterata» (in luogo di «sistematica») violazione della normativa sulla retribuzione o sull’orario di lavoro, riposo, aspettativa obbligatoria e ferie. La modifica appare già significativa, in quanto mentre l’utilizzo dell’aggettivo ‘sistematico’ contenuto nella vecchia formulazione, pur nella sua atecnicità, alludeva ad una scelta organizzativa dell’attività lavorativa che fosse in contrasto con la normativa (primaria o secondaria) in materia di retribuzione o di orario di lavoro, il termine ‘reiterato’ implica

- semplicemente la ripetizione di determinati comportamenti, senza richiedere che essi rappresentino il 'sistema' di organizzazione in quel determinato contesto lavorativo;
- la questione appare rilevante anche sotto il profilo di illegittimità costituzionale delle c.d. norme penali in bianco. L'integrazione di tali norme, infatti, può essere demandata esclusivamente a fonti normative primarie o secondarie e non anche ad accordi, come i CCNL che hanno natura privatistica ovvero a regolamenti relativi a sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - o con riferimento al n. 1 del comma 3 dell'art. 603 *bis* c.p., laddove la fattispecie rinvia ai contratti collettivi nazionali o regionali preme evidenziare come il rinvio della norma afferisca ad atto negoziale che ha pacificamente natura privatistica e che vale esclusivamente con riferimento ai soggetti iscritti alle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto detto contratto; in tal senso *ex multis* "nell'interpretazione di un contratto collettivo, soggetto, per la sua natura privatistica, alle disposizioni dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c., non può farsi ricorso all'analogia, prevista, dall'art. 12, comma 2, delle preleggi, per la sola norma di legge" (Cass. civile sez. lav., 19/12/2017, n.30420);
 - o in modo ancora più marcato, l'abbassamento della soglia di 'significatività' penale del comportamento, poi, emerge nella modifica apportata all'indice contenuto nel n. 3 del comma 3 dell'art. 603*bis* c.p., il quale richiedeva in precedenza la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro «tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale», mentre ora si accontenta della sussistenza di violazioni di norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Ora, come è noto, la normativa richiamata comporta una serie di obblighi di carattere meramente formale: l'eliminazione del requisito della messa in pericolo della salute, della sicurezza o dell'incolumità personale del lavoratore rende rilevante qualunque violazione, anche di carattere meramente formale. In altri termini potrebbe essere sufficiente «la mancata apposizione di un qualche cartello o l'omessa redazione di un documento» da parte del datore di lavoro ad integrare la nozione di sfruttamento. I fatti assunti dall'art. 603-*bis* c.p. come indice di sfruttamento, in ultima analisi, potrebbero consistere in mere violazioni marginali, mere condotte inosservanti (peraltro di normative non sempre aventi rango primario o secondario), che potrebbero realizzarsi nel contesto di un'attività lavorativa lecita sotto ogni altro profilo. L'effetto finale dell'intervento finisce per rendere la nozione tanto ampia, da essere in sostanza priva di qualunque selettività rispetto ai comportamenti meritevoli di sanzione e, per tale ragione in contrasto con quanto previsto dall'art. 25 della Carta Costituzionale;
 - con riferimento alla violazione dell'art. 3 della Carta Costituzionale per disparità di trattamento tra il disposto sanzionatorio ed il precetto normativo di cui all'art. 603 *bis* c.p. co. 1 in relazione ai nn. 1) e 2). Sussiste violazione del principio di ragionevolezza laddove i nn. 1) e 2) dell'art. 603 *bis* c.p. puniscono esclusivamente gli 'intermediari' ovvero i 'datori di lavoro' che integrano la fattispecie nei confronti di almeno due lavoratori. Infatti i nn. 1) e 2) dell'art. 603 *bis* c.p. con riferimento al precetto utilizzano sempre il termine al plurale, con la conseguenza che l' 'intermediario' ovvero 'il datore di lavoro' che 'sfruttano' un unico lavoratore non risulterebbero punibili. Ciò, peraltro determina anche una violazione dell'art. 3 Carta Costituzionale con riferimento all'edittale di pena, infatti atteso che l'edittale di pena previsto dal comma 1 va da anni 1 ad anni 6 e con la multa da 500 euro a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato, mentre l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 dell'art. 603 *bis* c.p. va da 5 anni a 8 anni e da euro 1.000 ad euro 2.000 per ciascun lavoratore reclutato, integrandosi la fattispecie solo allorché i lavoratori sono in numero minimo di due, la pena base dalla quale il Giudice deve partire è da anni 2 ad anni 12 di reclusione e da euro 1.000 ad euro 2.000 di multa con conseguente violazione del principio

di ragionevolezza atteso che l'edittale minimo dell'ammenda è pari al minimo dell'ammenda nell'ipotesi aggravata e l'edittale massimo della reclusione del comma 1 dell'art. 603 *bis* c.p. è addirittura superiore al massimo previsto dall'ipotesi aggravata.

Tanto premesso l'Avv. Veltri chiedeva a questo giudice, valutata la rilevanza e la non manifesta infondatezza dell'illegittimità costituzionale dell'art. 603 *bis* c.p. in relazione agli artt. 3 e 25 Cost. di voler prendere le conseguenti decisioni di legge.

L'Avv. MAGNI si rimetteva a quanto sostenuto dal collega.

Il P.M. chiedeva omentale il rigetto della questione, comoda verbale di udienza, in quanto da ritenersi di manifesta infondatezza ed irrilevante al fine della decisione nel presente procedimento. Con riguardo al confronto tra norme il P.M. escludeva l'applicabilità del principio di specialità e del concorso apparente tra norme in quanto non si rinveniva una specialità unilaterale in astratto, non rilevando a tali fini la specialità in concretoe bilaterale. Si trattava di norme diverse e di reati diversi che concorrono come anche da contemporanea contestazione degli stessi nella richiesta di rinvio a giudizio. Se la norma dell'art. 22 potrebbe qualificarsi come speciale in relazione alla condizione di irregolarità - clandestinità del soggetto impiegato rispetto all'art. 603*bis* c.p., questa norma sarebbe speciale per l'approfittamento dello stato di bisogno. Inoltre sul punto della autonomia delle diverse fattispecie incriminatrici in parola si richiamava il contenuto della decisione del Tribunale del Riesame. Trattandosi quindi di reati diversi e non in rapporto di specialità, non si poneva quindi il problema di violazione del principio di ragionevolezza tra i rispettivi diversificati trattamenti sanzionatori. Se è vero che nei citati lavori preparatori si evidenziava l'intenzione con l'introduzione del nuovo art. 603*bis* c.p. di colmare un vuoto normativo, non si poteva da questo trarre la conseguenza che detta ultima norma potesse intendersi la riproposizione dell'altra per colmare tale vuoto, in quanto si trattava di norma diversa, visto l'approfittamento dello stato di bisogno e l'introduzione degli indici di sfruttamento. Non si condivideva, da parte sempre del P.M., neppure la prospettata violazione del principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici dell'art. 603*bis* c.p., alla luce sia dell'elemento specifico dell'approfittamento dello stato di bisogno e del fatto che la nozione di sfruttamento era stata dettagliata tramite gli indici di sfruttamento indicati. La stessa discussione in dottrina e in giurisprudenza dopo l'introduzione del novellato art. 603*bis* c.p. evidenziava anzi una ipertrofica, minuziosa e dettagliata descrizione della condotta tale da sottrarre poteri valutativi in capo al Giudice. Con riguardo alla contestazione relativa alla natura di norma penale in bianco dell'art. 603*bis* c.p., nel richiamo ad atti di natura non normativa come i CCNL e di regolamenti di Polizia Municipale, si evidenziava che la norma dettagliava per il resto la condotta e si limitava a richiamare tali atti applicando un principio generale che si ravvisava anche nell'art. 73 D.P.R. 309/90 in relazione alle tabelle in esso richiamate. Da ultimo si evidenziava da parte sempre del P.M. che trattasi di questione oltre che manifestamente infondata, anche irrilevante nel presente procedimento con riguardo alle decisioni che il Giudice sarebbe chiamato ad adottare; per esemplificare, appariva contestazione meramente teorica il riferimento nell'art. 603*bis* c.p. all'ipotesi di un solo lavoratore, in quanto nel caso di specie si era trattato di plurimi lavoratori, così anche su altri aspetti.

Il Giudice riservava la decisione rinviando il procedimento vista la delicatezza e complessità delle questioni sollevate in udienza e considerato lo stato di restrizione cautelare degli imputati all'udienza del 17.07.2019, riservando la decisione all'esito di Camera di Consiglio.

All'udienza del 17.7.2019, sempre assenti gli imputati e le persone offese, le parti si riportavano a quanto chiesto e rappresentato alla scorsa udienza. Il Giudice dopo breve Camera di Consiglio, dettava a verbale oralmente la seguente ordinanza il cui contenuto è stato riportato dall'assistente giudiziario nel verbale di udienza anzidetta a cui si rinvia integralmente. Per facilitarne la comprensione si riporta come di seguito il sostanziale contenuto dell'ordinanza medesima.

Nel merito della decisione si osservava quanto segue.

Si rigettava la richiesta di sollevare questione legittimità costituzionale in ordine agli articoli 603*bis* c.p. e 22 comma 12 e 12*bis* del D.Lgs n. 286/98 per ritenuta violazione delle norme costituzionali di cui agli artt. 3 e 25 Cost. e per ogni questione ed argomentazione come rappresentate dalla difesa degli imputati di cui sia alla istanza scritta di remissione alla Corte Cost. dell'Avv. VELTRI, con

allegati e di cui a quanto altro rappresentato e richiesto per iscritto o verbalmente dalle difese degli imputati alla scorsa udienza.

Si richiamavano, quindi, le richieste a conclusioni delle parti di cui alla presente e alla precedente udienza. Nel merito della decisione si osservava che la questione di legittimità costituzionale risultava manifestamente infondata ed altresì inammissibile per le ragioni di seguito espresse, che come detto si riportano e che questo giudice conferma e riafferma integralmente all'attualità della presente complessiva motivazione, attualizzando le considerazioni all'epoca espresse che vengono inserite come a seguire alla forma presente.

In primo luogo, deve considerarsi il fatto che le norme ed in particolare le disposizioni incriminatrici devono essere sottoposte ad interpretazione e applicazione costituzionalmente orientata e che solo quando ogni interpretazione delle norme in tal senso non risulta possibile o l'esito della interpretazione risulta essere contrastante con i diritti e principi costituzionali e con i diritti e principi anche sovranazionali a cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma e uniforma nei limiti dei meccanismi e criteri vigenti nell'ordinamento, solo allora il Giudice può valutare l'incidenza della questione di legittimità nel caso concreto oggetto di giudizio e in caso di questione pertinente e rilevante nel giudizio sollevare la relativa questione di costituzionalità.

Ciò non si ravvisa nel caso di specie.

Deve evidenziarsi che alla attualità il Legislatore ha previsto nella materia penale concernente i reati nell'ambito di rapporti e contesti di lavoro, un articolato sistema organico di norme incriminatrici, il quale deve essere oggetto nel suo insieme di adeguata e consona interpretazione ed applicazione nel rispetto dei principi e criteri regolanti l'attività interpretativa del Giudice in attuazione delle leggi e dei diritti costituzionali.

Si richiamano a mero titolo esemplificativo le norme di cui al D.Lgs 10.09.2003 n. 276, tra cui l'art. 18 relativo in sostanza alla mera inosservanza di singole disposizioni normative in materia di cui trattasi. A ciò devono aggiungersi, quali norme progressivamente introdotte e/o modificate dal Legislatore di cui al sistema normativo organico anzidetto, quelle di cui agli artt. 600, 601, 602, 603*bis*, 629 c.p., 12 comma 3, 3*bis*, 12 comma 5, 22 comma 12, e 12*bis* D.Lgs 286/98.

Si evidenziano al riguardo le questioni interpretative di cui all'applicazione di dette norme nell'ambito dei rapporti lavorativi. La Giurisprudenza ha riconosciuto applicabile l'art. 629 c.p. 'in ambito lavorativo' ed anche la dottrina ha evidenziato le possibilità applicative nella materia di cui trattasi, non solo dell'art. 600 c.p. ma anche degli articoli 601 e 602 c.p..

Si intende evidenziare che l'interazione di tali disposizioni incriminatrici nella materia che ci occupa, anche alla luce della normativa sovranazionale in materia impone all'autorità giudiziaria il necessario, indispensabile, imprescindibile e non surrogabile compito di fornire congrua interpretazione alle relative anzidette fattispecie di reato definendole ed individuandone beni giuridici, oggettività giuridica, oggetto specifico di tutela in ambito penale, dando contenuto e significato in relazione ai casi concreti, ai rispettivi elementi costitutivi e circostanziali delle relative fattispecie con riguardo anche agli elementi soggettivi, all'oggetto di tali elementi, così da definire il rispettivo discrimine e confine delle relative fattispecie con interpretazione costituzionalmente orientata, che sia sensibile alle evoluzioni legislative in materia ed al rispetto nell'attuale contesto sociale di rapporti da disciplinare e dirimere dai principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, che devono orientare l'agire sociale normativamente condiviso dai vari componenti della Società, che l'ordinamento è votato a disciplinare.

Per esemplificare in concretezza la recente giurisprudenza si è interrogata sul discrimine tra il reato dell'art. 600 e quello dell'art. 603*bis* c.p.. Per esemplificare è stata prospettata una diversa gravità delle condotte in termini di cerchi concentrici, in cui in dottrina si è tradotto che non ogni caso di 'caporalato' corrisponde alla riduzione in schiavitù, mentre ogni riduzione in schiavitù ricomprenderebbe il caporalato. Così pure ci si è interrogati sull'applicabilità degli artt. 601 e 602 c.p. nell'ambito dei rapporti di lavoro, come pure dell'art. 629 c.p., ponendosi quindi la questione della delimitazione dei rispettivi ambiti di applicazione delle norme in questione.

Si vuole evidenziare che il Giudice, nel rispetto del Legislatore e nel dovere primario di attuare la legge, deve contribuire a fornire concretezza di significato alla stessa, preservandola senza facili

scorciatoie consistenti nella rinuncia - abdicazione del dovere di interpretare costituzionalmente le norme, così da rivolgersi frettolosamente e senza un tale inevitabile compito-dovere, all'organo chiamato a dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge stessa.

Allo stesso modo si pone la questione inerente il confronto interazione-relazione tra l'art. 603bis c.p. e gli articoli anzidetti ed altresì gli artt. 12 comma 3, 3bis, 5, 22 comma 12 e 12bis, nella definizione degli specifici contenuti e confini di tali norme, per cui il Giudice in una siffatta opera interpretativa ha a disposizione una pluralità di strumenti che sono parte dell'operare quotidiano della giurisdizione.

Infatti, per esemplificare al riguardo, nell'art. 603bis c.p. il Legislatore ha introdotto la clausola di sussidiarietà per cui con i reati anzidetti degli artt. 600 e 601 c.p., quali più gravi di quello in oggetto, il 603bis c.p. dovrà cedere il passo, così come anche per l'art. 629 c.p. in determinate condizioni.

Il Giudice, poi, è chiamato ad individuare i beni giuridici protetti e tutelati dalle singole norme in vista di una adeguata interpretazione degli elementi costitutivi delle rispettive fattispecie. Il delitto del 603bis c.p. è inserito tra i delitti contro la personalità individuale ed ad avviso di questo Giudice nello specifico contenuto del bene giuridico in parola non possono non richiamarsi, come fonti dirette di significato nella tutela qui prevista dal Legislatore, gli stessi Principi fondamentali di cui agli artt. 1-4 Cost.

Sul punto non può non evidenziarsi che proprio nei primi Principi fondamentali individuati dalla Costituzione si evidenzia l'imprescindibile rilevanza e dignità del lavoro e dei rapporti di lavoro, quali contesti da tutelare con priorità, come anche la moderna sensibilità sul punto esige in quanto essenziali per lo sviluppo e la crescita della società e di ogni individuo.

La personalità individuale non si può tradurre, misconoscere o ridurre ad altri e differentibeni oggetto di tutela da parte altre norme incriminatrici.

Lo *Status Libertatis* non è un particolare diritto dell'individuo, bensì la stessa espressione vitale della personalità individuale. La crisi del bene giuridico, come componente della fattispecie, risponde verosimilmente alla crisi intesa come attuale difficoltà non di ottenere affermazioni astratte di diritti, ma di beneficiare dell'effettività degli stessi nella esplicazione concreta dei medesimi e nella conseguente tutela in caso di violazione.

Non condivide minimamente questo Giudice, quelle valutazioni critiche di cui all'art. 603bis c.p., laddove si paventa una indefinitezza del bene giuridico, squalificando la norma a fattispecie in cerca di oggetto di tutela.

Ritenere auspicabile in vista di una maggiore specificità del bene giuridico tutelato dalla norma, che questo in essa avrebbe dovuto meglio individuarsi nella tutela della vita, dell'incolumità personale e della libertà personale, beni già tutti tutelati da altre norme incriminatrici applicabili al settore del lavoro, significa disconoscere le specificità della norma in questione e del sistema normativo prima richiamato, il quale è l'attuale portato e traduzione concreta, quale il Legislatore ha inteso dare all'oggi, dei Principi fondamentali di cui agli artt. 1 - 4 Cost., oltre che degli artt. 35 e ss. Cost.

Il bene giuridico ha una funzione di definizione della tipicità della fattispecie (determinatezza e legalità della fattispecie) nei contenuti di cui a ciò che la norma intende concretamente ed effettivamente garantire nel rispetto del principio di offensività.

La paventata vaghezza delle nozioni di sfruttamento e approfittamento viene meno con l'interpretazione costituzionalmente orientata in attuazione dei principi espressi precedentemente nell'ambito della, da approfonditamente definire nell'ambito giurisprudenziale, relazione con lo stato di bisogno.

È compito del Giudice non dare interpretazioni evanescenti, che violino la *ratio* della norma e l'effettività della tutela dei beni che la stessa mira a preservare. Per esemplificare sul punto, nella delimitazione di tale stato di bisogno, non potranno non avere un effetto chiarificatore e definitorio, anche per distinzione, oltre ad altri criteri, il contenuto della direttiva 2011/36/UE, il concetto di vulnerabilità e di abuso di una situazione di vulnerabilità, il contenuto dell'art. 644 c.p., la disposizione dell'art. 54 c.p. e la norma dell'art. 1448 c.c.

Si intende dire che il problema “del confine tra norme incriminatrici e fattispecie penali astratte”, così come le questioni interpretative e applicative di cui alla presente sentenza, possono e devono trovare una consona soluzione interpretativa nella progressiva e graduale opera ermeneutica della giurisprudenza.

Il Giudice si richiamerà ai principi della consunzione o assorbimento nel concorso effettivo o apparente di norme, al principio della specialità nel rispetto dei principi interpretativi della legge, senza mai disconoscere i diritti inviolabili e i principi fondamentali che nei beni giuridici non trovano un’evanescente affermazione ma una sintesi valoriale a cui l’interpretazione deve uniformarsi.

La norma in questione si presenta e si inserisce nel sistema organico delle norme incriminatrici anzidette e si interpreta nei concreti contenuti alla luce del sistema costituzionale anzidetto, nella eccezionalità della risposta penale, nel rispetto del principio di offensività, non può leggersi tale norma quale disposizione priva di reale contenuto in violazione della tassatività delle fattispecie e tale da dilatare la punibilità a mere violazioni formali e ciò alla luce delle modalità di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno quali letti con rigorosa interpretazione.

In applicazione dei principi e criteri anzidetti, per cui possono prospettarsi diversificati rapporti anche tra le singole parti e commi delle disposizioni in oggetto, non si ravvisa alcuna violazione del principio di ragionevolezza, anche sui trattamenti penali di cui alle disposizioni menzionate dalle difese ed in particolare ai complessivi reati dei capi A), B) e C), se lette e interpretate nel rispetto di quanto sopra rappresentato.

In ragione di ciò, destituita di fondamento risulta anche la prospettata incongruenza di cui alla interpretazione della normativa in oggetto, quale offerta nell’istanza di remissione alla Corte Costituzionale.

Si rinvia sin da ora all’integrale contenuto della presente sentenza per corroborare una siffatta ritenuta pienamente legittima formulazione della norma incriminatrice in oggetto nel pieno rispetto dei dettami della Carta Costituzionale.

- *Omissis* -

MOTIVI DELLA DECISIONE

a. Accertamento dei fatti.– *Omissis* -

Tali marcate evidenze fattuali non si risolvono in mere violazioni formali della normativa richiamata nelle condizioni di lavoro costituenti indici di sfruttamento di cui al c. 3 dell’art. 603 *bis* c.p., ma attestano un contesto di lavoro ed una modalità lavorativa in totale spregio della dignità, della salute, della incolumità e della vita stessa delle persone ivi impiegate al lavoro.

Non può, al riguardo non richiamarsi, per una più puntuale comprensione dei fatti alla luce di una più ampia contestualizzazione degli stessi, in relazione alle peculiarità del contesto lavorativo in tal modo emerso, avuto riguardo ai pienamente condivisibili principi generali interpretativi espressi dalla Corte di Cassazione sia pure in altro procedimento avente ad oggetto altri e diversi ed anche più gravi fatti di reato verificatisi in precedenza ed oggetto anch’essi della giurisprudenza di merito del circondario del Tribunale di Prato, rispetto ai gravissimi rischi connessi all’impiego di lavoratori nel settore tessile della moda nel territorio di Prato in assenza del rispetto della normativa volta a prevenire infortuni sul lavoro ed in particolare il rischio di incendi, Cass.2018 n. 12643nrg 2017 33164 ud. 06/02/2018 dep. 19/03/2018, la quale si è espressa in ordine ad una diversa e ben più dolorosa vicenda che ha riguardato “...l’incendio del capannone (1 dicembre 2013)...-- di cui ad uno --...stabilimento...-- sempre sito a Prato, --...capannone che già in origine presentava evidenti lacune sotto il profilo dell’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sullavoro (anche sotto il profilo del rischio incendi) e di sicurezza dei lavoratori...”.

Come riconsociuto ed affermato in detta sentenza, ciò “...non esimeva di certo le due ricorrenti (non solo la titolare di fatto della ditta, ... ma anche la sorella e ‘vicaria’...) dall’obbligo di riportare a norma i luoghi di lavoro ove si svolgeva l’attività dell’impresa ed in cui lavoravano, e addirittura vivevano, diversi operai. Del resto è calzante, in proposito, l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale è censurabile in sede penale la condotta del datore di lavoro che, avendo ricevuto in locazione

i locali in cui si svolge la prestazione lavorativa, ometta di mantenere in buono stato di conservazione e di efficienza tali luoghi, a meno che non dimostri che l'esecuzione degli interventi di adeguamento sia stata resa impossibile dal comportamento del locatore (Sez. 3, Sentenza n. 50597 del 28/11/2013, Ribeca, Rv. 257931). Nella specie, quindi, era onere delle ricorrenti (quanto meno) quello di assumere preventivamente informazioni circa la rispondenza alla normativa prevenzionistica dei locali adibiti a luogo di lavoro e, quindi, di procedere ai necessari adeguamenti a tal fine...".

Proseguiva la Cassazione affermando in via generale ed in maniera pienamente condivisibile che nella pur diversa condotta di reato contestata in detto procedimento, di cui alla violazione della normativa antinfortunistica, di rilievo comunque anche nel presente procedimento nei termini e limiti di cui alle condizioni di lavoro costituenti indici di sfruttamento di cui al c. 3 dell'art. 603 bis c.p., di cui in particolare alla condizione n. 3) di detto c. 3, venivano quindi ravvisati gli estremi del dolo generico del diverso "...delitto p. e p. dall'art. 437 cod. pen., inteso come coscienza e volontà di omettere le cautele dovute e della destinazione di dette cautele, e dunque come rappresentazione della presenza di violazioni alla normativa suddetta e come accettazione dei rischi connessi, consentendo l'operatività dello stabilimento nelle condizioni date (cfr. in linea di principio Sez. 1, Sentenza n. 17214 del 01/04/2008, Avossa, Rv. 240002). E' poi opportuno chiarire, a fronte delle doglianze difensive in ordine all'aspettata ignoranza... delle violazioni della normativa antinfortunistica, che non è in alcun modo configurabile nella specie un'ipotesi di 'ignoranza inevitabile' della legge penale (o delle disposizioni extrapenali di riferimento): è ben vero che, a seguito della sentenza 23 marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, l'ignoranza della legge penale, se incolpevole a ragione della sua inevitabilità, scusa l'autore dell'illecito; tuttavia, la giurisprudenza anche apicale di legittimità afferma che, per il comune cittadino, tale condizione è sussistente solo qualora egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto 'dovere di informazione', attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia: obbligo particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una *culpa levis* nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Sez. U, Sentenza n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, Rv. 197885)... Ora, pur a fronte della condizione di straniera alloghotta... era - da un lato - dimorante in Italia da diversi anni e - dall'altro - aveva deliberatamente deciso di intraprendere l'esercizio di un'attività produttiva, assumendosene non solo gli oneri e i rischi economici, ma anche i correlativi doveri nei confronti dei dipendenti, ivi compresi quelli in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni; di tal che era onere della stessa attivarsi perché, nei locali della sua azienda, si operasse in sicurezza e si prevenissero i rischi connessi a infortuni o a incendi, attraverso l'adeguamento dei locali stessi alla vigente normativa..."

La massimizzazione del profitto viene consentita proprio dall'approfittamento dello stato di bisogno di soggetti, impiegati come manodopera, che versano in tali condizioni anche di bassa specializzazione e minore capacità di chiedere ed ottenere tutela e rispetto dei diritti, tramite lo sfruttamento economico delle condizioni di lavoro in cui tali lavoratori sono posti, all'interno di una attività imprenditoriale che è artatamente organizzata e strutturata con tali contenuti e modalità illecite [di cui a tutti i reati in continuazione dei capi A), B) e C), uniti proprio da un siffatto dolo e perverso disegno criminoso] proprio perché tali contenuti e modalità illecite sono strettamente funzionali ad assicurare la ricerca del massimo profitto economico perseguibile non solo al minor costo (senza la stipulazione di contratti regolari, senza versare contributi e pagare i correlativi 'tributi' ed evitare in tal modo le complessive conseguenze connesse alla formalizzazione di un siffatto numero di posizioni lavorative subordinate, senza coinvolgere tutele assicurative e sindacali che potrebbero affrancare i lavoratori dalla soggezione al potere del datore di lavoro dovuta allo stato di bisogno del dipendente, così accentuando l'incidenza negativa dello

stato di bisogno sull'autonomia decisionale del lavoratore, senza spese o riducendole grandemente sulla formazione del personale, sull'idoneità degli strumenti e macchinari, sui presidi antinfortunistici e sui localidi lavoro per garantire igiene e sicurezza sul lavoro, assumendo un numero di lavoratori nettamente inferiore a quelli che si dovrebbero impiegare per svolgere il lavoro nei rispetto degli orari e dei tempi di lavoro stabiliti nel settore della produzione, violando la leale concorrenza tra imprese, con marcato e difficilmente calcolabile e quantificabile danno, anche economico, per le vittime stesse ma anche per l'intera collettività e per lo stesso Stato) ma anche ad ogni costo (umano dei lavoratori), con riguardo proprio alle condizioni di sfruttamento in cui questi sono indotti a vivere e non solo a lavorare (stante anche la sostanziale coincidenza o prossimità al luogo di lavoro del luogo dove i lavoratori trascorrono le pause ed il tempo non strettamente impiegato al lavoro, di cui all'alloggio per molti di essi fornito dagli imputati stessi e quindi anch'esso sottoposto al controllo e vigilanza di questi ultimi).

Le condizioni sopra descritte, sia dell'ambiente di lavoro, che dell'alloggio, sono la plastica dimostrazione di una assenza di possibilità di scelta per i lavoratori. Si tratta di persone che si sono viste costrette a porsi al servizio esclusivo dell'unica fonte all'epoca fruibile di sostentamento di cui potevano al momento disporre.

Peraltro, dalle immagini delle riprese video e dagli esiti dei pedinamenti della polizia giudiziaria, come evidenziato in atti dal P.M. (nella originaria richiesta cautelare) gli operai hanno vissuto e vivono quasi come degli automi, ripetendo in modo seriale le medesime attività giornaliere non solo sul luogo di lavoro ma anche fuori da detto luogo, arrivando al magazzino in piccoli gruppi, ed agli stessi orari, per recarsi immediatamente dopo essere usciti, e senza bisogno di esser scortati dal datore di lavoro, presso l'immobile ove dimorano con il predetto e la sua compagna. Per questi soggetti non vi è nessuno margine temporale di vita personale diverso da quello svolto per 13/16 ore al giorno all'interno del luogo di lavoro, e di quello passato all'interno dell'immobile condotto in locazione dagli indagati (vedasi per il dettaglio l'all. 2 alla nota del Nucleo Investigativo di Prato depositata il 18.12.2018 in cui si dà conto dei servizi di osservazione svolti nelle date del 22, 23 e 30.11.2018, nonché 8 e 10.12.2018).

Trattasi, in ultima analisi, di condizioni di lavoro e di vita che, in quanto espressivi di condotta di approfittamento di una condizione di fragilità derivante dallo stato di bisogno non solo quindi economico e di assoluta marginalità sociale, risultano inconciliabili con i principi, sanciti nel nostro ordinamento a livello costituzionale, connessi alla tutela della personalità individuale, della dignità della persona ed anche della libertà individuale, di cui in particolare alla dimensione della persona lavoratore, di cui si dirà in seguito.

Al riguardo, nel richiamo all'integrale motivazione di detta ordinanza (a cui si aderisce unicamente nei limiti e compatibilmente con quanto verrà in seguito rappresentato sulla qualificazione giuridica dei fatti in contestazione di cui all'integrale contenuto della presente sentenza), si osserva sinteticamente che il Tribunale del Riesame di Firenze ha riconosciuto la differenza tra le due fattispecie delittuose di cui ai capi A) e C), valorizzando i tratti specializzanti dell'una rispetto all'altra, osservando come "quest'ultima norma [ndr art. 22 co. 12 *bis* lett. c d.lgs. 286] -- peraltro non contestata espressamente nell'aggravante anzidetta nel capo C) di cui alla richiesta di rinvio a giudizio -- punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno revocato, scaduto o annullato e sopponga i suddetti lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 *bis* c.p. (ipotesi aggravata prevista dalla lett. c). La prima differenza attiene alle vittime del reato che nel caso di cui all'art. 22 sono soltanto i lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno valido, laddove l'art. 603 *bis* c.p. tutela qualsiasi lavoratore, italiano o straniero munito o meno di permesso di soggiorno; inoltre l'elemento che caratterizza la condotta di cui all'art. 603 *bis* e la differenza da quella di cui all'art. 22 comma 12 *bis* lett. c D.L.vo cit. connotandola di maggiore gravità e disvalore è l'approfittamento dello stato di bisogno in presenza del quale si giustifica il maggiore trattamento sanzionatorio" (v. ord. Trib. Del Riesame di Firenze RG 146/19).

b. L'attribuzione dei fatti agli imputati.- Omissis -

[...] Nella distinta vicenda processuale anzidetta¹ sono stati affermati principi generali pienamente applicabili al caso di specie, che integrano e corroborano le superiori considerazioni in punto di ritenuto pieno consapevole, volontario, diretto ed efficace coinvolgimento concorsuale nei reati contestati dell'odierna imputata, quale soggetto che ha co-gestito l'impresa sia pure con ruolo ausiliario, vicario e sostitutivo del marito, in caso di assenza dello stesso, nell'ambito e nel rispetto delle direttive impartite da quest'ultimo.

Nello specifico in detta pronuncia della Cassazione viene evidenziato che “la sentenza impugnata fa chiaro riferimento...--alla riscontrata --...presenza ...--di soggetto privo della titolarità formale di una confezione nel luogo della stessa --... presso lo stabilimento di Prato...--avuto riguardo alle - ...mansioni espletate ...--da detto altro soggetto--... che agiva in sostanza quale ‘vicaria’ in loco della sorella maggiore, con compiti di reclutamento di lavoratori per esigenze straordinarie e di vigilanza sull'esecuzione delle direttive datoriali... Una posizione *de facto* rapportabile a quella del dirigente, che in base alla definizione datane dall'art. 2, comma 1, lettera D, d.lgs. n. 81/2008, è la «persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa»; trattasi di un soggetto che si colloca ad un «livello di responsabilità intermedio» che «dirige appunto, ad un qualche livello, l'attività lavorativa, un suo settore o una sua articolazione. Tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali; ma ha poteri posti ad un livello inferiore» (Sez. 4, Sentenza n. 22334 del 07/04/2011, Bartoletti e altri, non massimata sul punto); il fatto che in diversi casi si tratti di soggetti provvisti di potere di spesa non costituisce requisito ineludibile della posizione dirigenziale (ed invero, in plurime pronunzie della Corte di legittimità si afferma che la figura del dirigente dispone ‘solitamente’ - e dunque non necessariamente - di siffatto potere)”. In forza di tale posizione, deve ritenersi corretta l'attribuzione alla“...«persona anzidetta di cui alla citata sentenza e quindi anche all'odierna imputata, per quanto emerso nei fatti,...»del ruolo di garante ai fini della prevenzione degli infortuni, anche attraverso la segnalazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, atteso che, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 50037 del 10/10/2017, Buzzegoli e altri, Rv. 271327; Sez. 4, Sentenza n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269973).”[...]

Tali pronunce sono state emesse in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ma forniscono un criterio interpretativo ed applicativo di diretta applicazione nel presente procedimento in relazione alla posizione svolta, al ruolo concretamente assunto ed ai contributi forniti e benefici condivisi di cui all'imputata in parola, di cui ai capi A), B) e C), quale ritenuta responsabile dei reati anzidetti in quanto qualificata come co-gestore di fatto, come tale datore di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 299 T.U.S.L.

Anche sulla scorta della giurisprudenza di seguito riportata si può ritenere fondata l'attribuzione di responsabilità dei reati di cui ai capi A), B) e C) nei confronti dell'imputata, comunque responsabile di detti reati anche a titolo di concorso di persona nei reati con l'imputato [...], in qualità quest'ultimo di datore di lavoro formale, intestatario dell'impresa individuale in parola:

- Cass.Sez. 4 -, Sentenza n. 31863 del 10/04/2019 Ud.(dep. 18/07/2019) Rv. 276586 – 01: “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, indipendentemente dalla sua funzione nell'organigramma dell'azienda. (Fattispecie relativa ad infortunio di dipendente di una ditta addetta al posizionamento di cartelli di segnalazione, con lavoro in quota, in cui anche il *project manager* responsabile di funzione, per quanto non superiore diretto dell'infortunato, è stato ritenuto preposto, in quanto aveva, di fatto, commissionato il lavoro da cui era originato

¹ Il riferimento è alla già citata Cass. 2018 n. 12643 nrg 2017 33164 ud. 06/02/2018 dep. 19/03/2018 (Nota della redazione)

- l'infortunio e aveva provveduto a realizzare corsi di formazione nell'ambito del reparto, riguardanti l'uso della cesta per le lavorazioni in quota)";
- Cass. Sez. 4 -, Sentenza n. 22079 del 20/02/2019 Ud.(dep. 21/05/2019) Rv. 276265 – 01: “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. (Fattispecie relativa all’assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro da parte del legale rappresentante di una ditta subappaltatrice di lavori di posa in opera della copertura in legno di un fabbricato, nei confronti di un artigiano da lui incaricato di provvedere allo scarico di un automezzo, nonostante tale attività non fosse di competenza né della sua impresa né della sua committente)”;
 - Cass. Sez. 4, Sentenza n. 50037 del 10/10/2017 Ud.(dep. 31/10/2017) Rv. 271327 – 01: “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. (Fattispecie relativa all’assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro o del preposto da parte del dipendente che dirigeva personalmente gli operai in cantiere, dando indicazioni al lavoratore infortunato circa le modalità di esecuzione dei lavori, in difformità da quanto previsto nel piano operativo di sicurezza)”.

Tali principi, pur finalizzati, nell'ambito della pronuncia anzidetta, a riconoscere una posizione di garante ai fini della prevenzione degli infortuni a soggetto non corrispondente al titolare formale e di fatto della impresa, operano, tuttavia, pienamente nella presente diversa vicenda giudiziaria per corroborare ed integrare il ritenuto rilevante penale coinvolgimento dell'odierna imputata in tutti i reati in contestazione di cui ai capi A), B) e C) ai quali anche lei, oltre ed unitamente al marito, deve essere chiamata a rispondere nei limiti e nei termini di cui al dispositivo.

Sulla base della lettura complessiva di dette emergenze di prova è possibile ritenere che la qualifica di datore di lavoro della Confezione appartenga non solo all'imputato, titolare formale, ma anche nei termini anzidetti all'imputata, ai sensi del disposto di cui all'art. 299 T.U.S.L.

Sul punto è utile osservare come il vigente sistema prevenzionistico, infatti, disciplini accanto alle posizioni di garanzia originarie legali, ossia datore di lavoro, dirigente e preposto (ex art. 2 D.Lgs 81/2008), anche le corrispondenti figure che esercitano di fatto gli stessi ruoli, ossia coloro che nell'ambito dell'organizzazione di lavoro, esercitano il ruolo, i poteri e la funzione, che la legge prevede normativamente per le posizioni di garanzia di diritto.

Il disposto normativo che in tal caso viene in rilievo è l'articolo 299 del D.Lgs 81/2008, significativamente rubricato “Esercizio di fatto dei poteri direttivi”. Dunque l'articolo 299 del D.Lgs 81/2008 fissa in via normativa l'equiparazione tra l'esercizio di fatto dei poteri giuridici riferiti alla qualifica datoriale e l'acquisto della corrispondente posizione di garanzia penalmente rilevante.

In altre parole, al pari di una valida ed efficace investitura civilistica è altresì rilevante lo svolgimento, in concreto, delle funzioni o mansioni tipiche del datore di lavoro. Si tratta di disposizione che conferma la centralità assegnata dal legislatore del vigente sistema prevenzionistico al criterio dell'organizzazione e programmazione del lavoro, disposizione con la quale qualsiasi interprete, che sia chiamato a svolgere un giudizio di responsabilità penale, deve confrontarsi al fine di verificare in concreto chi all'interno di una determinata attività di impresa sia effettivamente investito del compito di garante del rischio, ossia il responsabile di una determinata 'area di rischio', come tale gravato della correlativa 'sfera di responsabilità'.

Invero, già dapprima che il T.U.S.L. 81/2008 procedesse a normativizzare con l'art. 299 il principio di effettività, lo stesso principio si era già affermato a livello giurisprudenziale, con pronunce che ritenevano di poter estendere il giudizio di riferibilità soggettiva della responsabilità in materia di sicurezza del lavoro anche a 'soggetti di fatto' (Cfr., ad esempio, Cass. pen., sez. IV, 20 giugno 2006, n. 38428, Puglisi), e decisioni della Suprema Corte - intervenute dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 81/2008, ma relative a fatti accaduti prima di essa - che hanno espressamente dato conto di

come il T.U.S.L. avesse semplicemente positivizzato un principio già costituente parte del diritto vivente, appunto il principio di effettività. In proposito, rileva richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. Sez. IV, 19 marzo 2012, n. 10704), chiamata a pronunciarsi su un ricorso proposto da un imputato condannato come datore di lavoro di fatto, che nel difendersi assumeva che la contestazione elevata nei suoi confronti fosse frutto di inammissibile analogia della norma incriminatrice prevista dall'allora vigente D.Lgs 626/94, adducendo, a riprova della bontà di tale argomento, che il legislatore, preso atto del vuoto normativo, aveva solo con il D.Lgs 81/2008 espressamente disciplinato all'art. 299 la responsabilità anche del datore di lavoro di fatto. Testualmente si legge in un passaggio della citata pronuncia: *"... ai fini di interesse, si osserva che il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 299 stabilisce che le posizioni di garanzia riguardanti il 'titolare del rapporto di lavoro', il 'dirigente' ed il 'preposto' gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ora richiamati. La disposizione in commento ha formalizzato la 'clausola di equivalenza', che risultava da anni utilizzata in sede giurisprudenziale, nella individuazione dei soggetti in concreto destinatari della normativa antinfortunistica e quindi possibili responsabili delle relative violazioni"*. E poi ancora la Suprema Corte prosegue sottolineando come con l'articolo 299 *"... il legislatore ha cioè codificato il principio di effettività, elaborato dalla giurisprudenza, al fine di individuare i titolari della posizione di garanzia, secondo un criterio di ordine sostanziale"*, spiegando che il principio funzionalistico, in base al quale occorre fare riferimento alle mansioni disimpegnate in concreto e non alla qualificazione astratta del rapporto, era stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sin dal 1992, e che da allora tale teoria era stata seguita in maniera costante dalla giurisprudenza successiva. In sostanza, sin dal tempo delle citate Sezioni Unite, conclude la decisione di legittimità, è da considerarsi pacifico che *"...l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale"* (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9874 in data 01/07/1992, dep. 14/10/1992, Rv. 191185).

In definitiva, il principio di effettività finisce per rappresentare, da un lato, un 'criterio per ampliare' il quadro dei soggetti attivi della posizione di garanzia e, dall'altro, costituisce un 'criterio interpretativo' per individuare nel singolo caso dato il reale titolare della posizione di garanzia, a fronte del danno conseguente all'esposizione al rischio lavorativo.

Venendo poi a delineare un quadro di sintesi dei rapporti tra l'art. 2 (garante datoriale legale) e art. 299 (garante datoriale di fatto), può osservarsi che mentre la nozione legislativa di datore di lavoro (art. 2 lett. b) ha come referente operativo un contesto di lavoro 'fisiologico', nel quale cioè alla qualifica formale segue l'effettivo esercizio dei poteri gestori, la clausola di equiparazione espressa (art. 299) ha la funzione di estendere la responsabilità a carico delle posizioni di garanzia originarie che operano in realtà imprenditoriali caratterizzate da profili 'patologici', ossia che si caratterizzano per la mancata coincidenza tra il soggetto ritualmente investito della qualifica e il soggetto in concreto impegnato nella gestione dell'impresa.

È proprio in relazione a tali ultime realtà organizzative che il principio di effettività svolge al contempo la funzione di 'clausola di equivalenza', per estendere la posizione di garanzia, e la conseguente responsabilità, in capo a soggetti privi di investitura legale, appunto il garante di fatto.

Il tutto, in esito ad un percorso interpretativo che valorizzi tutti quegli elementi di fatto che possono costituire indici sintomatici di un 'esercizio in via di fatto' della posizione di garanzia, e della loro idoneità a costituire prova a supporto della riferibilità soggettiva all'imputata, in qualità di garante di fatto, della responsabilità penale per contestazioni alla disciplina antinfortunistica, o comunque per reati, anche previsti dal codice penale, che presuppongono la qualifica propria di datore di lavoro nel soggetto agente, come nel caso del delitto di cui all'art. 603 bis co.1° n.2) c.p.

c. La qualificazione giuridica dei fatti

- *Omissis* -

c.1L'imputazione del capo A), di cui agli artt. 110, 603 bis c.p., con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di più di tre lavoratori, e di averli esposti a grave pericolo per la loro incolumità.

c.1 Parte II La condotta illecita di cui all'art. 603 bis c.p.: prime osservazioni.

Prime osservazioni in ordine alla interpretazione della norma incriminatrice in parola dell'art. 603 bis c.p., in relazione alla evoluzione normativa del precetto ed alla modificata formulazione vigente, alla luce dei significativi apporti forniti in particolar modo dalla giurisprudenza e da autorevole dottrina, le cui osservazioni vengono in gran parte richiamate e riportate nel testo della presente sentenza come a seguire.

Lo sfruttamento lavorativo costituisce una delle forme di 'schiavitù' moderna e di degradazione della persona umana più diffuse.

Con esso si concretizza la più grave manifestazione patologica delle relazioni di lavoro, agevolata dalla condizione di disagio e vulnerabilità di una delle parti del rapporto, il lavoratore subordinato. Può manifestarsi attraverso varie forme e condotte che vedono direttamente coinvolte le parti del rapporto lavorativo - datore di lavoro e lavoratore - ovvero anche soggetti terzi rispetto a tali parti, che svolgono da intermediari tra esse attraverso attività illecite di reclutamento e soggiogazione della volontà del lavoratore, il c.d. caporalato.

Il nostro ordinamento punisce tali fatti attraverso la previsione normativa dell'art. 603 bis c.p., rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". La norma è stata introdotta tra i reati previsti dal codice penale con l'art. 12 comma 1 del D.L. 13 agosto 2013, n. 138, convertito con modificazioni nella L. 14 settembre 2011, n. 148. Tale disposizione è stata poi sostituita con la formulazione attualmente vigente dall'art. 1 della L. 29 ottobre 2016 n. 199, recante "Disposizioni di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo".

L'articolo è stato inserito dalla predetta Legge del 2011 nel Titolo XII del Libro II, dedicato ai delitti contro la persona, nel Capo III sui delitti contro la libertà individuale e, in particolare, nella Sezione I, tra i delitti contro la personalità individuale, con l'obiettivo dichiarato di "...colmare l'esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro" e di tutelare "...lo stato di uomo libero, inteso come necessario presupposto per il riconoscimento dei singoli diritti di libertà" (così Cass. pen. Sez. V 27 marzo 2014, n. 14591).

Come osservato da Cass. pen. Sez. IV, 19/12/2018, n. 5081 in motivazione "... il delitto p. e p. dall'art. 603bis c.p. è destinato a colmare l'esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro e, in definitiva, è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cfr. in specie l'art. 18), senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dall'art. 600 c.p., come confermato dalla clausola di sussidiarietà con la quale si apre la previsione de qua (sul punto vds. Sez. 5, n. 14591 del 04/02/2014, Stoican, Rv. 262541)..."

In sintesi, con tale previsione si è voluto assicurare tutela alla libertà individuale e nello specifico alla personalità individuale ed alla dignità della persona ed in particolare alla dimensione della persona lavoratore.

La Legge 148/2011, prima, e la vigente previsione della fattispecie 603 bis c.p., rimodellata dalla Legge 199/2016, poi, hanno così dato piena attuazione allo statuto costituzionale del lavoro, posto addirittura a fondamento della Repubblica (art. 1 Cost.), e alla sua 'dignità', presidiata dall'art. 36 Cost., perno centrale e imprescindibile della nostra società, venendo ad assumere dimensione di diritto fondamentale dell'uomo, necessario per il pieno sviluppo della sua personalità (art. 2 Cost.).

Il lavoro, su cui l'art. 1 della Costituzione riconosce il fondamento della Repubblica, e la sua dignità, presidiata dagli artt. 4 e 36 Cost., costituiscono, infatti, perno centrale e imprescindibile della nostra società ed assumono la dimensione, oltre che di diritto fondamentale dell'uomo, necessari per il pieno sviluppo della sua personalità (art. 2 Cost.), anche di principio fondamentale dell'ordinamento stesso, con impegno dello Stato a promuoverne l'effettività.

Anche a livello sovranazionale ed unionale la dignità del lavoro viene accostata alla libertà individuale dell'uomo e riconosciuta come espressione della dignità umana stessa, facente parte di quel nucleo essenziale di valori e diritti che caratterizzano l'uomo in quanto tale. Si evidenziano a tal proposito, il divieto di schiavitù e lavoro forzato ex art. 4 CEDU, inserito nel Titolo I della Convenzione dedicato ai diritti e libertà, e gli artt. 1 e 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, inseriti anch'essi nel Titolo I della Carta dedicato alla 'Dignità' e riguardanti, rispettivamente, il riconoscimento della dignità umana come inviolabile ed il divieto di schiavitù e lavoro forzato.

La collocazione del fondamento normativo della dignità del lavoro nei primi articoli delle più Alte Carte dei diritti fondamentali, concernenti sempre le linee identitarie degli ordinamenti in esse considerati, conferma lo stretto legame che il lavoro assume con la persona umana, e come la dignità del lavoro costituisca aspetto specifico della dignità umana generalmente intesa.

Proprio l'alto valore etico e sociale del lavoro e della sua dignità hanno indotto il legislatore a presidiare lo sfruttamento e la mercificazione di tali beni attraverso la tutela penale, seppure tale risultato sia stato raggiunto solo attraverso un'evoluzione legislativa non sempre tempestiva e che, solo di recente, ha ampliato il proprio ambito verso condotte offensive prima considerate penalmente irrilevanti.

L'evoluzione normativa evidenzia il cambio di prospettiva del legislatore, volta ormai non più alla tutela dell'ordine pubblico e del monopolio dello Stato sulle modalità di accesso al mondo del lavoro, quanto più, direttamente, alla tutela di un diritto fondamentale della persona umana. E' in tal senso che assume rilievo proprio l'inserimento del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 *bis* c.p. tra delitti contro la libertà individuale, in contiguità rispetto ai delitti di schiavitù e tratta, a conferma della volontà del legislatore di individuare nella dignità umana (del lavoratore) il bene giuridico presidiato. E' a tal proposito che rileva sottolineare come, prima dell'intervento normativo del 2011, lo sfruttamento lavorativo non avesse una propria specifica tutela, risolvendosi lo stesso in situazioni di intermediazione, approfittamento e, appunto, sfruttamento non così gravi da essere sanzionate con i reati di schiavitù e tratta a scopo di sfruttamento lavorativo (artt. 600, 601 e 602 c.p.), ma non così lievi da ridursi a quelle blande situazioni presidiate dalle norme che puniscono l'utilizzo del lavoro irregolare.

Anche la giurisprudenza, in riferimento al periodo previgente al 2011, aveva riconosciuto l'esistenza di una 'zona grigia' di tutela penale, stabilendo che *"...le condizioni inique di lavoro, l'alloggio incongruo e la situazione di necessità dei lavoratori, non configurano il reato di schiavitù disciplinato dall'art. 600 c.p., a patto che il soggetto rimanga libero di determinarsi nelle proprie scelte esistenziali"* (Cass. pen. Sez. V 10 febbraio 2011, n. 13532). Peraltro, si evidenzia, le situazioni di offesa rientranti nella predetta 'zona grigia', non sempre potevano trovare compiuta tutela, né nelle fattispecie di cui agli artt. 12 co. 5 e 22 co. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - riguardanti rispettivamente il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato ed il delitto di occupazione di lavoratori privi di permesso di soggiorno, concernenti lo speciale settore dell'immigrazione clandestina e posti a presidio dell'ordine pubblico - né nell'art. 18 D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (decreto attuativo della Legge Biagi), riguardante l'intermediazione clandestina di manodopera (c.d. caporalato), punita originariamente con un reato contravvenzionale.

L'inadeguatezza del quadro normativo rispetto agli obiettivi di una repressione e prevenzione efficaci dei fenomeni di intermediazione illecita nello svolgimento delle prestazioni lavorative e di grave sfruttamento del lavoro ha dato luogo, dunque, all'inserimento nell'impianto codicistico del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 *bis* c.p., entrato in vigore, come sopra accennato, nel 2011 e completamente modificato nel 2016.

Come condivisibilmente sostenuto ed argomentato da autorevoledottorina, prima dell'introduzione dell'art. 603 *bis*, il fenomeno del 'caporalato' e dello 'sfruttamento lavorativo' non era infatti specificamente considerato in alcuna fattispecie delittuosa. Le forme più gravi di sfruttamento e violenza nei confronti dei lavoratori potevano essere ricondotte in alcune disposizioni del codice penale, come nei casi di riduzione in schiavitù, violenza privata, estorsione o lesioni personali, ma

tutta la restante casistica di sfruttamento dell'altrui attività lavorativa rimaneva priva di adeguata tutela. Il fenomeno del 'caporalato' era, infatti, considerato soltanto nell'art. 18, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 (c.d. legge Biagi), come modificato dal D.Lgs. 6.10.2004, n. 251; tale norma, tuttora vigente, si limita a prevedere alcune ipotesi contravvenzionali in caso di violazione delle condizioni soggettive ed oggettive entro le quali il citato decreto autorizza lo svolgimento da parte dei privati dell'intermediazione nelle prestazioni di lavoro e della somministrazione di manodopera; la sanzione prevista è assai modesta, è soltanto a carattere pecuniario e consente di accedere all'oblazione ex art. 162. La riforma del mercato del lavoro ha, inoltre, determinato l'abrogazione delle più severe fattispecie di reato previste agli artt. 1 e 2, L. 23.10.1960, n. 1369 e, precedentemente, all'art. 27, L. 29.4.1949, n. 264.

La difficoltà di accertare e reprimere le forme di sfruttamento lavorativo non rientranti nel reato più grave della tratta, o comunque non necessariamente attinenti a profili di lavoro di migranti irregolari, non è stata quindi soddisfatta neppure dalle interpretazioni giurisprudenziali relative ad altre e differenti fattispecie di reato quali volte a tutelare anche differenti beni giuridici (quali l'applicazione degli artt. 605, 610, 629, 582, 612 c.p.).

Questo, dunque, in estrema sintesi era lo stato della legislazione penale prima dell'entrata in vigore del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 *bis* c.p., introdotto, come sopra accennato nel 2011. Tale quadro è stato poi significativamente modificato nel 2016.

Come condivisibilmente sostenuto ed argomentato da autorevole dottrina, l'originaria formulazione dell'art. 603 *bis* riprendeva integralmente il contenuto dell'art. 4 di un disegno di legge n. S-2584 ("Misure volte alla penalizzazione del fenomeno d'intermediazione illecita di manodopera basato sullo sfruttamento dell'attività lavorativa"), comunicato alla Presidenza il 1.3.2011 ed assegnato il 29.7.2011 alla seconda Commissione permanente Giustizia in sede referente. La relazione al disegno di legge evidenziava la necessità di un intervento legislativo che, partendo dalla configurazione giuridica di questo reato, arrivasse a contrastare, anche attraverso misure ulteriori rispetto alla repressione penale, il fenomeno del caporalato, ritenuto un "processo pericolosissimo, che rischia di cambiare i connotati del mercato del lavoro e rischia di segnare irrimediabilmente quella parte del nostro sistema produttivo, alle prese con due nemici: la drammatica crisi economica e la concorrenza sleale dell'impresa irregolare ed illegale".

La scelta del Governo è stata nel senso di inserire direttamente nel testo del D.L. 13.8.2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011, n. 148), tra le misure a sostegno dell'occupazione, la nuova fattispecie di reato.

Nell'originaria formulazione, il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro puniva *"chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori"*.

La fattispecie era costruita su tre elementi: a) la sussistenza di un'attività organizzata di intermediazione nel reclutamento di manodopera o nell'organizzazione del lavoro di questa in condizioni di sfruttamento; b) una condotta caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione; c) l'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore.

Come evidenziato anche dalla giurisprudenza, tale norma mirava a sanzionare proprio quell'area grigia impunita dalla precedente legislazione, appuntando tuttavia l'attenzione solamente sul fenomeno dell'intermediazione - il c.d. caporalato - violento ed intimidatorio e non sul diretto utilizzatore di tale attività, ossia il datore di lavoro.

La fattispecie 2011, pertanto, se da un lato segnava indubbiamente il compimento di un passo avanti rispetto all'inadeguatezza della situazione normativa precedente, dall'altro, presentava ancora importanti limiti.

In particolare, ai fini che anche qui direttamente rilevano, sul versante dell'identificazione della categoria dei possibili autori del reato, nonostante l'espressione utilizzata dal legislatore ('chiunque svolga') sembrasse accreditare la natura giuridica di reato comune anziché proprio, si evidenziava come, in realtà, esso potesse essere commesso solo dall'intermediario - reclutatore (il caporale) - e non anche dal datore di lavoro, se non concorrente con il primo. Tale conclusione era affermata

sulla base della formulazione letterale della norma, in cui il reclutamento di manodopera e l'organizzazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento erano modalità di svolgimento di 'un'attività organizzata di intermediazione': tale ultima espressione, identificando la condotta punibile, si riferiva necessariamente ed unicamente ad un soggetto diverso dal datore di lavoro, ossia l'intermediario o caporale, il quale reclutava la manodopera ponendola a disposizione del datore di lavoro.

Il definitiva, il legislatore 2011 aveva focalizzato la propria attenzione sul 'caporale' e non sull'intermediazione finale dell'intera operazione posta in essere dal primo e, perciò, aveva descritto la condotta tipica del caporale e non del 'datore di lavoro' alle cui dipendenze avrebbe prestato attività lavorativa il soggetto reclutato dal caporale.

La formulazione originaria del delitto di illecita intermediazione e sfruttamento lavorativo aveva dato così luogo a numerose critiche e dubbi interpretativi, che ne avevano di fatto limitato l'applicazione.

Come condivisibilmente sostenuto ed argomentato da autorevoledottorina, l'originaria formulazione della norma descriveva la condotta in modo assai complesso. Essa doveva consistere, innanzitutto, nello svolgimento di una 'attività organizzata di intermediazione'; con conseguente esclusione dell'utilizzatore finale dai possibili autori del reato, e necessità di un esercizio non occasionale dell'attività di intermediazione, realizzata attraverso l'impiego dei mezzi necessari a garantirne l'effettività. L'attività incriminata doveva essere inoltre realizzata mediante reclutamento di manodopera o organizzazione dell'attività lavorativa e doveva essere caratterizzata dallo sfruttamento del lavoratore, mediante violenza, minaccia o intimidazione. Era, inoltre, richiesto l' approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Tali critiche e perplessità hanno condotto il legislatore ad una rivalutazione dei contenuti della fattispecie penale, risoltasi nella riformulazione del precetto di cui all'art. 603 *bis* c.p. ad opera della citata Legge 199/2016.

Come condivisibilmente sostenuto ed argomentato da autorevoledottorina, dopo quindi soli cinque anni dalla sua introduzione nel codice penale, il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro altrui è stato profondamente modificato dalla L. 29.10.2016, n. 199, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» (pubblicata sulla G.U. n. 257 del 3.11.2016 ed entrata in vigore il 4.11.2016). La riforma normativa persegue l'obiettivo di rendere più efficace la repressione del fenomeno del caporalato e di superare le difficoltà applicative della previgente disposizione. Oltre alla riformulazione dell'art. 603 *bis*, all'introduzione della circostanza attenuante della collaborazione processuale di cui all'art. 603 *bis*.1 e alla previsione di una ipotesi speciale di confisca ai sensi dell'art. 603 *bis*.2, occorre segnalare l'inserzione dell'art. 603 *bis* tra i reati in relazione ai quali, in caso di accertata sproporzione tra reddito e patrimonio, è applicabile la c.d. confisca 'allargata' di cui all'art. 12 *sexies*, D.L. 8.6.1992, n. 306 (art. 5) e la previsione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro come reato-presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25 *quinquies*, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (art. 6). Le vittime del caporalato sono state inserite tra coloro che possono accedere al Fondo per le misure antitratta di cui all'art. 12, L. 11.8.2003, n. 228 (art. 7, L. 26.10.2016, n. 199). L'introduzione dell'art. 603 *bis* ha, dunque, assolto alla funzione di colmare la lacuna esistente nell'ordinamento nella repressione dei fenomeni di illecita interposizione nel mercato del lavoro, che si pongono su una scala di gravità intermedia tra le mere violazioni delle regole fissate nel D.Lgs. 10.9.2003, n. 276 per lo svolgimento autorizzato delle attività di intermediazione nelle prestazioni di lavoro e di somministrazione di manodopera e i fatti di vera e propria riduzione in schiavitù, che rimangono riconducibili nell'ambito di applicazione degli artt. 600 ss.. La collocazione della fattispecie tra i delitti contro la personalità individuale (Capo III, Sezione I del Titolo XII) indica il bene giuridico tutelato dalla norma nello *status libertatis* dei lavoratori, il cui sfruttamento nelle prestazioni di lavoro è configurato dal legislatore come forma di annullamento della personalità del singolo. La *ratio* della norma consente di escludere dall'ambito di applicazione della stessa le condotte di mera inosservanza di singole disposizioni normative che autorizzano lo svolgimento di attività di

mediazione nel mercato del lavoro, che rimangono riconducibili nella residuale previsione di cui all'art. 18, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276.

L'attuale norma di cui all'art. 603 *bis* c.p., ancora rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", punisce chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Le modifiche apportate alla norma di cui all'art. 603 *bis* c.p. rispetto agli elementi del fatto tipico hanno comportato una significativa estensione dell'area penalmente rilevante. Ad oggi, infatti, integrano reato sia la condotta di mediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro, il c.d. caporalato, sia la condotta di sfruttamento del lavoro stesso posta in essere dal datore di lavoro, a prescindere dalle modalità di reclutamento dei lavoratori.

E' proprio con riferimento a questa seconda parte della condotta tipica che è stata valutata la sussistenza del reato di cui al capo A) che ci occupa, in cui viene in rilievo, infatti, non tanto il ruolo del caporale, bensì quello del datore di lavoro formale e di fatto, con contributi concorsuali tra di loro da parte di entrambi gli odierni imputati, per come si è ritenuto, che sfruttano in concorso tra di loro il lavoro profittando dello stato di bisogno delle vittime, i lavoratori, soggetti passivi del reato.

Come sempre condivisibilmente sostenuto ed argomentato da autorevole dottrina, l'art. 603 *bis*, sia nella formulazione vigente sia in quella originaria, contiene, inoltre, una clausola di sussidiarietà espressa [trattasi del principio di sussidiarietà e delle clausole di riserva, da valutare con riguardo all'art. 15 c.p. che enuncia il principio di specialità, di cui si tratterà più approfonditamente in seguito, allorché verrà affrontata la questione del concorso di reati di cui ai capi A), B), C) in contestazione], che fa salva l'applicazione di più gravi fattispecie di reato, quali, ad esempio, la riduzione in schiavitù ex art. 600, la tratta di persone ex art. 601, l'acquisto e l'alienazione di schiavi ex art. 602, che sono puniti tutti con la pena della reclusione da otto a venti anni e ben possono avere ad oggetto lo sfruttamento di prestazioni lavorative. La L. 26.10.2016, n. 199 ha riformulato la disposizione, tentando di semplificare la struttura del reato ed ampliando il novero dei soggetti attivi del reato non solo a chi svolga l'attività di illecita intermediazione (il caporale), ma anche a chi (in particolare, il datore di lavoro) si avvalga di manodopera sottoponendola a condizioni di sfruttamento ed approfittando del suo stato di bisogno. Il vigente 1° co. della norma individua due distinte fattispecie: 1) il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento; 2) l'utilizzo, l'assunzione o l'impiego di manodopera, con sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento. In entrambi i casi la condotta deve essere realizzata approfittando dello stato di bisogno del lavoratore. Non è, invece, più richiesta la sussistenza di un'attività organizzata, con conseguente rilevanza penale anche di condotte poste in essere da un singolo o comunque da soggetti privi di stabile organizzazione di mezzi e di persone, ed è stato altresì eliminato il riferimento alla violenza, alla minaccia o all'intimidazione, quali necessarie modalità di realizzazione dello sfruttamento del lavoratore. La violenza e la minaccia sono ora considerate nella circostanza aggravante prevista al 2° co. Il 3° co. della norma individua quattro situazioni che, per espressa valutazione legislativa, costituiscono indice di sfruttamento del lavoratore. Esse concernono: a) il rapporto tra la qualità e quantità del lavoro prestato e la retribuzione («la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato»); b) le condizioni contrattuali («la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie»); c) la sicurezza nei luoghi di lavoro («la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro»); d) le condizioni di lavoro e di vita del lavoratore («la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti»). Per l'integrazione del reato è sufficiente la sussistenza di anche uno soltanto degli indici dello

sfruttamento (C., Sez. IV, 19.12.2018-1.2.2019, n. 5081; C., Sez. V, 12.1-20.4.2018, n. 17939). La fattispecie previgente richiedeva 'l'attività organizzata' di intermediazione come modalità della condotta, da intendersi come svolgimento dell'attività in modo non occasionale, mediante una strutturazione che comporti l'impiego di mezzi, ciò che non è più richiesto dalla vigente ultima formulazione. Il delitto di cui al 1° co. n. 1 è punito a titolo di dolo specifico, essendo richiesto il fine di destinare la manodopera al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento. Il delitto di cui al 1° co. n. 2 è punito a titolo di dolo generico. La disposizione contempla plurime circostanze aggravanti autonome e ad effetto speciale. Ai sensi del 2° co. della norma la pena è della reclusione da cinque a otto anni e della multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato se i fatti di cui al 1° co. sono commessi mediante violenza o minaccia. La pena base, è invece, aumentata da un terzo alla metà al ricorrere di una delle tre circostanze aggravanti ad effetto speciale indicate al 3° co., concernenti: il numero superiore a tre dei lavoratori reclutati; l'età, minore e al di sotto della capacità lavorativa, dei lavoratori reclutati; l'aver esposto i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

c.1 Parte II Il rigetto della proposta questione di legittimità costituzionale di cui all'art. 603 bis c.p. ed agli altri reati in contestazione dei capi B) e C).

Puntualizzati nei termini anzidetti i principali contenuti della norma incriminatrice in parola, occorre liberare il campo da eventuali sospetti di illegittimità costituzionale della norma in questione di cui all'art. 603 bis c.p., anche in relazione ai rapporti con gli altri reati di cui agli addebiti cautelari di cui ai capi B) e C).

Non si ravvisa infatti alcuna questione legittimità costituzionale da sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale in ordine agli articoli 603bis c.p. e 22 comma 12 e 12bis del D.Lgs n. 286/98 per eventuale violazione delle norme costituzionali di cui agli artt. 3 e 25 Cost..

Si richiama quanto già rappresentato alle pagg. 10 – 17 dello 'Svolgimento del processo' in cui si sono ampiamente riportate le richieste e posizioni delle parti e si è sostanzialmente trascritto l'integrale contenuto della ordinanza di questo giudice, quale dettata verbalmente da questo giudice in udienza di cui al contenuto riportato integralmente a verbale di udienza del 17.07.2019, a cui si rinvia.

Tali considerazioni, quali espresse a sostegno del rigetto delle richieste dei difensori degli imputati, rilevano nel percorso evolutivo argomentativo della presente articolata motivazione, per cui all'integrale contenuto dell'ordinanza di rigetto anzidetto si rinvia ora integralmente, non solo per liberare il campo da ogni dubbio di illegittimità costituzionale delle norme in parola, ma anche per dare significativo impulso alla ulteriore evoluzione del presente percorso motivazionale.

c.1 Parte III L'approfondimento della disposizione dell'art. 603 bis c.p..

L'approfondimento nella lettura della contestata disposizione dell'art. 603 bis c.p..

Nell'interpretazione dell'art. 603 bis c.p. occorre individuare tutte le componenti normativamente previste dal legislatore di cui alla norma incriminatrice in oggetto ed in particolare alla fattispecie contestata nel presente procedimento di cui al n. 2) del c. 1 del medesimo articolo.

Risulta poi necessario definire il contenuto, la portata e gli effetti applicativi di tutte le componenti anzidette della norma in parola, con riguardo alla fattispecie in contestazione.

Al fine di procedere correttamente a una siffatta complessiva, articolata ed unitaria operazione interpretativa risulta indispensabile partire da una lettura della norma anzidetta alla luce della collocazione codicistica della stessa, del rapporto con altre norme e delle reali ragioni dell'introduzione di una siffatta disposizione, quale da ultimo novellata, nell'ordinamento giuridico vigente.

Con riguardo alla individuazione delle componenti normativamente previste dal legislatore di cui alla norma incriminatrice in oggetto si evidenzia in primo luogo la presenza di una clausola di sussidiarietà nella norma, per cui l'art. 603 *bis* c.p. trova applicazione a condizione che il fatto non costituisca un più grave reato (operante 'nella stessa materia', come da condivisibile interpretazione giurisprudenziale, di cui si dirà in seguito).

La norma si compone poi di due fattispecie di cui al c. 1 numeri 1) e 2).

In tali fattispecie sono previsti determinati elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, in parte differenti.

Nel n.1), non contestato nel presente procedimento, la condotta è quella del reclutare con le modalità in esso stabilite, in condizioni di sfruttamento del lavoratore ed approfittando dello stato di bisogno del lavoratore stesso. Lo stato di bisogno è un 'presupposto della condotta' del soggetto agente, con la specificazione che deve ritenersi il reato in parola quale reato proprio. L'elemento soggettivo è il dolo specifico ('allo scopo di').

La fattispecie n. 2), che qui interessa, prevede le condotte quali in essa descritte di utilizzazione, assunzione o impiego di manodopera, con le modalità di cui alla norma medesima, sottoponendo il lavoratore a condizione di sfruttamento e approfittandosi dello stato di bisogno del lavoratore medesimo; lo stato di bisogno è sempre 'presupposto della condotta' posta in essere dall'autore del reato proprio, con dolo generico e non specifico. [...]

Il datore di lavoro, utilizzatore del lavoratore sfruttato, in precedenza punibile solo a titolo di concorso nel reato dell'intermediario, appare il vero responsabile della condizione di sfruttamento e dell'attività di reclutamento e viene pertanto punito quale principale beneficiario delle condotte illecite.

Con riferimento a tale seconda condotta prevista dal numero 2) dell'art. 603 *bis* c.p., si evidenzia come essa, a differenza della condotta di reclutamento che ha già di per sé una connotazione negativa, si presenti di per sé 'neutra', non richiedendo necessariamente il ricorso a modalità di somministrazione illecita di manodopera -la norma si riferisce testualmente alla condotta di utilizzo, impiego o assunzione "anche mediante l'attività di intermediazione" - e potendo così riguardare casi in cui le modalità di assunzione dei lavoratori siano del tutto regolari.

L'intera connotazione negativa in termini di disvalore della stessa, dunque, in coerenza con la *ratio* dell'incriminazione e con l'individuazione del bene giuridico protetto nella dignità del lavoratore quale espressione del più generale diritto fondamentale della dignità umana, di cui al delitto in parola contro la personalità individuale, concernente la più ampia tutela della libertà individuale, deriva dalle condizioni di sfruttamento e dall'approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore.

La violenza o minaccia con cui siano commessi i fatti anzidetti non integra un elemento costitutivo ma un elemento accidentale del reato (circostanza aggravante) ad effetto speciale.

La norma prevede 4 condizioni quali costituenti indici di sfruttamento.

Sono previste altre 3 circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Individuate in tal modo le componenti della fattispecie di reato in parola, al fin di chiarire il significato di tali articolati elementi della norma incriminatrice di cui trattasi si evidenzia l'imprescindibile necessità di tenere conto della collocazione codicistica di detta norma e del necessario confronto della stessa con altre norme incriminatrici penali, a partire da quelle aventi la medesima collocazione codicistica di cui, in particolare, agli artt. 600 e 601 c.p., per poi passare a considerare altre norme penali il cui confronto appare chiarificatore per i fini perseguiti nella presente sentenza.

Gli aspetti più significativi da approfondire riguardano l'approfittamento dello stato di bisogno e lo sfruttamento del lavoratore di cui alle condizioni di sfruttamento ed agli indici di sfruttamento.

Ritiene questo giudice che la nozione di 'stato di bisogno' non debba essere minimamente confusa o sovrapposta alla differente nozione di 'situazione di vulnerabilità' di cui alle anzidette norme degli artt. 600 e 601 c.p..

Ogni interpretazione volta a predicare o ottenere una siffatta assimilazione tra tali diverse e non sovrapponibili nozioni disconosce lo stesso dato letterale normativo delle disposizioni in parola e

gli stessi diversi procedimenti normativi che hanno condotto nel tempo alla introduzione e alla modifica delle norme anzidette.

Infatti, le situazioni di vulnerabilità sono normativamente previste soltanto negli artt. 600 e 601 c.p. e non invece nell'art 603 *bis* c.p. di cui trattasi.

Ulteriore dato decisivo in tal senso è rappresentato dal fatto che la 'situazione di vulnerabilità' è stata introdotta in dette norme degli artt. 600 e 601 c.p. rispettivamente dall'art. 2 c.1 lettera a), n. 2), e lettera b), del D.L.vo 4/3/14 n. 24. L'attuale vigente formulazione dell'art 603 *bis* c.p., che non contiene la menzione della 'situazione di vulnerabilità' è stata introdotta successivamente a tali interventi normativi concernenti le norme degli artt. 600 e 601 c.p. e risale all'art. 1 della L. 29/10/16 n. 199.

Quando il Legislatore ha da ultimo modificato, nel 2016, l'art. 603 *bis* c.p., confermando l'inserimento nella fattispecie dello 'stato di bisogno' dei lavoratori come presupposto della condotta di sfruttamento lavorativo, non inserendovi invece la 'situazione di vulnerabilità', erano già state precedentemente introdotte, ben due anni prima, le vigenti formulazioni degli artt. 600 e 601 c.p. che contenevano al loro interno proprio la previsione specifica di 'situazione di vulnerabilità'. Pertanto, se il Legislatore, nell'art. 603 *bis* c.p. testo vigente da ultimo modificato, avesse voluto introdurre la 'condizione di vulnerabilità', lo avrebbe fatto espressamente, tenuto conto dei precedenti interventi normativi anzidetti concernenti gli artt. 600 e 601 c.p. e considerata la stessa collocazione delle tre norme in questione nella medesima Sezione 1 del Capo 3 del libro 2 del codice penale. Il Legislatore invece non ha inserito tali 'condizioni di vulnerabilità' nell'art 603 *bis* c.p., a differenza che per gli artt. 600 e 601 c.p., mantenendo il diverso 'stato di bisogno' nelle fattispecie di cui all'art. 603 *bis* c.p., il che significa e comporta che la previsione dello 'stato di bisogno' nell'art. 603 *bis* c.p. costituisce una delle volute differenziazioni tra le fattispecie di reato di cui agli artt. 600 e 601 c.p., da un lato, e 603 *bis*, dall'altro, di cui alle plurime differenze, di cui si tratterà in seguito, che ne consentono la piena e corretta distinzione con individuazione dei rispettivi ambiti di applicazione delle norme medesime.

Una tale lettura trova, altresì, ulteriore fondamento e ragion d'essere, come si vedrà in seguito, nella maggiore gravità delle norme incriminatrici di cui agli artt. 600 e 601 c.p., rispetto all'art. 603 *bis* c.p., per il quale opera un trattamento edittale di pena inferiore, tenuto conto altresì della significativa presenza nell'art. 603 *bis* c.p. della coerentemente inserita clausola di sussidiarietà di tale ultima norma.

Infatti, riguardando tutte e tre le norme in parola la 'stessa materia', di cui alla giurisprudenza in tema di art. 15 c.p., la clausola di sussidiarietà dell'art 603 *bis* c.p. ne esclude la sua applicazione allorquando il fatto integri anche una od entrambe le fattispecie di reato più gravi di cui agli artt. 600 e 601 c.p., le quali ultime, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza, possono anche concorrere tra di loro.

Infatti, come anche riconosciuto da autorevole dottrina, il delitto di riduzione in schiavitù dell'art. 600 c.p. concorre con quello di tratta di persone di cui all'art. 601, non ravvisandosi tra i due reati un rapporto di specialità, né sussistendo clausole di riserva (C., Sez. V, 19.9-29.10.2018, n. 49514).

In un tale contesto di rapporti tra le norme anzidette si giustifica anche la diversa presenza delle 'condizioni di vulnerabilità' negli artt. 600 e 601 c.p. rispetto allo 'stato di bisogno' dell'art 603 *bis* c.p., norma quest'ultima che comporta una minore offesa-lesione del bene giuridico della libertà individuale del lavoratore, sotto la specie della personalità individuale del lavoratore stesso (come si evince dalla collocazione codicistica di tutte e tre le norme in parola), rispetto alle più gravi condotte, ai più gravi effetti delle stesse sul lavoratore e sul bene giuridico in questione ed ai più gravi trattamenti edittali di pena delle norme (assorbenti) degli artt. 600 e 601 c.p., per come si evidenzierà più approfonditamente in seguito.

L'interpretazione accolta da questo giudice, relativa alla fattispecie di reato contestata di cui al capo 2) degli addebiti cautelari, di cui all'art 603 *bis* c.1 n.2) c.p. in contestazione nel presente procedimento, di cui alle condizioni costituenti indici di sfruttamento riconosciute in atti ed alle aggravanti contestate di cui all'ultimo comma n.1) e 3), appare ed apparirà, per tutto quanto verrà

rappresentato, pienamente conforme al principio di legalità, alla determinatezza della fattispecie ed alla rimproverabilità soggettiva in osservanza della responsabilità penale personale.

Rimanendo sempre in tema di definizione dello ‘stato di bisogno’, alla luce del ritenuto illuminante confronto tra le fattispecie di reato di cui alla presente norma incriminatrice e quelle previste da altre disposizioni penali ritenute di interesse, anche non aventi la stessa collocazione codicistica della prima, si evidenzia quanto segue.

Appare in primo luogo imprescindibile il richiamo alla giurisprudenza in tema di ‘stato di bisogno’ di cui all’art. 644 c. 5 n. 3) c.p., dei cui pienamente condivisibili approdi, si anticipa, si terrà pienamente conto sia per la definizione del contenuto dello stato di bisogno del reato dell’art. 603 *bis* c.p., sia per la individuazione dell’oggetto e delle modalità di prova dello stesso in detto ultimo reato di cui trattasi.

Si richiamano alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità in tema di ‘stato di bisogno’ nel reato di usura.

In primo luogo lo stato di bisogno viene nettamente distinto dal più stringente stato di necessità di cui all’art. 54 c.p..

Infatti, per Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10795 del 16/12/2015 Ud.(dep. 15/03/2016) Rv. 266162 – 01: *“In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l’utilizzazione del prestito usurario. (Fattispecie in cui lo stato di bisogno era dovuto a problemi di salute di una figlia, a difficoltà economiche connesse alla attività professionale o imprenditoriale, alla necessità di far fronte alle spese derivanti da danni causati da una alluvione)”*.

Dalla motivazione di detta pronuncia si estrae quanto segue:

*“...invero, lo stato di bisogno sotto il profilo soggettivo è una particolare condizione psicologica, da qualsiasi causa determinata, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una maggior limitazione nella volontà di autodeterminazione, mentre sotto il profilo obbiettivo può essere di qualsiasi natura, specie e grado e quindi, tra l’altro, può derivare anche dalla necessità di soddisfare un vizio (come quello del gioco d’azzardo), non essendo richiesto, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante *de qua*, alcun requisito; con essa, infatti, si è voluto colpire maggiormente il disvalore di una condotta considerata dal legislatore come una grave forma di parassitismo, causa di vero e proprio allarme in una società civile, ed è per questo che non può e non deve rilevare la causa che ha determinato il bisogno e la relativa menomazione psicologica. Non a caso, sia pur con riguardo alla formulazione originaria della fattispecie (nell’ambito della quale l’approfittamento dell’altrui stato di bisogno integrava la materialità del reato), la Relazione al progetto definitivo del codice penale osservò che, nel delitto di usura, «non vi è ragion di avere riguardo alla moralità del soggetto passivo, giacché si punisce non per tutelare i privati interessi di costui, ma per reprimere, nell’interesse pubblico, l’usura che non cessa di essere tale solo perché esercitata a danno, anziché di uno sventurato, d’un prodigo o di un vizioso»...”*.

Particolarmente significativa appare la pronuncia anzidetta, nella ritenuta piena applicabilità anche alla diversa fattispecie di cui all’art. 603 *bis* c.p., con la sola precisazione, per come si vedrà, che un tale stato di bisogno deve essere obbiettivizzato e valutato nella sua prevalente componente oggettiva, nel rispetto della determinatezza e legalità della fattispecie e della rimproverabilità soggettiva del reato in capo al suo autore che deve coprire con il dolo un siffatto presupposto della propria condotta.

Similmente si sono espresse:

- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 43713 del 11/11/2010 Ud.(dep. 10/12/2010) Rv. 248974 – 01, per la quale *“In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l’utilizzazione del prestito usurario”*;

- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 40526 del 12/10/2005 Ud.(dep. 08/11/2005) Rv. 232667 – 01: “In tema di usura, *lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima può essere di qualsiasi natura, specie e grado*, e quindi può essere determinato anche da debiti contratti per il vizio del gioco d’azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito”.

Ad ulteriore conferma della diversità e non sovrapposibilità dello stato di necessità e stato di bisogno si richiama anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35590 del 11/05/2016 Ud.(dep. 29/08/2016) Rv. 267640 – 01: “*L’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico (n.d.r.: stato di bisogno da intendersi comunque in una più lata dimensione personalistica; si osserva peraltro che si rinviene comunque la netta distinzione tra tali termini anche quando in concreto lo stato di bisogno si dovesse profilare sotto un aspetto prevalentemente patrimoniale ed economico)*, qualora ad esso possa comunque avviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. (Fattispecie di detenzione e vendita di prodotti audiovisivi privi del contrassegno SIAE da parte di cittadino extracomunitario, nella quale la Corte ha negato la configurabilità dell’esimente, osservando che alle esigenze delle persone indigenti è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale)”.

Per completare l’opera ermeneutica in parola, con riferimento agli approdi giurisprudenziali in tema di usura, si richiama anche un’ulteriore pronuncia, che esige una particolare e specifica valutazione al riguardo.

Ci si riferisce ad una pronuncia che, se non adeguatamente valutata e commentata, potrebbe risultare addirittura fuorviante, inserendo una non chiarificante contaminazione dei concetti di stato di bisogno e di stato di necessità.

Infatti, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18778 del 25/03/2014 Cc.(dep. 07/05/2014) Rv. 259962 – 01 si è così espressa: “In tema di usura c.d. in concreto (art. 644, commi 1 - 3 seconda parte, c.p.) le ‘condizioni di difficoltà economica o finanziaria’ della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo ‘stato di bisogno’, che integra la circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma quinto n. 3, c.p., perché *le prime consistono in un situazione meno grave e in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste invece in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli*”.

Si ritiene, infatti, che la motivazione anzidetta non colga pienamente nel segno della distinzione concettuale e contenutistica tra le ‘condizioni di difficoltà economica o finanziaria’ della vittima, che integrano la materialità del reato di cui al c. 3 dell’art. 644 c.p., e lo ‘stato di bisogno’, che integra la circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma quinto n. 3, c.p..

Infatti le ‘condizioni di difficoltà economica o finanziaria’ della vittima riguardano unicamente, come la norma prevede espressamente, difficoltà sotto l’aspetto, di contenuto e negli effetti economici o finanziari, mentre, lo ‘stato di bisogno’ ha una valenza più ampia, personalistica, che riguarda qualunque ambito di vita della persona, come la stessa giurisprudenza in tema di usura afferma costantemente e come si riconoscerà anche in tema di stato di bisogno nell’art. 603 *bis* c.p.. Non risulta quindi né pertinente, né necessario inserire nello stato di bisogno il non appropriato richiamo allo stato di necessità.

Richiamando la motivazione della pronuncia da ultimo citata, se è vero “...che le ‘difficoltà economiche o finanziarie’ costituiscono concetto affine” ma per nulla coincidente o sovrapposibile “allo ‘stato di bisogno’ (art. 644 c.p., comma 5, n. 3)...”, tuttavia, per riconoscere un diverso contenuto ai distinti termini anzidetti, così da evitare letture che conducano a ritenere che i termini in parola indichino ‘...il medesimo concetto...’, come da motivazione anzidetta, non risulta necessaria l’interpretazione, ritenuta fuorviante da questo giudice, di cui alla pronuncia in parola. Infatti, se è incontestabile che lo ‘stato di bisogno’, pur nella sua ampia valenza personalistica concernente la persona complessivamente considerata, con esclusione quindi di letture

esclusivamente economicistiche e patrimonialistiche, possa in concreto, nello specifico caso di volta in volta verificatosi nella multiforme esperienza fattuale, presentarsi in una dimensione fattuale economicistica e patrimonialistica, ciò che distinguerebbe nettamente ed incontrovertibilmente i due termini in comparazione sarebbe il dato che, da un lato, con riguardo al primo termine, si indica la situazione di un soggetto che si trova obiettivamente in 'condizioni di difficoltà economiche o finanziarie', definite e definibili obiettivamente, nella loro presenza, tali da non tradursi tuttavia, per il contenuto e portata di tali difficoltà, nei confronti della persona che in esse si trovi obiettivamente inserita, in un vero e proprio 'stato di bisogno', quale integrante un più cogente ed impellente assillo (estraneo alle obiettive condizioni anzidette ed imprescindibilmente presente nello stato di bisogno, per inverarlo), che, limitando la volontà del soggetto (senza doversi ricorrere alla nozione di 'stato di necessità'), lo induca a ricorrere al credito a condizioni usuarie, situazione questa che contraddistingue lo stato di bisogno. La componente soggettiva dello stato di bisogno, di cui al più cogente ed impellente assillo (estraneo alle obiettive condizioni anzidette ed imprescindibilmente presente nello stato di bisogno, per inverarlo), che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usuarie, deve quindi obiettivizzarsi, per continuare a trattare l'esemplificazione in parola, in ben più gravi, articolate, incisive e cogenti difficoltà economiche o finanziarie, rispetto alla semplice presenza di latamente intese difficoltà economiche o finanziarie, quali integranti la materialità del reato di cui al c. 3 dell'art. 644 c.p..

Si intende dire, nel rispetto della determinazione e legalità della fattispecie e della necessaria imputazione rimproverabile colposa del reato che la dimostrazione del più cogente ed impellente assillo (estraneo alle obiettive condizioni anzidette ed imprescindibilmente presente nello stato di bisogno, per inverarlo), che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usuarie, deve quindi obiettivizzarsi in ben più gravi, articolate, incisive e cogenti difficoltà economiche o finanziarie, rispetto alla semplice presenza di dette difficoltà economiche o finanziarie latamente intese, quali integranti la materialità del reato (non aggravato) di cui al c. 3 dell'art. 644 c.p..

Lo stato di bisogno (anche per la sua ampia valenza dai poliedrici contenuti riferibili alla persona, complessivamente considerata, che in tale stato si trova, non quindi in una dimensione esclusivamente patrimonialistica ed economicistica) non può neppure farsi coincidere o sovrapporsi alla differente e più stringente economica e patrimoniale 'situazione di indigenza', alla quale si riferiscono le seguenti pronunce e che, comunque, anch'essa, non coincide e corrisponde al ben più cogente stato di necessità:

- Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3967 del 13/07/2015 Ud.(dep. 29/01/2016) Rv. 265888 – 01: “*La situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. (Fattispecie in tema di furto con strappo di cui all'art. 624 bis c.p.)*”;
- Cass. Sez. 6, Sentenza n. 27049 del 19/03/2008 Ud.(dep. 03/07/2008) Rv. 241014 – 01: “*In relazione al reato di detenzione e vendita di prodotti audiovisivi privi del contrassegno della SIAE, la situazione di indigenza non è di per se idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale*”.

A conferma di una siffatta prospettata non coincidenza della nozione di 'indigenza' con quella differente di 'stato di bisogno' si richiama la stessa disposizione di cui all'art. 570 c.p., nella quale, al c. 2 n. 2), sono inseriti i 'mezzi di sussistenza', terminologia questa del tutto estranea all'art. 603 bis c.p..

Ogni differente lettura, che propendesse per una sovrapposizione deitermini di 'indigenza' e di 'stato di bisogno' e per la riferibilità a quest'ultimo dell'assenza di 'mezzi di sussistenza', comporterebbe una violazione del dato normativo letterale delle norme, con interpretazione

impropriamente additiva e delimitante l'ambito di applicabilità della stessa fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p..

Si richiama, altresì, a conferma, lo stesso contrasto di interpretazioni giurisprudenziali di legittimità laddove ora si esclude, ora si afferma la necessità di accertare l'esistenza di uno stato di bisogno per la configurabilità del reato di cui all'art. 570 c.p. [v. per il primo indirizzo Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25246 del 03/05/2018 Ud.(dep. 05/06/2018) Rv. 273274 - 01: "... il giudice non deve accertare l'esistenza di uno stato di bisogno dell'avente diritto o di una situazione di impossidenza dell'altro coniuge...", per il secondo indirizzo Cass. Sez. 6, Sentenza n. 48548 del 29/09/2016 Ud.(dep. 16/11/2016) Rv. 268225 - 01: "...è necessaria la sussistenza dello stato di bisogno della persona offesa, che, pertanto, deve essere oggetto di specifica dimostrazione..."].

In ordine all'oggetto ed alle modalità di prova dello stato di bisogno nell'usura si richiamano:

- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21993 del 03/03/2017 Cc.(dep.08/05/2017) Rv. 270064 - 01: "*Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurari anche pari al 7, 2% mensile e a 86% su base annua)*".

Dalla motivazione di detta pronuncia si estrae quanto segue:

"...secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (Sez. 2, n. 12791 del 13/12/2012, Rv. 255357)...";

- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12791 del 13/12/2012 Ud.(dep. 19/03/2013) Rv. 255357 - 01: "*Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose*".

Si anticipa sin da ora che, applicando tale criterio al reato dell'art. 603 bis c.p., ne discende che per la prova del presupposto della condotta dello 'stato di bisogno' è sufficiente la prova della 'misura' delle condizioni di sfruttamento a cui il lavoratore si è sottoposto, qualora il contenuto e le modalità delle condizioni di sfruttamento siano di entità tali, rispetto alla offesa-lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa accondiscendere a sottoporsi volontariamente a condizioni tanto inique, pregiudizievoli, onerose di maltrattamento.

A riprova della correttezza e legittimità di una siffatta operazione interpretativa milita la considerazione che lo 'stato di bisogno' integra unicamente un 'presupposto della condotta' del reato dell'art. 603 bis c.p., di cui l'autore del fatto si è approfittato, di cui alla ben più articolata e complessa formulazione della fattispecie di reato dell'art. 603 bis c.p., nella quale tale presupposto e tale approfittamento si inseriscono, senza che in essi si risolva e si esaurisca minimamente il contenuto ed il disvalore del precetto e della norma incriminatrice in parola.

Il confronto tra la fattispecie dell'art. 603 bis c.p. e quelle degli altri reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p..

Appare indispensabile compiere a questo punto una interpretazione della norma dell'art. 603 bis c.p., se possibile, anche ancora più approfondita con riguardo sempre anche alla definizione dello 'stato di bisogno' rispetto alla diversa 'situazione di vulnerabilità', tenuto conto dell'inserimento della norma in parola nel contesto normativo in cui la disposizione è collocata, anche perché dal confronto tra differenti fattispecie di reato si chiariscono i rapporti e contenuti delle singole norme incriminatrici di cui, in particolare, di quella in oggetto.

L'art. 603*bis* c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) è inserito nella Sezione I (Delitti contro la personalità individuale) del Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del Libro II (Delitti contro la persona) del codice penale.

Nell'art. 603*bis* c.p. è prevista la clausola di sussidiarietà: “salvo che il fatto costituisca più grave reato”.

Tale clausola di sussidiarietà opera innanzitutto con riguardo agli altri delitti ‘della stessa materia’ inseriti nella Sezione I (Delitti contro la personalità individuale) del Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del Libro II (Delitti contro la persona) del codice penale.

Infatti, tutti i reati di interesse di cui in particolare ed in sintesi agli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 603 *bis* c.p. sono inseriti nella stessa Sezione I (Delitti contro la personalità individuale) del Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del Libro II (Delitti contro la persona) del codice penale.

L'ambito di applicazione e l'operatività, quindi, delle norme incriminatrici anzidette, la definizione degli elementi costitutivi delle stesse, l'individuazione ed interpretazione del loro contenuto e quindi in ultima analisi l'interpretazione applicativa delle norme incriminatrici in questione (di cui agli artt. 600, 601 e 603 *bis* c.p.) si compie e si definisce nel confronto-raffronto tra le norme anzidette.

Rileva, quindi, oltre all'interpretazione letterale ed alle altre che si compiono di regola (di cui all'art. 12 Disposizioni sulla legge in generale), soprattutto l'interpretazione sistematica volta ad individuare e definire l'ambito specifico di applicazione delle norme anzidette nei rapporti e confronti tra le medesime, nel complessivo contesto applicativo delle stesse, tenuto conto in primo luogo della collocazione codicistica delle norme medesime all'interno del c.p. in relazione quindi ai beni giuridici tutelati e protetti dalle norme medesime concernenti la ‘stessa materia’.

Si intende dire che nell'interpretazione applicativa di una norma incriminatrice (es. l'art. 603 *bis* c.p.) un criterio fondamentale è quello del confronto – raffronto con altre norme incriminatrici che operano nella stessa materia (tra cui in primo luogo quelle inserite nella stessa Sezione del medesimo Capo dello stesso Libro del codice penale) così da definire e delineare il contenuto delle stesse (in ordine alla rispettive fattispecie con riguardo agli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi ed a tutti gli elementi, necessari ed accidentali che compongono le relative fattispecie) sia in positivo che in negativo, per uniformità (assonanza) e per distinzione (diversità), così da definire nei reciproci rapporti i rispettivi ambiti di operatività delle singole norme.

In primo luogo si osserva che in ordine al rapporto intercorrente tra dette tre norme incriminatrici, da un punto di vista della gravità dei reati e della maggiore o minore offensività al bene giuridico protetto dalle norme in parola, appare evidente la maggiore gravità dei più gravi reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p. rispetto all'art. 603 *bis* c.p., in quanto i primi due reati anzidetti sono puniti con la reclusione da otto a venti anni mentre il reato dell'art. 603 *bis* c.p. è punito da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 € per ciascun lavoratore reclutato, anche considerando l'eventuale aumento di pena da cinque ad otto anni di reclusione, senza considerare la multa, per l'ipotesi dell'impiego di violenza o minaccia, e l'eventuale differente aumento di pena fino alla metà - fino a nove anni di reclusione - per l'aggravante ad affetto speciale dell'ultimo comma di detto ultimo articolo.

Stante quindi la clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 603 *bis* c.p., quest'ultimo reato è assorbito in detti più gravi reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p., per cui, quando risultano integrate le fattispecie di uno o di entrambi di detti più gravi reati, la norma dell'art. 603 *bis* c.p. non trova applicazione e non si fa luogo ad alcun concorso di reati tra il meno grave reato dell'art. 603 *bis* c.p. ed i più gravi reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p., nei quali il primo viene assorbito, reati questi ultimi due (degli artt. 600 e 601 c.p.) che possono invero concorrere tra di loro [come affermato da Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 49514 del 19/09/2018 Ud.(dep. 29/10/2018) Rv. 274452 – 01: “Il reato di riduzione in stato di servitù (art. 600, comma primo, seconda ipotesi, c.p.) concorre con il reato di tratta di persona libera (art. 601, comma primo, seconda ipotesi, c.p.), poiché, difettando l'unicità naturalistica del fatto, non sussiste un rapporto di specialità ex art. 15 c.p. tra le due fattispecie, né le stesse contengono clausole di riserva che consentano l'applicazione delle figure dell'assorbimento, della consumazione o del *post-factum* non punibile. (Nella fattispecie le vittime erano state condotte

in Italia con l'inganno, allettate dalla prospettiva di trovare un lavoro lecito, e, una volta varcati i confini, poste in stato di servitù, con condotte materialmente distinte, che erano seguite l'una a l'altra)"]].

In ragione della maggiore gravità di detti due reati e della maggiore offensività della violazione del bene giuridico protetto dalle due più gravi norme in questione, ne discende da un lato il più grave trattamento edittale previsto per tali reati rispetto all'art. 603 *bis* c.p. e dall'altro la stessa diversificata formulazione delle fattispecie dell'art. 603 *bis* c.p., da un punto vista contenutistico e qualitativo, in termini di minore offensività della violazione del bene giuridico protetto da detta norma ed altresì in relazione alla situazione – posizione – condizione di minore fragilità in cui vengono a trovarsi le vittime di detto meno grave reato rispetto alla due norme anzidette.

Procedendo quindi in una siffatta linea - prospettiva interpretativa applicativa tra le fattispecie in parola ne discende una conseguente correlata, coerente e consona necessaria diversificata interpretazione, per esemplificare, del meno pressante e cogente 'stato di bisogno' delle vittime del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. rispetto alla più grave, fragile, deficitaria, deprivante, incisiva e 'vulnerabile' (anche incidente più pesantemente sulla autonomia e sulla capacità di autodeterminarsi liberamente delle vittime) '*situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità*' delle vittime di cui ai più gravi reati degli artt. 600 e 601 c.p., come pure avuto riguardo al più grave '*stato di soggezione continuativa*' delle vittime di cui all'art. 600 c. 1 c.p., quale richiamato dall'art. 601 c. 1 c.p. ("...persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600...") e non, invece, dall'art. 603 *bis* c.p..

Pertanto, per quanto interessa la presente determinazione, nella valutazione interpretazione anche da un punto di vista contenutistico e sostanziale dello 'stato di bisogno' delle vittime di cui all'art. 603 *bis* c.p., di cui si è detto e di cui si tratterà anche in seguito, rileva il raffronto tra le tre fattispecie in parola in rapporto e rispetto al bene giuridico protetto dalle norme anzidette ed alla diversa e decrescente gravità della entità della offesa-lesione dello stesso, nel rapporto anzidetto tra le norme in parola, in relazione alle diversificate condizioni delle vittime di detti reati, il che rende del tutto coerente e giustificata la necessità di una più forte risposta punitiva dello Stato e di una conseguente più intensa tutela da parte del medesimo con riguardo alle più gravi fattispecie di cui agli artt. 600 e 601 c.p. rispetto all'art. 603 *bis* c.p..

Appare a questo punto di utilità richiamare le principali pronunce giurisprudenziali di legittimità di interesse inerenti l'art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)² in quanto da ritenersi 'illuminanti', nel raffronto 'in negativo', 'a contrario' per definire in negativo a cosa non debbano corrispondere ed in cosa non si debbano sostanziare il meno grave 'stato di bisogno' di cui l'agente si 'appropria' e le meno gravi condotte di 'reclutamento' e di 'utilizzo' di lavoratori in 'condizioni di sfruttamento' di cui all'art. 603 *bis* c.p., tali da giustificare un trattamento edittale di netto minor rigore rispetto all'art. 600 c.p. (pena nettamente superiore nel massimo e nel minimo di cui alla pena edittale della reclusione da otto a venti anni)³:

- Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 37315 del 08/03/2019 Ud.(dep. 06/09/2019) Rv. 277341 – 01: "Commette il delitto di cui all'art. 600 c.p. non solo colui che procede alla *vendita di un essere umano* ma anche *chi lo acquista*, trattandosi di un comportamento che, a prescindere dall'eventuale consenso della persona offesa, comporta *la degradazione della persona a*

² Con la specificazione che l'art. 1, L. 11.8.2003, n. 228, recante «misure contro la tratta di persone», ha integralmente sostituito l'art. 600. La disposizione dell'art. 600 c.p. è stata poi totalmente riformata con la L. 11.8.2003, n. 228, che ha portato alla totale riscrittura dell'art. 600. Da ultimo si segnala la riforma di detta disposizione dovuta al D.Lgs. 4.3.2014, n. 24. Come affermato da autorevole dottrina, nel dare attuazione alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI, il D.Lgs. 4.3.2014, n. 24 si pone l'obiettivo di assicurare una rafforzata protezione delle persone vulnerabili «quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere».

³ Alle massime anzidette seguono subito appresso commenti valutativi di questo giudice per definire l'ambito di applicabilità dell'art. 603 *bis* c.p. nel raffronto con la diversa ma al tempo stesso analoga (vista la collocazione delle due norme ed i relativi beni giuridici tutelati) fattispecie di cui all'art. 600 c.p..

- mera res, su cui vengono esercitati poteri corrispondenti al diritto di proprietà.* (Fattispecie relativa all'introduzione in Italia di donne dall'est Europa poi acquistate come spose e costrette a prestazioni lavorative)”; *per l'integrazione del meno grave reato dell'art. 603 bis c.p. non si richiede pertanto la vendita o l'acquisito di un essere umano, né la degradazione della persona a mera res, su cui vengono esercitati poteri corrispondenti al diritto di proprietà;*
- Cass, Sez. 5, Sentenza n. 44385 del 24/09/2013 Ud.(dep. 31/10/2013) Rv. 257564 – 01: “Ai fini della configurabilità dello *stato di soggezione*, rilevante per l'integrazione del reato di riduzione in schiavitù, è *necessaria una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale.* (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello - che ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 600 c.p., dell'imputato, esercente attività circense, accusato di far vivere un'intera famiglia di origine bulgara al seguito della carovana del circo, in precarie condizioni igieniche, obbligandola a svolgere spettacoli raccapriccianti e lavori defatiganti senza il rispetto degli ordinari tempi lavorativi - ritenendo che detti elementi, pur sintomatici del reato in questione, sono insufficienti alla sua integrazione se ad essi non faccia riscontro un' *apprezzabile limitazione della capacità di autodeterminazione della vittima*)”; *per l'integrazione del meno grave reato dell'art. 603 bis c.p. non si richiede pertanto una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona offesa, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale, né un' apprezzabile limitazione della capacità di autodeterminazione della vittima;*
 - Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13532 del 10/02/2011 Ud.(dep. 04/04/2011) Rv. 249970 – 01: “Non integra la fattispecie criminosa di *riduzione in schiavitù, il cui evento di riduzione o mantenimento di persone in stato di soggezione consiste nella privazione della libertà individuale,* la condotta consistente nell'offerta di un lavoro con gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, *qualora la persona si determini liberamente ad accettarla e possa sottrarsi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue*”; *la ritenuta mancata integrazione del più grave reato dell'art. 600 c.p. nel caso anzidetto induce a ritenere che “qualora la persona si determini liberamente ad accettarla (ndr.: l'offerta di lavoro) e possa sottrarsi una volta rilevato il disagio concreto che ne consegue” non risulta integrato il più grave reato dell'art. 600 c.p. ma possa valutarsi l'applicabilità in concreto in detto ambito proprio del meno grave reato dell'art. 603 bis c.p., qualora ne ricorrano le condizioni;*
 - Cass. Sez. 5, Sentenza n. 40045 del 24/09/2010 Ud.(dep. 12/11/2010) Rv. 248898 – 01: “In tema di delitti contro la persona, *la condizione analoga alla schiavitù è, ex art. 600 c.p., una situazione di fatto i cui estremi sono configurabili qualora la persona sia ridotta in stato di soggezione e costretta a prestazioni di lavoro stressanti o alla prostituzione, con sfruttamento dei compensi dovutigli con inganno, per abuso di autorità, approfittando della situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità, oltre che minaccia o violenza.* (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato l'affermazione di responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 600 c.p., nei confronti degli imputati, i quali avevano ridotto in soggezione persone provenienti da Paesi dell'Est, privandole dei passaporti, collocandoli in luoghi isolati privi di relazioni esterne, corrispondendo retribuzioni nettamente inferiori alle promesse e imponendo loro contestuali sacrifici di esigenze primarie, alloggi fatiscenti, assenza di servizi igienici, privazioni alimentari, impossibilità di spostarsi sul territorio essendovi veicoli preordinati solo a condurli nei campi e, quindi, rendendoli incapaci di sottrarsi allo sfruttamento, corredato se del caso da violenze e minacce”);
 - Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24269 del 27/05/2010 Ud.(dep. 24/06/2010) Rv. 247704 – 01. “La previsione di cui all'art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi

- esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento”; *dalla valutazione delle due massime sopra richiamate e dal raffronto delle disposizioni di cui agli artt. 600 e 603 bis c.p. si evincono, quali criteri distintivi e differenziali tra fattispecie, sia una più grave e deficitaria situazione in cui la vittima già si trovava al momento della subita condotta di reato di cui all’art. 600 c.p. (“...approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità”) rispetto al meno grave, cogente e limitante “approfittamento dello ‘stato di bisogno dei lavoratori’ di cui al meno grave art. 603 bis c.p., sia una più grave e pregiudizievole condizione (di schiavitù, servitù, soggezione) a cui la vittima viene sottoposta nell’art. 600 c.p. rispetto a quella meno pregiudizievole ed offensiva-lesiva del bene giuridico protetto di cui all’‘approfittamento’ e ‘sfruttamento’ e di cui all’integrale disposizione dell’art. 603 bis c.p., sia una più incisiva, coartante e limitante per la vittima condotta dell’agente, anche di ‘costrizione’ della vittima stessa (“... costringendola a prestazioni lavorative...”), di cui al più grave art. 600 c.p. rispetto alle meno rilevanti, offensive e pregiudizievoli - sulla libertà individuale e sull’autonomia personale con minore offesa alla personalità individuale della vittima – condotte di ‘reclutamento’, ‘utilizzo’, ‘approfittamento’, ‘sfruttamento’ di cui al meno grave reato dell’art. 603 bis c.p. (anche laddove i fatti dell’art. 603 bis c.p. siano commessi mediante violenza o minaccia, di cui all’eventualità prevista e disciplinata dall’art. 603 bis c. 2 c.p., deve ritenersi, dal raffronto tra norme ed in assenza dell’impiego del termine ‘costrizione’ nell’art. 603 bis c.p., che tale violenza o minaccia non debbano essere tali da integrare una costrizione di tale intensità e con tali effetti di privazione della libertà della vittima da determinare la più grave condotta ed i più significativi effetti di cui alla fattispecie del più grave reato di cui all’art. 600 c.p.);*
- Cass. Sez. 5, Sentenza n. 46128 del 13/11/2008 Cc.(dep. 15/12/2008) Rv. 241999 – 01: *“Integra il delitto di riduzione in schiavitù mediante approfittamento dello stato di necessità altrui, la condotta di chi approfitta della mancanza di alternative esistenziali di un immigrato da un Paese povero, imponendogli condizioni di vita abnormi e sfruttandone le prestazioni lavorative al fine di conseguire il saldo del debito da questi contratto con chi ne ha agevolato l’immigrazione clandestina”; per l’integrazione del meno grave reato dell’art. 603 bis c.p., pur sempre contro la libertà individuale, non si richiede pertanto la ‘situazione di necessità’, né la “mancanza di alternative esistenziali di un immigrato da un Paese povero” (il che anticipa e rileva su quanto si dirà in ordine alla ‘situazione di vulnerabilità’ quale verrà inserita nel 2014 nelle fattispecie di cui agli artt. 600 e 601 c.p.), né la necessità del lavoratore di ‘saldare un debito’ quale quello contratto con chi ne ha agevolato l’immigrazione clandestina”;*
 - Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4012 del 15/12/2005 Ud.(dep. 01/02/2006) Rv. 233600 – 01: *“La previsione di cui all’art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Quest’ultima fattispecie configura un reato di evento a forma vincolata in cui l’evento, consistente nello stato di soggezione continuativa in cui la vittima è costretta a svolgere date prestazioni, deve essere ottenuto dall’agente alternativamente, tra l’altro, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. Ne deriva che, perché sussista la costrizione a prestazioni (nella specie sessuali) - in presenza dello stato di necessità che è un presupposto della condotta approfittatrice dell’agente e che deve essere inteso come situazione di debolezza o mancanza materiale o*

- morale atta a condizionare la volontà della persona - è sufficiente l'approfittamento di tale situazione da parte dell'autore; mentre la costrizione alla prestazione deve essere esercitata con violenza o minaccia, inganno o abuso di autorità nei confronti di colui che non si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di necessità"; per l'integrazione del meno grave reato dell'art. 603 bis c.p. non si richiede pertanto che le condotte di 'reclutamento' od 'utilizzo' dei lavoratori con 'sfruttamento' ed 'approfittamento' vengano realizzate esercitando sul lavoratore poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o a colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative; lo 'stato di necessità' che è 'un presupposto della condotta' approfittatrice dell'agente si differenzia e si distingue dal diverso meno cogente e meno intenso contentutisticamente 'stato di bisogno', il quale deve essere anch'esso parimenti qualificarsi quale 'presupposto della condotta' di cui al diverso reato dell'art. 603 bis c.p.;*
- Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 43868 del 09/11/2005 Cc.(dep. 01/12/2005) Rv. 232834 – 01: *"Nel reato di riduzione in schiavitù... determinante, invece, è lo stato di soggezione in cui queste ultime versano, essendo sottoposte all'altrui potere di disposizione, che si estrinseca nell'esigere, con violenza fisica o psichica, prestazioni sessuali o lavorative, accattonaggio od altri obblighi 'di fare'" ; per l'integrazione del meno grave reato dell'art. 603 bis c.p. non si richiede pertanto che le condotte di 'reclutamento' od 'utilizzo' dei lavoratori con 'sfruttamento' ed 'approfittamento' determinino uno 'stato di soggezione' nei lavoratori in tal modo "sottoposti all'altrui potere di disposizione, che si estrinseca nell'esigere... prestazioni... lavorative";*
 - Cass. Sez. F, Sentenza n. 39044 del 10/09/2004 Cc.(dep. 06/10/2004) Rv. 230130 – 01: *"La nozione di riduzione in schiavitù, alla base del reato di cui all'art. 600 c.p., come modificato dalla legge n. 228 del 2003, è connotata non solo e non tanto dal concetto di proprietà in sé dell'uomo sull'uomo, ma dalla finalità di sfruttamento di tale proprietà, per il perseguimento di prestazioni lavorative forzate o inumane, di prestazioni sessuali pure non libere, di accattonaggio coatto, obblighi 'di fare' imposti mediante violenza fisica o psichica. La detta finalità di sfruttamento è quella che distingue la fattispecie dell'art. 600 da ogni altra forma di inibizione della libertà personale, considerata quest'ultima come facoltà di spostamento nel tempo e nello spazio e tutelata dagli artt. 605-609 decies c.p. (Fattispecie nella quale è stato affermato che la cessione di neonato *uti filius*, verso il pagamento di una somma di denaro od altra utilità, non poteva essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 600 in quanto il fine di lucro, nel caso concreto, era rimasto nell'ambito della 'riserva mentale')"; per l'integrazione del meno grave reato dell'art. 603 bis c.p., pur sempre contro la libertà individuale, non si richiede pertanto che i lavoratori siano costretti con tali modalità a lavorare in condizioni di tale stringente ed intensa limitazione della libertà personale, come nell'art. 600 c.p..*

Appare a questo punto di utilità richiamare anche una significativa pronuncia giurisprudenziale di legittimità di interesse inerente l'art. 601 ("Tratta di persone")⁴ in quanto da ritenersi 'illuminante', sempre nel raffronto 'in negativo', 'a contrario' per definire in negativo a cosa non debbano corrispondere ed in cosa non si debbano sostanziare il meno grave 'stato di bisogno' di cui l'agente si 'approfitti' e le meno gravi condotte di 'reclutamento' e di 'utilizzo' di lavoratori in 'condizioni di sfruttamento' di cui all'art. 603 bis c.p., tali da giustificare un trattamento edittale di netto minor rigore (pena edittale da uno a sei anni di reclusione, oltre alla multa, con pena massima

⁴ Come affermato da autorevole dottrina l'art. 601 c.p. è stato integralmente sostituito dall'art. 2, L. 11.8.2003, n. 228. Il D.Lgs. 4.3.2014, n. 24, nel dare attuazione alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI, ha interamente sostituito il testo dell'art. 601.

in caso di aggravante ad anni nove di reclusione) rispetto all'art. 601 c.p. (pena nettamente superiore nel massimo e nel minimo di cui alla pena edittale della reclusione da otto a venti anni)⁵. Per Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 49514 del 19/09/2018 Ud.(dep. 29/10/2018) Rv. 274452 – 01: “Il reato di riduzione in stato di servitù (art. 600, comma primo, seconda ipotesi, c.p.) concorre con il reato di tratta di persona libera (art. 601, comma primo, seconda ipotesi, c.p.), poiché, difettando l'unicità naturalistica del fatto, non sussiste un rapporto di specialità ex art. 15 c.p. tra le due fattispecie, né le stesse contengono clausole di riserva che consentano l'applicazione delle figure dell'assorbimento, della consunzione o del *post-factum* non punibile. (Nella fattispecie le vittime erano state condotte in Italia con l'inganno, allettate dalla prospettiva di trovare un lavoro lecito, e, una volta varcati i confini, poste in stato di servitù, con condotte materialmente distinte, che erano seguite l'una a l'altra”).

Nell'art. 603 bis c.p. è invece prevista la clausola di sussidiarietà: “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, per cui il reato di cui all'art. 603 bis c.p. non concorre con gli altri due più gravi reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p., riguardanti peraltro la ‘stessa materia’, come si evince dalla stessa collocazione codicistica delle norme anzidette, venendo il primo reato assorbito dagli altri due; pertanto vi è una diversità di intensità della offesa-lesione al medesimo bene giuridico quale protetto e tutelato da tutte le tre norme in parola, non potendosi quindi prospettare alcuna evanescenza del bene giuridico delle norme anzidette e quindi anche di quella dell'art. 603 bis c.p., bene giuridico che si ritiene abbia e svolga una indispensabile funzione tipizzante della fattispecie, in modo tale da incidere sulla stessa interpretazione del contenuto dei presupposti ed elementi costitutivi ed accidentali della fattispecie stessa, in termini di assicurate legalità della norma e di assenza di indeterminatezza della fattispecie stessa; ad avviso di questo giudice, solo una lettura costituzionalmente orientata della norma incriminatrice dell'art. 603 bis c.p., in una dimensione sistematica di raffronto-confronto con le altre fattispecie regolanti la stessa materia o materie analoghe e comunque riferibili al settore della tutela penale dei lavoratori porta a definire in positivo ed in negativo il contenuto dei presupposti ed elementi costitutivi oggettivi e soggettivi ed accidentali della fattispecie stessa, tramite un'opera di continuo approfondimento ed affinamento quale l'evoluzione della interpretazione giurisprudenziale in sede applicativa può assicurare.

Alla luce delle pronunce sopra riportate e commentate, si ritiene che possano trarsi ulteriori elementi di convincimento in ordine alla impossibilità di far coincidere lo ‘stato di bisogno’ con la ‘situazione di vulnerabilità’ nell'ambito di una lettura che propenda per l'attribuzione del medesimo contenuto ai due termini anzidetti.

Tale differenziazione e non sovrapposibilità interpretativa viene acutamente rimarcata anche da autorevole dottrina.

Si aggiunga ad ulteriore conferma in tema di stato di bisogno quanto segue.

In una siffatta accolta interpretazione delle norme in parola di cui agli artt. 600, 601 e 603 bis c.p., nel rispetto del dato normativo testuale – come sopra valorizzato - per cui la ‘situazione di vulnerabilità’ è prevista solo nelle due prime disposizioni penali e non nell'ultima, non si condivide quell'indirizzo giurisprudenziale che ad avviso di questo giudice attenua contenutisticamente la portata e valenza della ‘situazione di necessità’ e dei ‘presupposti delle condotte’ dei più gravi reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p. facendoli irragionevolmente (art. 3 Cost.) coincidere in sostanza con il differente ‘stato di bisogno’, di cui, per quanto interessa la presente determinazione, all'art. 603 bis c.p., richiamando per detti più gravi reati la giurisprudenza in tema di usura e di ‘stato di bisogno’, più sopra menzionata con riguardo proprio alla definizione dello ‘stato di bisogno’ nell'art. 603 bis c.p..

Se, infatti, è vero che le novelle legislative ultime, di cui alla formulazione attuale degli artt. 600 e 601 c.p., hanno previsto l'inserimento della ‘situazione di vulnerabilità’, successivamente quindi alle pronunce che verranno ora richiamate, ciò comporta all'attualità per l'interprete uno sforzo

⁵ Alle massime anzidette seguono subito appresso commenti valutativi di questo giudice per definire l'ambito di applicabilità dell'art. 603 bis c.p. nel raffronto con la diversa ma al tempo stesso analoga (vista la collocazione delle due norme ed i relativi beni giuridici tutelati) fattispecie di cui all'art. 601 c.p..

interpretativo rivolto alla puntuale definizione di tale ‘vulnerabilità’ come pure della ulteriore ‘situazione di necessità’, senza ricorrere, ad avviso di questo giudice, a ‘scorciatoie’ interpretative costituite da unaritenuta inappropriata applicazione, ai reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p., della giurisprudenza formatasi in tema di usura ed avente ad oggetto il ben diverso ‘stato di bisogno’, non previsto da tali norme ma, significativamente, mantenuto nel tempo nel diverso e meno grave reato di cui all’art. 603 *bis* c.p., anche dopo la novella legislativa del 2016.

In tali pur risalenti pronunce, precedenti alle novelle legislative più volte richiamate degli anni 2014 (per gli artt. 600 e 601 c.p.) e 2016 (per l’art. 603 *bis* c.p.), pur mantenendosi una netta e condivisibile distinzione tra lo stato di necessità ed i presupposti delle condotte di reato di cui agli artt. 600 e 601 c.p., si compie anche una ulteriore non condivisibile contaminazione tra tali presupposti e le condizioni, ben differenti e non sovrapponibili, di cui al diverso istituto civilistico della rescissione del contratto (art. 1418 cod. civ.), di cui si dirà più in seguito.

Ci si intende riferire a:

- Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2841 del 26/10/2006 Ud.(dep. 25/01/2007) Rv. 236022 – 01, per la quale “In tema di riduzione in schiavitù o in servitù, *la situazione di necessità della vittima costituisce il presupposto della condotta approfittatrice dell’agente e, pertanto, tale nozione non può essere posta a paragone con lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., ma va piuttosto posta in relazione alla nozione di bisogno indicata nel delitto di usura aggravata (art. 644, comma quinto, n. 3 c.p.) o allo stato di bisogno utilizzato nell’istituto della rescissione del contratto (art. 1418 cod. civ.)*. La situazione di *necessità* va, quindi, *intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale: in altri termini, coincide con la definizione di ‘posizione di vulnerabilità’ indicata nella decisione quadro dell’Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la legge 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione”*.

Dalla motivazione di detta pronuncia si richiama quanto segue:

“... la nozione di necessità utilizzata dall’art. 600 c.p., comma 2, non corrisponde a quella precisata nell’art. 54 c.p., ma è piuttosto paragonabile con la nozione di bisogno di cui all’art. 644 c.p., comma 5, n. 3 (usura aggravata commessa in danno di chi si trova in stato di bisogno), o all’art. 1448 c.c. (rescissione del contratto per sproporzione delle prestazioni dipendente dallo stato di bisogno di una parte di cui l’altra approfitti per trarre vantaggio). Va quindi intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale; in altri termini, coincide con quella ‘posizione di vulnerabilità’ indicata nella decisione quadro della UE 2002/629/GAI del 19.7.2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la L. 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione...” ;

- Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21630 del 06/05/2010 Ud.(dep. 08/06/2010) Rv. 247641 – 01: “*La situazione di necessità, il cui approfittamento costituisce condotta integrante il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della vittima (art. 644, comma quinto, n. 3, c.p.) e non va confusa con lo ‘stato di necessità’ di cui all’art. 54 c.p.*”.

Dalla motivazione di detta pronuncia si richiama quanto segue:

“... *La situazione di necessità come sopra prevista si riferisce alla vittima e non al soggetto attivo del reato: come tale, non è una causa di giustificazione del reato, bensì un elemento della fattispecie, e più precisamente un presupposto della condotta approfittatrice dell’agente. Perciò, la nozione di necessità utilizzata dall’art. 600 c.p., comma 2, non corrisponde a quella precisata nell’art. 54 c.p., ma è piuttosto paragonabile con la nozione di bisogno di cui all’art. 644 c.p., comma 5, n. 3, (usura aggravata commessa in danno di chi si trova in stato di bisogno) o all’art. 1448 c.c. (rescissione del contratto per sproporzione delle prestazioni dipendente dallo stato di bisogno di una parte di cui l’altra approfitti per trarre vantaggio). Va quindi intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di*

mancanza materiale o morale del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale; in altri termini, coincide con quella 'posizione di vulnerabilità' indicata nella decisione quadro della UE 2002/629/GAI del 19.7.2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la L. 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione".

Il richiamo in dette pronunce alla 'posizione di vulnerabilità' indicata nella decisione quadro della UE 2002/629/GAI del 19.7.2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la L. 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione..." rende tali riferimenti valorizzabili anche a seguito della novella legislativa del 2014 ma non condivisibili da questo giudice sulla scorta di quanto complessivamente osservato nella presente determinazione.

Infatti, una tale lettura si pone in una prospettiva di indebita estensione della tutela di cui ai più gravi reati degli artt. 600 e 601 c.p. con disconoscimento della specificità dell'art. 603 *bis*, rendendo peraltro più incerti i confini ed il *discrimen* tra tali norme, contaminando impropriamente i diversi concetti di 'situazione di vulnerabilità' e 'stato di bisogno'.

A favore di una siffatta, qui criticata e non accolta, coincidenza – sovrapposizione interpretativa dei termini anzidetti non varrebbe il richiamo, né alla giurisprudenza in tema di art. 603 c.p., né a quella che tende a richiamare, in termini generali e di pregnanza di significato della necessaria esigenza di tutela e protezione delle vittime di volta in volta considerate, i concetti di 'vulnerabilità'.

Con riguardo al primo filone giurisprudenziale interpretativo, si richiamano le seguenti pronunce in tema di art. 643 c.p.:

- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19834 del 01/03/2019 Ud.(dep. 09/05/2019) Rv. 276445 – 01: "Ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l'instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest'ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà *della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l'assenza o la diminuzione della capacità critica*; b) l'induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) *l'abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l'agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine*, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) l'oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti";
- Cas. Sez. 2, Sentenza n. 39144 del 20/06/2013 Ud.(dep. 23/09/2013) Rv. 257068 – 01: "Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: (a) *la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo (minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi interessi patrimoniali ...;* (c) *l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto"*.
- Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29003 del 16/04/2012 Ud.(dep. 18/07/2012) Rv. 253311 – 01.

L'articolata formulazione dell'art. 643 c.p., in ordine alle articolate condizioni della vittima quali descritte nella norma, nella quale non figura lo 'stato di bisogno' ma l'abusare 'dei bisogni', avvicina maggiormente la norma alle pure plurime ed articolate situazioni della vittima di cui ai reati degli artt. 600 e 601 c.p..

In mancanza della presenza dello 'stato di bisogno' in detta norma, non può richiamarsi la giurisprudenza sopra riportata al diverso presupposto della condotta della fattispecie di cui all'art. 603 *bis* c.p..

Il richiamo nell'art. 643 c.p. a categorie e gruppi di persone che, per le caratteristiche e condizioni in esso richiamati, meritano una tutela penale rafforzata tramite la norma in parola, consente il riferimento alla 'vulnerabilità' di cui ai testi ed atti di diritto internazionale che la prevedono e la tutelano nel contenuto e nello spirito della norma in parola.

Non così accade per il ben diverso 'stato di bisogno' di cui all'art. 603 *bis* c.p..

Con riguardo al secondo filone giurisprudenziale interpretativo, si richiamano le seguenti pronunce, nelle quali, ad avviso di questo giudice, si richiamano, in termini generali e di pregnanza di

significato della necessaria esigenza di tutela e protezione delle vittime di volta in volta considerate, i concetti di 'vulnerabilità', senza che questa possa ritenersi integrare ed assurgere ad una categoria concettuale generale - normativamente e tassativamente rilevante in ambito penale (a prescindere dall'inserimento nella specifica fattispecie di reato di una siffatta nozione e terminologia) - alla quale, a prescindere dal dato testuale della formulazione delle singole norme incriminatrici di volta in volta considerate, possa farsi riferimento per definire ma in tal modo annullare od annebbiare la portata di distinzione - in termini di determinatezza, tipicità, tassatività e legalità delle fattispecie penali - dello stato di necessità, della situazione di necessità, della situazione di inferiorità fisica o psichica, della situazione di indigenza, delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria e così via a seguire e gli esempi potrebbero continuare, anche in relazione alle distinzioni dalle fattispecie in cui la situazione di vulnerabilità, sempre per esemplificare, sia stata espressamente inserita dal Legislatore:

- Cass. Sez. 6 , Sentenza n. 16583 del 28/03/2019 Ud.(dep. 16/04/2019) Rv. 275725 – 03: “Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 572 c.p., commesso all’interno di una comunità per l’assistenza e la cura dei disabili, lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime può derivare anche dal clima vessatorio generalmente instaurato, per effetto di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi dal personale a carico dei *soggetti ricoverati*, i quali, a causa delle *proprie condizioni di vulnerabilità*, sono vittime del detto reato tanto se patiscano in prima persona le violenze fisiche o verbali, quanto se ne siano meri spettatori”;
- Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 17421 del 07/02/2019 Ud.(dep. 23/04/2019) Rv. 275780 – 01: “*In tema di rapina*, è configurabile la circostanza aggravante dell’aver eseguito il fatto in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista dall’art. 628, comma terzo, n. 3-bis c.p., nel caso di commissione del reato durante la circolazione stradale nei confronti del conducente di un’autovettura, impossibilitato a proseguire la marcia a causa del semaforo rosso e con ridotte possibilità di difendersi a causa della cintura di sicurezza allacciata, degli spazi angusti dell’abitacolo e della necessità di rispettare le regole del codice della strada. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che il legislatore con tale circostanza aggravante ha voluto assegnare rilevanza a situazioni che denotano una *particolare vulnerabilità della persona offesa, da cui l’agente trae consapevolmente vantaggio*)”;
- Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10060 del 14/02/2019 Ud.(dep. 07/03/2019) Rv. 275272 – 01: “La sussistenza della circostanza aggravante della *minorata difesa* non è esclusa dalla presenza di una videocamera a circuito chiuso, la quale, infatti, non aumenta in concreto la difesa del *soggetto passivo che versò in una situazione di obiettiva vulnerabilità*, ma rende soltanto possibile una più rapida identificazione del colpevole. (Fattispecie in tema di furto di un portafogli ai danni di un soggetto che, in piena notte, dormiva nella sala d’attesa di una stazione ferroviaria)”; *idem*, v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8998 del 18/11/2014 Ud.(dep. 02/03/2015) Rv. 262564 – 01;
- Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 07/02/2018 Ud.(dep. 28/01/2019) Rv. 276162 – 01: “Il dolo d’impeto è compatibile con la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 36, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104 che attiene alla condizione della *persona offesa facente parte di una categoria di soggetti diversamente abili, considerati particolarmente vulnerabili*”;
- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30952 del 15/06/2016 Ud.(dep. 20/07/2016) Rv. 267380 – 01: “Ai fini della configurabilità del reato di *truffa*, il giudizio sulla idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima deve essere effettuato *ex post* ed in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza degli artifici utilizzati, ovvero lo stato di *vulnerabilità* della vittima, non escludono l’offensività della condotta”;
- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 18/11/2015 Ud.(dep. 21/01/2016) Rv. 265821 – 01: “*In tema di estorsione*, la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l’elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze

oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, poichè più marcata è la vulnerabilità di quest'ultima, maggiore è la potenzialità coercitiva di comportamenti anche 'velatamente' minacciosi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte d'appello che aveva valorizzato, in ordine alla capacità intimidatoria delle lettere inviate dall'imputata, *la particolare vulnerabilità della persona offesa, descritta nella sentenza di primo grado come in condizioni di "depressione nevrotica, disturbo della personalità borderline e abuso alcolico"*)".

- Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14437 del 22/01/2014 Ud.(dep. 27/03/2014) Rv. 258700 – 01: "Non può essere riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore gravità (art. 609-bis, ult. comma, c.p.) ove *il reato di violenza sessuale sia commesso da un docente all'interno di un istituto scolastico*, posto che questo è un luogo all'interno del quale l'alunno deve sentirsi protetto e che, però, *rende particolarmente vulnerabile la vittima* per il rischio di attenzioni sessuali illecite derivanti dall'approfittamento del rapporto fiduciario intercorrente con l'insegnante"; *idem* v. Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15181 del 10/01/2012 Ud.(dep. 19/04/2012) Rv. 252371 – 01.

A conferma della necessità di un riferimento legislativo, perché la 'vulnerabilità' possa assumere ad una funzione di tipicità, legalità, determinatezza della fattispecie e della norma penale sostanziale o processuale si richiama l'art. 90-quater c.p.p., particolare vulnerabilità, di cui a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 58318 del 09/11/2018 Ud.(dep. 27/12/2018) Rv. 274739 – 01.

Traendo le fila da quanto sin qui evidenziato si osserva che il fatto che il termine della 'vulnerabilità' sia stato inserito negli artt. 600 e 601 c.p. ha indirettamente posto il problema di una rivalutazione anche della 'situazione di necessità' (che non è in ogni modo lo 'stato di necessità'), che non è stata comunque abolita, alla luce della normativa sovranazionale e del diritto internazionale.

In tal modo non vi è coincidenza di significati, né indeterminatezza contenutistica tra la situazione di necessità (diversa dallo stato di necessità), quale da rivalutarsi alla luce dell'inserimento nelle norme degli artt. 600 e 601 c.p. della vulnerabilità, da intendersi entrambe sulla scorta di quanto si evidenzierà in seguito (alla luce degli strumenti di diritto internazionale e della normativa interna che ha recepito una tale terminologia) e lo stato di bisogno, da valutare (come anche in più in seguito si specificherà) sulla scorta della giurisprudenza (sopra richiamata e valutata) in tema di stato di bisogno nell'usura (reato che deve ritenersi non posto unicamente e solamente a tutela del patrimonio della vittima, per quanto qui interessa con riguardo all'ipotesi aggravata dallo stato di bisogno della vittima).

Tale dato normativo e di realtà rafforza l'interpretazione che si accoglie dello stato di bisogno sulla scorta della giurisprudenza in tema di usura, anche in ordine alla prova di un tale presupposto della condotta.

Circa lo stato di bisogno, questo deve essere oggettivizzato, per assicurare la tipicità, determinatezza e legalità della fattispecie e la rimproverabilità soggettiva (in capo agli accusati i quali possono rendersene conto e quindi percepire).

La vittima lavoratrice, di fronte ad una tutela di beni di così alto rango costituzionale (art. 1 e ss. e 35 e ss. Cost), deve essere tutelata in quanto persona, a prescindere dalla volontaria (sia pure indotta ed in parte coartata dallo stato di bisogno) adesione della stessa alle condizioni di sfruttamento (come parallelamente a rapporti usurari), dal modo di percepire la stessa il lavoro e lo sfruttamento (venendo in considerazione, nello sfruttamento e nelle condizioni di sfruttamento quali rettamente intese per come si dirà, principi, diritti ed interessi indisponibili ed inviolabili per lo Stato italiano) e dalla condotta anche processuale della stessa (trattandosi di reato procedibile di ufficio, la cui condotta della vittima è influenzata e risente necessariamente e pesantemente da un lato dello stato di bisogno della vittima stessa, e quindi della condizione di fragilità di questa funzionalmente e strumentalmente collegata allo sfruttamento subito, e dall'altro del potere del datore di lavoro sulla vittima stessa, di cui alle condizioni di sfruttamento) e non solo in quanto reato procedibile di ufficio ma anche in relazione proprio allo stato bisogno da leggere unitamente alle condizioni di

sfruttamento, di cui ai diritti inviolabili ed ai beni, principi ed interessi indisponibili che vengono offesi e violati tramite lo sfruttamento, per cui non può farsi luogo ad una lettura solamente frazionata, parcellizzata ed atomistica della fattispecie nei suoi elementi e componenti.

Rileva poi l'aver qualificato violenza e minaccia come elementi accidentali e non più costitutivi dell'art. 603 *bis* c.p., anche ai fini della individuazione del bene giuridico protetto da tale norma.

L'interpretazione che qui si accoglie si ritiene che restituisca dignità di 'architrate' e 'norma centrale e portante' del sistema di tutela penale del lavoro e del lavoratore in quanto persona all'art. 603 *bis* c.p., restituendo agli artt. 600 e 601 c.p. la loro reale dimensione applicativa di norme di stringente ed eccezionale gravità e quindi applicabili, rettamete interpretando in tal senso la funzione svolta dalla clausola di sussidiarietà dell'art. 603 *bis* c.p. in una lettura e dimensione sistematica, allorquando non trovi applicazione il solo art. 603 *bis* c.p., quale correttamente inteso, sia nel bene giuridico (autonomo dai reati di violenza e minaccia e non evanescente, pena l'evanescenza degli stessi beni giuridici di cui alla Sez. I del Capo III del Titolo XII del Libro II del c.p. e degli stessi Principi fondamentali e diritti inviolabili dell'uomo di cui agli artt. 1 e ss. Cost.), che in tutte le componenti dell'articolata e complessa fattispecie del reato in parola, letta anche in confronto e relazione alle altre norme non solo di detta Sezione ma a partire da queste.

L'art. 603 *bis* c.p. tutela il lavoratore come persona in quanto tale, preservandolo da condizioni di sfruttamento e di approfittamento dello stato di bisogno in cui lo stesso venga a trovarsi anche temporaneamente, provvisoriamente, reversibilmente e qualunque sia il contenuto dello stesso (afferente alla persona in quanto tale ed a prescindere da letture esclusivamente economicistiche e patrimonialistiche) e da qualunque causa sia stato prodotto.

L'art. 603 *bis* è la norma base, fondamentale di detto sistema normativo a tutela del lavoro e del lavoratore in quanto persona quale diretto portato attuativo e precettivo in ambito penale, nella massima sanzione penale prevista dall'ordinamento, dei Principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell'uomo di cui alla Costituzione, tutela che nei fatti è in sostanza difettata, nella repressione penale dello 'sfruttamento lavorativo', sino alla introduzione della norma 'di chiusura' di detto sistema rappresentata proprio dalla attuale formulazione dell'art. 603 *bis* c.p..

Solo con la modifica ultima dell'art. 603 *bis* c.p., quale rettamete inteso, può riconoscersi che le solenni affermazioni di cui ai Principi fondamentali fondanti la nostra Repubblica in relazione alla tutela della persona in quanto tale (artt. 1 e ss. Cost.) in un ambito fondamentale e decisivo quale è il lavoro (di cui allo stesso art. 1, oltre agli artt. 2 e ss. e 35 e ss. della Cost.), hanno trovato finalmente concreta e piena attuazione, tramite anche la previsione della sanzione penale con le conseguenze e presidi di cui a quanto accessoriamente stabilito dall'ordinamento (di cui agli artt. 603 *bis.2.*, 603 *ter.* c.p.⁶) a tutela e protezione penale del lavoratore, in quanto persona, dallo 'sfruttamento' e dalle 'condizioni di sfruttamento' nelle quali lo stesso sia stato posto, purché funzionalmente e strutturalmente connesse all'avvenuto approfittamento dello stato di bisogno in cui lo stesso si trovi.

⁶ Si richiamano le seguenti disposizioni, come condivisibilmente riassunte e sintetizzate da autorevole dottrina. Ai sensi dell'art. 3, L. 26.10.2016, n. 199, nei procedimenti per i reati previsti dall'art. 603 *bis*, qualora ricorrano i presupposti indicati nel 1° co. dell'art. 321 c.p.p., il giudice dispone, in luogo del sequestro preventivo previsto nel codice di rito, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. La norma prevede altresì che l'amministratore giudiziario allo scopo nominato adotti misure specifiche per la rimozione delle condizioni di sfruttamento (v. Cass., Sez. V, 6.12.2017-5.3.2018, n. 9972).

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stato inserito tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'art. 380, 2° co., lett. d.1, c.p.p. (art. 4, L. 26.10.2016, n. 199).

Per il nuovo delitto di cui all'art. 603 *bis* c.p. è stato quindi previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, mentre in precedenza l'arresto dell'indiziato sorpreso in flagranza era solo facoltativo, a conferma di un grave disvalore della condotta che deve essere immediatamente interrotta in caso di accertata flagranza.

Ma ciò che è più rilevante è il fatto che attraverso l'inserimento nel catalogo dell'articolo 380 c.p.p. alle vittime del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. risulta applicabile l'art. 18 del D.Lgs. 286/1998, quale strumento che consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sociale indipendentemente dalla collaborazione della vittima alle indagini (dunque, anche attraverso il percorso sociale).

La norma dell'art. 603 *bis* c.p. si illumina e chiarisce pienamente, quindi, ad avviso di questo giudice, tramite una lettura che proceda contemporaneamente e contestualmente in una dimensione sia verticale, che orizzontale.

La dimensione verticale è qualificata dalla inscindibile relazione – innesto del bene giuridico protetto nella fattispecie, alla luce ed in attuazione dei Principi fondamentali costituzionali in cui trova fondamento la norma e che ricevono diretta e materiale esplicazione nella interpretazione (costituzionalmente orientata) ed applicazione della fattispecie in oggetto, chiarendone contenuto, portata e valenza.

La dimensione orizzontale sistematica pone in relazione la norma in questione con le altre di cui in special modo al sistema normativo penale vigente a tutela della persona del lavoratore, in cui detta norma si inserisce, e dal cui confronto tra tali norme (ma non solo quelle di cui ad un detto richiamato sistema, per come si è più sopra evidenziato) ciascuna di esse ne trae chiarificazione di contenuto, valenza e portata applicativa.

Tale lettura interpretativa, sia verticale che orizzontale, opera sia in positivo che in negativo, con riguardo alla definizione del bene giuridico ed al concorso reale od apparente di reati, con assorbimento, con altre norme che tutelano lo stesso od altri beni giuridici, tenuto conto dell'altissimo valore dei beni e principi che vengono in considerazione nella fattispecie di reato in oggetto e nella materia che ci occupa.

Allo stesso modo, dal raffronto tra fattispecie emergono in positivo ed in negativo e si delineano gli elementi delle fattispecie, così da definirsi i contenuti ed individuarsi il *discrimen* e gli esatti confini applicativi delle stesse ed i rispettivi ambiti di applicazione.

Inoltre, per come si vedrà, tenuto conto dell'alto valore dei beni ed interessi protetti dalla norma dell'art. 603 *bis* c.p., della qualificabilità della stessa quale 'norma cardine', 'architrave portante' e norma di 'completamento e chiusura' del sistema penale in materia di lavoro, il legislatore per favorire l'opera interpretativa della giurisprudenza in sede di interpretazione applicativa della fattispecie, ha arricchito la norma degli indici di sfruttamento, non per definire il precetto ma per favorire e guidare l'accertamento del fatto nei termini di cui si dirà in seguito.

Il confronto tra la fattispecie dell'art. 603 *bis* c.p. e quelle di altri reati applicati dalla giurisprudenza al lavoro.

A conferma della ritenuta fondatezza delle superiori anche sistematiche considerazioni, si procede ora da un ulteriore raffronto tra l'art. 603 *bis* c.p. ed altre norme penali incriminatrici, poste in altre sedi diverse da quella di collocazione della norma in parola, raffronto che appare particolarmente proficuo nella individuazione e confronto tra beni giuridici protetti e tutelati dalle rispettive disposizioni.

Con riguardo per esemplificare ai reati dei capi B), art. 12 c. 5 TU Stranieri, e C) art. 22 c. 12 e ss. T.U.I., si evidenzia, per come si rappresenterà in seguito nella presente sentenza allorché si tratterà di detti reati, che l'art. 603 *bis* c.p. è posto a tutela di bene giuridico differente da quello di cui alle anzidette norme incriminatrici del T.U.I., per cui, anche a conferma della funzione tipizzante e di legalità della fattispecie del bene giuridico, tutte le norme anzidette, per come si vedrà in seguito, concorrono tra di loro.

In ordine alla ritenuta legittima specificazione del bene giuridico tutelato dalla norma in parola ed a conferma della piena rilevanza e non evanescenza dello stesso, si richiamano alcune pronunce giurisprudenziali ritenute di interesse pur riferibili ad altri reati ed a beni giuridici similari in cui si tutela e protegge sempre la persona e la personalità dell'individuo, anche lavoratore.

In ordine, pertanto, al ritenuto effettivo, rilevante e per nulla evanescente bene giuridico inerente la personalità (individuale) del reato in parola si richiamano le seguenti pronunce inerenti altri reati nel riferimento alla ritenuta rilevanza anche in detti diversi ambiti della "esplicazione della personalità individuale" delle persone con riguardo all'apprestamento o meno in concreto di tutela pena:

- Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 22853 del 29/04/2019 Ud.(dep. 23/05/2019) Rv. 276633 – 01: "Non integra gli estremi del reato di violenza privata la condotta preordinata a far desistere

altri da un'azione illecita, in quanto la condotta che si assume impedita con violenza o minaccia, ad opera di un terzo, deve esprimere una lecita modalità di *esplicazione della personalità*”;

- Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25535 del 10/04/2018 Ud.(dep. 06/06/2018) Rv. 273289 – 01: “In tema di riconoscimento dell’aggravante prevista dall’art. 61, n.1, c.p., la futilità del motivo non è esclusa dall’appartenenza o dalla vicinanza dell’autore del reato a gruppi o comunità, quali le bande giovanili sudamericane, che riconoscono come valori positivi la violenza e l’uso della forza quale forma di affermazione della *personalità individuale*...”;
- Cass. Sez. 3, Sentenza n. 47980 del 28/09/2016 Ud.(dep. 14/11/2016) Rv. 268659 – 01: “Ai fini della consumazione del reato di cui all’art. 609-*quater* c.p., è sufficiente il compimento di un atto sessuale con un minore, non essendo necessario il coinvolgimento fisico o emotivo di quest’ultimo o la consapevolezza da parte di questi dell’offesa arrecata allo sviluppo della sua *personalità sessuale*”;
- Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11252 del 10/02/2010 Ud.(dep. 24/03/2010) Rv. 246593 – 01: “Ricorre la circostanza attenuante della minore gravità nel reato di atti sessuali con minore se gli atti compiuti non comportano una rilevante compromissione dell’integrità psico-fisica della persona offesa, non avendo rilievo alcuno, invece, ai fini del riconoscimento dell’attenuante, l’eventuale consenso della stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che proprio l’approfittare dei rapporti di simpatia, di confidenza, di affetto o di affidamento per avere rapporti sessuali con un minore, costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro *personalità*”);
- Cass. Sez. 4, Sentenza n. 28780 del 19/05/2011 Ud.(dep. 19/07/2011) Rv. 250761 – 01: “In tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità della circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell’art. 2087 cod. civ., che fa carico all’imprenditore di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la *personalità morale dei lavoratori*”.
- Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3495 del 04/03/1994 Ud.(dep. 23/03/1994) Rv. 197947 – 01: “L’aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prevista dall’art. 589, comma secondo, c.p., sussiste anche quando la contestazione abbia ad oggetto la violazione dell’art. 2087 Cod. Civ., in forza del quale l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure che, in relazione al tipo di lavoro da espletare, sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la *personalità morale dei lavoratori*”;
- Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19505 del 16/03/2004 Ud.(dep. 27/04/2004) Rv. 228885 – 01: “In tema di reati ambientali compete al Comune, quale ente territoriale, il diritto al risarcimento del danno ambientale derivante dalla inosservanza delle disposizioni in tema di gestione di rifiuti, atteso che questo non consiste soltanto in una compromissione dell’ambiente, *ma altresì in una offesa alla personalità umana nella sua dimensione individuale e sociale*; inoltre tale risarcimento grava su tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di produzione e smaltimento dei rifiuti, responsabili in solido tra loro”;
- Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9837 del 01/10/1996 Ud.(dep. 19/11/1996) Rv. 206473 – 01: “Il danno ambientale non consiste solo in una ‘compromissione dell’ambiente’ in violazione delle leggi ambientali, ma anche contestualmente in una «*offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale*»...”.

In ordine sempre al bene giuridico del reato di cui all’art. 603 *bis* c.p. e degli altri reati collocati nella stessa Sezione I, dei delitti contro la personalità individuale (v. anche gli artt. 600 e 601 c.p.) si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 35992 del 05/03/2019 Ud.(dep. 13/08/2019) Rv. 276718 – 01: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 601 c.p., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. in relazione alla previsione di un trattamento sanzionatorio

identico a quello previsto per il reato di cui all'art. 600 c.p., atteso che *le condotte incriminate da tali disposizioni, e dall'art. 602 c.p., sono connotate da un comune denominatore costituito dallo sfruttamento dell'uomo che conferisce a dette fattispecie un'omogeneità sostanziale, non solo nell'aspetto teleologico, ma anche in quello attinente alla tutela del bene giuridico (la libertà e la personalità individuale) e in quello sistematico (previsione delle tre fattispecie nella medesima sezione del codice penale)*".

Appare a questo punto di utilità richiamare, per le finalità sopra espresse, anche le principali pronunce giurisprudenziali di legittimità di interesse inerenti ad altri reati, i quali, sulla scorta delle pronunce che si richiameranno, sono stati ritenuti applicabili al settore del lavoro ed a tutela penale dei lavoratori, come si è in parte più sopra già rappresentato.

Ritiene questo giudice che nel tempo si sia delineato un vero e proprio 'sistema di norme penali' che potremmo definire 'a tutela del lavoratore in quanto persona'. Tale complesso di norme non è stato formalmente inserito e delimitato in uno specifico codice o testo normativo o testo unico. Si tratta di plurime ed anche alquanto diversificate disposizioni normative incriminatrici (in parte sopra già richiamate) che sono state nel tempo dalla giurisprudenza riconosciute pienamente applicabili al lavoro, nei rapporti di lavoro e nei confronti delle parti di detti rapporti, in particolare, a tutela della parte più 'fragile' quale quella incontestabilmente individuabile nella persona del lavoratore quale soggetto di diritti inviolabili anche nel contesto e nel rapporto di lavoro.

Tale sistema di norme penali anzidetto trova il suo fondamento giuridico nelle disposizioni di cui agli artt. 1 e ss. (Principi fondamentali) e negli artt. 35 e ss. della nostra Carta Costituzionale.

L'opera attenta della giurisprudenza e l'evoluzione della stessa, influenzata anche dalle disposizioni sovranazionali a tutela del lavoro e del lavoratore e dalla accresciuta sensibilizzazione degli operatori del diritto e dello stesso Stato - Comunità rispetto alla specifica fragilità e conseguente necessità di tutela, anche penale, della condizione del lavoratore (in uno Stato, quale quello italiano, nel quale la Repubblica democratica è fondata proprio sul lavoro), hanno condotto all'interpretazione applicativa di svariate norme penali al settore del lavoro, così da proteggere e tutelare una accresciuta pluralità di beni giuridici riconosciuti degni di tutela nei contesti di vita ed in primo luogo nel contesto lavorativo, di cui all'art. 1 Cost., laddove devono essere riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell'uomo - persona umana ove si svolge la sua personalità, di cui all'art. 2 Cost., quale richiamata proprio dalla Sez. I del Capo III del Libro II del c.p., a tutela della pari dignità delle persone, senza distinzioni, in vista del pieno sviluppo della persona umana, così da rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà ed eguaglianza delle persone dei lavoratori, di cui all'art. 3 Cost.

In un tale quadro evolutivo emerge comunque l'affermata consapevolezza della eccezionalità e residualità della risposta statale di cui alla tutela penale nell'ambito del lavoro [evitando duplicazioni di sanzioni come per la clausola di sussidiarietà dell'art. 603 *bis* c.p. e per i rapporti di cui si dirà tra art. 603 *bis* c.p. ed il reato aggravato di cui al capo 4) in contestazione; si rinvia a quanto si rappresenterà in seguito in ordine ai confini di applicabilità della fattispecie in oggetto], così da stigmatizzare penalmente unicamente quelle condotte che presentano una effettiva rilevanza penale per cui la tutela non possa essere rimessa unicamente in altri e differenti ambiti dell'ordinamento giuridico vigente.

Si ritiene, altresì, che la mancata formazione di un testo normativo (testo unico) ricomprendente tutte le norme incriminatrici nel tempo introdotte ed applicabili al lavoro ed a tutela della persona del lavoratore abbia risposto alla più o meno consapevole percezione del fatto che proprio sul lavoro trovano privilegiata occasione di diretta esplicazione i diritti inviolabili dell'uomo e proprio al lavoro l'uomo trova un terreno d'elezione per svolgere la sua personalità, per cui determinate norme incriminatrici, pur non pensate espressamente in origine per l'ambito lavorativo o per la tutela della persona del lavoratore, hanno poi trovato concreta diretta applicazione (di cui alla giurisprudenza che di seguito si richiamerà) nel settore del lavoro, senza bisogno di introdurre aggiustamenti o specificazioni normative che rimandino ad un siffatto contesto lavorativo di applicazione.

Non si esige, quindi, per quanto riguarda l'applicazione al lavoro di molti dei tradizionali reati a vocazione universalistica (si pensi all'estorsione, agli atti persecutori ed agli altri reati di cui si tratterà subito a seguire), l'introduzione di norme create o modificate *ad hoc* per il settore del lavoro, per tutelare la persona del lavoratore, risultando bastevoli molte delle anzidette norme già vigenti, proprio perché l'ambito lavorativo è emerso quale naturale terreno di ordinaria esplicazione dei beni giuridici tutelati e protetti da dette norme incriminatrici.

[Con tali tradizionali reati a vocazione universalistica vengono tutelati beni giuridici che prescindono dal contesto del lavoro e che si è col tempo riconosciuto che in un siffatto contesto trovino una naturale e necessaria sede di applicazione,] il che ha reso non ipoteticamente praticabile la formazione di un testo normativo (testo unico) che riformulasse o ricomprendesse tali norme già esistenti e bastevoli in sé per la diretta applicazione al lavoro.

Inoltre, apparirebbe verosimilmente riduttivo ed in parte 'squalificante' per la persona del lavoratore pensare di intervenire su siffatti reati a vocazione universalistica per tutelare e proteggere tali beni giuridici nello specifico ambito del lavoro, confinando quindi tali riviste norme incriminatrici nei limitati ambiti di una normativa di settore, come se il lavoro non fosse già di per sé, come avevano con assoluta lungimiranza già intuito e disciplinato normativamente i costituenti (inserendo le norme riferibili al lavoro già tra i Principi Fondamentali, a partire dall'art. 1 della Costituzione, e non solo nelle specifiche Parti e Titoli della Costituzione stessa), terreno d'elezione per la diretta e naturale ordinaria esplicazione, oltre che per la conseguente tutela in caso di violazione, di tali diritti inviolabili, principi fondamentali e fondativi della Repubblica democratica italiana.

Nel contesto di lavoro vengono in considerazione e quindi esigono tutela penale tutta una serie di diritti e beni giuridici (la libertà personale, libertà morale, il patrimonio, la correttezza e funzionalità dei rapporti e delle interazioni, la vita e l'incolumità personale) di cui si impone la tutela con norme che non possono essere se non quelle generali a vocazione universale anzidetta e non tramite l'introduzione di ulteriori norme specificamente ed espressamente previste per il lavoro.

La specificità del lavoro ha invece comportato e comporta la necessità di una tutela penale peculiare in relazione a situazioni specifiche che si presentano nel contesto lavorativo e che giustificano la previsione di una norma penale apposita ed un trattamento differenziato (per esempio di più accentuata e specifica tutela).

Solo di recente si è, invece, ad avviso di questo giudice, maggiormente approfondito ed in parte, allo stato, 'completato' il lungo ed articolato percorso legislativo e giurisprudenziale (che dovrà comunque procedere nell'affinamento della prassi interpretativa ed applicativa delle norme in parola al lavoro) che trova fondamento giuridico nelle disposizioni di cui agli artt. 1 e ss. (Principi fondamentali) e negli artt. 35 e ss. della nostra Carta Costituzionale e che ha determinato la graduale formazione e la concreta progressiva applicazione del sopra menzionato articolato sistema di norme penali riferite al lavoro, nel quale ha trovato di recente inserimento la norma 'cardine' 'di chiusura e completamento del sistema' di cui proprio all'art. 603 *bis* c.p. in parola, con la quale si è colmata una grave lacuna di tutela penale della persona del lavoratore (per come più sopra espresso) rispetto alla specifica attuazione normativa ed ordinamentale dei diritti e principi costituzionali anzidetti.

La crescente e diffusa sensibilità al tema del lavoro ed alla tutela della persona del lavoratore hanno così nel tempo portato, in chiave di interpretazione, ad applicare al campo del lavoro anche norme che di regola si applicavano in via generale, senza specificazione di alcun determinato contesto di realizzazione, o prevalentemente in altri contesti, ritenuti tradizionalmente quali quelli di più naturale consueta e consona applicazione delle norme stesse.

Ora il fatto di una tale 'frammentazione' della collocazione delle norme penali anzidette, quali applicabili al lavoro, da ricercare quindi nell'intero ordinamento, non è ad avviso di questo giudice necessariamente un male, né rappresenta una rilevante criticità, anche perché appare il portato e l'espressione dell'inscindibile competenza nel e sul lavoro di una pluralità di - distinti e tutti rilevanti e meritevoli di tutela penale - beni giuridici e diritti di differente valenza e contenuto ma che in detto ambito trovano piena significanza di contenuto e diretta necessaria applicazione.

Per esemplificare, oltre ai beni giuridici afferenti più specificatamente al lavoro ed al lavoratore (di cui agli art. 600, 601 e 603 *bis* c.p.), rilevano anche i diversificati ulteriori interessi collettivi e beni giuridici di cui alle norme del T.U.I.

Anche i beni giuridici di cui agli artt. 12 c. 5 e 22 c. 12 T.U.I. trovano piena e diretta ‘cittadinanza’, espressione e tutela in ambito lavorativo.

Ebbene, proprio la diversificata collocazione delle norme in parola [e non sono di quelle richiamate del T.U.I. di cui ai capi B) e C) in contestazione] viene nei fatti ad aiutare e sostenere l’interprete ed in special modo il giudice nell’attività di interpretazione ed applicazione delle norme in relazione agli specifici beni giuridici tutelati dalle stesse (con funzione tipicizzante, di determinatezza e tassatività delle fattispecie), alla luce della necessaria interpretazione costituzionalmente orientata delle norme nell’ambito del lavoro (in relazione alla diretta esplicazione nelle norme anzidette dei Principi fondamentali e diritti inviolabili di cui alla Costituzione), avuto riguardo anche al diritto internazionale in materia di lavoro in quanto applicabile e facendosi necessario ricorso ai preziosi ed indispensabili strumenti giuridici, di cui ai criteri, principi ed istituti vigenti nel nostro ordinamento (in tema di concorso reale od apparente di norme, di assorbimento, consunzione e specialità), così da definire il contenuto ed i contorni delle fattispecie di reato e governare il rapporto tra fattispecie, avuto riguardo proprio ai beni giuridici tutelati (di cui anche all’ubicazione delle norme stesse nell’ordinamento).

In tale delicata e complessa attività, riservata alla giurisprudenza, questa si arricchisce dai preziosi apporti della dottrina in materia (citata ‘a piene mani’ - e si auspica anche con adeguata considerazione e valorizzazione, anche laddove si dissente da essa - nella *presentesentenza*), nell’opera di definizione del preciso ed esatto contenuto delle diverse fattispecie di reato nell’ambito di cui trattasi, fattispecie che si chiariscono e delimitano per confronto, in positivo ed in negativo, tra le fattispecie stesse, anche nella individuazione dei rapporti tra di esse in termini di concorso reale od apparente di norme, sulla scorta dei principi di assorbimento, consunzione e specialità di cui anche all’art. 15 c.p..

Si passano, ora, in rassegna tali ulteriori norme, con le medesime finalità sopra riportate di corroborare le valutazioni sistematiche anche in tema di ritenuta esistenza di uno specifico sistema normativo penale in tema di lavoro, così da definire ancora più incisivamente l’ambito di applicabilità dell’art. 603 *bis* c.p., anche in ordine alla specificità dei beni giuridici protetti, nel raffronto con le diverse ma al tempo stesso analoghe (in quanto operanti sul lavoro e nei confronti dei lavoratori) fattispecie di reato di cui a seguire.

Anche l’art. 605 c.p. (“Sequestro di persona”), come l’art. 603 *bis* c.p., è inserito nello stesso Capo III del libro II del c.p., ma nella diversa Sez. II (“Dei delitti contro la libertà personale”), mentre l’art. 603 *bis* c.p. è inserito nella diversa Sez. I (“Dei delitti contro la personalità individuale”).

In merito alla applicazione dell’art. 605 c.p. al lavoro si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 34469 del 30/05/2018 Ud.(dep. 20/07/2018) Rv. 273632 – 01.

La giurisprudenza ha anche riconosciuto che “il reato di sequestro di persona concorre con quello di riduzione in schiavitù di cui all’art. 600 c.p.”, come affermato da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 37489 del 28/01/2004 Cc.(dep. 23/09/2004) Rv. 229699 – 01, “nel caso in cui alla privazione della libertà di locomozione, oggetto di tutela della fattispecie di cui all’art. 605 c.p., si aggiunga una condizione di fatto ulteriore, in cui un individuo ha il potere pieno e incontrollato su un altro, assimilabile alla condizione di *res* posseduta da altri; tale situazione si verifica quando la vittima, subendo violenza e pressioni psicologiche, sia posta in condizioni afflittive e di costringimento tali da configurare una serie di trattamenti inumani e degradanti, tali da comprimerne in modo significativo la capacità di autodeterminarsi. (Fattispecie in cui donne extracomunitarie erano rinchiusa a chiave in un casolare da dove venivano prelevate esclusivamente per essere portate sul posto di lavoro nei campi agricoli, in regime di stretto controllo e sorveglianza, di sistematica violenza e di continue minacce, di sfruttamento, venendo private di gran parte degli emolumenti giornalieri)”.

Gli artt. 610 (“Violenza privata”), 612 (“Minaccia”), 612 *bis* (“Atti persecutori”) sono inseriti nella Sez. III dei delitti contro la libertà morale, dello stesso Capo III del Libro II dove è collocato in altra Sezione l’art. 603 *bis* c.p..

In merito alla applicazione dell'art. 610 c.p. al lavoro si richiamano Cass. Sez. 5, Sentenza n. 36332 del 30/04/2012 Ud.(dep. 21/09/2012) Rv. 253524 – 01, Cas. Sez. 6, Sentenza n. 44803 del 25/11/2010 Ud.(dep. 21/12/2010) Rv. 249217 – 01, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16733 del 13/04/2010 Ud.(dep. 03/05/2010) Rv. 247037 – 01, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28553 del 18/03/2009 Cc.(dep. 13/07/2009) Rv. 246637 – 01, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17444 del 15/03/2007 Ud.(dep. 08/05/2007) Rv. 236557 – 01, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33662 del 20/09/2006 Ud.(dep. 06/10/2006) Rv. 234789 – 01, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5089 del 11/02/1987 Ud.(dep. 24/04/1987) Rv. 175781 – 01.

In merito alla applicazione dell'art. 612 c.p. al lavoro si richiama Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8251 del 26/01/2006 Ud.(dep. 08/03/2006) Rv. 233226 – 01.

In merito alla applicazione dell'art. 612 *bis* c.p. al lavoro si richiama Cass. Sez. 6, Sentenza n. 44803 del 25/11/2010 Ud.(dep. 21/12/2010) Rv. 249217 – 01.

L'art. 629 c.p. (estorsione) è inserito nel Capo I del Titolo XIII dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone del Libro II.

In merito alla applicazione dell'art. 629 c.p. al lavoro si richiamano Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8477 del 20/02/2019 Ud.(dep. 26/02/2019) Rv. 275613 – 01, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11107 del 14/02/2017 Ud.(dep. 08/03/2017) Rv. 269905 – 01, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 677 del 10/10/2014 Ud.(dep. 12/01/2015) Rv. 261553 – 01, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 677 del 10/10/2014 Ud.(dep. 12/01/2015) Rv. 261554 – 01, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 50074 del 27/11/2013 Ud.(dep. 12/12/2013) Rv. 257984 – 01, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 43769 del 12/07/2013 Cc.(dep. 25/10/2013) Rv. 257303 – 01, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 656 del 04/11/2009 Ud.(dep. 11/01/2010) Rv. 246046 – 01, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36642 del 21/09/2007 Ud.(dep. 05/10/2007) Rv. 238918 – 01.

Gli artt. 571 (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina) e 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) sono inseriti nel Capo IV dei delitti contro l'assistenza familiare del Libro II.

In merito alla applicazione dell'art. 571 c.p. al lavoro si richiamano Cass. Sez. 6, Sentenza n. 51591 del 28/09/2016 Ud.(dep. 02/12/2016) Rv. 268819 – 01, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10090 del 22/01/2001 Ud.(dep. 12/03/2001) Rv. 218201 – 01, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1243 del 07/07/1965 Ud.(dep. 15/09/1965) Rv. 099902 – 01.

In merito alla applicazione dell'art. 572 c.p. al lavoro si richiamano Cass. Sez. 6, Sentenza n. 14754 del 13/02/2018 Cc.(dep. 30/03/2018) Rv. 272804 – 01, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 24057 del 11/04/2014 Ud.(dep. 09/06/2014) Rv. 260066 – 01, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 24642 del 19/03/2014 Ud.(dep. 11/06/2014) Rv. 260063 – 01, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 13088 del 05/03/2014 Ud.(dep. 20/03/2014) Rv. 259591 – 01, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28603 del 28/03/2013 Ud.(dep. 03/07/2013) Rv. 255976 – 01, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 16094 del 11/04/2012 Ud.(dep. 27/04/2012) Rv. 252609 – 01, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12517 del 28/03/2012 Ud.(dep. 03/04/2012) Rv. 252607 – 01, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 43100 del 10/10/2011 Ud.(dep. 22/11/2011) Rv. 251368 – 01, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 685 del 22/09/2010 Cc.(dep. 13/01/2011) Rv. 249186 – 01, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26594 del 06/02/2009 Ud.(dep. 26/06/2009) Rv. 244457 – 01.

Gli artt. 582 (“Lesione personale”), 586 (“Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto”), 589 (“Omicidio colposo”), 590 (“Lesioni personali colpose2) sono inseriti nel Capo I dei delitti contro la vita e l'incolumità personale, del Titolo XII del Libro II.

In merito alla applicazione dell'art. 582 c.p. al lavoro si richiama Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28553 del 18/03/2009 Cc.(dep. 13/07/2009) Rv. 246637 – 01.

In merito alla applicazione dell'art. 586 c.p. al lavoro si richiama Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1129 del 11/01/1995 Ud.(dep. 02/02/1995) Rv. 201243 – 01.

In merito alla applicazione dell'art. 589 c.p. al lavoro, tra le tantissime pronunce si richiamano solo le seguenti Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5946 del 18/12/2019 Ud.(dep. 17/02/2020) Rv. 278435 – 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5541 del 08/11/2019 Ud.(dep. 12/02/2020) Rv. 278445 – 02, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 49761 del 17/10/2019 Ud.(dep. 09/12/2019) Rv. 277877 – 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27787 del 08/05/2019 Ud.(dep. 24/06/2019) Rv. 276241 – 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6507 del 11/01/2018 Ud.(dep. 09/02/2018) Rv. 272464 – 01.

Inoltre, nell'ambito del lavoro si è elaborata tutta una giurisprudenza di estremo rilievo e di portata generale su plurime tematiche ed avente come riferimento la seguente pronuncia delle Sezioni Unite: Cass. Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014 Ud.(dep. 18/09/2014) Rv. 261111 – 01.

In merito alla applicazione dell'art. 590 c.p. al lavoro, tra le tantissime pronunce si richiamano solo le seguenti Cass. Sez. 4, Sentenza n. 51142 del 12/11/2019 Ud.(dep. 19/12/2019) Rv. 277880 – 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 44142 del 19/07/2019 Ud.(dep. 30/10/2019) Rv. 277691 – 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 45935 del 13/06/2019 Ud.(dep. 12/11/2019) Rv. 277869 – 02, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 33244 del 17/04/2019 Ud.(dep. 24/07/2019) Rv. 276688 – 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22022 del 22/02/2018 Ud.(dep. 18/05/2018) Rv. 273585 – 01.

Si richiamano anche gli art. 437 e 451 c.p. ed i reati contravvenzionali di cui agli artt. 650 e ss. c.p. ed al D.Lgs. 81/2008.

In merito alla applicazione dell'art. 451 c.p. al lavoro si richiamano le seguenti Cass. Sez. 4, Sentenza n. 33294 del 10/06/2011 Ud.(dep. 07/09/2011) Rv. 250951 – 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7175 del 28/03/1996 Ud.(dep. 18/07/1996) Rv. 205361 – 01, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2720 del 12/12/1995 Ud.(dep. 14/03/1996) Rv. 204106 – 01.

In merito alla applicazione del D.Lgs. 81/2008 al lavoro si richiamano le seguenti Cass. Sez. F - , Sentenza n. 45316 del 27/08/2019 Ud.(dep. 07/11/2019) Rv. 277292 – 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12223 del 03/02/2015 Ud.(dep. 22/03/2016) Rv. 266385 – 01, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2343 del 27/11/2013 Ud.(dep. 20/01/2014) Rv. 258435 – 01.

In merito alla applicazione dell'aggravante dell'art. 61, n. 11, c.p. al lavoro si richiamano le seguenti Cass. Sez. 2, Sentenza n. 677 del 10/10/2014 Ud.(dep. 12/01/2015) Rv. 261554 – 01, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14651 del 10/01/2013 Ud.(dep. 28/03/2013) Rv. 255792 – 01.

Si richiama anche la disposizione dell'art. 604 ter c.p., quale circostanza aggravante inserita tra i delitti contro l'eguaglianza della Sezione I *bis* del Libro II.

Lo stato di bisogno.

Si è già rappresentato che la 'situazione di vulnerabilità' è inserita nelle fattispecie di cui agli artt. 600 e 601 c.p. e non nell'art. 603 *bis* c.p., nel quale è presente il diverso 'stato di bisogno'.

Trattasi, come già detto, di differenti presupposti delle rispettive condotte di reato di cui agli artt. 600 e 601 c.p., da un lato, e 603 *bis* c.p., dall'altro, aventi diverso contenuto.

Lo stato di bisogno non coincide, né si sovrappone, come detto, alle 'condizioni di vulnerabilità' ed all' 'abuso di posizione di vulnerabilità' di cui ai plurimi testi, strumenti ed atti internazionali che prevedono siffatte condizioni (tra i tanti si richiamano il Protocollo contro la tratta accessorio alla Convenzione di Palermo del 15.11.2000 – UNTS, vol. 2237, 319; la Convenzione sulla tratta del Consiglio d'Europa, Convenzione di Varsavia del 16.5.2005; la Direttiva europea contro la tratta, direttiva UE 36/2011). Sulla base dei predetti testi e del diritto internazionale convenzionale può in sostanza affermarsi che la 'vulnerabilità', come definita da autorevole dottrina (sulla scorta della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005) è concetto che s'intende in relazione al contesto esistenziale della persona a cui si riferisce, può essere di qualunque natura, fisica, psicologica, emozionale, legata a situazione familiare, sociale, economica, insomma, ogni stato di sofferenza, difficoltà e privazione che costringe una persona allo sfruttamento.

Tale aspetto contenutistico coincide nello 'stato di bisogno', per come si è detto (di cui alla giurisprudenza in tema di usura avuto riguardo al bene giuridico del reato in parola dell'art. 603 *bis* c.p.), il quale ultimo non si risolve, né esaurisce comunque in esso.

Inoltre, un tale concetto di 'vulnerabilità' è anche, in aggiunta, definito 'in negativo', sempre come definito da medesima autorevole dottrina sulla scorta degli strumenti internazionali anzidetti, come mancanza di reale ed accettabile alternativa se non soggiacere all'abuso; infatti, per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima. Vedasi Direttiva 2011/36/EU, art 2 (2).

Tale ulteriore aspetto contenutistico distingue la 'vulnerabilità' dallo 'stato di bisogno', per come si è detto (di cui alla giurisprudenza in tema di usura avuto riguardo al bene giuridico del reato in parola dell'art. 603 *bis* c.p.), il quale ultimo non comporta alcuna c.d. 'alternativa bloccata'.

Per la definizione contenutistica del differente e non sovrapponibile 'stato di bisogno' di cui all'art. 603 *bis* c.p. si richiama quanto già evidenziato in precedenza, oltre a quanto altro verrà rappresentato a seguire di cui alle plurime ipotesi interpretative ricostruttive formulate in dottrina e giurisprudenza.

Si anticipa da subito che l'interpretazione accolta da questo giudice tiene conto dell'impostazione oggettivistica dell'ordinamento penale italiano, quale riconosciuta di recente da autorevole dottrina, del necessario rispetto del principio di determinatezza e legalità della fattispecie e di colpevolezza e rimproverabilità soggettiva e dei condivisi approdi della giurisprudenza di legittimità a cui questo giudice intende aderire.

Si ritengono infatti pienamente applicabili ed aderenti al caso di specie gli approdi della giurisprudenza di legittimità relativi allo 'stato di bisogno' nel reato di usura aggravata di cui all'art. 644 c.p., già sopra richiamati.

Sintetizzando, in tema di usura ed altresì di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 603 *bis* c.p., lo stato di bisogno va inteso, quindi, non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto lo induca, nel caso di cui allo specifico delitto di usura, a ricorrere al credito a condizioni usurarie (nell'usura aggravata dallo stato di bisogno, in cui ai plurimi beni giuridici tutelati dalla norma aggravata in oggetto, pur inserita tra i delitti contro il patrimonio) o (parallelamente e similamente nel reato dell'art. 603 *bis* c.p. in parola, inserito tra i delitti contro la persona) a svolgere attività lavorativa in condizioni di sfruttamento.

Non assumono alcuna rilevanza, né la causa generatrice dello stato di bisogno (neppure se riferibile ed attribuibile alla vittima, trattandosi di presupposti della condotta dei reati anzidetti), né il volontario ricorso ed utilizzo del prestito usurario nell'usura o la richiesta di lavoro del lavoratore o l'adesione volontaria di questi all'offerta di lavoro, in condizione di sfruttamento nell'art. 603 *bis* c.p.

I beni giuridici, i Principi fondamentali, i diritti inviolabili ed indisponibili di cui all'usura aggravata ed allo sfruttamento (lavorativo), retamente inteso nel suo contenuto precettistico penale (di cui si dirà), quali coinvolti nella fattispecie di cui, per quanto ora interessa, all'art. 603 *bis* c.p., impongono una incisiva inderogabile tutela penale a presidio degli stessi, nell'interesse dello stesso Stato - Comunità ed a protezione della stessa persona del lavoratore, in quanto persona, del cui stato di bisogno si è approfittato così da porla in condizioni di sfruttamento, senza che quindi possano assumere alcuna rilevanza (in termini di esclusione della rilevanza penale e della 'punibilità' della fattispecie di reato) le cause che hanno prodotto il presupposto della condotta (anche se riferibili alla stessa vittima) e la volontà della vittima di sottoporsi a tali condizioni di sfruttamento (anche in ragione della incidenza deterministica dello stato di bisogno sulla volontà della vittima ed in considerazione, per come si riterrà, del fatto che lo sfruttamento implica l'offesa - pregiudizio - violazione di diritti indisponibili, sottratti alla disponibilità del lavoratore stesso, il che esclude in radice il ricorso all'art. 51 c.p., con conseguente inscindibile strumentalità del rapporto di lavoro allo sfruttamento; in tali termini e con tali limiti si traduce e si accoglie sia pure in parte, stante l'autonomia - distinzione del diritto penale da quello civile e del lavoro, quanto affermato da autorevole dottrina che arriva a definire la nullità del contratto di lavoro in caso di sfruttamento; certo è che, così inteso, lo sfruttamento presenta tutta la sua connaturale pregnanza di univoco significato contenutistico, nel pieno rispetto della determinatezza della fattispecie ed in piena osservanza della funzione tipicizzante del bene giuridico, di cui si è già abbondantemente parlato, che riempie e definisce di significanza il precetto penale espungendovi da esso tutte quelle violazioni formali, episodiche od anche reiterate, di diverse norme penali - da quella in oggetto - ed anche extrapenali - pur richiamate dallo stesso art. 603 *bis* c.p., per come si dirà laddove si escluderà la qualificazione della norma in parola nei termini di 'norma penale in bianco' - che non implicano l'inverarsi dello sfruttamento in tal modo inteso).

Inoltre, lo stato di bisogno non deve integrare una situazione di maggiore coerenza per la vittima, quale lo stato di indigenza, peraltro di mera rilevanza economico-patrimoniale e neppure previsto dalla norma in questione.

Lo stato di bisogno non può essere neppure equiparato alla situazione di necessità di cui agli artt. 600 e 601 c.p., di cui si è detto, che risente nell'interpretazione della novella ultima del 2014 di dette norme e dell'inserimento della 'vulnerabilità' in dette fattispecie.

Come anche riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità lo stato di bisogno, di cui all'art. 603 *bis* c.p., e la situazione di necessità, di cui agli artt. 600 e 601 c.p., non possono essere neppure sovrapposti al distinto e più rigoroso e cogente stato di necessità di cui all'art. 54 c.p..

In ordine poi alla interpretazione della situazione di necessità di cui agli artt. 600 e 601 c.p., si richiama quanto in precedenza già osservato. In sintesi, nella distinzione tra situazione di necessità e stato di bisogno, si osserva che si tratta di diversi presupposti delle rispettive condotte di cui alle tre norme anzidette. Se è vero che l'introduzione delle anzidette situazioni di vulnerabilità nelle disposizioni citate dagli artt. 600 e 601 c.p. ha avuto un incontestabile effetto di rilievo in ordine alla definizione del contenuto delle plurime situazioni integranti i presupposti delle condotte di cui alle due norme anzidette, ad avviso di questo giudice ciò dovrebbe correttamente comportare un necessario richiamo chiarificatore alle disposizioni internazionali ed interne in tema proprio di posizione di vulnerabilità, così da definirne il contenuto nei termini più sopra espressi e non invece edulcorando ed attenuando il contenuto della situazione di necessità facendolo coincidere con il diverso e meno cogente stato di necessità.

Deve inoltre essere respinta ogni prospettiva o lettura interpretativa dello stato di bisogno in termini esclusivamente prevalentemente patrimoniale.

Il bene giuridico tutelato dalla norma dell'art 603 *bis* c.p., libertà individuale nella specie della personalità individuale, comporta necessariamente, alla luce della lettura complessiva della norma, che lo stato di bisogno esprima una dimensione più generale dell'esistenza umana della persona a cui si riferisce, in una prospettiva spiccatamente personalistica, nella quale la componente patrimoniale non è irrilevante ma neppure prevalente ed assorbente. Si richiama e conferma la giurisprudenza di legittimità in tema sempre di stato di bisogno, del contenuto e delle cause dello stesso, di cui agli ambiti e dimensioni di vita della persona che vengono coinvolte, di cui al citato delitto di usura aggravata.

Non rileva neppure il riferimento all'art 1448 c.c., se non nei termini di seguito indicati, stante la (differente) prevalente componente patrimoniale di cui all'istituto della rescissione del contratto per sproporzione *ultra dimidium* alla conseguente definizione del correlato 'stato di bisogno'. Infatti, la più ampia valenza personalistica dello stato di bisogno di cui all'art. 603 *bis* c.p., coerente con il bene giuridico protetto da detta norma incriminatrice e con l'inveramento dei principi e diritti costituzionali anzidetti, non può essere ridotta e limitata alle differenti e non pienamente sovrapponibili condizioni, contenuti ed effetti della norma civilistica anzidetta, di contenuto e rilevanza prevalentemente economico - patrimonialistica.

Più nello specifico, l'art. 1448 c.c. (Azione generale di rescissione per lesione) così recita: "Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto..."

Lo stato di bisogno costituisce, quindi, anche nella norma civile anzidetta presupposto ma per la rescissione del contratto ai sensi dell'art. 1448 c.c., nell'ipotesi in cui tale stato abbia determinato una rilevante sproporzione nel sinallagma contrattuale – c.d. *ultra dimidium*. Trattasi di una condizione soggettiva della parte contrattuale lesa, la cui conoscenza da parte della controparte contrattuale giustifica lo scioglimento del contratto, integrando una delle rare ipotesi ordinamentali in cui il legislatore si preoccupa di vagliare il c.d. equilibrio contrattuale, rilevante proprio per la condizione di bisogno in cui una delle parti versi.

Nell'elaborazione giurisprudenziale sull'art. 1448 c.c., chiamata a riempire di contenuto tale nozione necessariamente elastica, esso non coincide necessariamente con la più grave indigenza o con una pressante esigenza di denaro, essendo sufficiente una deficienza di mezzi pecuniari, anche

contingente, una semplice difficoltà economica, una carenza di liquidità di carattere transitorio, anche causata dallo stesso contraente.

Infatti per Cass. Civile Sez. 2 - , Sentenza n. 15338 del 12/06/2018 (Rv. 649080 - 01) “... *Lo stato di bisogno, pur potendo consistere anche in una situazione di difficoltà economica o nella contingente carenza di liquidità*, non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre, nel senso che le momentanee criticità economiche devono costituire il motivo per cui è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni...”.

Parimenti si è espressa Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 3646 del 13/02/2009 (Rv. 606889 - 01): “... *l’esistenza di uno stato di bisogno - inteso non come assoluta indigenza, ma come una situazione di difficoltà economica che incida sulla libera determinazione a contrarre* e costituisca, quindi, il motivo dell’accettazione della sproporzione tra le prestazioni da parte del contraente danneggiato...”

Se, quindi, per come si vedrà, le nozioni di stato di bisogno, quali intese dalla giurisprudenza civile con riguardo all’art. 1448 c.c. e dalla giurisprudenza penale con riguardo all’usura aggravata (giurisprudenza i cui contenuti sono pienamente applicabili allo stato di bisogno di cui all’art. 603 *bis* c.p.), coincidono limitatamente al contenuto dello stesso in termini di situazione non irreversibile ed anche temporanea e contingente e di limitata incidenza e non assoluta cogenza dello stato di bisogno sul soggetto che vi è sottoposto, oltre che per il rinvenimento di un rapporto di connessione funzionale e strumentale di un tale stato di bisogno rispetto alla volontaria (ma in tal modo indotta o determinata) stipulazione di un contratto con sproporzione tra le prestazioni, nell’art. 1448 c.c., od alla volontaria (ma sempre in tal modo indotta o determinata) acquisizione di un credito con interessi usurari, nell’usura aggravata (od alla volontaria - ma sempre in tal modo indotta o determinata - sottoposizione a condizioni di sfruttamento al lavoro), diversa è invece l’identità contenutistica profonda dello stato di bisogno, di natura prettamente e spiccatamente economico – patrimonialistica nell’art. 1448 c.c. e di più ampia valenza personalistica nell’usura aggravata e nell’art. 603 *bis* c.p., in piena coerenza con il bene giuridico protetto da detta ultima norma incriminatrice e con l’inveramento dei principi e diritti costituzionali anzidetti.

Tuttavia una siffatta pur parziale coincidenza di interpretazione dello stato di bisogno in dette diversificate disposizioni, da parte della rispettiva giurisprudenza civile e penale, viene, ad avviso di questo giudice, a rafforzare e corroborare la fondatezza dell’interpretazione che si accoglie nella presente sentenza dello stato di bisogno nell’art. 603 *bis* c.p.: fatta salva la autonoma specifica determinazione del contenuto identitario dello stato di bisogno di cui alle norme penali anzidette, rispetto alle fattispecie di cui all’art. 603 *bis* c.p. ed in relazione alla funzione di determinatezza e tipicizzazione del bene giuridico tutelato da detta norma, per il resto si conferma l’interpretazione dello stato di bisogno il quale si sostanzia in una situazione non necessariamente irreversibile, né tendenzialmente irreversibile, anche temporanea e contingente, purché tale da incidere, sia pure limitatamente e senza alcuna assoluta cogenza, sulla capacità di autonoma e libera determinazione anche contrattuale della vittima che si trova in un siffatto stato di bisogno.

In tal senso e nei termini anzidetti viene condivisa quella parte della dottrina che evidenzial’ incongruità del richiamo alla nozione civilistica dello stato di bisogno dell’art. 1448 c.c. per delimitare il significato penalistico dello stato di bisogno. A parere di tali autori, infatti, la rescissione sottende un’innegabile accezione patrimonialista dello stato di bisogno, essendo tale strumento volto a tutelare l’equilibrio del sinallagma contrattuale e non beni di carattere personali, quali quelli presidiati dalla normativa anti sfruttamento lavorativo. Accostare le due nozioni, dunque, avrebbe come risultato un’interpretazione restrittiva dello stato di bisogno, risolto in una prospettiva patrimoniale, con la conseguenza, affermata da autorevoledottorinache si richiama come di seguito per l’acutezza delle osservazioni espresse, che è proprio questa accezione, la quale connota lo stato di bisogno quale presupposto del rimedio contrattuale, che non può cogliere una vicenda qual è quella dello sfruttamento lavorativo: qui non è tanto il profilo formale della sproporzione fra prestazioni dedotte in contratto che viene in rilievo, quanto la natura illecita della causa o dell’oggetto del contratto di lavoro, quando esso, per l’appunto, costituisce mezzo di

sfruttamento della persona, molto più che sfruttamento lucrativo di uno squilibrio contrattuale sinallagmatico.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, lo stato di bisogno in cui deve versare la vittima del reato non deve ridursi ad una necessità di carattere economico-patrimoniale, potendo avere rilievo uno *status* personale di fragilità della persona latamente intesa nelle sue varie espressioni ed esplicazioni e tale da incidere, sia pure limitatamente e senza alcuna assoluta cogenza, sulla capacità di autonoma e libera determinazione anche contrattuale della vittima che si trova in un siffatto stato di bisogno e che per lo sfruttamento di tale stato da parte dell'autore del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. si determina a prestare la propria attività lavorativa in condizioni di sfruttamento.

Ai fini che qui interessano, ossia al fine di dare sostanza e contenuto all'espressione 'stato di bisogno' ex art. 603 *bis* c.p., il riferimento legislativo e l'elaborazione giurisprudenziale che più devono aiutare e guidare l'interprete sono, pertanto, costituite dallo 'stato di bisogno' quale circostanza aggravante del delitto di usura ai sensi dell'art. 644, comma 5, n. 3) c.p., sia pure, come in parte sopra evidenziato, con esiti ed approdi non del tutto dissimili dalla giurisprudenza civile sopra richiamata quale si è affermata nell'ambito dell'art. 1448 c.c., il tutto ovviamente con le necessarie differenziazioni e con i doverosi distinguo sopra formulati.

In riferimento a tale aggravante, la giurisprudenza penale ha in più occasioni osservato che "lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usuarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario"(Cass. Pen., Sez. II, n. 43713/2010). Si è anche precisato che, in tema di usura, lo stato di bisogno cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 644 co. 5, n. 3 c.p., può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole (Cass. Pen. Sez. II, n. 709/2014); invero, lo stato di bisogno sotto il profilo soggettivo è una particolare condizione psicologica, da qualsiasi causa determinata, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una maggiore limitazione nella volontà di autodeterminazione, mentre sotto il profilo oggettivo può essere di qualsiasi natura, specie e grado e, quindi, tra l'altro, può derivare anche dalla necessità di soddisfare un vizio (come quello del gioco d'azzardo), non essendo richiesto, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante *de qua*, alcun requisito; con essa, infatti, si è voluto colpire maggiormente il disvalore di una condotta considerata dal legislatore come una grave forma di parassitismo, causa di un vero e proprio allarme in una società civile, ed è per questo che non può e non deve rilevare a causa che ha determinato il bisogno e la relativa menomazione psicologica (Cass. Pen., Sez. II, n. 10795/2016).

Si osserva, inoltre, come il legislatore abbia voluto, tramite la modifica normativa, rafforzarne il contenuto, nei termini anzidetti, qui accolti, attraverso l'eliminazione del riferimento alla 'necessità' del lavoratore (che nella previgente fattispecie si affiancava al 'bisogno', con il quale i più ritenevano formare un'endiadi), così riproducendo appunto la formula della circostanza aggravante prevista in materia di usura dall'art. 644 co. 5 n. 3 c.p. Come evidenziato dai lavori parlamentari, in tal modo si è voluto recepire le acquisizioni giurisprudenziali sulla citata aggravante, che ne danno una lettura più marcatamente oggettiva, delimitandone così l'applicazione soltanto a quella "condizione di reale ed apprezzabile privazione riguardo a bisogni che sono da considerarsi essenziali per qualunque persona" (Cass. pen. Sez. II, 8 marzo 2000, n. 4627).

Occorre osservare, tuttavia, come parte della dottrina abbia mostrato perplessità in merito all'accostamento dell'elemento dell'approfittamento dello stato di bisogno al suo corrispondente in materia di usura. Tale dottrina ha evidenziato, infatti, come vi sarebbero significative differenze tra il menzionato elemento della fattispecie di intermediazione illecita e l'aggravante prevista dall'art. 644, comma 5, che, in definitiva, farebbero sì che, nonostante il richiamo al solo stato di bisogno, neppure tale elemento apparirebbe in grado di individuare i comportamenti realmente meritevoli di sanzione penale. Sempre tale dottrina ha osservato che l'aggravante prevista in materia di usura testualmente consiste nell'aver commesso il reato in danno di chi si trova in stato di bisogno,

mentre l'elemento costitutivo dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro consiste nell'approfittamento dello stato di bisogno. Come si evince dal dato testuale, nell'aggravante menzionata l'accento cadrebbe sul maggior danno alla vittima, mentre nell'intermediazione illecita esso sembrerebbe spostarsi sull'approfittamento da parte dell'agente. In altri termini, non è lo stato di bisogno in sé ad essere elemento costitutivo, ma il fatto che il soggetto agente se ne avvantaggi, appuntandosi, così, l'attenzione su una condotta maggiormente riprovevole, piuttosto che su un fatto oggettivamente più dannoso.

A prescindere dalla ovvia considerazione che un medesimo termine, impiegato dal legislatore in differenti norme incriminatrici, non assume necessariamente contenuti diversi a seconda del 'ruolo', della 'funzione' e della 'qualificazione' dello stesso nell'ambito delle diverse fattispecie, se non a fronte di precise, puntuali, chiare ed univoche basi normative a sostegno di siffatte diversificate interpretazioni, pena il venire meno della certezza del diritto e della ragionevolezza nelle interpretazioni, non può poi non osservarsi anche quanto segue.

Si noti, infatti, al riguardo, che una tale correlazione tra stato di bisogno ed approfittamento dello stesso, quale valorizzata dalla dottrina anzidetta, la si è pocanzi osservata e valorizzata proprio nella valutazione dell'art. 1448 c.c., laddove è normativamente stabilito che "...la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio...", il che conferma la correttezza e congruità del richiamo a detta disposizione civilistica, ai fini che qui interessano, nei limiti e con le precisazioni sopra evidenziate. Ciò corrobora ulteriormente la definizione contenutistica accolta da questo giudice dello stato di bisogno nell'art. 603 *bis* c.p. a mezzo e per il tramite della lettura combinata ed intrecciata degli artt. 1448 c.c. e 644 c. 4 n. 3) c.p., alla luce dei relativi approdi giurisprudenziali civili e penali richiamati, sia pure con le necessarie differenziazioni e con i doverosi distinguo sopra formulati. [...]

Non a caso, poi, una siffatta dottrina giunge per altra via ai medesimi esiti interpretativi accolti da questo giudice, allorquando evidenzia che l'accostamento più calzante non sarebbe, quindi, tanto con l'aggravante attualmente prevista dall'art. 644 c.p., quanto quello con la fattispecie di usura precedente alla riforma del 1996, anch'essa incentrata sull'approfittamento dello stato di bisogno, nell'ambito della quale la nozione lo stato di bisogno finiva, comunque, col comprendere anche situazioni di "disagio del soggetto nello svolgimento della sua complessa personalità anche di operatore economico, e quindi in tutte le forme di relazione e del convivere sociale, poiché – si diceva – la fattispecie era rivolta a punire l'usuraio quale persona socialmente nociva, allo scopo di tutelare l'interesse pubblico e non quello privato ed esclusivamentepatrimonialisticodel soggetto passivo".

In ultima analisi ne risulta rafforzata l'interpretazione dello stato di bisogno nell'art. 603 *bis* c.p. quale qui accolta.

Si osserva peraltro che il richiamo nell'art 603 *bis* c.p. alle condizioni di cui ai numeri 1) e ss. quali costituenti indici di sfruttamento, laddove si fa riferimento alla retribuzione ed alle prestazioni del lavoratore, si riferisce e trae significato nello sfruttamento e nelle condizioni di sfruttamento e non nel differente presupposto della condotta di cui allo stato di bisogno, per cui, anche per questo, non risulta pertinente e rilevante, oltre che fondato, il richiamo alla norma civilistica anzidetta.

Si deve, inoltre, accogliereun'interpretazione dello stato di bisogno che valorizzi la natura oggettiva, obiettiva dello stato di bisogno, pur nella riferibilità al soggetto in parola, a prescindere cioè dalla componente puramente soggettivistica e relativistica che cioè tenga conto del solo punto di vista della vittima.

Lo stato di bisogno, come riconosciuto anche da autorevoledottorina, deve essere percepito piuttosto che dalla vittima, la quale trovandosi in un siffatto oggettivo stato di bisogno viene comunque indotta ad agire di conseguenza, certamente da colui che ne abusa – approfitta, ponendosi in relazione con la vittima stessa e ciò per l'esigenza legata ai generali principi di imputazione soggettiva del reato (ogni elemento della fattispecie, compreso il presupposto della condotta, deve essere coperto dal dolo dell'agente autore del fatto).

Si intende dire che lo stato di bisogno, come sopra qualificato e inteso, deve essersi oggettivato in una situazione conoscibile e percepibile dall'autore del fatto, di modo che questi ne possa

consapevolmente approfittare, ponendo in essere lo sfruttamento lavorativo di cui alle necessarie ed indispensabili modalità della condotta del reato di cui all'art 603 *bis* c.p.

In conclusione, sul punto, in tema di stato di bisogno, si osserva che:

- deve respingersi la prospettiva patrimoniale della definizione dello stato di bisogno, il quale concerne la personalità individuale complessivamente considerata della vittima (come osservato dalla giurisprudenza in tema di stato di bisogno nell'usura), tenuto anche conto del bene giuridico protetto dalla norma; l'accezione ampia dello stato di bisogno non può ridursi al contenuto esclusivamente patrimoniale espresso dall'interpretazione civilistica (carenza di liquidità, difficoltà economiche monetarie); può tradursi anche in una situazione temporanea, reversibile, anche prodotta e causata dallo stesso lavoratore (le cause dello stato di necessità sono irrilevanti per la norma) e concernente quindi anche problematiche psicologiche, di salute e di varia natura;
- nello stato di bisogno non rilevano le condizioni di cui all'art 1448 c.c., se non nei termini - pur di assoluto rilievo - e nei limiti più sopra esposti a cui si rinvia; come sostenuto da autorevole dottrina non appare congrua la prospettiva patrimonialistica; nell'art. 603 *bis* c.p. non è tanto il profilo formale della sproporzione tra prestazioni dedotte in contratto che viene in rilievo, quanto la natura illecita della causa o dell'oggetto del contratto di lavoro e del rapporto di lavoro che si è di fatto instaurato, quando esso costituisce mezzo di sfruttamento della persona, molto più di uno sfruttamento lucrativo di uno squilibrio sinallagmatico; sempre per autorevole dottrina si deve infatti ritenere che in tutti i casi in cui si realizza uno sfruttamento penalmente rilevante vengono pregiudicati diritti assolutamente indisponibili ed inviolabili della persona del lavoratore; si richiama al riguardo quanto già sopra espresso laddove si è ritenuta penalmente necessaria e rilevante unicamente una inscindibile strumentalità del rapporto di lavoro allo sfruttamento in tal modo inteso, a prescindere dalla nullità o meno del contratto di lavoro;
- lo stato di bisogno non coincide con lo stato di necessità di cui all'art 54 c.p., né con la situazione di necessità di cui agli artt. 600 e 601 c.p.;
- non rileva nello stato di bisogno l' 'alternativa bloccata' e la mancanza di reale ed accettabile alternativa se non soggiacere all'abuso, stante la non sovrapposibilità e coincidenza dello stato di bisogno con la diversa e non prevista (nella norma in parola) situazione di vulnerabilità;
- lo stato di bisogno è definito contenutisticamente dalla giurisprudenza in tema di stato di bisogno dell'usura aggravata, tramite affermazioni che si ritengono pienamente applicabili anche al reato in parola, vista anche la pluralità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme e considerato il medesimo elemento delle interpretazioni (presupposti delle condotte integranti rispettive in caso di usura la circostanza aggravante anzidetta ed in caso di art. 603 *bis* c.p. il reato stesso);
- per autorevole dottrina la soluzione oggettiva dello stato di bisogno (e non soggettiva relativizzante sulla scorta di ciò che pensa e ritiene la vittima) si impone come irrinunciabile, nel quadro dell'impostazione oggettivistica dell'ordinamento penale italiano, il che assicura il rispetto del principio di determinatezza della fattispecie e di imputazione soggettiva rimproverabile all'autore del fatto che copre con il dolo un siffatto presupposto della condotta;
- lo stato di bisogno non richiede la più grave e cogente indigenza, peraltro di valenza economico-patrimoniale da ritenersi connessa alla mancanza dei mezzi di sussistenza, in mancanza di ogni riferimento normativo a sostegno di una siffatta interpretazione;
- non possono inserirsi in chiave interpretativa contenuti o requisiti ulteriori, non normativamente stabiliti, per lo stato di bisogno, pena il travisamento della norma; per esemplificare non risulta pertinente il riferimento per gli stranieri alla protezione umanitaria, non previsto normativamente; non risulta conferente neppure la qualificazione dello stato di bisogno come impossibilità a procurarsi altrimenti i mezzi di sussistenza, di cui si è detto al trattino (-) immediatamente precedente, trattandosi di parametro non espressamente

previsto dalla legge a differenza di quanto il legislatore prevede per altre fattispecie, come per la violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p..

Lo stato di bisogno nei soggetti stranieri e l'approfittamento dello stato di bisogno.

A ciò si aggiunga, nella piena osservanza del principio di determinatezza della fattispecie, che il Legislatore, come acutamente affermato da autorevole dottrina, ha elaborato un elemento della fattispecie che si articola in una 'espressione di relazione' la quale coniuga una condotta (approfittamento) ed un presupposto di fatto (stato di bisogno), oggetto della condotta anzidetta.

Il legislatore richiede che l'autore del reato approfitti (per autorevole dottrina è trarre vantaggio, profitto, sostanzialmente abusare) dello stato di bisogno in cui si trova la vittima, che viene in tal modo sfruttata ponendola in condizioni di sfruttamento lavorativo, a cui la stessa viene sottoposta in ragione della oggettiva condizione di fragilità in cui la stessa si trovava (stato di bisogno) e di cui l'agente era a conoscenza e ne ha artatamente approfittato.

Ne discende la necessaria unitaria valutazione della condotta di approfittamento e del presupposto della condotta anzidetti, il che contribuisce, a seguito ad espressa scelta del legislatore, a rafforzare la determinatezza della fattispecie in oggetto.

Si anticipa sin d'ora che nella fattispecie del reato in parola sono necessariamente richiesti l'approfittamento dello stato di bisogno e lo sfruttamento del lavoratore, che si viene in tal modo a trovare nel rapporto di lavoro con l'autore di reato in condizioni di sfruttamento.

La necessaria compresente integrazione di tali articolati elementi della fattispecie portano da un lato ad una interpretazione volta a dare uno specifico significato e contenuto a tutti i singoli elementi anzidetti, sia ciascuno di essi nella propria individualità, che unitariamente nella reciproca relazione ed interferenza causale degli uni sugli altri, a riprova dell'esclusione di ogni vaghezza nella formulazione della norma.

Al riguardo si specifica che per l'integrazione della norma in parola nella fattispecie in contestazione di cui al c. 1 n.2) c.p., oltre ad ogni altro elemento della fattispecie di cui ora non si sta trattando direttamente ed esplicitamente, non basta che il soggetto - lavoratore si trovi in uno stato oggettivo di bisogno nei contenuti e termini anzidetti ma occorre che l'autore del reato ne sia a conoscenza e ne approfitti, anche con sfruttamento delle condizioni del lavoratore nei termini di cui alla norma in parola.

Nel caso di specie l'approfittamento dello stato di bisogno è correlato causalmente e funzionalmente allo sfruttamento del lavoratore, il quale acconsente di essere posto in condizioni di sfruttamento in quanto determinato ed indotto dallo stato di bisogno in cui lo stesso si trovava e di cui il datore di lavoro ha approfittato.

Tutte le componenti anzidette della fattispecie si illuminano, chiariscono e definiscono reciprocamente dalla interferenza funzionale e causale di tali elementi quali coperti, unificati e vivificati dall'elemento costitutivo soggettivo doloso generico della fattispecie in contestazione del n. 2) del c. 1 dell'art. 603 *bis* c.p. del reato in oggetto.

In particolare, con riguardo al caso che ci occupa, lo stato di bisogno può consistere nella condizione, del soggetto vittima del reato, di soggetto straniero, a maggior ragione se di provenienza extracomunitaria, con la presenza di barriera o difficoltà linguistica, stante la condizione di isolamento e la mancanza di reti di supporto, senza o con scarsi riferimenti nel territorio nello Stato estero nel quale si trova a vivere per far fronte alle primarie indispensabili esigenze di vita del reperimento di un lavoro, di un alloggio ed in vista della soddisfazione dei primari bisogni di vita della persona, a maggior ragione se eventualmente anche in condizione di irregolarità nella presenza sul territorio dello Stato.

Infatti, lo stato di bisogno dei lavoratori, di cui gli autori del fatto se ne approfittano, può consistere nella condizione di clandestinità degli stessi, che li rende disposti a lavorare in condizioni disagiate (C., Sez. V, 12.1-20.4.2018, n. 17939).

Lo stato di bisogno può corrispondere alla condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, pure accompagnata da una condizione di disagio e di

bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, di cui il datore di lavoro approfitti con sfruttamento delle condizioni dello stesso (C., Sez. IV, 9.10-9.12.2019, n. 49781).

Come affermato da autorevole dottrina, l'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori può ricavarsi dalla condizione di clandestinità degli stessi, che li rende disposti a lavorare in condizioni disagiate (C., Sez. V, 12.1-20.4.2018, n. 17939).

Dalla motivazione di Cass. pen. Sez. V, 12/01/2018, n. 17939 si evidenzia il passaggio nel quale si rappresenta che "... l'ulteriore elemento dell'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori era oggetto di congrua motivazione nel riferimento alla situazione di clandestinità dei predetti, che li rendeva disposti a lavorare in condizioni disagiate...".

Certo è che la fattispecie di reato di cui all'art. 603 bis c.p. e la prova della integrazione di essa non si risolve né si esaurisce nella sussistenza dello stato di bisogno, come condivisibilmente espresso da Cass. pen. Sez. V, 12/01/2018, n. 17939, per la quale "Integra il reato di sfruttamento del lavoro la condotta del datore di lavoro consistente nel sottoporre il dipendente a un regime di sfruttamento, desumibile dall'esistenza di indici quali la reiterata violazione della normativa sugli orari di lavoro e i riposi, nonché la mancata predisposizione delle dovute misure di sicurezza, approfittando dello stato di bisogno di lavoratori, in riferimento alla situazione di clandestinità degli stessi".

La circostanza, quindi, che il lavoratore sia cittadino di un paese straniero, spesso a basso reddito, e lontano dalla propria rete familiare e sociale di sostegno non può che costituire un importante indice di stato di bisogno e di consapevolezza che di questo ha il datore di lavoro. A maggior ragione, la condizione di clandestinità in cui alcuni lavoratori versano, aggrava tale condizione di bisogno, soprattutto se posta in relazione al fatto che il lavoratore dipende in tutto e per tutto dal reddito di lavoro dipendente. Elementi, questi, che devono indubbiamente essere valutati quali indici che possono incidere sostanzialmente sulla libertà di autodeterminazione contrattuale.

A ben vedere, tutti gli elementi sopra valutati conducono a ritenere pienamente sussistente lo stato di bisogno delle vittime del reato: la condizione di stranieri di provenienza extracomunitaria, l'essere lavoratori al nero, la barriera linguistica, l'assenza di validi riferimenti in ambito territoriale nazionale da poter fruire di occasioni di lavoro a diverse condizioni, la condizione di soggetti irregolari sul territorio nazionale, la necessità di fruire di un alloggio, peraltro nella degradante situazione fornita dagli imputati, oltre a tutto quanto sopra rappresentato ed emerso in atti.

L'assunto è stato recentemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità che, nel definire una vicenda cautelare con riferimento alla situazione di clandestinità dei lavoratori, ha ritenuto tale condizione elemento idoneo ad integrare l'approfittamento dello stato di bisogno, che rendeva i lavoratori disponibili a lavorare in condizioni disagiate (v. la già citata Cass. Pen. 17939/2018).

Sempre nell'ottica della puntualizzazione dello stato di bisogno appare illuminante anche Cass. pen. Sez. IV Sent., 09/10/2019, n. 49781 (rv. 277424-01), per la quale "*La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603bis c.p. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio.* (Annulla in parte con rinvio, Trib. Libertà di Milano, 23/04/2019)".

Anche in tale pronuncia si riconosce la sussistenza dello stato di bisogno nella condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, pur precisandosi contestualmente, al fine di evitare equivoci, anche in punto di prova, che la prova della integrazione della fattispecie di reato in contestazione di cui all'art. 603 bis c.p. non si risolve né si esaurisce nella prova della sussistenza dello stato di bisogno, il quale ultimo può tuttavia ben corrispondere alla condizione di straniero extracomunitario in condizioni di bisogno, quali integrate, ad avviso di questo giudice, per esemplificare nella condizione di soggetto straniero, a maggior ragione se di provenienza extracomunitaria, con la presenza di barriera o difficoltà linguistica, stante la

condizione di isolamento e la mancanza di reti di supporto, senza o con scarsi riferimenti nel territorio nello Stato estero nel quale si trova a vivere per far fronte alle primarie indispensabili esigenze di vita del reperimento di un lavoro, di un alloggio ed in vista della soddisfazione dei primari bisogni di vita della persona, a maggior ragione se eventualmente anche in condizione di irregolarità nella presenza sul territorio dello Stato.

Tale pronuncia di cui a Cass. pen. Sez. IV Sent., 09/10/2019, n. 49781 (rv. 277424-01) non afferma quindi che lo stato di bisogno, quale presupposto della condotta, non può essere rappresentato dalla condizione di cittadino straniero, *extracomunitario, in condizione di irregolarità amministrativa nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa*, ma puntualizza una cosa diversa ovverosia che perché sia integrato il reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. occorre dimostrare l'approfittamento di tale stato di bisogno e lo sfruttamento lavorativo del lavoratore, in quanto la prova della sussistenza dell'articolata fattispecie di reato in parola non si esaurisce nel solo stato di bisogno della vittima, né in mere irregolarità nel rapporto di lavoro dello stesso, non qualificanti l'approfittamento e lo sfruttamento.

Non rileva, inoltre, in senso contrario ed in termini tali da escludere e sconfessare la ritenuta integrazione dello stato di bisogno nelle condizioni della vittima anzidette [...], il semplice richiamo all'art. 35 c. 3 e 4 del T.U.I., per cui secondo parte della dottrina non potrebbe essere considerata da sola condizione di stato di bisogno quella di uno straniero in ristrettezze economiche che avesse bisogno di cure sanitarie, in quanto occorre valutare complessivamente la situazione del soggetto. Infatti, anche se la norma anzidetta assicura le cure mediche, ciò non significa che la persona, per affrontare una tale necessità terapeutica e di cura, abbia necessità di spostarsi, di utilizzare mezzi di trasporto, di ottenere alloggio, di beneficiare di reddito per mantenersi, vivere e porre le concrete condizioni per fruire delle cure anzidette, pertanto, non può valorizzarsi oltre modo il dettato di tali ultime norme al punto da disconoscere la necessaria valutazione della effettiva concreta complessiva condizione di un tale soggetto, al di là della mera fruizione delle prestazioni sanitarie.

Nel caso che ci occupa, trattasi di stranieri, di provenienza extracomunitaria, alcuni irregolari, come sopra rappresentato, con esigenze di lavoro, vitto ed alloggio (come dimostra quanto riscontrato dalla p.g. sui luoghi di lavoro e nei 'dormitori' dei lavoratori organizzati dagli sfruttatori). [...]

Quanto quindi verrà espresso in seguito in ordine ai rapporti tra tali reati in contestazione dei capi A), B) e C) varrà a togliere ogni dubbio in ordine alla pienamente legittima e fondata possibilità di qualificare lo stato di bisogno del reato del capo A) in parola nella condizione di soggetti stranieri di provenienza extracomunitaria impiegati al lavoro, di cui si è detto.

La prova dello stato di bisogno, nel caso concreto di cui al presente procedimento, discende non solo dalle condizioni soggettive anzidette dei lavoratori emergenti in atti, rientranti nella condizione di soggetti stranieri con le caratterizzazioni anzidette, ma anche, sulla scorta della ritenuta pienamente applicabile giurisprudenza in tema di usura aggravata più sopra richiamata, dalle altamente inique condizioni di sfruttamento a cui gli stessi si sono volontariamente sottoposti per far fronte alle impellenti primarie esigenze di vita di lavoro, vitto ed alloggio, attestanti e corroboranti la concreta sussistenza di un siffatto presupposto della condotta.

La condotta di approfittamento dello stato di bisogno, nel caso di specie, si traduce in un comportamento attivo che attesta la piena consapevolezza di un siffatto stato di bisogno delle vittime con la volontà di approfittarsene così da sfruttare le vittime impiegandole al lavoro in condizioni di così grave riscontrato sfruttamento.

La nozione di approfittamento, come quella di stato di bisogno, non viene specificatamente definita dal legislatore, di talché occorre procedere ad una esatta identificazione attraverso gli ordinari canoni ermeneutici, partendo dal dato letterale, per poi procedere ad una interpretazione che tenga conto della *ratio* della legge, della collocazione sistematica della norma e dei valori costituzionali che la stessa intende presidiare.

In primo luogo, letteralmente il verbo 'approfittare' significa "trarre o ricavare profitto, valersi, sfruttare, abusare"⁷. Tale condotta, che ha come presupposto di fatto lo stato di bisogno del

⁷ V. Dizionario della lingua italiana Treccani.

lavoratore, si sostanzia, dunque, nello sfruttamento a proprio vantaggio che l'agente, intermediario o datore di lavoro, faccia di tale situazione di debolezza economica o sociale in cui versò il lavoratore. La consapevolezza della condizione di fragilità della vittima da parte dell'agente fa sì che lo stesso possa risolvere tale stato di bisogno a proprio vantaggio, imponendo così condizioni lavorative che altrimenti risulterebbero inaccettabili e che consentono all'autore una massimizzazione dei profitti ed una riduzione delle spese non conseguibili nel rispetto della legislazione, anche a costo del sacrificio della dignità umana ed in dispregio della solidarietà sociale.

Si osserva come l'approfittamento, oltre ad essere una specifica tipologia di condotta – afferendo così all'elemento oggettivo del reato – finisca in realtà per avere connotazioni soggettive, indicando uno specifico modo di essere della volontà del soggetto agente. L'approfittamento, infatti, da un lato consiste nel vantaggio, non necessariamente economico, che il soggetto agente ritrae da una specifica situazione (nello specifico caso dalla condizione di bisogno dei lavoratori che rende agevole per il datore di lavoro sottoporli a condizioni di sfruttamento)⁸; dall'altro lato esso consiste in uno stimolo che il soggetto agente trae da una specifica situazione per porre in essere una determinata condotta che, in mancanza di tale situazione presupposta – *rectius* lo stato di bisogno – non avrebbe posto in essere⁹.

In concreto gli odierni imputati, datori di lavoro formali e di fatto, di cui alla ritenuta accertata come sopra riferibilità concorsuale delle condotte di reato agli odierni imputati nei termini anzidetti a cui si rinvia, hanno fornito alle vittime un lavoro, un alloggio, comprensivo di vitto ed anche di altri connessi servizi. Si intende dire che gli stranieri, in siffatte condizioni di stato di bisogno, sono stati impiegati al lavoro venendo a molti di loro anche fornito alloggio in cui dormire nelle condizioni e con le modalità di grave sfruttamento quali riscontrate in atti, con corresponsione dei servizi anche di vitto, utenze ed alloggio, il che attesta come le vittime si trovassero in una tale situazione di fragilità e di bisogno da avere necessità di far fronte a plurime impellenti primarie esigenze di vita di lavoro, vitto ed alloggio pur a beneficio proprio ed anche dei familiari degli stessi, per come si è ritenuto con riguardo alle dichiarazioni della lavoratrice [...], sentita in atti dopo l'ordinanza del gip che ha applicato la misura ad entrambi gli imputati.

In tal modo, gli odierni imputati, i gestori formali e di diritto dell'impresa nei termini anzidetti, con collaborazione dell'imputata nella gestione della ditta di cui era titolare il marito, tramite i contributi causali concorsuali anzidetti, si sono dimostrati pienamente consapevoli del grave stato di bisogno, concernente più ambiti di vita e con diversificati contenuti, in cui le vittime si trovavano, tanto da averne approfittato, fornendo loro non solo lavoro, pur in condizioni di sfruttamento, per come inteso nella presente sentenza, ma anche vitto ed alloggio, per venire incontro alle primarie esigenze di vita anzidette di tali persone, inducendole così a sottoporsi a tali condizioni di sfruttamento per ovviare ad un tale articolato stato di bisogno (anche impiegando i lavoratori in nero ed assicurando loro condizioni in cui vivere, alloggiare e lavorare anche a fronte alla irregolarità di alcuni, riducendo e contenendo in tal modo anche il rischio per detti soggetti di essere sorpresi in caso di più prolungati spostamenti per recarsi al lavoro e venire così controllati col rischio di essere espulsi dal territorio dello Stato).

Gli odierni imputati, nelle qualifiche e posizioni anzidette quali assunti nell'esercizio dell'impresa e dell'attività di lavoro in parola, tramite i contributi causali concorsuali anzidetti, hanno approfittato della situazione di fragilità delle vittime, in stato di bisogno, facendo sì che l'impiego al lavoro

⁸ Sul punto si richiama Cass. pen., n. 741/2018, che in tema di sfruttamento della prostituzione evidenzia l'elemento materiale dell'attività approfittatrice, per cui "il delitto di sfruttamento della prostituzione di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, non ha natura di reato abituale, consistendo in una consapevole partecipazione, anche occasionale, ai proventi dell'attività di prostituzione ovvero nel trarre una qualche utilità, anche di natura non economica, dall'attività sessuale della prostituta".

⁹ Cfr. Cass. Civ. 19625/2003 ha osservato che "in tema di azione di rescissione ultra dimidium, la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'approfittamento dello stato di bisogno della controparte, pur non richiedendo la prova di una specifica attività diretta a promuovere o a concludere il contratto, postula comunque che la conoscenza dello stato di bisogno altrui, costituendo uno stimolo psicologico a contrattare, abbia determinato nell'acquirente il consapevole proposito di avvantaggiarsi della situazione in cui versava la controparte".

degli stessi potesse venire incontro ai bisogni primari di dette persone e dei loro famigliari, da ritenersi quindi in una situazione di non piena e libera autonomia decisionale di vita e di contrattazione lavorativa ed alloggiativa (stante anche l'assunzione in nero dei lavoratori, senza formalizzazione dei rapporti di lavoro e senza coinvolgimento, a tutela dei lavoratori, del sindacato, il che corrobora la prova della piena ed effettiva consapevole volontà degli imputati di accentuare la situazione di fragilità delle vittime così da potersi approfittare dello stato di bisogno di queste inducendole in tal modo ad aderire a condizioni di sfruttamento, riducendo la forza e capacità di contrattazione anche contrattuale di lavoratori in tale stato e condizioni di vita e senza la possibilità di poter beneficiare del significativo apporto delle organizzazioni sindacali, con ulteriore violazione dei diritti e libertà dei lavoratori, di cui agli artt. 1 e ss., 35 e ss. e 39 Cost., il che non può non rilevare e concorrere a ritenere pienamente integrata nel caso che ci occupa la nozione - quale accolta nella presente sentenza di 'sfruttamento' e di 'condizioni di sfruttamento' - di cui all'art. 603 *bis* c.p.), tale da coartarne la piena e libera determinazione delle stesse, sfruttandole lavorativamente e ponendole in tal modo in una consapevole, voluta, perseguita ed accuratamente preparata ed organizzata condizione di grave sfruttamento.

Approfittare dello stato di bisogno nei confronti di soggetti stranieri, con le fragilità e difficoltà anzidette, a maggior ragione se anche irregolari ed assunti in nero, senza la possibilità per tali lavoratori di poter beneficiare del significativo apporto delle organizzazioni sindacali, riducendo in tal modo ancor più marcatamente e gravemente la forza e capacità di contrattazione anche contrattuale di lavoratori stessi, significa impiegarli al lavoro sapendo del loro stato di bisogno e sfruttandoli a fini di locupletazione, anche dando loro alloggio, traendone vantaggio sotto plurimi e diversificati aspetti [se trattasi di stranieri di provenienza extracomunitaria, lavoratori alcuni irregolari, assunti in nero, fornire loro anche alloggio comporta la riduzione del rischio che tali soggetti siano sorpresi in alloggi meno 'dissimulati' e nei tragitti dal luogo di dimora al luogo di lavoro e controllati dalla p.g., con le negative conseguenze sia per i lavoratori ma anche per i datori di lavoro; i lavoratori anzidetti, se stranieri, impiegati in nero ed eventualmente irregolari, verosimilmente non denunceranno gli sfruttatori, né faranno esposti alle autorità a tutela delle proprie condizioni di lavoro, né collaboreranno con gli operatori delle istituzioni, come emerso plasticamente in sede di primo accesso e controllo presso la sede di lavoro, per non fare emergere un siffatto contesto di lavoro ed alloggio con il rischio di chiusura della impresa, di perdita del lavoro, nel timore di essere espulsi gli irregolari, e di difficoltà di poter essere riassunti da altri datori di lavoro, anche sempre in condizioni di sfruttamento, a maggior ragione in caso di una comune appartenenza degli sfruttatori e degli sfruttati ad uno stesso determinato contesto personale e relazionale e di provenienza territoriale e nazionale ed in relazione ad un medesimo ambito territoriale, [...]]; del tutto emblematico appare, nella presente vicenda, a riprova della ritenuta integrazione di tutti i reati in contestazione, sia il comportamento processuale dei lavoratori, i quali, oltre a quanto avvenuto ed emerso a loro riguardo nel corso delle indagini, sono anche rimasti tutti assenti nel processo, né si sono costituiti parti civili, a differenza dell'organizzazione sindacale di cui si è detto nello svolgimento del processo; non si può pertanto rimettere l'adozione della tutela in ambito penale con la repressione di così gravi reati quali quelli in contestazione, di cui alla lettura costituzionale degli stessi, alla volontà ed alla condotta processuale delle vittime, in stato di bisogno, di cui gli sfruttatori in ambito lavorativo degli stessi hanno approfittato e sfruttato, nell'esercizio di attività imprenditoriale scientificamente eseguita ed attuata con imprescindibili strumentali contenuti e modalità illecite anzidetti, di cui ai capi A), B) e C), per la massimizzazione dei profitti, anche ricorrendo nei confronti della specifica p.o. di cui si è più volte detto alla anch'essa pienamente emblematica condotta del capo D), la cui p.o., anche concittadina degli imputati, come per i lavoratori sfruttati ed in tal modo impiegati, non ha sporto querela né manifestato la volontà che si procedesse penalmente contro i responsabili della grave minaccia dalla stessa subita].

Il datore di lavoro in concorso con la moglie, nei termini e contenuti anzidetti, approfittando dello stato di bisogno, di cui ai lavoratori stranieri ed anche irregolari anzidetti, se li sono 'legati' a sé, assicurandosi non solo di regola turni di lavoro alquanto pesanti in marcata violazione degli orari e

tempi di lavoro, ma anche assicurandosi nei fatti la possibilità, come detto, di non essere denunciati o segnalati alle Autorità, neutralizzando nei fatti la concreta possibilità che tali soggetti, se sorpresi e scoperti in sede di controllo della p.g. e poi anche se sentiti dagli inquirenti, rendano dichiarazioni a detrimento degli imputati, fornendo anzi dichiarazioni edulcorate e non completamente genuine, stante proprio lo stato di bisogno dei lavoratori e l'approfittamento dello stesso da parte degli imputati, in relazione al rischio per i lavoratori stessi di perdere lavoro, pur in condizioni di sfruttamento, ed anche vitto ed alloggio (a cui gli stessi si sono sottoposti ed hanno aderito proprio a causa dello stato di bisogno) e di poter essere pregiudicati nella ricerca di alternative lavorative, anche nuovamente in condizioni di sfruttamento, nel caso di palese opposizione allo sfruttamento lavorativo, denunciando o segnalando i fatti alle autorità, rendendo dichiarazioni pienamente genuine e veritiere e non sottraendosi al fornire apporti ricostruttivi dei fatti [stante anche le minacciose modalità di cui al fatto del capo D) in relazione alla specifica p.o., di cui si è detto, e considerato il regime di stretta vigilanza e controllo a cui molti lavoratori si sono sottoposti ed assoggettati non limitandosi a lavorare per gli imputati ma accogliendo anche vitto ed alloggio dagli stessi].

Lo sfruttamento e le condizioni di sfruttamento.

Si richiamano al riguardo quanto affermato da Cass. pen. Sez. V, 12/01/2018, n. 17939, secondo la quale “Integra il reato di sfruttamento del lavoro la condotta del datore di lavoro consistente nel sottoporre il dipendente a un regime di sfruttamento, desumibile dall'esistenza di indici quali la reiterata violazione della normativa sugli orari di lavoro e i riposi, nonché la mancata predisposizione delle dovute misure di sicurezza, approfittando dello stato di bisogno di lavoratori, in riferimento alla situazione di clandestinità degli stessi”.

In detta pronuncia è stato anche in sostanza affermato che ai fini dell'integrazione del delitto di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 603bis c.p.), è sufficiente la sussistenza di anche uno soltanto degli indici dello sfruttamento presenti nella disposizione (“... *il comma 3 del citato art. 603bis prevede espressamente quale indice di sfruttamento la presenza di anche solo una delle condizioni descritte...*”).

Si rinvia anche a Cass. pen. Sez. IV Sent., 09/10/2019, n. 49781 (rv. 277424-01), già richiamata in precedenza, per la quale il reato di cui *all'art. 603bis c.p.* è “*caratterizzato... dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio*”.

In ordine alla definizione di sfruttamento, in relazione alla funzione tipicizzante del bene giuridico protetto dalla norma ed alla ritenuta necessaria violazione dei diritti inviolabili della persona del lavoratore, si rinvia a quanto già in precedenza espresso, il che contribuisce a conferire legalità e determinatezza alla fattispecie di reato in parola.

Lo sfruttamento presenta una valenza prevalentemente economica, stante la locupletazione da parte del datore di lavoro delle condizioni di sfruttamento del lavoratore in vista della massimizzazione dei profitti dei benefici in senso ampio che in tal modo si intendono perseguire nel gestire il lavoro con tali modalità illecite nell'ambito di attività anche di impresa a beneficio della quale e dell'utile perseguito si violano i diritti inviolabili del lavoratore in quanto persona.

Differente dallo sfruttamento, sia pure causalmente e funzionalmente collegato allo stesso, è il già affrontato approfittamento dello stato di bisogno della vittima.

L'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori si realizza quando la condotta illecita è posta in essere “in danno di chi si trova in stato di bisogno”, di cui alla giurisprudenza sulle circostanze aggravanti del reato di usura (art. 644 c.p.).

L'approfittamento è la strumentalizzazione a proprio favore della situazione di debolezza della vittima del reato, così da impiegare il lavoratore in condizioni di sfruttamento.

Lo sfruttamento si sostanzia nel beneficiare economicamente da parte del datore di lavoro delle condizioni di sfruttamento in cui viene posto il lavoratore.

Per esemplificare, con riguardo alla specificità delle vittime, di cui allo stato di bisogno delle stesse, quale approfittato, come sopra, si rappresenta quanto segue: se trattasi di lavoratore in nero, il datore di lavoro non paga i contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, i tributi; il datore di lavoro non effettua i necessari investimenti anche economici e formativi per assicurare l'igiene e la sicurezza sul lavoro, tali da rendere i locali idonei e da fornire ai lavoratori la strumentazione e formazione consona, il che corrisponde, da un punto di vista economico, ad una significativa voce di spesa nell'esercizio della attività; il datore di lavoro non assume un numero congruo di lavoratori rispetto alle attività lavorative da svolgere, impiegando i lavoratori anche ben oltre l'orario ed i tempi consentiti; il datore di lavoro può anche fornire contribuzioni non consone al lavoro svolto; il datore di lavoro, risparmiando da un lato e lucrando dall'altro sulle condizioni di sfruttamento lavorativo, viola anche la libera e leale concorrenza con le altre imprese ed attività; se poi il datore di lavoro, gestore di fatto dell'impresa, a cui la stessa è riferibile, opera dietro lo schermo societario tramite l'intestazione fittizia della società ad una persona differente, il titolare formale, scinde e separa indebitamente il rischio di impresa, di cui ai costi, debiti ed effetti pregiudizievoli in senso lato che gravano sul titolare formale, dall'imprenditore reale, il quale percepisce ed incamera in sostanza i benefici e profitti, senza concorrere in detti rischi, con gravissimo pregiudizio non solo per i lavoratori, ma per l'intera collettività e lo Stato stesso, sottraendosi per esemplificare alle conseguenze dell'inadempimento dei debiti societari, dell'insolvenza, del mancato versamento dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali e dei tributi.

Se poi viene allestito anche un dormitorio per i lavoratori nei pressi o nelle vicinanze della ditta, si massimizzano i profitti, con lavoratori che vengono anche posti sotto la completa gestione - controllo del datore di lavoro, riducendo i tempi 'morti' di libertà dal lavoro e limitando altresì, per i lavoratori stranieri irregolari, il rischio di essere scoperti e controllati al di fuori di detti ambienti, preparati, organizzati ed allestiti con cura, così da potere fruire dei lavoratori in modo più dissimulato, con maggiore continuità e con più profitto. [...]

In ordine alla nozione di sfruttamento, alle condizioni di sfruttamento ed altresì alle condizioni normativamente stabilite quali costituenti indici di sfruttamento previsti dall'art. 603 *bis* c.p. si osserva quanto segue.

Si ritiene pienamente integrata la legalità e determinatezza della fattispecie in parola.

Per l'integrazione del reato, come detto, è sufficiente la sussistenza di anche uno soltanto degli indici dello sfruttamento (C., Sez. IV, 19.12.2018-1.2.2019, n. 5081).

Le condizioni costituenti 'indici di sfruttamento' normativamente previste hanno la finalità di fornire all'interprete dei criteri di valutazione da ritenersi apprezzabili nell'accertamento concreto del fatto.

Si richiama, a conferma del presente assunto, la giurisprudenza di legittimità in materia, quale condivisa e ritenuta applicabile alla fattispecie di reato in oggetto quale formulata dal legislatore, in forza della quale con tali 'indici di sfruttamento' non si integra una 'norma penale bianca' in quanto siffatti 'indici di sfruttamento' rilevano unicamente nell'accertamento del fatto quale già pienamente definito e determinato dal precetto di cui alla fattispecie astratta di reato normativamente prevista, laddove si richiede lo sfruttamento del lavoratore e le condizioni di sfruttamento dello stesso.

Gli indici di sfruttamento.

La tecnica legislativa di redazione e formazione della norma incriminatrice in parola prevede degli 'indici di sfruttamento' i quali non costituiscono di per sé né elementi costitutivi delle fattispecie di reato di cui ai numeri 1) e 2) del c. 1 dell'art. 603 *bis* c.p., né circostanze aggravanti [le fattispecie anzidette di cui ai numeri 1) e 2) del c. 1 dell'art. 603 *bis* c.p. possono ben essere infatti aggravate sia dalla violenza o minaccia, di cui al c. 2 dell'art. 603 *bis* c.p., sia dalle circostanze aggravanti di cui all'ultimo comma dell'art. 603 *bis* c.p.], né presupposti della condotta (quale è lo stato di bisogno).

Occorre quindi bene intendere cosa siano gli 'indici di sfruttamento', in quanto solo allora potrà procedersi alla piena comprensione della norma incriminatrice, in ordine alla individuazione del

contenuto delle fattispecie di reato in essa prevista, liberando altresì il campo anche da non rinvenibili questioni di eventuale incostituzionalità della norma in questione per mancanza di tipicità – determinatezza od in quanto norma penale in bianco che rinvia a fonti non legislative, di cui al principio di legalità vigente nella materia penale.

Si richiama quanto affermato da autorevole Vocabolario della lingua italiana, per cui “*indice* s. m. [dal lat. *index -dīcis*, propr. ‘indicatore’, der. del tema di indicare ‘indicare’], in senso generico ed etimologico (da cui si sviluppano tutti i significati particolari), corrisponde a qualsiasi cosa che serve a indicare. In origine usato anche come aggettivo, con il significato di ”che indica, che serve a indicare”; quindi, per antonomasia, indice o dito indice, il secondo dito della mano, tra il pollice e il medio, di notevole importanza per la sua autonomia di movimento rispetto alle altre dita: additare, mostrare con l’indice; puntare l’indice contro qualcuno, spesso come atto d’accusa (dove anche l’espressione indice accusatore); portare l’indice alle labbra, per chiedere il silenzio o raccomandare un segreto...”.

Al di là di ogni considerazione in ordine all’impiego di una siffatta terminologia (indice) sostanzialmente innovativa nella tecnica di redazione delle norme incriminatrici penali¹⁰, quale

¹⁰ In ordine all’impiego in giurisprudenza di una siffatta terminologia, senza alcuna pretesa di completezza, evidenziandosi che di recente il ricorso a tale terminologia (“indice”) appare di regola espressione della possibilità per il giudice di fare proficuo ed efficace ricorso a determinate situazioni, fatti od altri dati fattuali od argomentativi logici, a supporto, sostegno ed ausilio, nell’accertamento in fatto di elementi (oggettivi, con riguardo anche alla lieve entità del fatto, e soggettivi) della fattispecie astratta di reato (già perfettamente e completamente definita astrattamente e normativamente dal Legislatore) o di quanto è comunque previsto e stabilito dalla legge (es. le esigenze cautelari), si richiamano tra le tante ed a mero titolo esemplificativo:

- Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13120 del 06/02/2020 Ud. (dep. 28/04/2020) Rv. 279233 – 01: “In materia di stupefacenti, ai fini della configurabilità del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno alcun valore preclusivo i precedenti penali specifici del soggetto attivo, risultando gli stessi estranei agli *indici sintomatici previsti dalla disposizione*, da valutare complessivamente”;
- Cass. Sez. 6, Sentenza n. 7464 del 28/11/2019 Ud. (dep. 25/02/2020) Rv. 278615 – 01: “In tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, *per l’accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all’apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama*”;
- Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18343 del 03/06/2020 Cc. (dep. 16/06/2020) Rv. 279188 – 01: “In tema di continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazione dell’unitarietà del disegno criminoso in sede di cognizione non costituisce *indice negativo della sua esistenza*, che può essere riconosciuta anche in fase esecutiva”;
- Cass. Sez. 7, Ordinanza n. 8875 del 12/02/2020 Cc. (dep. 05/03/2020) Rv. 279091 – 01: “In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata, *in assenza di indici dell’inattendibilità del test*”;
- Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12329 del 14/02/2020 Cc. (dep. 16/04/2020) Rv. 278700 – 01: “In tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto cd. pericoloso generico, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello, individuato nel provvedimento, di manifestazione della pericolosità sociale, *ove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi in detto periodo*”;
- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31340 del 16/05/2017 Cc. (dep. 22/06/2017) Rv. 270670 – 01: “In tema di misure cautelari personali, la concretezza ed attualità del pericolo di inquinamento probatorio di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, deve essere esclusa qualora l’indagata non abbia tenuto, per un protratto lasso temporale dal momento della conoscenza delle indagini, alcuna condotta volta a pregiudicare l’integrità o la genuinità della prova. (Nella specie, la S.C. ha annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva applicato all’imputata, maestra, la misura cautelare in relazione al reato di maltrattamenti aggravati su minori, affermando che *il decorso di nove mesi dalla conoscenza dell’indagine, senza alcun comportamento teso ad alterare la acquisizione probatoria, era indice dell’assenza della predetta esigenza cautelare*, e la manifestazione spontanea di solidarietà all’indagata da parte di alcuni genitori non poteva essere interpretato come un tentativo di avvicinare testi a fini di alterazione della prova)”;
- Ccss. Sez. 2, Sentenza n. 24302 del 04/05/2017 Cc. (dep. 16/05/2017) Rv. 269963 – 01: “Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come

peraltro apprezzata da autorevoledottorina di cui si dirà (la quale ne ha proposto l'inserimento di corrispondenti 'indici' per la 'vulnerabilità' di cui in sostanza agli artt. 600 e 601 c.p.), tuttavia, deve evidenziarsi che tale termine, per come si dirà, non vale affatto a minare la tassatività e legalità della norma o ad estendere la sanzione penale a mere irregolarità formali in violazione di normativa secondaria ed in assenza di sussistenza di un vero e proprio sfruttamento normativamente inteso [in

-
- preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie relativa a tentativo di rapina ad un furgone portavalori, con riferimento alla quale la S.C. ha ritenuto che erroneamente il tribunale del riesame, in riforma dell'ordinanza coercitiva, avesse escluso l'univocità degli atti solo per la non imminenza dell'assalto, *senza tener conto degli altri indici utilizzabili per stabilire se l'azione avesse una significativa probabilità di essere portata a compimento, tra cui l'individuazione dell'obiettivo, la progettazione dell'azione nei minimi particolari, la progressione nell'organizzazione* - con l'approvvigionamento di una pala gommata, di armi e di maschere per i volti - nonostante la certezza del monitoraggio delle forze dell'ordine, nonché la scelta di un'ideonea strada con curve a gomito per l'agguato)";
- Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6061 del 19/07/2016 Cc. (dep. 09/02/2017) Rv. 269581 – 01: “Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art.270 quinquies c.p.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies c.p., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile in sede cautelare il reato di cui all'art. 270 quinquies c.p. *sulla base di molteplici indici fattuali concreti*, tra i quali il possesso da parte dell'imputato di video ed immagini riconducibili alla propaganda terroristica per lo Stato islamico o illustrativi di tecniche per la preparazione di un ordigno, scaricati con elevata frequenza nell'arco di un significativo periodo di tempo, nonché l'aver in rubrica telefonica un'utenza collegata ad altra in uso a soggetto poi arrestato per detenzione di armi ed esplosivi)";
 - Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12160 del 15/12/2016 Ud. (dep. 14/03/2017) Rv. 269323 – 01: “In tema di reati tributari, nelle fattispecie contrassegnate dalla previsione di una soglia di punibilità rapportata all'entità dell'imposta evasa, il computo dell'evasione effettuato ai fini della individuazione della “gravità” della frode - requisito che, in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, Taricco e altri, dell'8 settembre 2015, C-105/14, impone la disapplicazione della disciplina della prescrizione ex artt. 160 e 161 c.p., se insorge pregiudizio per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - deve muovere da detta soglia, *da considerarsi quale indice della ritenuta assenza di offensività, da parte del legislatore, nelle evasioni di importo inferiore*”;
 - Cass. Sez. 6, Sentenza n. 52321 del 13/10/2016 Ud. (dep. 09/12/2016) Rv. 268520 – 01: “Per distinguere il reato di corruzione da quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, *l'iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, pur potendo costituire un indice sintomatico dell'induzione*, non assume una valenza decisiva ai fini dell'esclusione della fattispecie di corruzione, in quanto il requisito che caratterizza l'induzione indebita è la condotta prevaricatrice del funzionario pubblico, cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato”;
 - Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46288 del 28/06/2016 Ud. (dep. 03/11/2016) Rv. 268361 – 01: “Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono in relazione all'elemento psicologico del reato in quanto nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. (In motivazione la Corte ha precisato che l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 c.p. - potendo l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni essere aggravato, come l'estorsione, dall'uso di armi - *ma può costituire indice sintomatico del dolo di estorsione*)”;
 - Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41793 del 17/06/2016 Ud. (dep. 05/10/2016) Rv. 268273 – 01: “In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 l. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto corretta l'individuazione dell'imputato quale amministratore di fatto, in quanto effettuata sulla base *di indici sintomatici quali*: il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti)”.

relazione alla funzione tipicizzante e di determinatezza del bene giuridico, tramite lettura costituzionalmente orientata della norma in parola, di cui si è detto ed a cui si rinvia, per cui, in adesione a quanto condivisibilmente sostenuto da autorevole dottrina, si deve infatti ritenere che in tutti i casi in cui si realizza uno sfruttamento penalmente rilevante vengono pregiudicati, violati ed offesi diritti assolutamente indisponibili ed inviolabili del lavoratore in quanto persona; occorre altresì che si realizzi una penalmente necessaria (per l'integrazione delle fattispecie), rilevante ed inscindibile strumentalità del rapporto di lavoro allo sfruttamento in tal modo inteso (stante lo specifico contenuto delle fattispecie di reato di cui ai plurimi elementi anzidetti quali ritenuti causalmente e funzionalmente collegati tra di loro), a prescindere, come ritenuto da questo giudice, dalla (declaratoria di) nullità o meno del contratto di lavoro stesso, in diritto, con riguardo quindi ad altre branche extrapenali dell'ordinamento].

Infatti, in primo luogo, l'indice è dello sfruttamento e ciò non risolve ed esaurisce l'intera fattispecie che prevede l'integrazione in concreto di 'condizioni di sfruttamento', quali dall'indice meramente indicate, focalizzate nella norma per l'interprete ed a beneficio dello stesso, oltre anche all'approffittamento dello stato di bisogno (devono ricorrere entrambe tali componenti per integrare le due fattispecie di reato anzidette).

La stella polare nell'interpretazione delle fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è il bene giuridico che inverte i Principi fondamentali ed i diritti inviolabili stabiliti dagli artt. 1 e ss. e 35 e ss. della Carta Costituzionale.

L'elenco numerato delle condizioni che costituiscono indici di sfruttamento, non trattandosi di elementi costitutivi delle fattispecie, comporta che, per esemplificare, non ogni violazione richiamata in detto elenco integra e perfeziona il reato in parola, in quanto il precetto penale esige l'accertamento delle 'condizioni di sfruttamento' di cui alla nozione penalmente rilevante, quale accolta e definita come sopra, dello sfruttamento lavorativo dell'art. 603 *bis* c.p.. Il giudice deve verificare e vagliare se la condotta e le violazioni anzidette comportino che il lavoratore sia reclutato 'in condizioni di sfruttamento' o che sia utilizzato, assunto od impiegato sottoponendolo a 'condizioni di sfruttamento' di cui alla nozione penalmente rilevante, quale accolta e definita come sopra, dello sfruttamento lavorativo dell'art. 603 *bis* c.p..

Deve trattarsi di uno sfruttamento penalmente rilevante del lavoratore in relazione a 'condizioni di sfruttamento' con violazione della norma incriminatrice in termini di offesa al bene giuridico, con funzione tipicizzante della fattispecie e di offensività penalmente rilevante dello stesso in termini di rimproverabile addebitabilità della condotta all'autore.

A contribuire ad una ulteriore tipicizzazione della fattispecie vi è il fatto che la norma persegue non lo sfruttamento economico e genericamente e latamente inteso della persona, ma più nello specifico il fatto che il lavoratore sia posto in 'condizioni di sfruttamento' di cui sempre alla rigorosa nozione di sfruttamento che si è accolta.

Il riferimento testuale alle 'condizioni di sfruttamento' comporta, in via interpretativa, necessariamente, che la persona offesa vittima del reato non debba essere semplicemente sfruttata, ma debba trovarsi in 'condizioni di sfruttamento', non quindi sfruttata in modo meramente estemporaneo ed episodico, ma con modalità tendenzialmente perduranti nel tempo o poste in essere con modalità idonee a perdurare nel tempo, e dal contenuto sostanziale di pregiudizio grave per la vittima: le condizioni di sfruttamento implicano, nell'impiego del plurale del termine condizione, una connotazione contenutistica di marcata negatività e gravità dello sfruttamento per lo sfruttato, non tali pertanto da potere essere integrate da mere modeste escarsamente pregiudizievoli (per il bene giuridico di cui alla nozione accolta di sfruttamento penalmente rilevante), anche se ripetute e reiterate, violazioni di cui agli indici di sfruttamento.

Inoltre, lo sfruttamento (di cui al bene giuridico quale tutelato e protetto dalla norma ed alla nozione quale accolta di sfruttamento penalmente rilevante, sia pure in una prospettiva, come si è detto, di locupletazione economica dello stesso da parte dello sfruttatore datore di lavoro) e le connesse condizioni di sfruttamento della persona devono risultare causalmente e funzionalmente collegate e connesse con l'approffittamento dello stato di bisogno del lavoratore.

Come si è detto, per l'integrazione delle fattispecie non basta lo sfruttamento od il solo approfittamento dello stato di bisogno, tali modalità devono sussistere e coesistere entrambe, componenti delle condotte di reato incriminate di cui ai numeri 1) e 2) del c. 1 dell'art. 603 *bis* c.p. [del reclutare o, in alternativa, del utilizzare, assumere o impiegare, per cui è un fuor d'opera non condivisibile contestare la mancata prova del reclutamento nella specifico reato di cui al contestato capo A), quale qualificabile a norma del n. 2) del c. 1 dell'art. 603 *bis* c.p.], per cui dalla valutazione combinata di tutti gli articolati e plurimi elementi che compongono le due singole fattispecie di reato discende una ulteriore caratterizzazione in termini di legalità, tipicità e determinatezza delle fattispecie.

Ciò comporta, quale ulteriore tipizzazione della fattispecie, che, benché si debba sottoporre ciascuna delle due componenti (sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno) a puntuale interpretazione, non va in alcun modo sottaciuta l'interdipendenza, la stretta interrelazione e la stessanonomia di tali due componenti (sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno) delle fattispecie.

Significa che l'una illumina, chiarisce, puntualizza e seleziona l'interpretazione giuridicamente conforme al dato normativo anche dell'altra e viceversa.

Le condizioni di sfruttamento ed il relativo sfruttamento del lavoratore si innesta sullo stato di bisogno e sull'approfittamento dello stesso, delimitandosi e selezionandosi così le condotte penalmente rilevanti che incidano significativamente (in termini di offesa al bene giuridico) su tale complessiva condizione del lavoratore ledendone la personalità individuale nel suo insieme come espressione della libertà individuale, con offensività significativa e penalmente apprezzabile dei beni costituzionalmente rilevanti protetti dalla norma con condotta penalmente rimproverabile soggettivamente.

Inoltre, dal confronto con le altre norme incriminatrici, tra cui quelle più gravi, che assorbono quella in oggetto, degli artt. 600 e 601 c.p., si delimita ulteriormente la tipicità della norma incriminatrice in oggetto sia in negativo che in positivo rispetto alle altre, per come si è già detto ed a cui si rinvia. Sempre in un'ottica di delimitazione di ciò che realmente è e non è il reato in oggetto e quindi lo sfruttamento lavorativo opera anche il confronto con le previsioni astratte di cui agli artt. 437 (Cass.2018 n. 12643nrg 2017 33164 ud. 06/02/2018 dep. 19/03/2018) e 451 c.p. e di cui ai reati contravvenzionali di cui agli artt. 650 e ss. c.p. (come sostenuto da autorevoledottorina, relativamente al novellato art. 509 c.p., è stato osservato che, oltre alla degradazione ad illecito amministrativo del delitto di cui al 1° co., è stato abrogato l'art. 508, 2° co., relativo all'omessa osservanza delle decisioni del magistrato del lavoro; non si tratta propriamente di un'*abolitio criminis*, posto che il fatto risulta punibile attualmente, nei congrui casi, ai sensi proprio del sopra citato art. 650 o dell'art. 388 c.p.) ed alle norme del D.Lgs. 81/2008 (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre alle plurime norme incriminatrici di cui sia agli artt. 600 e 601 c.p., che agli ulteriori e diversi reati in precedenza richiamati. Il raffronto tra tali disposizioni deve infatti leggersi, in un'ottica sistematica di corretta interpretazione applicativa delle singole norme ed in particolare di quella in oggetto dell'art. 603 *bis* c.p, non solo in termini di concorso effettivo od apparente di norme nel principio di specialità, consunzione od assorbimento, ma quale criterio di delimitazione della applicabilità della norma in parola, ogni qual volta, la condotta posta in essere ai danni di uno o più lavoratori non presenti una rilevanza in termini di effettiva e sostanziale violazione del bene giuridico protetto dalla norma in parola di cui alla accolta nozione penalmente rilevante di sfruttamento, ma si riduca a mere violazioni formali, episodiche od anche reiterate ma non tali da violare il precetto della norma dell'art. 603 *bis* c.p..

Entrando nel merito della questione, si osserva che gli indici di sfruttamento, di cui alle condizioni elencate dal legislatore (riguardanti in generale retribuzione, orario di lavoro, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, condizioni di lavoro degradanti) hanno tutti una copertura costituzionale e legislativa.

Non è, peraltro, rilevante di per sè la tipologia delle disposizioni violate, quali indicate nelle condizioni elencate dal legislatore, tra le fonti del diritto (per esemplificare se si tratti di legge,

norma ordinamentale, regolamentare o pattizia o Contratto Collettivo), ma ciò che rileva nella norma in parola sono i fenomeni nella loro dimensione materiale esperienziale concreta, che gli indici di sfruttamento mirano a indicare, focalizzare ed evidenziare in ausilio all'interprete nell'accertamento in concreto del fatto della fattispecie astratta di reato.

L'art. 603 *bis* c.p. non integra una norma penale in bianco [di cui alla giurisprudenza in materia, dalla significativa Cass. Sez. U, Sentenza n. 6176 del 24/03/1984 Ud.(dep. 30/06/1984) Rv. 165132 – 01, ed alle plurime ed altre a seguire], sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità a cui si intende aderire.

Si richiamano, a conferma, le seguenti ritenute pienamente calzanti e pertinenti pronunce giurisprudenziali, in tal modo suddivise in quattro aree tematiche di senso, significato e funzione dell'indice di sfruttamento e delle condizioni che lo costituiscono (di cui si riparerà subito appresso nel prosieguo della presentesenenza):

- 1) *le fonti normative e le disposizioni a vario titolo rilevanti e violate, di cui alle condizioni normative anzidette, non contribuiscono a definire il precetto penale attraverso il meccanismo della 'norma penale in bianco', precetto già definito pienamente ed autonomamente nei contenuti e termini sopra espressi a cui si rinvia, ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale:*
 - a. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26580 del 21/02/2018 Ud.(dep. 11/06/2018) Rv. 273355 – 01: “In tema di falsità in atti e registri, la configurabilità del reato di cui all'art. 484 c.p. non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modificando il regime di una certificazione vigente all'epoca della condotta, ne elimino con efficacia *ex nunc* l'obbligatorietà, in quanto *le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale attraverso il meccanismo della 'norma penale in bianco', ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p.* (Fattispecie relativa alla falsificazione del modulo di assenza alla guida formato dall'autotrasportatore previsto dal d.lgs. 4 agosto 2008, n. 144, attuativo, della direttiva 2006/22/CE, la cui obbligatorietà è stata eliminata dal Reg. UE 2014/165, Commission clarification n. 7)”;
 - b. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40551 del 25/06/2014 Ud.(dep. 01/10/2014) Rv. 260757 – 01: “In tema di successione di leggi penali, la configurabilità del reato di cui all'art. 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modificando il regime doganale vigente all'epoca della condotta, sottraggano determinate attività economiche all'obbligo di corresponsione dei diritti di confine, in quanto *le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale, attraverso il meccanismo della 'norma penale in bianco', alla stregua degli atti sottordinati nella gerarchia delle fonti, ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale, che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p.* (Fattispecie relativa ad importazione di banane, per la quale il regolamento comunitario n. 1964/2005 ha introdotto un sistema tariffario fisso eliminando i diritti di confine)”;
 - c. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2885 del 19/01/1994 Ud.(dep. 08/03/1994) Rv. 196259 – 01: “Il disposto del comma sesto dell'art. 1 D.L. n. 429 del 1982 (convertito in legge 516 del 1982), nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 1991 (convertito in legge n. 154 del 1991), ed ancora applicabile alle infrazioni commesse prima di tale data in forza del principio di 'ultrattività' delle leggi penali finanziarie (art. 20 legge n. 4 del 1929), che sanziona penalmente la condotta di “chi non tiene o non conserva in conformità all'art. 22 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, taluna delle scritture contabili obbligatorie indicate ai punti a) e b) dell'art. 14 del medesimo decreto”, non è 'norma penale in bianco'. *Il fenomeno della 'norma penale in bianco', infatti, riguarda la determinazione del precetto della norma penale (e, sporadicamente, anche la determinazione della sanzione penale*

entro stretti limiti prefissati dalla legge), la cui definizione la stessa legge penale demanda ad atti normativi sottordinati nella gerarchia delle fonti del diritto, quale il regolamento o il provvedimento della pubblica autorità. La norma in questione, invece, definisce la condotta sanzionata rinviando non ad una fonte sottordinata ma ad una legge extrapenale, quale appunto quella tributaria, il cui precetto non diviene esso stesso norma penale, ma opera come un requisito del fatto previsto dal precetto contenuto nella norma penale”;

2) *il reato di cui all’art. 603 bis c.p. non è norma penale in bianco, essendo il disvalore focalizzato sulla condotta dell’agente, sulle modalità della stessa, sullo sfruttamento e sulle condizioni di sfruttamento a cui la vittima è sottoposta, e non anche sulle violazioni anzidette di cui alle condizioni che non costituiscono il precetto di detta norma il quale individuabile altrove e nei termini e contenuti anzidetti; ne deriva che il reato non è integrato, pur in presenza degli altri elementi della fattispecie, dalla sola violazione di cui alle condizioni elencate e costituite in indici di sfruttamento, in mancanza della integrazione di uno sfruttamento quale definito ed accolto come sopra; il riferimento alle disposizioni e violazioni, di cui alle condizioni costituenti indici di sfruttamento, ha solo la funzione di delimitare l’oggetto dell’azione, nel senso che il reato è configurabile solo in relazione ai contesti ed agli aspetti e contenuti del rapporto di lavoro individuati da ciò a cui si rinvia nelle condizioni normativamente elencate e costituenti indici di sfruttamento:*

a. *Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31282 del 24/05/2017 Ud.(dep. 22/06/2017) Rv. 270277 – 01: “In tema di protezione delle bellezze naturali, il reato di cui all’art. 734 c.p. non è norma penale in bianco, essendo il disvalore focalizzato sull’evento causato dalla condotta dell’agente, e non anche sulla violazione di un precetto individuabile altrove; ne deriva che il riferimento alla “speciale protezione dell’autorità”, contenuto nel predetto articolo, ha solo la funzione di delimitare l’oggetto dell’azione, nel senso che il reato è configurabile solo in relazione ai luoghi individuati da un qualsiasi provvedimento, legislativo o amministrativo, come meritevoli di una tutela particolare e specifica”. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna emessa in relazione a condotte poste in essere in zona che, nel vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, era stata dichiarata ‘ambito di elevata naturalità’);*

3) *la mancata violazione di quanto contenuto e richiamato nelle condizioni normativamente elencate e costituenti indici di sfruttamento e l’adesione a tali richiamati atti e disposizioni da parte del datore di lavoro svolgono anche una funzione meramente processuale riservata al piano probatorio, nel senso che, a seguito della prova del rispetto degli atti e disposizioni anzidetti, il datore di lavoro che operi conformemente a tali disposizioni di varia natura e contenuto, può ritenersi esonerato, salvo prova contraria, da qualsiasi responsabilità al riguardo:*

a. *Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3898 del 23/11/2016 Ud.(dep. 27/01/2017) Rv. 269071 – 01: “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, deve escludersi che la previsione del secondo comma dell’art. 37 D. Lgs. n. 81 del 2008 - secondo la quale la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione in materia di salute e sicurezza, che deve essere assicurata a ciascun lavoratore, sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e regioni - abbia natura di norma integrativa del reato di insufficiente o inadeguata formazione dei lavoratori, tipizzato al comma primo della disposizione citata e sanzionato dal successivo art. 55 stesso decreto. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l’accordo svolge una funzione meramente processuale riservata al piano probatorio, nel senso che, a seguito del suo raggiungimento, il datore di lavoro che impartisca una formazione secondo gli ‘standards’ ivi tracciati, può ritenersi esonerato, salvo prova contraria, da qualsiasi responsabilità al riguardo)”;*

4) *le disposizioni ed atti contenuti e richiamati nelle condizioni normativamente elencate e costituenti indici di sfruttamento rappresentano e costituiscono un parametro 'scientificamente' (con riguardo allo specifico ambito anche di saperi, conoscenze ed abilità del lavoro) valido al quale ancorare il giudizio (sulla integrazione in concreto della fattispecie astratta) e non già un necessario completamento della norma incriminatrice (il cui precetto è già completamente e compiutamente definito, per come si è ritenuto ed osservato):*

- a. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11828 del 13/11/1997 Ud.(dep. 18/12/1997) Rv. 209724 – 01: *“È manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 5 lett. d) della legge 30 aprile 1962, n.283, sulla disciplina igienica degli alimenti, per violazione dell’art. 25 della Costituzione, in quanto la norma contiene in sè la nozione di ‘nocività’, intesa con riferimento a quelle sostanze alimentari che possono creare un pericolo per la salute pubblica per non essere genuine, e quella di ‘alterazione’, e cioè della presenza di un processo modificativo di una sostanza alimentare che diviene altra da sè per un fenomeno di spontanea degenerazione. Non si tratta pertanto di una norma penale in bianco, dovendosi considerare le eventuali indicazioni contenute in circolari del Ministero della Sanità un parametro scientificamente valido al quale ancorare il giudizio e non già un necessario completamento della norma incriminatrice. (In motivazione è stato rilevato che correttamente il giudice di merito aveva ricavato la prova dell’alterazione dell’olio di palma usato per la frittura facendo riferimento sia a nozioni di comune esperienza, sia al risultato delle analisi che avevano accertato un contenuto di sostanze polari pari al 35%, a fronte del limite massimo del 25% indicato in una circolare del Ministero della Sanità)”*.

Nell’art. 603 *bis* c.p. non ogni violazione delle norme, per esemplificare, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro determina il perfezionamento della fattispecie e la consumazione del reato, sotto il profilo dello sfruttamento e delle condizioni di sfruttamento.

Neppure più violazioni di dette disposizioni anzidette integrano e perfezionano la fattispecie di reato.

Tali richiamate disposizioni ed atti, di cui alle condizioni costituenti indici di sfruttamento, non integrano il precetto, né la norma in parola può essere letta come posta a presidio penale di qualsiasi violazione delle stesse.

Nell’art. 603 *bis* c.p. non è che ogni violazione delle norme per esemplificare in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro determina la sussistenza del reato, in quanto il reato richiede che il lavoratore sia sottoposto a ‘condizioni di sfruttamento’ e le violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro in tanto rilevano in quanto possono costituire un parametro ritenuto valido al quale ancorare il giudizio sul fatto, a fronte di un precetto già autonomamente e compiutamente definito dalla norma.

Si tratta di indici, quindi, criteri di valutazione rilevanti nell’accertamento e per l’accertamento del fatto ma non nella definizione del precetto.

Ad ulteriore conferma della fondatezza delle superiori considerazioni si richiamano anche le ulteriori pronunce della Corte Costituzionale, riportate solo nelle strette parti di interesse:

- SENT.num. 0083 del 2010 [sentenza], Data udienza: 10/02/2010, Num. mass.: 0034408: *“... Infine, la lamentata violazione della riserva di legge imposta dall’art. 25, secondo comma, Cost. è esclusa dal rilievo che le disposizioni censurate non contengono norme penali in bianco, in quanto in esse la fattispecie criminosa è compiutamente descritta e le pene sono specificamente previste. La dichiarazione dello stato di emergenza, da parte dell’autorità governativa, peraltro condizionata da presupposti legislativamente stabiliti e suscettibile di controllo nelle competenti sedi giurisdizionali, è solo una condizione di fatto per l’applicabilità delle norme medesime, che non integra in alcun modo il contenuto del precetto penale, fissato nella legge, in sè e per sè completo ed autosufficiente...”*;

- ORD.num. 0039del 2001 [sentenza], Data udienza: Num. mass.: 0026048, Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del codice penale militare di pace: *“Tale norma infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, non è una norma penale in bianco, che lasci alla volontà del superiore gerarchico la determinazione della condotta penalmente rilevante, ma è norma che va letta in una con l'art. 52 Cost. e con l'art. 4 della legge n. 382 del 1978. Ne consegue che commette il delitto di disobbedienza il militare che viene meno non ad un qualsivoglia ordine impartito dal superiore, ma solo a quell'ordine che sia funzionale e strumentale alle esigenze del servizio o della disciplina”*;
- ORD.num. 0213del 2000 [sentenza], Data udienza: Num. mass.: 0025426: *“...Va infatti, osservato che: a) la disposizione censurata, facendo espresso riferimento a comportamenti commessi ‘in violazione delle norme di legge’ non può essere letta (come già affermato da questa Corte nella Ordinanza n. 311 del 1998) come norma penale in bianco, volta ad autorizzare integrazioni di sè medesima con norme poste da fonti secondarie, quali i decreti ministeriali emanati in attuazione della legge n. 107 del 1990, sicché, sotto il profilo della previsione dell'applicabilità della medesima sanzione penale, anche a comportamenti costituenti violazione dei suddetti regolamenti attuativi, è evidente l'erroneità del presupposto interpretativo dal quale procede il rimettente; ...”*.

Chiarita in tal modo la natura della norma e la funzione ed ambito di operatività degli indici di sfruttamento, si osserva quanto segue sul tema in oggetto.

A conferma della fondatezza dell'interpretazione che è stata accolta nella presente sentenza della norma dell'art. 603 *bis* c.p., si richiamano in particolare le seguenti espressioni, normativamente alquanto significative, quali utilizzate dal Legislatore nelle due distinte fattispecie di reato in cui si compone la norma incriminatrice in parola:

- ‘in condizioni di sfruttamento’ di cui all'art. 603 *bis* c. 1 n. 1) c.p.;
- “sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento” di cui all'art. 603 *bis* c. 1 n. 1) c.p..

Ebbene, il c. 3 dello stesso articolo, stabilisce che “costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni” di cui ai numeri da 1) a 4).

Si deve a questo punto richiamare tutto quanto si è sopra espresso in ordine alla definizione e valutazione dell'espressione terminologica ‘indice di sfruttamento’, tale da non qualificare la norma in parola quale penale in bianco.

A conferma si evidenzia che la previsione normativa dell'indice di sfruttamento e la stessa elencazione delle quattro condizioni normativamente stabilite, costituenti un siffatto indice di sfruttamento, sono emblematicamente poste al di fuori delle due distinte fattispecie di reato, nelle quali si può profilare il reato in parola; infatti, nel c. 1 sono inserite le due fattispecie di reato in parola, mentre nel distinto e successivo c. 3, posizionato tra il c. 2 che prevede una prima aggravante ed il c. 4 che prevede ulteriori aggravanti, sono inseriti l'indice di sfruttamento e le condizioni.

Già questo conferma, in una lettura complessiva della norma che valorizzi la struttura plasticamente intesa dell'architettura costruttiva della norma incriminatrice in oggetto, che l'indice di sfruttamento e le condizioni in cui questo si costituisce sono esterni al precetto e ad entrambe le distinte fattispecie di reato in cui la norma si compone.

Una tale lettura interpretativa della norma appare suffragata da ulteriori due significativi ed emblematici dati testuali, pienamente coerenti, conformi ed uniformi a quanto sin qui affermato e sostenuto:

- l'*incipit* del c. 3 in parola: “Ai fini del presente articolo”, ovverosia ai fini della applicazione concreta del presente articolo, per chiarire, per favorire l'attività di accertamento in concreto del fatto di reato, nel senso, significato e con la funzione di cui si è poco più sopra trattato, allorquando si sonorichiamate alcune ritenute pienamente calzanti e pertinenti pronunce giurisprudenziali, suddivise come sopra in 4) aree tematiche di senso, significato e funzione dell'indice di sfruttamento e delle condizioni che lo costituiscono, a cui si rinvia;

- le 'condizioni' di cui al c. 3, la cui concreta ed accertata (nella medesima funzione - dimensione anzidetta, quindi di rilevanza non nella definizione e determinazione del precetto ma nell'attività di accertamento concreto del fatto di reato, quale definito *aliunde*, nel c. 1 della stessa norma in parola) sussistenza costituisce 'indice di sfruttamento', devono intendersi, come condivisibilmente ritenuto in alcuni scritti funzionali all'applicazione della norma da parte degli operatori chiamati ad intervenire in concreto ed a questi indirizzati, quali condizioni 'di lavoro' e non quali 'condizioni di sfruttamento' e quindi non quali elementi costitutivi e condizionanti l'integrazione delle fattispecie astratte di reato ed il perfezionamento delle stesse. Trattasi infatti di meri indici concreti e pratici (nel senso di ausiliare la 'pratica' del diritto da parte della giurisprudenza e non solo, in una dimensione applicativa e di accertamento concreto del perfezionamento delle fattispecie astratte di reato) dello sfruttamento, finalizzati ad indirizzare e approfondire gli accertamenti, nei termini, con i contenuti e con gli effetti di cui si è più sopra detto ed a cui si rinvia. Pertanto, le quattro 'condizioni' elencate dal c. 3 della norma sono e devono intendersi come 'condizioni di lavoro' e non quali 'condizioni di sfruttamento' (appare alquanto indicativo e significativo in tal senso il fatto che il Legislatore non abbia inserito una tale 'aggettivazione' alle condizioni del c. 3, ben diversamente da quanto avviene per le 'condizioni di sfruttamento' nel c. 1 della stessa norma¹¹) e questo non pare potersi profilare quale vuoto sofisma interpretativo privo di reale valenza chiarificatrice, in quanto ciò corrisponde, concretizza ed inverte lo stesso 'indice di sfruttamento' che è costituito dalle 'condizioni di lavoro' elencate dal c. 3 della norma, le quali, una volta accertate in concreto come sussistenti, non determinano in alcun modo l'automatico perfezionamento delle fattispecie astratte di reato (che operano su di un piano diverso della definizione del precetto rispetto a quello delle concrete modalità e degli strumenti ed ausili tecnici in senso lato che guidano e sorreggono l'accertamento concreto del fatto), ma impongono ed esigono la puntuale verifica (nella quale si sostanzia l'attività giurisdizionale) della sussistenza in concreto del reato in termini di corrispondenza delle 'condizioni di lavoro' - e di quanto altro concretamente ed in tal modo accertato sulla scorta anche di tali indici - con le articolate e complesse fattispecie astratte di reato (ricomprensive lo 'sfruttamento' e le 'condizioni di sfruttamento') quali previste e descritte con piena determinatezza dal c. 1 della norma, secondo il contenuto e nel significato di tali terminologie giuridiche quale più sopra espresso nella presente complessiva sentenza.

Si approfondisce ora nello specifico l'indice di sfruttamento di cui alle quattro condizioni normativamente stabilite dal c. 3 della norma in parola, sulla scorta di quanto condivisibilmente espresso in alcuni scritti funzionali all'applicazione della norma in parola da parte degli operatori chiamati ad intervenire in concreto ed a questi indirizzati, come di seguito riportato:

¹¹ Diversamente interpretando la norma in parola si giungerebbe all'interpretazione da ritenersi contraddittoria ed incongrua, secondo la quale, mentre le "condizioni di sfruttamento" del c. 1 dell'art. 603 *bis* c.p. costituiscono elementi della fattispecie di reato in parola, le "condizioni" qualificate anch'esse come "di sfruttamento" (in senso quindi diverso a quanto si è accolto nel testo della presente sentenza) del c. 3 non costituirebbero, né coinciderebbero con le anzidette "condizioni di sfruttamento" del c. 1 ma integrerebbero e costituirebbero 'solamente' (nel dettato normativo) "indice di sfruttamento", per cui all'interno del medesimo art. 603 *bis* c.p. il Legislatore avrebbe utilizzato (secondo tale non accolta interpretazione) la stessa espressione di "condizioni di sfruttamento" ora per descrivere un elemento della fattispecie di reato del c. 1, ora per evidenziare un "indice" (indicatore, quindi, e non elemento costitutivo della fattispecie rientrante nel precetto della norma) "di sfruttamento" nel c. 3, per cui alquanto arduo sarebbe per l'interprete distinguere il contenuto di siffatte diverse - strutturalmente, ontologicamente e funzionalmente - "condizioni".

Si aggiunga ad ulteriore conferma che il c. 12 *bis* lettera c) dell'art. 22 del TU Immigrazione, nel richiamo esplicito al terzo comma dell'art. 603 *bis* c.p., si esprime (sia pure con modalità non del tutto appropriate ed imprecise contenutisticamente, per come si dirà, tenuto conto anche del fatto che un tale comma è stato introdotto nel 2012, mentre l'attuale formulazione dell'art. 603 *bis* c.p., di cui anche al c. 3, risale al 2016, ben quattro anni dopo, quindi) richiamano le "altre condizioni lavorative...", per cui l'espressione "... di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 *bis* del codice penale" deve intendersi riferibile ed equivalente all'"indice di sfruttamento", di cui alla formulazione della norma del c. 3 attualmente vigente, da sottoporre questa a stringente lettura ed interpretazione in ordine all'attuale contenuto della stessa.

- la “reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”. Al riguardo si ritiene utile precisare che la reiterazione va intesa come comportamento reiterato nei confronti di uno o più lavoratori, anche nel caso in cui i percettori di tali retribuzioni non siano sempre gli stessi in ragione di un possibile *turn over*. Inoltre, il riferimento ai contratti collettivi è evidentemente da intendersi ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni ‘comparativamente’ più rappresentative, il che costituisce elemento di maggior garanzia per i lavoratori. Ciò anche in ragione del fatto che ogni altra disposizione di legge emanata negli ultimi decenni, che richiede l’applicazione di contratti collettivi a diversi fini, fa espresso riferimento ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali “comparativamente più rappresentative a livello nazionale” (v. ad es. l’art. 54 bis, comma 16, del D.L. n. 50/2017, secondo il quale nell’ambito del lavoro occasionale in agricoltura “il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”; oppure l’art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007 secondo il quale, nel settore della cooperazione, vanno applicati “i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”); si richiama quanto sopra già espresso, nel rinvio a quanto sostenuto da autorevole dottrina, relativamente al novellato art. 509 c.p., per cui è stato osservato che, oltre alla degradazione ad illecito amministrativo del delitto di cui al 1° co., è stato abrogato l’art. 508, 2° co., relativo all’omessa osservanza delle decisioni del magistrato del lavoro; non si tratta propriamente di un’*abolitiocriminis*, posto che il fatto risulta punibile attualmente, nei congrui casi, ai sensi degli artt. 650 o 388 c.p.;
- la “reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie”; trattasi sostanzialmente della negazione del diritto ai riposi previsti dagli artt. 7 (riposo giornaliero), 9 (riposo settimanale) e 10 (ferie annuali) del D.Lgs. n. 66/2003 e/o del diritto alla aspettativa obbligatoria, cioè del diritto di assentarsi dal lavoro in tutti i casi in cui è obbligatoriamente previsto (ad es. per gravidanza); anche in tal caso il comportamento reiterato, quale indice della sussistenza di una condizione di sfruttamento lavorativo, può ben realizzarsi nei confronti di lavoratori sempre diversi;
- la “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”; in tal caso, l’indice sarà tanto più significativo quanto più gravi saranno le violazioni di carattere prevenzionistico accertate, mentre avranno evidentemente meno ‘peso’ eventuali violazioni di carattere formale o altre violazioni che non vadano ad incidere in modo diretto sulla salute e sicurezza del lavoratore o la mettano seriamente in pericolo. Viceversa, violazioni in materia di salute e sicurezza particolarmente gravi potranno dar luogo ad una aggravante specifica che, secondo il comma 4 n. 3 dell’art. 603 *bis* c.p., si realizza per “aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”. In relazione a tale indice si evidenzia che, a differenza di quelli esposti in precedenza, non è richiesta la reiterazione;
- la “sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”; in relazione a tale indice occorrerà verificare se la sua sussistenza non integri altresì gli estremi del reato di cui all’art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù). Ipotesi di condizione lavorativa degradante possono rinvenirsi nelle situazioni di significativo stress lavorativo psico-fisico, ad es. quando il trasporto presso i luoghi di lavoro sia effettuato con veicoli del tutto inadeguati e superando il numero delle persone consentito così da esporli a pericolo; lo svolgimento dell’attività lavorativa avvenga in condizioni meteorologiche avverse, senza adeguati dispositivi di

protezione individuale; quando sia del tutto esclusa la possibilità di comunicazione tra i lavoratori o altri soggetti; quando siano assenti locali per necessità fisiologiche ecc. La sorveglianza non è invece da intendersi nel senso letterale della parola, spesso essendo sufficiente una costante presenza fisica del datore di lavoro/fiduciario affinché nel lavoratore si generi il pensiero di essere controllato e quindi di dover produrre al fine di conservare il lavoro.

Si evidenzia altresì che, per quanto riguarda alcuni indici di sussistenza dello sfruttamento lavorativo, esiste inoltre un presidio sanzionatorio amministrativo, ad es. in relazione alle violazioni al D.Lgs. n. 66/2003.

Tali situazioni fattuali di cui alle 'condizioni' di lavoro del c. 3 vengono descritte dal legislatore con l'intento di agevolare il compito del giudice nel riconoscimento della condizione di sfruttamento lavorativo, mantenendo, dunque, una mera valenza esemplificativa e non esaustiva delle possibili situazioni di sfruttamento verificabili. L'elencazione degli indici di sfruttamento deve dunque servire ad orientare l'indagine e l'accertamento in quei settori (retribuzioni, condizioni di lavoro, condizioni alloggiative, etc.) che rappresentano gli ambiti privilegiati di emersione di condotte di sfruttamento e di approfittamento, svolgendo così una funzione di orientamento probatorio.

Con riferimento agli indici di cui ai nn. 1) e 2), elemento di novità rispetto alla precedente formulazione è costituito dalla previsione del pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali, con la precisazione che si considerano tali i contratti quando stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi.

Le violazioni in materia di retribuzione e quelle relative ad orario di lavoro, riposi, aspettative e ferie devono essere 'reiterate' e non più 'sistematiche', come richiesto dalla precedente più rigida formulazione della fattispecie: la sostituzione dei due termini, da un lato, esclude che lo sfruttamento debba essere il riflesso di una sorta di politica aziendale ma, dall'altro lato, mette al riparo dal rischio che possa essere considerata condotta di sfruttamento anche il verificarsi di isolate violazioni della disciplina giuslavoristica.

In relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro di cui al n. 3), viene soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale. Sfruttare il lavoratore è cosa ben diversa da esporlo a pericolo e quindi, correttamente il legislatore sgombra il campo dagli equivoci. L'eliminazione di tale inciso non indebolisce però la forza della norma incriminatrice di qualificare soltanto le condotte realmente meritevoli di punizione.

Non sussiste in sostanza il pericolo che la modifica possa portare ad un eccesso di penalizzazione, sanzionando violazioni che non rientrino nell'alveo dello sfruttamento dei lavoratori secondo gli elementi costitutivi del fatto tipico.

In relazione, infine, alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti di cui al n. 4), rispetto alla norma previgente è soppresso l'avverbio 'particolarmente', il che determina un sensibile potenziale ampliamento dei casi in cui si può realizzare tale condizione.

Così valutati gli indici e le condizioni, non si ritiene, pertanto, che tali condotte e modalità delle stesse di cui agli effetti prodotti sul lavoratore quali sopra indicati, di cui alla norma in parola, siano passibili di contestata indeterminatezza. Infatti, lo 'sfruttamento' si sostanzia in una condotta il cui contenuto appare determinato e definito nei termini complessivi anzidetti (di cui alla complessiva presentesenenza).

Per esemplificare, il legislatore ha utilizzato altrettanta diversificata terminologia nella formulazione delle norme incriminatrici laddove contesta o ha contestato la condotta di chi 'maltratta', 'molesta', 'minaccia', 'ingiuria', etc.

Allo stesso modo appare alquanto indicativo, sotto l'aspetto della assicurata determinatezza della fattispecie in parola, il riferimento a 'condizioni di sfruttamento' che implicano non un singolo atto episodico, estemporaneo, isolato (tale specificazione si fonda sulla ritenuta ed accolta distinzione tra le 'condizioni di sfruttamento' del c. 1 e le 'condizioni' di lavoro del c. 3, per le quali ultime il Legislatore si è espresso anche in termini di indicata reiterazione o meno, per come si è poc'anzi

osservato nell'analisi delle quattro condizioni di lavoro del c. 3), privo di una ricaduta sostanziale rilevante sulle condizioni complessive della persona, sotto l'aspetto lavorativo, non riducendosi in mere inosservanze di singole disposizioni relative agli adempimenti del rapporto di lavoro che non comportino un effettivo pregiudizio per la personalità individuale del lavoro nell'ambito della più ampia libertà individuale del lavoratore stesso. [...]

Sia quindi una corretta interpretazione della condotta di 'sfruttamento' e delle 'condizioni di sfruttamento', in relazione al bene giuridico protetto e tutelato dalla norma, quale concreta attuazione dei Principi fondamentali e dei diritti inviolabili stabiliti dalla Costituzione della Repubblica italiana anche in relazione alla dignità stessa del lavoratore, sia l'accolta distinzione delle 'condizioni di sfruttamento' del c. 1 rispetto alle diverse 'condizioni' di lavoro del c. 3, sia l'esclusione della qualificazione della norma quale norma penale in bianco conducono ad un giudizio di pieno rispetto dei principi di legalità, determinatezza della fattispecie, oltre che di rimproverabilità soggettiva in conformità ai principi di responsabilità penale nel diritto penale in oggetto.

In ordine al pienamente legittimo ricorso, da parte del legislatore, agli 'indici' inseriti nella norma si richiama su tale aspetto quanto condivisibilmente osservato da autorevole dottrina nel richiamo anche al diritto internazionale anche convenzionale ed alla legislazione dei vari stati in tema di definizione della vulnerabilità e delle condizioni di vulnerabilità, anche tramite la tipizzazione di indicatori della 'vulnerabilità' di cui al modello della Moldavia. Siffatta autorevole dottrina ha anche proposto l'inserimento, *de iure condendo* di 'indici di vulnerabilità' in sostanza nelle disposizioni degli artt. 600 e 601 c.p., conformemente a quanto proficuamente compiuto dal Legislatore italiano con riguardo all'inserimento degli 'indici di sfruttamento' nell'art. 603 *bis* c.p.. Siffatta autorevole dottrina ha riconosciuto, infatti, che gli indici di sfruttamento rappresentano una soluzione utile ed innovativa ed allo stesso tempo rispettosa dei principi, quando il diritto penale interviene a gestire fenomeni complessi.

Un tale quadro normativo internazionale legittima appieno il ricorso a tale strumento nell'art 603 *bis* c.p..

Una siffatta interpretazione della norma (anche costituzionalmente orientata) e degli indici di sfruttamento comporta conseguentemente che non ogni violazione delle disposizioni di cui agli indici anzidetti di sfruttamento, di cui alla sussistenza delle relative quattro 'condizioni' di lavoro di cui al c. 3, integri il reato in parola, in quanto, per quanto concerne sempre lo sfruttamento, occorre che le violazioni integrino una condotta di 'sfruttamento' e comportino che il lavoratore si trovi in 'condizioni' di lavoro che costituiscano e corrispondano a 'condizioni di sfruttamento' di cui alle fattispecie di reato in parola, con violazione, nel rispetto del principio di offensività, del bene giuridico tutelato, quale individuato in rapporto alla collocazione della norma, al raffronto con le norme degli artt. 600 e 601 c.p. ed in attuazione dei Principi fondamentali, dei diritti inviolabili e della dignità del lavoratore che riposano nella Carta costituzionale.

La norma in parola non è posta infatti a presidio penale della osservanza di disposizioni normative extrapenali, quali richiamate nelle 'condizioni' di lavoro del c. 3, determinando l'irrogazione di sanzione penale alla loro violazione, come potrebbe ritenersi se il legislatore avesse disciplinato la norma in questione quale norma penale in bianco per cui la violazione di tali norme extrapenali integrerebbe in ipotesi, di per sé, lo sfruttamento del lavoratore.

Trattasi di indici (non di elementi costitutivi della fattispecie di reato) che indicano, evidenziano, focalizzano 'condizioni' di lavoro del lavoratore - e non necessariamente 'condizioni di sfruttamento' - che devono essere valutate ed accertate in concreto al fine di verificare se la condotta dell'autore del fatto per gli effetti prodotti sul lavoratore, in relazione al bene giuridico ed alla offesa allo stesso possa ritenersi tale da costituire 'sfruttamento' del lavoratore posto in effettive 'condizioni di sfruttamento' per quanto e nei limiti di cui si è ritenuto ed osservato.

A delimitare quindi l'area, ben definita, del penalmente rilevate nel reato in parola opera la necessità dell'integrale congiunta realizzazione dell'approfittamento dello stato di bisogno causalmente e funzionalmente collegato allo sfruttamento ed alle condizioni di sfruttamento del

lavoratore, all'interno delle specifiche differenziate ed autonome condotte di reato di cui alle fattispecie di reato dei numeri 1) e 2) del c. 1 dell'art. 603 *bis* c.p.

Infatti, emergono distinte condotte di reato nell'ambito delle distinte fattispecie di reato di cui ai numeri 1) e 2) del c. 1 dell'art. 603 *bis* c.p., nell'impiego da parte del Legislatore del presente indicativo (utilizzato per descrivere le specifiche e distinte condotte di reato considerate in dette distinte fattispecie: recluta, nella prima, ed utilizza, assume od impiega, nella seconda), nelle quali si innestano imprescindibili e connesse modalità di azione (con l'impegno del gerundio: approfittando, sottoponendo), in relazione a presupposti della condotta (stato di bisogno) ed avuto riguardo ai necessari effetti pregiudizievoli causati (per il tramite delle condotte stesse e delle modalità realizzative normativamente stabilite delle medesime) sulle condizioni dei lavoratori (in condizioni).

In tal modo si è condivisibilmente espressa autorevole dottrina, per la quale, nella norma in parola, si rinviene la necessaria esistenza di un rapporto di funzionalità o meglio di strumentalità tra l'approfittamento dello stato di bisogno e lo sfruttamento delle condizioni di sfruttamento del lavoratore, da un lato, e le condotte illecite del reclutare ed utilizzare, assumere od impiegare i lavoratori in dette condizioni, dall'altro. L'approfittamento dello stato di bisogno e lo sfruttamento del lavoratore in condizioni di sfruttamento sono strumentali e funzionali alle condotte illecite del reclutare ed utilizzare, assumere od impiegare in condizioni di sfruttamento dei lavoratori.

La rilevanza della condotta del lavoratore.

Di regola il datore di lavoro formula una richiesta-proposta di lavoro od accoglie la richiesta del lavoratore ed instaura un rapporto di lavoro od impiega comunque il lavoratore al lavoro, nell'esecuzione del quale rapporto il datore di lavoro paga la retribuzione e può anche fornire soluzione alloggiativa al lavoratore.

La richiesta del lavoratore od l'adesione dello stesso non scriminano il reato stante, come si è detto lo sfruttamento, quale inteso nella presente sentenza, che incide su diritti indisponibili, comporta la illiceità della causa o dell'oggetto del contratto o del rapporto di lavoro, strumentale e funzionale allo sfruttamento.

In ragione di quanto più sopra osservato in ordine alla definizione del contenuto penalmente rilevante dello 'sfruttamento' e delle 'condizioni di sfruttamento', deve ritenersi che il consenso del lavoratore in ordine alla sottoposizione a dette condizioni di sfruttamento ed al permanere durante il rapporto di lavoro in dette condizioni di sfruttamento sia del tutto irrilevante.

Infatti, come si è più sopra osservato in relazione alla funzione tipicizzante e di determinatezza del bene giuridico, tramite lettura costituzionalmente orientata della norma in parola, in adesione a quanto condivisibilmente sostenuto da autorevole dottrina, si deve infatti ritenere che in tutti i casi in cui si realizza uno sfruttamento penalmente rilevante vengono pregiudicati, violati ed offesi diritti assolutamente indisponibili ed inviolabili del lavoratore in quanto persona; occorre altresì che si realizzi una penalmente necessaria (per l'integrazione delle fattispecie), rilevante ed inscindibile strumentalità del rapporto di lavoro allo sfruttamento in tal modo inteso (stante lo specifico contenuto delle fattispecie di reato di cui ai plurimi elementi anzidetti quali ritenuti causalmente e funzionalmente collegati tra di loro), a prescindere, come ritenuto da questo giudice, dalla (declaratoria di) nullità o meno del contratto di lavoro stesso, in diritto, con riguardo quindi ad altre branche extrapenali dell'ordinamento.

Trattandosi di diritti indisponibili non rileva il consenso dell'avente diritto di cui all'art. 50 c.p.

Si evidenzia, inoltre, che, parimenti, a riprova dell'oggetto del reato di cui a materia indisponibile di cui trattasi, coinvolgente Principi fondamentali e diritti inviolabili ed indisponibili di rilievo per la stessa tenuta costituzionale dello Stato, di cui agli artt. 1 e ss. e 35 e ss. Cost., non assume neppure rilievo la causa (anche se riferibile alla vittima stessa) dello stato di bisogno, per come si è ritenuto.

In ordine, poi, alla valutazione della condotta del lavoratore anche successiva, di cui anche alla valorizzazione delle stesse dichiarazioni delle vittime, su cui ci si è già espressi e su cui si ritornerà in seguito, appare ora di interesse ed utilità richiamare alcuni orientamenti giurisprudenziali elaboratisi in altri ambiti ma ritenuti pienamente applicabili al lavoro, al lavoratore (quale vittima

dello sfruttamento e stato di bisogno di cui il datore di lavoro ha approfittato così da sottoporlo a tali condizioni di sfruttamento) ed al reato in parola:

- la genuinità e la valenza probatoria di quanto acquisito (e delle stesse dichiarazioni rese dalla vittima del reato e della condotta tenuta nel tempo dalle stesse ed anche dopo il disvelamento dei fatti, di cui si è già detto con particolare rilievo all'assoluta pregnanza delle condotte processuali assunte dai lavoratori persone offese nel corso del presente intero procedimento) non può essere neutralizzata od affievolita dalla *'ambivalenza affettiva e sessuale'* nutrita dalla persona offesa nei confronti dell'indagato, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità [v. Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 41040 del 17/06/2014 Ud.(dep. 02/10/2014) Rv. 260395: v. anche Cass., Sez. V, 16 settembre 2014, n. 5313], pur in relazione al differente (ma analogo quanto al simile contesto relazionale di realizzazione delle condotte) reato di atti persecutori commessi nei confronti del soggetto che si trova in condizioni di maggiore fragilità (la vittima di detto reato) ma con principi di portata generale e applicabili al caso del contesto lavorativo in oggetto ed al lavoratore in stato di bisogno e sfruttato (per cui nella valutazione della complessiva condotta della vittima anche successiva al fatto non può non rilevare l'*'ambivalenza'* non certamente *'affettiva e sessuale'* ma, ad avviso di questo giudice, *"del lavoratore nei confronti della struttura datoriale in senso lato, quale correlata alla subordinazione lavorativa connessa alla fornitura di lavoro ed eventualmente anche vitto ed alloggio a beneficio di lavoratore in stato di bisogno ed in condizioni di sfruttamento"*, le quali *'condizioni di sfruttamento'* sono espressione di un potere datoriale che si esercita in concreto con modalità vessatorie ed autoritarie nei contenuti illeciti di cui all'art. 603 *bis* c.p. e con indebita accentuata subordinazione-dipendenza-fragilità del lavoratore così da incidere ancor più negativamente sulla libera ed autonoma determinazione comportamentale e di condotta lavorativa della vittima, anche in vista della possibilità di reperire possibilità ed occasioni alternative di lavoro, soprattutto avuto riguardo al contesto anche ambientale, relazionale e personale in cui operano e sono inseriti lo sfruttatore e lo sfruttato, per quanto si è già espresso; deve anche ritenersi che lo stato di bisogno e le condizioni di sfruttamento del lavoratore assumano una specifica e diversificata incidenza e in ordine alla valutazione della complessiva condotta della vittima del reato in parola rispetto al contenuto specifico della giurisprudenza sopra richiamata per tale differente reato);
- nella sussistenza dello sfruttamento e per l'integrazione del dolo dell'autore di esso, anche in relazione alla condotta tenuta dal lavoratore, non rilevano - in termini di esclusione della illiceità - dati anche conoscitivi ed esperienziali diretti od indiretti, presenti o pregressi delle parti ed anche di altri, di cui ai riferimenti, come richiamato da autorevoledottorina, a condizioni di lavoro anche più oppressive che le parti od altri soggetti abbiano sperimentato o di cui siano venuti a conoscenza nel complessivo percorso di vita nelle differenti realtà lavorative in un mondo globalizzato con l'intrecciarsi di differenti modalità lavorative legate alla mobilità delle persone ed al fenomeno dell'immigrazione; le esperienze lavorative anzidette, quale termine di confronto o paragone, per le parti del reato in parola, nel contesto realizzativo del reato stesso come pure in altri ed anche diversi contesti lavorativi, non scriminano il reato, né elidono la tipicità del fatto, né escludono la sussistenza del dolo del reato nel suo autore, stante l'inderogabilità dei Principi e diritti di cui si è detto, come la stessa giurisprudenza ha ritenuto per altri e ben differenti termini di raffronto quali fattori ipoteticamente incidenti sulle condotte dei soggetti in differenti rapporti tra le parti (Cass., Sez. VI, 26 novembre 2008, n. 46300); si richiama anche Cass., Sez. VI, 26 marzo 2009, n. 32824).

I limiti di rilevanza penale della fattispecie di reato.

Sintetizzando, alla luce di tutto quanto sin qui espresso, si può osservare che non può ritenersi integrata la fattispecie di reato in contestazione se si tratti di mere anche reiterate violazioni formali (di cui alle *'condizioni'* di lavoro normativamente stabilite quali costituenti indici di sfruttamento)

od il cui contenuto ed i cui effetti non possono qualificarsi come sfruttamento retamente inteso alla luce di tutto quanto osservato, anche in relazione e confronto con altre disposizioni penali incriminatrici. A conferma si richiama Cass. pen. Sez. IV, 19/12/2018, n. 5081, dalla cui motivazione si estrae quanto segue: "...Si soggiunge del resto che il delitto p. e p. dall'art. 603bis c.p. è destinato a colmare l'esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro e, in definitiva, è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cfr. in specie l'art. 18), senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dall'art. 600 c.p., come confermato dalla clausola di sussidiarietà con la quale si apre la previsione *de qua* (sul punto vds. Sez. 5, n. 14591 del 04/02/2014, Stoican, Rv. 262541)...".

Inoltre, le violazioni attinenti alla esecuzione del rapporto di lavoro ed alle reciproche prestazioni del datore di lavoro e del lavoratore, che non integrano sfruttamento nei termini anzidetti, non determinano la sussistenza del reato ma rilevano unicamente nel settore della tutela del diritto del lavoro in sede civile.

L'art. 603 bis c.p., inoltre, non è norma penale in bianco per cui la sussistenza delle 'condizioni' di lavoro normativamente stabilite costituenti indici di sfruttamento, con le violazioni in esse previste, non integra automaticamente il reato in parola che richiede, per il resto, di cui alle specifiche due fattispecie richiamate, le 'condizioni di sfruttamento' del c. 1; l'art. 603 bis c.p. non è norma posta a protezione-presidio penale del rispetto di disposizioni extrapenali (quali richiamate nelle dette 'condizioni' di lavoro normativamente stabilite al c. 3) in caso di loro violazione.

Il 'consenso' del lavoratore rispetto ad una siffatta adesione all'attuazione del rapporto di lavoro con lo sfruttatore, con tali illecite modalità, non rileva in tema di 'stato di bisogno', che è un 'presupposto della condotta', ma neppure in ordine alla esclusione penalmente rimproverabile soggettivamente dello 'sfruttamento' e delle 'condizioni di sfruttamento' del c. 1; infatti ciò che risulta dirimente è la definizione dello sfruttamento che comporta una significativa e grave compressione della libertà individuale con offesa alla personalità individuale del lavoratore, con violazione di diritti inviolabili ed indisponibili del lavoratore in quanto persona; si intende dire che qualora vi sia 'sfruttamento' penalmente rilevante, per quanto si è ritenuto, il consenso – adesione del lavoratore non scrimina il reato, né fa venir meno la tipicità del fatto, né esclude il dolo in termini di rimproverabilità soggettiva del fatto, stante i Principi fondamentali, i diritti inviolabili che vengono in considerazione nello 'sfruttamento'; qualora le violazioni di cui alle condizioni di lavoro non integrino la fattispecie di reato in parola, per come intesa, rileveranno eventualmente unicamente nell'ambito di altre norme penali (es.: artt. 437, 451 e 650 c.p., anche avuto riguardo agli altri illeciti penali più sopra richiamati di cui al ritenuto 'sistema normativo penale a tutela del lavoro e del lavoratore'; D.Lgs. 81/2008; D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, di cui in particolare all'art. 18) e/o nella tutela civile del lavoro. Per esemplificare non ogni omissione dolosa od a maggior ragione colposa di cautele o difese contro infortuni sul lavoro, anche se reiterata, può integrare automaticamente il più grave reato di cui trattasi, ben potendo trovare tutela negli artt. 437, 451, 650 c.p. o nelle disposizioni a tutela dell'igiene e a protezione della sicurezza del lavoro. Si richiama ad ulteriore conferma quanto sopra già espresso, nel rinvio a quanto sostenuto da autorevole dottrina, relativamente al novellato art. 509 c.p., per cui è stato osservato che, oltre alla degradazione ad illecito amministrativo del delitto di cui al 1° co., è stato abrogato l'art. 508, 2° co., relativo all'omessa osservanza delle decisioni del magistrato del lavoro; non si tratta propriamente di un'abolitiocriminis, posto che il fatto risulta punibile attualmente, nei congrui casi, ai sensi degli artt. 650 o 388 c.p.. In tali complessivi casi (di assenza di sfruttamento e di condizioni di sfruttamento) siamo fuori dalla fattispecie del reato di sfruttamento. In tale ambito, non pertinente e rilevante per l'art. 603 bis c.p., in quanto estraneo alla nozione di sfruttamento accolta da questo giudice, potrà valutarsi la rilevanza ed incidenza o meno del consenso – adesione del lavoratore, a patto che si tratti di diritti disponibili; come rilevato da autorevole dottrina, infatti, anche beni personalissimi possono essere considerati disponibili sia pure entro determinati limiti e condizioni: anche i diritti della libertà personale, dell'onore, della dignità sono disponibili per limitazioni

circoscritte e secondarie ma non per la distruzione, la menomazione irrevocabile o per una significativa e notevole compromissione; il consenso del lavoratore potrebbe pertanto rilevare, ma pur sempre necessariamente al di fuori dell'ambito di applicabilità della fattispecie di reato in parola, come di altri di manifesta incidenza su diritti inviolabili ed indisponibili (come per esemplificare per i gravi reati di cui agli artt. 600, 601, 629 etc.), in quanto in siffatti ultimi contesti normativi il consenso appare normativamente irrilevante; nessun patto tra datore di lavoro e lavoratore potrebbe essere validamente assunto - per quanto interessa la presente determinazione nell'ambito e nei confini della tutela penale - nel senso di presentarsi come idoneo ad incidere penalmente e produrre effetti sull'applicazione della norma penale in parola, come ritenuto da autorevoledottorina, o perché sono coinvolti interessi pubblici non disponibili dell'interessato (violazioni in materia di igiene e sicurezza) o perché anche in ambiti astrattamente disponibili (tempo, retribuzione) non si tratti di compressione limitata, temporanea, parziale connessa a situazioni e condizioni di mercato o di impresa tali da costituire giustificazione apprezzabile (condizione unica di validità di un tale consenso) ed il fatto appaia qualificabile come sfruttamento penalmente inteso. I principi fondamentali dello Stato italiano ed i diritti inviolabili di cui agli artt. 1 e ss. e 35 e ss. non sono disponibili e rinunciabili, né possono essere derogati e le norme penali con reati procedibili di ufficio che li tutelano non possono essere nella loro applicazione rimesse alla volontà della vittima. Sul punto rileva anche l'impostazione oggettivistica dell'ordinamento penale italiano, che si ritiene in detto ambito e materia irrinunciabile, come osservato da autorevoledottorina, pertanto una prospettiva soggettivistica pura (nei termini anzidetti) non sarebbe compatibile con le caratteristiche fondamentali dell'ordinamento italiano, che non può delegare alla vittima (nei reati procedibili di ufficio, per la tutela di diritti inviolabili ed indisponibili e per interessi che coinvolgono lo Stato in quanto tale) il compito di selezionare in astratto i fatti punibili e soprattutto non può ancorare quella funzione a dati puramente interiori (per cui, come si è detto, lo stato di bisogno deve essere oggettivizzato). Autorevoledottorina ha sempre osservato che in tutti i casi in cui si realizza uno sfruttamento sono pregiudicati diritti assolutamente indisponibili per cui in tal caso di oggettive situazioni di sfruttamento lavorativo il consenso della vittima deve ritenersi irrilevante. Infatti lo sfruttamento implica che il lavoratore è sottoposto a tali condizioni di sfruttamento che lo Stato non può accettare e che presidia con la più grave ed afflittiva sanzione penale per il suo autore. Ad ulteriore conferma si richiama Cass. Cass. pen. Sez. V, 06/12/2017, n. 9972, laddove in ordine al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603bis c.p., si afferma che "... Né, in siffatto contesto, possono assumere rilievo presunzioni, circa un'adesione del lavoratore...". Come condivisibilmente sostenuto ed argomentato da autorevoledottorina, anche con riguardo al più grave reato di cui all'art. 600 c.p., la formazione culturale o il costume del soggetto attivo non escludono il dolo del delitto in esame, né è invocabile, da parte dell'autore, la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini di popolazioni, atteso che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 preleggi (C., Sez. V, 15.6-28.9.2012, n. 37638, in caso di soggezione continuativa imposta con la minaccia e l'uso della violenza in danno di una minorenni, costretta dal convivente della madre alla pratica dell'accattonaggio).

Da ultimo, devono delinearli i rispettivi ambiti di applicazione delle fattispecie di cui agli artt. 600 e 601 e 603 bis c.p., le quali si ritengono tutelare gli stessi beni giuridici, vista la medesima collocazione di dette norme nel codice penale. Una siffatta delimitazione delle fattispecie anzidette risulta ad avviso di questo giudice necessaria in vista della presente decisione, pur non essendo contestati i reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p. nel presente procedimento, in quanto appare indispensabile una lettura sistematica delle norme anzidette che consenta una corretta definizione e interpretazione delle stesse anche in negativo con riguardo ai rispettivi e diversificati contenuti delle medesime.

Secondo l'interpretazione accolta nella presente sentenza deve quindi ritenersi che le norme di cui agli artt. 600, 601 e 603 bis c.p. tutelino gli stessi beni giuridici, comportando le stesse una diversificata compressione della personalità e della dignità della persona del lavoratore con

limitazione contenutisticamente diversificata della libertà personale e dello *status libertatis* nell'ambito, che qui interessa, della prestazione lavorativa.

Come condivisibilmente sostenuto da autorevoledottorina, nello sfruttamento lavorativo la compromissione della personalità e della libertà è settoriale ma pur sempre grave e questo giustifica il suo inserimento fra i delitti contro la personalità individuale. Tuttavia tale compromissione-limitazione della libertà si produce in grado e con entità inferiore a quanto accade nel caso di schiavitù e di tratta, perché concerne un ambito di vita più delimitato e con intensità ed effetti della lesione della personalità ed libertà individuale minori rispetto agli ultimi due anzidetti più gravi reati.

Sono differenti anche i presupposti delle condotte: per gli artt.600 e 601 c.p., le plurime situazioni normativamente descritte in dette norme, tra cui la situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o la situazione di necessità presentano un contenuto in termini di coerenza e di costrizione della vittima più accentuato rispetto allo stato di bisogno dell'art 603 *bis* c.p..

Le condotte degli artt. 600 e 601 c.p., per le modalità delle stesse e per gli effetti e l'intensità degli stessi sullo stato e sulle condizioni delle vittime, si presentano più marcatamente gravi ed incidenti maggiormente sui beni giuridici protetti da dette norme, rispetto alle condotte delle due fattispecie di cui all'art 603 *bis* c.p., per le modalità ed i più contenuti effetti pregiudizievoli sulle vittime di tale ultima norma. Infatti,le prime due norme disciplinano le ipotesi più gravi della schiavitù-servitù, della totale reificazione dell'individuo oggetto di attributi proprietari o comunque in condizione di soggezione continuativa al potere altrui, come condivisibilmente sintetizzato da autorevoledottorina.

Analogamente si è espressa Cass. pen. Sez. IV, 19/12/2018, n. 5081: "... il delitto p. e p. dall'art. 603-*bis* c.p. è destinato a colmare l'esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del lavoro e, in definitiva, è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (cfr. in specie l'art. 18), senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dall'art. 600 c.p., come confermato dalla clausola di sussidiarietà con la quale si apre la previsione de qua (sul punto vds. Sez. 5, n. 14591 del 04/02/2014, Stoican, Rv. 262541)".

Traendo spunto da autorevoledottorina, sulla quale si apporta una modificazione come di seguito osservato, nell'art. 603 *bis* c.p., l'autore del fatto, tramite le condotte con le modalità descritte dalle fattispecie n. 1) e 2) del c. 1 di detta norma, crea o mantiene una relazione, instaurando un potere che pervade la genesi e/o l'esecuzione dell'attività lavorativa, incidendo sullo *status libertatis* con riguardo al lavoro ed alle modalità, tempi e condizioni della prestazione lavorativa.

Negli artt. 600 e 601 c.p. il rapporto che si instaura tra l'autore del fatto ed il lavoratore si presenta qualificativamente e quantitativamente diverso, come si evince dal più marcato potere che l'autore del fatto esercita sulla vittima e sulla più pregiudizievole e coartata situazione in cui questa si viene a trovare.

Una siffatta interpretazione appare pienamente conforme ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme, nel rispetto della funzione tipicizzante del bene giuridico, tenuto conto degli specifici diversificati elementi integranti rispettive fattispecie, considerato il più deteriore trattamento penale edittale previsto per i primi due reati rispetto al terzo ed in piena coerenza con la clausola di sussidiarietà, inserita in tale ultima norma, da ritenersi assorbita nelle precedenti, qualora ricorrenti, anche in concorso, i due primi reati anzidetti.

In ragione della più accentuata gravità degli effetti dei primi due reati sul bene giuridico e sulla vittima degli stessi rispetto al reato dell'art 603 *bis* c.p., tenuto conto del più stringente contenuto dei presupposti delle condotte dei due reati anzidetti rispetto allo stato di bisogno come sopra delineato per l'art 603 *bis* c.p., considerata la maggiore gravità delle condotte di reato delle prime due norme rispetto all'ultima anzidetta, considerato il più deteriore trattamento edittale di pena previsto per le prime due norme rispetto all'ultima ed in ragione della clausola di sussidiarietà di quest'ultima e tenuto conto, da ultimo, che tale ultima norma disciplina l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro quando non si verificano le più gravi situazioni di applicabilità di dette

prime due norme, si può ritenere, in conclusione, che la norma dell'art 603 *bis* c.p. viene ad assumere una posizione centrale, cardine dell'intero sistema giuridico vigente in tema di tutela e protezione penale della persona al lavoro e nei rapporti di lavoro, nella materia che ci occupa ed in relazione al lavoro ed alla complessiva dimensione dei rapporti di lavoro delle persone che costituiscono non solo quantitativamente (in ordine alla di regola alquanto significativa dimensione temporale lavorativa in cui si dispiega la vita anche di relazione delle persone ed in cui ognuna di esse svolge la propria personalità e la sviluppa nell'adempimento dei doveri anche civili e di solidarietà di cui allo Stato -comunità a cui appartiene) ma anche qualitativamente il fondamento della stessa Repubblica democratica italiana.

Tale norma si presenta e qualifica, nella 'materia' di cui trattasi, in relazione ai beni giuridici in parola di cui alle tre norme in oggetto, quale norma cardine, di portata più generale, stante la clausola di sussidiarietà che ne esclude l'applicazione nei casi più gravi e residuali disciplinati dagli artt. 600 e 601 c.p., le quali norme di eccezionale ed estrema gravità presentano elementi della fattispecie (come per l'interpretazione dei presupposti delle condotte e delle condizioni in cui le vittime si vengono a trovare) che per il contenuto di tali elementi ne richiedono una più stringente appropriata e congrua interpretazione. Similmente la norma in parola è delimitata, nell'applicazione, da norme di minore gravità, anch'esse, per opposte ragioni, da ritenersi 'residuali',rispetto alla portata generale di tutela del grave e più articolato fenomeno della intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro nella sua ordinaria manifestazione (depurata dalle più gravi modalità realizzative rientranti, come detto, negli artt. 600 e 601 c.p.), di cui in particolare, per esemplificare agli art. 437,451 e 650 c.p., al D.Lgs. 81/2008, al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 [cfr. in specie l'art. 18, come affermato e riconosciuto da Cass. pen. Sez. IV, 19/12/2018, n. 5081 e da Cass. pen. Sez. V Sent., 04/02/2014, n. 14591 (rv. 262541)] ed a quanto già più sopra espresso in ordine alnovellato art. 509 c.p., nell'eventuale rinvio agli artt. 650 o 388 c.p..

Inoltre, deve ritenersi che accada per la norma penale ritenuta 'centrale' nell'ambito del lavoro di cui all'art. 603 *bis* c.p. quanto similmente e similamente avviene per la corrispondente norma dell'art. 572 c.p. nell'ambito dei rapporti familiari ed affettivi in senso lato, per cui concorrono e rilevano anche in detto ambito 'familiare' diversi e specifici beni giuridici, quali l'assistenza familiare, la vita e l'integrità individuale e la libertà morale, di cui alle corrispondenti questioni inerenti il concorso (apparente o reale) di reati (di cui al principio di specialità ed all'assorbimento, consunzione) tra il reato di centrale rilevanza di maltrattamenti contro familiari e conviventi e le altre norme e gli altri reati per esemplificare di percosse, minacce, violenza privata, lesioni, atti persecutori ed omicidio. Si rinvia, per una esemplificazione, a quanto riconosciuto da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15571 del 13/12/2012 Ud.(dep. 04/04/2013) Rv. 255780 – 01: "Il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce anche gravi, ma non quelli di lesioni, danneggiamento ed estorsione, attesa la diversa obiettività giuridica dei reati".

Ci si intende riferire, quindi, per l'art. 603 *bis* c.p. di cui trattasi, ai plurimi e diversificati reati di cui si è più sopra trattato, quali rientranti nel 'sistema penale a tutela del lavoro e del lavoratore' di cui si è detto.

Per una più concreta esemplificazione pratica di quanto ora sostenuto si rinvia alla parte della presente sentenza laddove si tratterà dei rapporti tra i reati dei capi 2), 3 e 4) in contestazione.

La Relazione parlamentare che ha accompagnato la riforma del 2016 dell'art. 603 *bis* c.p..

Si ritiene che solo, ora, all'esito del compiuto percorso interpretativo della norma in parola e pur rinviandosi a quanto verrà in seguito rappresentato sempre nella presente sentenza laddove si tratterà dei rapporti tra i reati dei capi A), B) e C) in contestazione, può affrontarsi la valutazione della Relazione parlamentare che ha accompagnato la riforma del 2016 dell'art. 603 *bis* c.p..

Nel tempo ci si è accorti che una sola tutela giuslavoristica o civilistica o penalistica per il tramite di alcune tradizionali fattispecie di reato (come l'estorsione) applicabile al lavoro, oltre alla tutela penalistica degli infortuni sul lavoro o di cui a specifiche disposizioni, quali le contravvenzioni in tema di igiene e sicurezza del lavoro, non bastavano a tutelare completamente e compiutamente

l'uomo in quanto persona umana, quale lavoratore, e ad assicurare che la Repubblica si fondi sul lavoro e lo tuteli compiutamente.

Ed ecco che sono state introdotte le norme specificamente dedicate e dirette a tutelare la persona nella dimensione lavorativa di vita di cui in sintesi agli artt. 600, 601 e 603 *bis* c.p.

Ebbene le norme degli artt. 600 e 601 c.p. sono le norme più gravi per la maggiore gravità dei fatti, delle condotte, dei presupposti delle condotte e degli aspetti delle condotte stesse, in relazione alle più vulnerabili condizioni delle vittime ed ai più marcati effetti sulle stesse, come confermato dalle maggiori pene edittali e dal fatto che tali norme possono concorrere tra di loro.

L'art. 603*bis* c.p. è norma meno grave per le minori condizioni di fragilità della vittima, per la minore gravità dei presupposti delle condotte e delle condotte stesse e per i minori effetti sulle vittime, ed a conferma di ciò emerge il dato fattuale per cui una tale disposizione è sanzionata meno gravemente delle due altre disposizioni e presenta altresì una clausola di sussidiarietà per cui è assorbita dalle due norme anzidette per cui non concorre con esse.

Ad avviso di questo giudice, rispetto a tali più gravi norme (con le quali non concorre) e ad altre (lesioni, estorsioni, atti persecutori...) con le quali può concorrere tutelando diversi beni giuridici e riguardando diversa materia, la norma dell'art. 603 *bis* c.p. è stata introdotta per disciplinare fatti specifici che sarebbero rimasti privi di tutela (in caso di fatti meno gravi dei due reati anzidetti, qualora non si ravvisassero lesioni personali, estorsioni, le norme penali incriminatrici del T.U.I., disposizioni che tutelano tutti altri interessi e beni giuridici da quello specifico di cui all'art. 603 *bis* c.p.) se non a mezzo di tutele incomplete, parziali e ad altri fini (per anticipare ed esemplificare, l'aggravante dell'art. 22 c. 12 *bis* T.U.I., i reati contravvenzionali in tema di igiene e sicurezza del lavoro).

Pertanto, l'introduzione della formulazione ultima, vigente, dell'art. 603 *bis* c.p., a prescindere da quelle che erano le intenzioni legislative, sistematiche e di comparazione-confronto tra norme, quali espresse nella Relazione parlamentare anzidetta, deve riconoscersi che ha comportato il fatto che la norma in parola ha di fatto e di diritto, nell'ordinamento vigente, assunto una funzione centrale, cardine, di norma generale, di completamento e chiusura del sistema normativo penale del lavoro in parola di cui si è detto, quale architrave portante, rispetto a fenomeni giuridici attinenti al lavoro e di rilevanza penale ma quali perseguiti con maggiore o minore gravità, da valutarsi quindi in relazione ed in rapporto proprio alla norma generale anzidetta (per come si è più sopra espresso).

La lettura costituzionalmente orientata della norma in parola, in attuazione dei Principi fondamentali e dei diritti inviolabili di cui agli artt. 1 e ss. e 35 e ss. Cost., di cui alla funzione oggettivizzante e tipicizzante del bene giuridico, alla luce di tutto quanto sopra osservato legittima una tale lettura della concreta portata e valenza giuridica della modifica legislativa del 2016 nell'ordinamento giuridico vigente, anche e soprattutto nel rapporto tra fattispecie astratte di reati, di cui ai contenuti e per i fini che si è cercato sino ad ora di evidenziare e valorizzare.

Si intende dire, con riferimento concreto a quanto verrà in seguito rappresentato sempre nella presente sentenza laddove si tratterà dei rapporti tra fattispecie di reato di cui ai reati dei capi A), B) e C) in contestazione, che la norma penale incriminatrice, come ogni opera d'arte, vive di vita propria, che prescinde dalle pur rilevanti ed apprezzabili ragioni, occasioni, circostanze, concomitanze ed intenzioni che hanno portato a seconda degli esempi ora richiamati, il Legislatore o l'artista a porre mano ad una siffatta 'intrapresa creativa' legislativa od artistica. Si intende dire, per tornare alla norma in parola in rapporto e raffronto con la relativa anzidetta Relazione parlamentare, che la capacità della norma di innovare il sistema giuridico e l'ordinamento vigente, inserendosi in esso, innestandovi contenuti, forme e modalità di tutela di beni giuridici - anche in parte nuovi o maggiormente specificati - che interagiscono nel sistema vitale e vivo anzidetto determinando un riassetto interpretativo degli stessi contenuti, confini e contorni anche applicativi delle norme incriminatrici già presenti e comportando, altresì, una necessaria rivisitazione dei 'rapporti di forza' tra le norme stesse in punto di applicazione, anche innovando in punto di tecnica redazionale della norma in tal modo accolta e di strumenti giuridicamente apprezzabili adottati di ausilio all'interprete ed al giudice nell'attività di accertamento in concreto dei fatti, ebbene, tutto ciò, nelle plurime e multiformi ricadute ed implicazioni anche sistematiche, non è rimesso e limitato

alla sola esplicitata e formalizzata volontà del legislatore nella Relazione parlamentare di accompagnamento al 'varò' della norma stessa.

Spetta quindi al concreto dispiegarsi vitale della norma nell'ordinamento, secondo i preziosi apporti chiarificatrici della dottrina e nella indispensabile, instancabile, tenace, continua e - mi si consenta - vitale opera definitoria/applicativa della giurisprudenza (per cui ritorna pienamente il parallelismo anzidetto tra diritto ed arte, con riguardo alla musica nel rapporto di interdipendenza tra spartito ed esecuzione musicale), la modificazione-trasformazione-innovazione dell'intero sistema giuridico ed ordinamento vigente, a prescindere quindi (ma pur tenendosene conto nell'ambito e nei limiti della specificità di un siffatto apporto) dalle valutazioni ed osservazioni di cui alla Relazione parlamentare.

Ebbene, nella Relazione parlamentare che ha accompagnato la riforma 2016 emerge come *"...l'attribuzione di rilevanza penale allo sfruttamento di manodopera anche in assenza di cosiddetto caporalato colma una lacuna dell'attuale sistema penale, che lascia privi di tutela i lavoratori che non siano immigrati irregolari. L'art. 22 comma 12 bis del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998) infatti, punisce con sanzioni penali aggravate, il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze - non importa se avviati al lavoro mediante 'caporale' o meno - lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato, quando i lavoratori siano sottoposti alle condizioni di particolare sfruttamento di cui all'attuale terzo comma dell'art. 603 bis codice penale. E allora, il lavoratore straniero irregolare, che sia sfruttato dal datore di lavoro in modo da essere esposto a situazioni di grave pericolo, è tutelato con una previsione penale che incrimina il datore di lavoro, a prescindere dall'esistenza o meno a monte di un'illecita intermediazione, mentre il lavoratore non straniero irregolare, ma parimenti sfruttato, non trova oggi una adeguata considerazione se non per il caso in cui sia stato avviato al lavoro in forza della mediazione del cosiddetto caporale. Si comprende bene così come sia importante rimodellare la previsione incriminatrice dell'art. 603 bis codice penale per rimediare ad una irragionevole limitazione del suo ambito operativo"*.

Ebbene, ad avviso di questo giudice, la norma dell'art. 603 bis c.p., se ha certamente coperto una lacuna di tutela nella intermediazione illecita e nello sfruttamento del lavoro, non può in alcun modo leggersi riduttivamente l'alquanto significativo apporto di novità che la stessa ha prodotto nell'ordinamento giuridico vigente.

Essa non si limita minimamente a rappresentare la norma di tutela nella intermediazione illecita e nello sfruttamento del lavoro delle vittime non straniere per le quali opererebbe, per esemplificare, l'art. 22 c. 12 bis lettera c) del T.U.I., comma peraltro inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L.vo 16.7.2012 n. 109, ben prima della novella legislativa del 2016 che ha modificato l'art. 603 bis c.p., per cui, per sintetizzare, nel rapporto tra le due norme in parola deve ora tenersi conto della valorizzazione della funzione tipicizzante e di determinatezza dei differenti beni giuridici rispettivamente tutelati dall'art. 603 bis c.p., alla luce della novella ultima, e dall'art. 22 c. 12 e 12 bis lettera c) del T.U.I., anche nell'interpretazione dell'aggravante anzidetta del c. 12 bis lettera c) dell'art. 22 del T.U.I. rispetto alla ben più ampia ed articolata formulazione delle due fattispecie di reato di cui alla intera novellata formulazione ultima dell'art. 603 bis c.p.

In conclusione, e rinviando a quanto verrà rappresentato in seguito sui rapporti tra i reati dei capi A), B) e C) in contestazione, si osserva che la norma generale in tema di intermediazione illecita e nello sfruttamento del lavoro delle vittime è ora incontestabilmente l'art. 603 bis c.p., la quale, tutelando beni giuridici differenti, per dignità e rilevanza costituzionale e concernenti altresì una diversa materia rispetto alle disposizioni del T.U.I. di cui ai capi B) e C) in contestazione, trova applicazione concorrendo (in termini di concorso reale e non apparente di norme e di reati) con i diversi reati (tutelanti altri distinti ed autonomi beni giuridici, la cui dignità e rilevanza costituzionale in vista della tutela penale non può essere disconosciuta od assorbita dal diverso reato e dai diversi beni giuridici di cui si è detto di cui all'art. 603 bis c.p.) dei capi B) e C), con ritenuta esclusione della applicabilità della (pur non contestata, ma di cui si è trattato in tema di rigetto della richiesta di remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale e su cui si è anche espresso il Tribunale Distrettuale del Riesame di Firenze, di cui si è detto) circostanza

aggravante del c. 12 *bis* lettera c) dell'art. 22 del T.U.I. in quanto da ritenersi comunque assorbita nella più articolata, ampia ed estesa fattispecie di cui al testo vigente dell'art. 603 *bis* c.p., la quale ultima norma ricomprende il più limitato contenuto della aggravante e ne assorbe pertanto interamente il disvalore, così da evitare indebite duplicazioni di pena e di tutela penale.

Infatti, anche in una lettura evolutiva della storia delle disposizioni in parola non può non osservarsi come l'aggravante del c. 12 *bis* lettera c) dell'art. 22 del T.U.I. sia stata inserita dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L.vo 16.7.2012 n. 109, ben quattro anni prima della novella legislativa del 2016 che ha modificato l'art. 603 *bis* c.p., nella formulazione vigente.

Tale aggravante, precedentemente ed in mancanza della attuale successiva formulazione dell'art. 603 *bis* c.p., mirava a fornire una prima del tutto parziale, limitata e contenuta tutela alle vittime di cui all'art. 22 c. 12 del T.U.I., in caso di sottoposizione dei lavoratori anzidetti alle 'altre condizioni lavorative' di cui al richiamato comma 3 dell'art. 603 *bis* c.p..

Dal raffronto tra l'aggravante del c. 12 *bis* lettera c) dell'art. 22 del T.U.I. e la formulazione vigente dell'art. 603 *bis* c.p. emerge che le fattispecie di reato di cui a tale ultima norma non si compongono delle condizioni di lavoro di cui agli indici di sfruttamento del c. 3 dell'art. 603 *bis* c.p., di cui alla fornita interpretazione, ma neppure del 'solo' 'sfruttamento' e delle sole 'condizioni di sfruttamento' di cui al c. 1 dell'art. 603 *bis* c.p., in quanto costituiscono elementi costitutivi delle fattispecie di reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. le condotte di reclutare o utilizzare, assumere ed impiegare ed altresì l'approfittamento dello stato di bisogno, di cui alla ritenuta connessione funzionale e strutturale di tutte le componenti delle fattispecie, per quanto si è ritenuto.

In conclusione, il c. 12 *bis* lettera c) dell'art. 22 del T.U.I. eleva a circostanza aggravante una minima porzione (nei termini anzidetti) delle ben più articolate, complesse e strutturalmente e funzionalmente connesse al loro interno fattispecie di reato di cui all'art. 603 *bis* c.p..

Ne consegue il pieno assorbimento del disvalore di tale circostanza aggravante c. 12 *bis* lettera c) dell'art. 22 del T.U.I. nella fattispecie di reato, nel disvalore e nel bene giuridico tutelato e protetto in modo pienamente autonomo ed autosufficiente dalla 'sola' disposizione di cui all'art. 603 *bis* c.p..

In conclusione, la norma dell'art. 603 *bis* c.p. reprime ogni intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro delle vittime sia nei confronti di vittime cittadini italiani, che di stranieri, regolari o meno.

La diversità di tutele e beni giuridici delle norme di cui ai capi A), B) e C), senza l'aggravante anzidetta, in contestazione comporta il concorso tra tali reati, senza assorbimento alcuno tra tali disposizioni.

Qualora poi, nei confronti di soggetti stranieri, ricorrano i reati di cui ai capi B) e C) e non risulti integrata alcuna delle fattispecie di reato di cui all'art. 603 *bis* c.p., per come definite normativamente ed interpretate e valutate come sopra, ma risulti in concreto ravvisabile che i lavoratori stranieri di cui all'art. 22 c. 12 del T.U.I. siano sottoposti alle 'sole' altre condizioni lavorative costituenti indici di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 *bis* c.p., allora, potrà ritenersi integrata ed applicabile la circostanza aggravante in parola (in mancanza, lo si ripete, di integrazione delle altrimenti assorbenti fattispecie di reato di cui all'art. 603 *bis* c.p.).

Ad ulteriore conferma della fondatezza della presente lettura interpretativa si richiama la coerente e conforme argomentazione giuridica di cui all'orientamento giurisprudenziale in tema valutazione della privazione della libertà personale della vittima del reato di rapina di cui al concorso o meno tra i delitti di rapina, anche aggravata, e di sequestro di persona:

- Cass. Sez. 3, Sentenza n. 55302 del 22/09/2016 Ud.(dep. 30/12/2016) Rv. 268534 – 01: "Il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina, nel caso in cui la privazione della libertà personale si protrae, quanto al delitto di cui all'art. 609*bis* c.p.c.p., nel tempo anteriore o successivo alla costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e, quanto al delitto di cui all'art. 628 c.p., anche dopo l'avvenuto impossessamento della *res*, ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina";

- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22096 del 19/05/2015 Ud.(dep. 27/05/2015) Rv. 263788 – 01: “Il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall’art. 628, comma terzo, n. 2, c.p. soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l’attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l’attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione. (Fattispecie relativa ad una rapina in banca, nella quale è stato ritenuto il concorso dei due reati, in ragione del fatto che i dipendenti della agenzia erano stati costretti con minaccia ad intrattenersi in un locale e a rimanervi per un tempo apprezzabile anche dopo l’esaurimento della condotta criminosa e l’allontanamento dei rapinatori)”;
- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3604 del 08/01/2014 Ud.(dep. 24/01/2014) Rv. 258549 – 01: “In tema di rapina, quando la privazione della capacità di agire non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione del delitto, ma ne preceda o ne segua l’attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, è preclusa, in ragione del principio di specialità, la possibilità della applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 628 comma terzo n. 2 c.p., che *rimane assorbita dal concorrente reato di sequestro di persona*”.

L’aggravante in parola della rapina aggravata di cui all’art. 628, comma terzo, n. 2, c.p., innesta nella fattispecie di reato di rapina una componente ulteriore di cui ai delitti contro la libertà personale dell’art. 605 c.p., a tutela anche di un tale bene giuridico, in presenza di una contenuta, limitata e strumentale offesa - lesione al bene giuridicostesso per una non piena realizzazione dell’integrale fattispecie di reato di cui all’art. 605 c.p., per cui, in caso di rapina attuata tramite una contenuta, limitata e strumentale limitazione della libertà personale della vittima, con integrazione di quanto previsto e stabilito nella aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 2, c.p., troverà applicazione unicamente la fattispecie aggravata di rapina anzidetta.

Qualora invece nella rapina si assista ad una offesa - lesione al bene giuridico libertà personale dell’art. 605 c.p. non tramite una incidenza sul bene giuridico contenuta, limitata e strumentale nella limitazione della libertà personale della vittima alla consumazione della rapina, come sopra evidenziato dalla giurisprudenza, allora, oltre alla fattispecie di reato di rapina semplice risulterà integrata anche la fattispecie di reato dell’art. 605 c.p. Ricorrendo quindi anche la più articolata fattispecie di reato dell’art. 605 c.p., di cui alla violazione del bene giuridico della libertà personale di detto articolo, tale reato assorbirà l’aggravante anzidetta della rapina, non troverà ragion d’essere e di applicazione, anche per evitare duplicazioni di pena e tutela.

Allo stesso modo, non presentano alcuna valenza cogente per l’interprete le considerazioni valutative descrittive formulate nella Relazione Parlamentare, per tutte le ragioni sopra espresse ed alla luce di quanto sopra osservato in argomento anche nel raffronto tra norme, laddove si evidenzia che “...*debbono dunque essere intese in stretta connessione tra loro, costituendo la condizione di vulnerabilità di chi versa in stato di bisogno il presupposto della condotta di approfittamento del soggetto agente, attraverso la quale realizzare così lo sfruttamento*”.

Pienamente coerenti con il dato normativo quale sin qui sistematicamente inteso risultano invece sia il riferimento anzidetto nella Relazione parlamentare alla “*stretta connessione tra --elementi delle fattispecie ed altresì quanto a seguire: --...il concetto di sfruttamento, pertanto, deve essere ricondotto a quei comportamenti, anche se posto in essere senza violenza o minaccia, idonei ad inibire e limitare la libertà di autodeterminazione della vittima mediante l’approfittamento dello stato di bisogno in cui versa*”.

Allo stesso modo, alla luce di tutto quanto sopra osservato ed argomentato, non può che sostanzialmente aderirsi, pur con alcune precisazioni contenutistiche nei termini più sopra espressi nei richiami giurisprudenziali più sopra formulati (per cui non appare appropriato terminologicamente e contenutisticamente il richiamo ad “*uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile*”, stante la marcata differenziazione contenutistica tra stato di bisogno e stato di necessità; inoltre lo stato di bisogno non richiede alcuna irreversibilità, per le ragioni anche

comparatistiche tra norme, quali più sopra espresse), a quanto osservato nella Relazione parlamentare in tema di stato di bisogno, laddove si evidenzia quanto segue: “(...) *Specularmente alla nozione di sfruttamento, quella di stato di bisogno non si identifica, secondo l’interpretazione anche offerta dalla giurisprudenza in particolare con riferimento alla circostanza aggravante del delitto di usura, con il bisogno di lavorare per vivere, ma presuppone «uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale della persona»*” [Cass. pen. Sez. II 16 marzo 2016, n. 10795].

Le circostanze aggravanti.

Costituiscono infine aggravante della condotta tipica, sia la commissione del fatto con minaccia, violenza o intimidazione - fatto che allo stato delle acquisizioni investigative di cui al presente procedimento direttamente non rileva - che l’aver agito in danno di più di tre lavoratori reclutati, o di uno o più soggetti (reclutati) minori in età non lavorativa, di aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro, circostanze che invece assumono rilievo in parte anche nella vicenda *de qua*.

c.2 La sussistenza concorrente (con il delitto di cui all’art. 603 bis c.p.) sia del delitto di cui all’art. 12 c. 5 T.U.I. del favoreggiamento a fini di profitto della permanenza sul territorio dello Stato di lavoratori cinesi clandestini, sia del delitto di cui all’art. 12 c. 5 T.U.I. dell’impiego degli stessi

La realtà sociologica che oggi viviamo evidenzia uno stretto collegamento tra i fenomeni di sfruttamento lavorativo e i flussi migratori provenienti da Paesi in difficoltà socio-economiche o in condizioni di instabilità politica.

La condizione di migrante, infatti, risulta spesso essere accompagnata dalla mancanza di sufficienti mezzi di sussistenza e dalla scarsa conoscenza della lingua e della legislazione del Paese di approdo. Tale situazione fattuale costituisce terreno fertile per la configurabilità di condotte connotate da sfruttamento lavorativo e approfittamento dello stato di bisogno. La connessione si accentua a maggior ragione nell’ipotesi in cui alla condizione di migrante si accompagni anche la condizione di clandestinità, per cui il soggetto non regolare sul territorio nazionale spesso si ritrova nell’impossibilità di avere valide alternative esistenziali o di sussistenza se non quella di accettare ed assoggettarsi a condizioni lavorative degradanti, svolte in dispregio della legislazione lavoristica. Come sopra evidenziato, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto nella condizione di clandestinità uno ‘stato di bisogno’ *in re ipsa*, dato dalla mancanza di alternative – se non l’espulsione dal territorio dello Stato – per procacciarsi i minimi mezzi di sussistenza¹².

Sulla base di tali considerazioni, dunque, appare opportuno tratteggiare brevemente i rapporti sussistenti tra il delitto di cui all’art. 603 bis c.p. e le fattispecie in materia di immigrazione, con specifico riguardo ai reati di favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri sul territorio dello Stato di cui all’art. 12 co. 5 d.lgs. 286/1998 ed il reato di impiego alle proprie dipendenze di lavoratori privi del permesso di soggiorno di cui all’art. 22 co. 12 d.lgs. 286/1998, in particolare nell’ipotesi aggravata non contestata dal comma 12 bis lett. c) T.U.I. per il caso in cui i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell’articolo 603bis del codice penale.

Si anticipa sin da subito come, con riferimento a tutte e tre le suddette fattispecie, con esclusione dell’aggravante dell’art. 22 co. 12 bis lett. c) del d.lgs. 286/1998 peraltro non contestata, si ritenga sussistente il concorso di reati, con esclusione di un concorso apparente di norme, e conseguente applicazione del relativo trattamento sanzionatorio.

¹² Cfr. Cass. Pen., n. 17939/2018 che, nella definizione di una vicenda cautelare, con riferimento alla situazione di clandestinità dei lavoratori ritiene tale condizione elemento idoneo ad integrare l’approfittamento dello stato di bisogno, che rendeva i lavoratori disponibili a lavorare in condizioni disagiate.

La qualificazione dei reati anzidetti dei capi B) e C) e le connesse questioni inerenti il concorso di reati tra i reati di cui ai capi A), B) e C) in contestazione.

Nel richiamarsi quanto più sopra già espresso in argomento si trattano ora ulteriormente e più approfonditamente le questioni inerenti il concorso tra i seguenti reati:

- artt. 110, 603 *bis* c.p. in contestazione nel capo A) (aggravato);
- art. 12 co. 5° D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in contestazione nel capo B) (aggravato);
- art. 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998 in contestazione nel capo C) [non contestata l'aggravante dell'art. 22, comma 12 *bis* lettera c) D.Lgs. 286/1998].

L'art. 12 co. 5° D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

L'art. 12 co. 5° D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è inserito nel T.U.I. per cui tutela specifici beni giuridici di cui alla norma in parola ed alla collocazione della stessa nel Testo Unico (Immigrazione) delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

La norma prevede una clausola di sussidiarietà: "Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato", di cui si dirà.

Il reato consiste nella condotta di chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, con pena della reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493.

E' prevista circostanza aggravante ad effetto speciale: quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La giurisprudenza si è così espressa in ordine all'ingiusto profitto:

- Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6068 del 30/01/2008 Ud.(dep. 07/02/2008) Rv. 238922 – 01: *"L'elemento finalistico dell'ingiusto profitto, che qualifica il profilo soggettivo del reato di favoreggiamento della permanenza illegale di uno straniero nel territorio dello Stato e costituisce il dato distintivo dal reato di occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, non può essere individuato nel mero impiego dello straniero come mano d'opera 'in nero', occorrendo la sussistenza di un quid pluris. (Nella specie la Corte ha rilevato che il rapporto di lavoro 'in nero' con lo straniero, a cui era stato fornito un alloggio, non si era caratterizzato per l'imposizione di condizioni gravose e discriminatorie)"*;
- Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4700 del 28/06/2000 Cc.(dep. 25/10/2000) Rv. 217167 – 01: *"Il reato di favoreggiamento della illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato, previsto dall'art.12, comma 5, del T.U. approvato con D.L.G. 25 luglio 1998 n. 286, non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di 'ingiusto profitto', riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale svolgimento del rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera come, ad esempio, nel caso di impiego dei clandestini in attività illecite o in quello dell'imposizione a loro carico di condizioni gravose o discriminatorie di orario e di retribuzione; condizioni, queste, in assenza delle quali può soltanto configurarsi il reato contravvenzionale di cui all'art.22, comma 10, del citato D.L.G. n. 286/1998"*;
- Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20889 del 11/01/2017 Ud.(dep. 03/05/2017) Rv. 270631 – 01: *"Nell'ipotesi di cessione di un alloggio a titolo oneroso a straniero privo di permesso di soggiorno, si configura il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma quinto, D.Lgs. n. 286 del 1998 quando l'autore del reato non si limita esclusivamente ad assicurare la disponibilità di un alloggio a chi sia privo di un valido titolo di soggiorno, ma agisce allo scopo di favorire la permanenza irregolare nel territorio dello Stato in violazione delle norme di cui al testo unico sull'immigrazione, mentre per integrare il reato previsto dall'art. 12, comma quinto bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, è sufficiente che colui il quale ha la diretta disponibilità del bene immobile agisca*

esclusivamente al fine di trarre un ingiusto profitto dalla locazione ovvero di dare alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno. (In applicazione di questo principio la S.C., respingendo i ricorsi degli imputati, ha confermato la configurabilità del reato di cui dell'art. 12, comma quinto, del citato testo unico, in relazione alle condotte di sublocazione a stranieri privi di permesso di soggiorno di appartamenti a prezzi ampiamente maggiorati rispetto a quelli concordati con i proprietari, al fine di favorire dapprima la loro permanenza irregolare, e successivamente favorendo e sfruttando la prostituzione)”).

Si richiama, in quanto ritenuta particolarmente significativa e calzante al caso che ci occupa, la più volte menzionata (ad altri fini, trattandosi di pronuncia che si riferisce a grave fatto avvenuto sempre a Prato negli anni precedenti nel medesimo settore sempre del tessile di cui alla presente sentenza) Cass.2018 n. 12643nrg 2017 33164 ud. 06/02/2018 dep. 19/03/2018, dalla cui motivazione si estrae quanto segue: “... *L' approfittamento della condizione di clandestinità di almeno una parte dei dipendenti della ditta, in base al quale venivano imposte condizioni di lavoro ed economiche comunque ben al disotto del normale sinallagma, integra in effetti il dolo specifico del fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, situazione questa che si realizza quando l' agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose; e non è escluso dal fatto che analoghe condizioni sarebbero state praticate anche nei confronti di dipendenti in regola con il permesso di soggiorno, secondo quanto asserito nel ricorso. Il fatto che venissero oggettivamente sfruttati anche gli operai regolari sul territorio (per ragioni che possono essere le più varie, e che in questa sede non rilevano) significa unicamente che vi era un identico, disumano trattamento tra tutti i lavoratori operanti nel capannone e che, tra le ragioni che concorrevano a consentire alle imputate di praticare condizioni retributive e contrattuali estremamente onerose, e che inducevano i lavoratori ad accettare tali condizioni, vi era certamente anche la situazione di clandestinità di molti tra gli operai assunti dalla ... Moda... ”.*

Si richiama, in quanto di interesse, anche parte della motivazione di Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23438 del 08/04/2003 Ud.(dep. 28/05/2003) Rv. 224595 – 01, nella parte di interesse in ordine all' elemento soggettivo di detto reato. Dalla motivazione: “... *Quanto alla sussistenza dell' elemento soggettivo del reato, negata dal ricorrente, è sufficiente tenere presente che la Corte di merito ha sottolineato condivisibilmente che il dolo era nel caso in esame chiaramente ravvisabile nella condotta dell' imputato, per il fatto che il rapporto di lavoro che legava i due cittadini extracomunitari all' imputato esulava dal campo del normale rapporto sinallagmatico di prestazione d' opera, per la semplice ragione che gli stessi, essendo stati assunti 'in nero', erano evidentemente sottoposti, quanto meno, a condizioni discriminatorie di retribuzione, per modo che era sussistente anche il presupposto dell' ingiusto profitto... ” [..]*

Vi è certezza che proprio con specifico riferimento ai predetti lavoratori cinesi clandestini di cui al capo B) sia integrato il delitto di cui all' art. 12 co. 5, ossia che proprio in conseguenza del loro impiego presso la Confezione, gli imputati in parola ne abbiano favorito in concreto la permanenza illegale nel territorio dello Stato e che ciò sia avvenuto, nella prospettiva degli imputati stessi, al fine di poterne trarre profitto ingiusto.

In termini di configurabilità in concreto dell' astratta contestazione di cui all' art. 12 co. 5 D.Lgs 286/98 si richiamano alcune considerazioni stratificatesi nella prassi dell' interpretazione giurisprudenziale con riferimento, da un lato, alla materialità della condotta illecita e, dall' altro, all' elemento psicologico.

Tali interpretazioni della giurisprudenza consolidata, anche di legittimità, risultano decisive per affermare la piena sussistenza del delitto in contestazione del capo B) anche nella specifica vicenda per cui vi è procedimento.

In primo luogo, con riferimento alla materialità della condotta, pacifica è l' opinione secondo cui il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale costituisca un reato di mera condotta.

Non è pertanto necessaria una permanenza protratta per un certo periodo dello straniero nel territorio dello Stato. La giurisprudenza sul punto osserva che la permanenza è sovente fatto addebitabile esclusivamente allo straniero-persona offesa, di talché per la configurabilità

dell'illecito deve considerarsi necessaria - e sufficiente - la semplice ricorrenza di attività che si ponga in direzione della permanenza, agevolandola, senza che questo aspetto assurga ad elemento costitutivo della fattispecie. Le conseguenze di tale interpretazione della natura giuridica della fattispecie si riflettono non solo - com'è ovvio - sulla valutazione del perfezionamento del reato, ma anche sulla valutazione della gravità della condotta, che non potrà prescindere dalla verifica in concreto del protrarsi nel tempo di tale condizione di illegalità, ossia della permanenza, assicurata per effetto del comportamento del soggetto agente, anche ai fini del calcolo in concreto della dosimetria della pena, secondo i parametri di cui all'art. 133 c.p.

Con riferimento, invece, alla sussistenza dell'elemento psicologico, il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale è connotato dal dolo specifico, in quanto l'azione illecita deve essere posta in essere al "fine di trarre un ingiusto profitto". Proprio la qualificazione dell'elemento psicologico ha costituito nell'ambito dell'applicazione giurisprudenziale, al contempo, criterio ermeneutico per ridurre l'ambito di operatività della disposizione in oggetto, nonché criterio discretivo per distinguere la fattispecie di cui all'art. 12 co. 5° T.U.I. 286/98 dall'art. 22 comma 12° del medesimo T.U., norma quest'ultima che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto, revocato, annullato.

La necessità di distinguere fra le due fattispecie delittuose rileva in termini non solo astratti, ma anche in concreto, con riferimento alla vicenda procedimentale che ci occupa, poiché la configurabilità astratta dei due reati può ricorrere con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato.

Sul punto, infatti, si osserva che seppur sia di immediata evidenza immaginare la ricorrenza dell'ipotesi del favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri clandestini nel territorio dello Stato con riferimento a situazioni di fatto in cui si prescinde dall'esistenza di un rapporto di lavoro lecito (così, ad esempio, nel caso dello sfruttatore che favorisce la permanenza delle prostitute clandestine da lui 'controllate', predisponendo basi logistiche che ne agevolino sia l'esercizio del meretricio, che il protrarsi della permanenza nel territorio dello Stato in condizioni di illegalità), deve parimenti evidenziarsi che può ricorrere anche il caso in cui la configurabilità del delitto abbia riguardo al rapporto fra datore di lavoro e lavoratore, in particolare nelle ipotesi in cui il primo, al fine di "trarre un ingiusto profitto...", abbia impiegato alle sue dipendenze lavoratori clandestini.

Ebbene, in tali situazioni - come è quella che nel dettaglio ricorre nella vicenda *de qua* - il criterio distintivo ai fini della verifica della configurabilità e sussistenza del delitto di cui all'art. 12 comma 5° TU 286/98, anziché di quello di cui all'art. 22 comma 12° medesimo TU, deve essere ricercato proprio nel particolare atteggiarsi dello stato psicologico del reo, ossia nella verifica della ricorrenza dell'elemento finalistico dell'ingiusto profitto, che caratterizza solo il caso della prima ipotesi delittuosa e, non, viceversa, la condotta di cui all'art. 22 T.U.I.

In tal senso assume rilievo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai costante, secondo cui tale elemento finalistico dell'ingiusto profitto non può essere individuato nel mero impiego dello straniero come *'mano d'opera in nero'*, occorrendo la prova della sussistenza di un *quid pluris*.

Tale elemento - si è osservato - ricorre allorquando "*...si fuoriesca dal rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera, o perché gli stranieri vengono utilizzati in attività illecite, o perché si impongono condizioni gravose e discriminatorie diverse ed ulteriori dall'omesso pagamento dei contributi (previdenziali)*" [così Cass. Sez.1, sent. 6068 30.1.2008 (dep.7.2.2008), che ribadisce orientamento costante a partire da Cass. Sez.1, 28.6.2000, n.4700; Cass. Sez.1. 29.11.2006, n. 40398].

Il riferimento alla necessità di verificare la sussistenza o meno di un rapporto sinallagmatico nella prestazione d'opera, quale criterio per verificare la ricorrenza del dolo specifico dell'ingiustizia del profitto, e perciò del più grave delitto di favoreggiamento della permanenza di (lavoratori) clandestini nel territorio dello Stato, è stato fatto proprio anche dalla più recente giurisprudenza che ha deciso una vicenda processuale del tutto analoga a quella che ci occupa. Il caso è quello posto all'attenzione della decisione della Suprema Corte - Cass. Sez.1, Sent. 48826 del 9.12.2009 (dep. 21.12.2009) - secondo cui il fine di ingiusto profitto che qualifica l'elemento soggettivo del reato di

favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato, sussiste nel caso di impiego di cittadini extracomunitari in condizioni disumane, tali da poter essere accettate solo per effetto della mancanza di ogni forza contrattuale. In tali ipotesi, si osserva, al di là dell'esistenza di un apparente rapporto di lavoro di prestazione d'opera, si fuoriesce dall'esistenza stessa del rapporto sinallagmatico che deve connotare ogni vincolo di dipendenza. Ebbene, si evidenzia che la predetta decisione della Suprema Corte ha rigettato il ricorso contro la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Brescia che, a sua volta, aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale della stessa città che, chiamato a decidere dell'imputazione di cui all'art. 12 comma 5° TU 286/98 a carico di un imputato cinese, l'aveva ritenuto responsabile perché impiegava in condizioni disumane sette connazionali clandestini, facendoli lavorare anche in orario notturno, offrendo loro alloggio in locali insalubri e fatiscenti, dal che se ne poteva appunto dedurre il conseguimento da parte dell'agente dell'ingiusto profitto.

In definitiva, l'orientamento fissato dalla giurisprudenza di legittimità al fine della configurabilità del delitto di favoreggiamento della permanenza di clandestini lavoratori richiede la verifica della sussistenza in concreto del conseguimento da parte dell'agente dell'ingiusto profitto, elemento questo per la cui sussistenza è necessario provare non soltanto l'impiego di manodopera 'a nero' (con il conseguente, ad esempio, mancato pagamento dei contributi previdenziali) ma, più in particolare, un *quid pluris*, ossia l'assenza di un vero e proprio rapporto sinallagmatico fra datore di lavoro e lavoratore, come avviene in quei casi in cui il rapporto di lavoro formale (peraltro qui assente) venga nei fatti travolto, per l'esistenza di un sistema di organizzazione del lavoro connotato da condizioni disumane, sia quanto al tempo di svolgimento della prestazione che quanto al luogo e alle modalità delle stesse.

Ebbene, una simile condizione è invero quella che sotto il profilo naturalistico caratterizza anche il diverso e concorrente delitto di cui al capo A), ossia lo sfruttamento lavorativo.

Le medesime fonti di prova ed i medesimi elementi che sono stati valorizzati sin qui al fine di dimostrare la sussistenza dello sfruttamento e delle condizioni di sfruttamento, di cui alla integrazione del reato dial n. 2) del c. 1 dell'art. 603 *bis* c.p., in relazione anche agli indici di sfruttamento dei lavoratori impiegati dagli imputati in parola nelle attività di confezionamento di tessuto svolte per conto della Confezione in parola, nonché lo stato di bisogno in cui i lavoratori sono risultati contestualmente versare, valgono parimenti al fine di costituire prova della sussistenza del delitto di favoreggiamento della permanenza dei lavoratori clandestini cinesi di cui al capo B) sul territorio nazionale a fini di profitto, ossia l'utile illecito ricavabile dai gestori della Confezione in parola.

Gli accertamenti svolti non lasciano dubbio sul fatto che tali lavoratori siano stati impiegati 'a nero' ed abbiano lavorato per la Confezione. Nessun dubbio, peraltro, sussiste in ordine al fatto che gli imputati in parola che si sono avvalsi delle prestazioni di lavoro subordinate dei cinesi indicati nel capo B), non coincidenti con la totalità dei lavoratori sfruttati di cui al diverso reato del capo A), fossero pienamente consapevoli della condizione di clandestinità delle vittime, le quali non solo sono state assunte 'in nero' ed impiegate per tempo nelle lavorazioni di confezionamento dei tessuti, ma sono anche state alloggiate all'interno dell'immobile anzidetto, trattandosi come detto di locale adibito a dormitorio per i lavoratori, costretti a vivere in condizioni di sovraffollamento. Proprio l'aver predisposto e fornito ai lavoratori clandestini un alloggio per dormire, oltre ad assicurare il vitto da consumare sul luogo di lavoro, fornisce riscontro ulteriore della scelta mirata che ha sorretto l'azione degli imputati, che nulla ha a che fare con lo spirito di liberalità verso connazionali privi di titolo di soggiorno, ma risponde ad un preciso progetto imprenditoriale illecito, quale quello ricordato più volte - di perseguire una massimizzazione dell'utile di impresa ad ogni costo. In tale conteso appare evidente che anche le vittime lavoratori clandestini hanno rappresentato 'forza lavoro' essenziale per gli imputati in parola. Ricorrere al loro contributo lavorativo, infatti, ha garantito ai concorrenti imputati in parola il perseguimento di un profitto senza dubbio ingiusto, penalmente rilevante secondo quanto sostenuto dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sopra esposta.

Nel loro agire gli imputati hanno doppiamente sfruttato la prestazione lavorativa e la condizione soggettiva degli operai cinesi di cui al capo B). Essi, infatti, consapevoli del fatto che proprio per la condizione di irregolarità sul territorio dello Stato le vittime lavoratori necessitavano di condizioni di fatto che gli potessero garantire di ridurre al minimo il rischio di incorrere in controlli di polizia - con conseguente possibilità di denuncia penale e di vedere avviata la procedura amministrativa di espulsione -, hanno loro offerto vitto ed alloggio, con ciò materialmente ponendo in essere la condizione fattuale che integra il favoreggiamento della permanenza sul territorio dello Stato in condizioni di clandestinità ed hanno potuto al contempo contare in modo totalizzante sulla loro attività di lavoro subordinato, sottratta a qualsiasi regola in termini di orario di lavoro, di condizione legale di riposo minimo, di condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro, di copertura assicurativa obbligatoria per il caso di infortuni e di tutela previdenziale.

In una simile realtà fattuale risulta evidente come sia venuta del tutto meno la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro [si richiama quanto acutamente osservato da autorevole dottrina, come più sopra riferita e valutata, secondo la quale, in sostanza, per la sussistenza del diverso reato del capo A) si è parlato di natura illecita della causa o dell'oggetto del contratto di lavoro, quando questo costituisce mezzo di 'sfruttamento' della persona, distinguendo una siffatta ipotesi da quella della sproporzione fra prestazioni contrattuali con sfruttamento lucrativo di uno squilibrio sinallagmatico, rilevante quest'ultima evenienza proprio in relazione al diverso e specifico reato del capo B) di cui ora trattasi, oltre anche eventualmente per la diversa disciplina civilistica e ai diversi effetti di cui all'art. 1448 c.c.; tali distinte critiche evenienze del rapporto di lavoro possono non concorrere simultaneamente entrambe ma nel caso di contestuale verifica e realizzazione delle stesse, come nel caso che ci occupa, si ha perfezionamento di entrambi i diversi reati dei capi A) e B)] instauratosi di fatto fra gli imputati in parola, i gestori e datori di lavoro di fatto e concorrenti nei reati, e le vittime, gli operai cinesi clandestini di cui al capo B). La fisiologica condizione di debolezza 'contrattuale' del lavoratore è pertanto divenuta nel caso di specie completamente esorbitante dalla normale logica del sinallagma. Nulla di quanto ha caratterizzato tale rapporto in concreto risulta assimilabile alla imprescindibile 'natura sinallagmatica' del rapporto di lavoro subordinato, normato dalla disciplina primaria e collettiva, che vuole contrapposta alla forza contrattuale del datore di lavoro, quella del lavoratore subordinato, condizione quest'ultima che necessariamente deve essere corredata da una serie di garanzie che vanno dal tempo di lavoro, alle caratteristiche strutturali del luogo di svolgimento della prestazione, alle tutele previdenziali, a quelle sindacali e di sicurezza e di salubrità ed igiene dei luoghi di lavoro.

Gli imputati in parola hanno potuto lucrare da detta prestazione di lavoro subordinato in eccesso, procurandosi un profitto ingiusto. Il vantaggio economico, si ribadisce, non è stato quindi limitato soltanto alle omesse contribuzioni previdenziali, andando ben al di là - come spiegato sopra secondo l'orientamento della giurisprudenza e come più sopra osservato in motivazione anche in tema di approfittamento e sfruttamento di cui all'art. 603 *bis* c.p. - rispetto all'ipotesi di cui all'art. 22 TU 286/98. La permanenza nel tempo degli operai clandestini anzidetti è stata concepita dagli imputati non come semplice evenienza 'tollerata' da essi, bensì quale condizione specificatamente organizzata al fine meramente utilitaristico di massimizzare il profitto dell'impresa, traendo profitto 'ingiusto' dalla loro attività lavorativa, che si è protratta in assenza di qualsiasi minima forma di tutela previdenziale e prevenzionistica anche in orario notturno, secondo logiche del tutto estranee da quelle legali fissate dai CCN e dal contratto di lavoro per lo svolgimento di quella specifica attività lavorativa.

Tale abnorme assenza di rispetto del modello legale non può che refluire, nel caso di specie, sulla valutazione della sussistenza dell'elemento costitutivo dell'ingiusto profitto al quale il già citato orientamento della giurisprudenza di legittimità ricollega la distinzione fra l'art. 12 e l'art. 22 del T.U. sugli stranieri.

Il delitto di cui all'art. 12, 5°co. T.U.I. di cui al capo B) concorre pertanto con lo sfruttamento lavorativo di cui al capo A), per come si evidenzierà in seguito.

Allo stesso modo, sulla scorta di quanto emerso in atti, alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi pienamente corretta la qualificazione nei termini anzidetti anche del reato del capo C), in conformità alla giurisprudenza di seguito riportata:

- Cass. Sez. 7, Ordinanza n. 23258 del 13/01/2017 Cc.(dep. 11/05/2017) Rv. 270052 – 01: “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 22, comma dodicesimo, D.Lgs. n. 286 del 1998 - che sanziona l’assunzione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno - è sufficiente anche l’assunzione di un solo lavoratore”;
- Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28800 del 17/01/2014 Ud.(dep. 03/07/2014) Rv. 261232 – 01: “Integra il reato di illegale assunzione di lavoratori stranieri, di cui all’art. 22, comma dodicesimo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’occupazione di lavoratori privi del permesso di soggiorno, anche se con il ‘patto di prova’ previsto dall’art. 2096 cod. civ., in quanto la norma incriminatrice non distingue tra rapporti di lavoro stabili o soggetti a condizione”;
- Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29149 del 22/02/2011 Ud.(dep. 21/07/2011) Rv. 250794 – 01: “La norma incriminatrice dell’assunzione di “lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno” ha riguardo a tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di soggiorno e non soltanto i lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza visto o perché il loro visto sia scaduto. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso di un datore di lavoro che chiedeva annullarsi la sentenza di condanna in quanto l’extracomunitario occupato alle sue dipendenze, pur non essendo titolare di permesso di soggiorno, era ancora in tempo per richiederlo, in base all’art. 5 del d.lgs n. 286 cit., non essendo trascorsi otto giorni dall’ingresso nello Stato)”;
- Cass.Sez. 1, Sentenza n. 15463 del 26/03/2008 Ud.(dep. 14/04/2008) Rv. 239618 – 01: “Ai fini della configurabilità del reato di assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, il concetto di occupazione che figura nell’art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U.I.) si riferisce all’instaurazione di un rapporto di lavoro che già di per sé integra gli estremi di una condotta antigiuridica, qualora il soggetto assunto sia un cittadino extracomunitario privo del citato permesso, indipendentemente da qualunque delimitazione temporale dell’attività in questione”;
- Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16431 del 12/04/2005 Ud.(dep. 02/05/2005) Rv. 231576 – 01: “Il reato previsto dall’art. 22, comma primo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - che punisce l’assunzione di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno - si configura in relazione a qualsiasi datore di lavoro (anche non imprenditore) e per qualsiasi numero di lavoratori assunti, essendo volto a sanzionare le indebite assunzioni sia da parte di colui che gestisce professionalmente un’attività di lavoro organizzata che da parte del cittadino, il quale assuma alle sue dipendenze anche un singolo lavoratore irregolare nell’ambito della collaborazione personale o familiare”.

Devono ora svolgersi alcune osservazioni concernenti l’interpretazione dell’art. 15 c.p. ed il principio di specialità, prima di entrare nel merito della questione specifica di cui al ritenuto concorso di tutti i reati dei capi A), B) e C) in contestazione.

L’art. 15 c.p. ed il principio di specialità.

In via generale, occorre premettere, prima di analizzare i rapporti tra le singole fattispecie astratte di reato in parola, che il fenomeno del concorso apparente di norme, disciplinato dall’art. 15 c.p., di cui al principio di specialità, si riscontra in tutti i casi in cui più norme sembrano *prima facie* disciplinare un medesimo fatto ma, tuttavia, una sola di esse trovi applicazione al caso specifico.

Si richiamano in gran pare le condivise considerazioni del P.M. di cui alle conclusioni scritte depositate.

Presupposti, dunque, del concorso apparente di norme sono:

- l’identità del fatto;
- la pluralità di norme penali applicabili allo stesso fatto;

- la circostanza che solo una di queste norme risulta applicabile, così che si ha unicità e non pluralità di reati.

Il concorso apparente, dunque, si contrappone concettualmente al concorso effettivo, formale o materiale, di reati, istituito volto a disciplinare la diversa ipotesi in cui, a fronte di una medesima situazione di fatto, risultino sussistenti e sanzionabili due o più reati.

Il dibattito sul concorso apparente, dunque, è tutto volto a delineare la linea di demarcazione tra l'uno e l'altro fenomeno e nel cercare di capire quali siano i criteri per distinguere il concorso apparente di norme dal concorso reale di reati.

E' possibile evidenziare come si fronteggino due macro indirizzi interpretativi, ossia la c.d. teoria monista e le c.d. teorie pluraliste.

Secondo la teoria monista l'unico criterio utilizzabile per stabilire se il concorso di norme sia reale o apparente è il criterio di specialità ex art. 15 c.p., in base al quale "*quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito*". Sulla base di tale norma, dunque, quando vengono in rilievo disposizioni legate tra loro da un rapporto di specialità, si applica la norma speciale e non la norma generale. Nel concorso tra una norma speciale e norma generale il concorso è apparente perché la norma speciale esclude l'applicazione della norma generale, che non trova applicazione.

Tale criterio di specialità è l'unico cui fare riferimento per valutare o meno la sussistenza di un concorso effettivo di reati (nell'ipotesi in cui le fattispecie non risultino in rapporto di specialità tra loro) o di un concorso apparente (nell'ipotesi in cui una norma risulti speciale rispetto all'altra, con applicazione esclusiva della norma speciale), in quanto trattasi dell'unico criterio dotato di aggancio normativo e, dunque, in un sistema positivo quale il nostro, rispettoso del principio di legalità.

Le c.d. teorie pluraliste, invece, non mettono in discussione l'operatività del principio di specialità, ma vi affiancano altri criteri.

Sulla base di tali teorie, il principio di specialità trova sicuramente applicazione, perché normativamente previsto e perché trattasi di un principio generale di risoluzione delle antinomie normative. Tale principio, però, non è esaustivo, non consentendo di risolvere tutti i casi di antinomia normativa. Vi sono, infatti, casi in cui nonostante due norme non siano tra loro in rapporto di specialità, per ragioni di equità e proporzionalità non debbano trovare entrambe applicazione; applicando entrambe le fattispecie, infatti, avremmo un trattamento sanzionatorio non proporzionato alla reale gravità del fatto: non vi sarebbe un rapporto di adeguatezza tra la sanzione applicata cumulando le sanzioni e il reale e sostanziale disvalore che quella condotta ha manifestato.

Le teorie pluraliste, dunque, richiamano un'esigenza di proporzionalità della pena rispetto all'offesa effettivamente derivante dalla condotta. Da tale punto di vista, tali teorie hanno un approccio sostanzialistico: non è sufficiente valutare solo il dato formale del rapporto di specialità, ma occorre avere anche un approccio sostanziale, chiedendosi se, nella sostanza, il concorso dei reati e, quindi, il cumulo delle pene, dia vita ad una risposta sanzionatoria sproporzionata e non coerente con il principio di offensività. Per tale motivo è stato osservato come le teorie pluralistiche trovino fondamento costituzionale nel principio di offensività.

In quest'ottica pluralista vengono menzionati due principi, che sono la traduzione di questo approccio sostanzialistico, ossia il principio di sussidiarietà, in base al quale più norme puniscono livelli crescenti di offesa ad un medesimo bene giuridico, e il principio di assorbimento - a volte definito di consunzione o del *ne bis in idem* sostanziale - in base al quale la commissione di un reato resterebbe necessariamente assorbita nella commissione di un reato più grave, in quanto secondo l'*id quod plerumque accidit* sarebbe normale che, commettendo un reato, se ne commetta un altro subito prima, contemporaneamente o subito dopo.

Queste considerazioni trovano indubbiamente conferma in alcune norme di parte speciale, che contengono riferimenti espliciti a clausole di assorbimento o a clausole di sussidiarietà.

Come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, tuttavia, il problema è stato quello di capire se queste norme, che nella parte speciale evocano il principio di assorbimento o sussidiarietà, siano

un'eccezione ovvero espressione di un principio generale, per cui risulti possibile desumere un principio di carattere generale in virtù del quale ritenere che sussistano rapporti di sussidiarietà o assorbimento anche laddove il legislatore non preveda espressamente clausole di tal specie.

La giurisprudenza di legittimità per assicurare la prevedibilità dell'esito e il rispetto del principio di legalità ha fornito una risposta negativa a siffatto quesito, specificando in plurime occasioni, anche a Sezioni Unite (*ex pluribus* Cass. Pen. SSUU, 20664/2017¹³), che l'unico criterio utilizzabile per individuare i confini del concorso apparente è il criterio formale previsto dal legislatore, ossia quello di specialità, così ripudiando valutazioni di tipo sostanziale. Solo attraverso un approccio formalistico è possibile risolvere il quesito del concorso apparente o reale di norme ed eliminare al contempo il rischio che valutazioni di tipo sostanzialistico, che si alimentano necessariamente della sensibilità e delle opinioni del singolo giudice, comportino la violazione del principio di uguaglianza e di legalità cui è ispirato il nostro sistema di diritto penale.

Il criterio formale espresso dall'art. 15 c.p., dunque, viene utilizzato sia per bandire i criteri di assorbimento e sussidiarietà, sia per definire l'esatta portata del principio di specialità.

Risolto, infatti, a favore dell'utilizzo del solo principio di specialità l'interrogativo su quale fosse il criterio discrezionale tra concorso apparente e concorso reale di reati, ulteriore questione problematica concerneva l'esatta portata del principio di specialità, stante alcuni profili di ambiguità caratterizzanti la formulazione dell'art. 15 c.p.

In primo luogo, infatti, l'art. 15 c.p. richiede che la norma speciale e generale disciplinino la 'stessa materia', di talché risulta indispensabile stabilire cosa intendersi per stessa materia.

Anche tale questione ha trovato soluzioni alternative nel corso del tempo. Inizialmente, infatti, l'identità della materia veniva ricollegata all'identità del bene protetto, per cui nell'ipotesi in cui due norme fossero formalmente speciali ma poste a tutela di beni diversi, doveva escludersi l'identità della materia e, quindi, il concorso apparente. Entrambe le norme avrebbero trovato applicazione, con conseguente concorso reale di reati.

Nonostante questa sia stata la soluzione accolta per molto tempo dalla giurisprudenza, tale opzione risulta oggi rifiutata, sulla base delle medesime considerazioni che hanno condotto al rifiuto delle teorie pluraliste. È evidente, infatti, che nel caso in cui la specialità venga valutata sulla base dell'identità del bene protetto, la specialità stessa diviene non più criterio certo, ma opinabile, essendo la valutazione dello stesso bene protetto spesso rimesso alla sensibilità e all'apprezzamento del singolo giudice.

Ecco allora che la giurisprudenza di legittimità, ormai granitica in tal senso, individua la 'stessa materia' nell'identità della fattispecie disciplinata: 'stessa materia' significa che ci troviamo di fronte a due norme che disciplinano la stessa fattispecie concreta.

In altri termini, due norme disciplinano la stessa materia quando convergono verso lo stesso fatto, ossia quando un fatto rientri nel campo di applicazione dell'una e dell'altra norma.

Una volta stabilito che uno stesso fatto rientra nel campo di applicazione di due norme, allora abbiamo due norme che disciplinano la stessa materia, realizzando così il presupposto di applicazione dell'art. 15 c.p.

A questo punto, continuando a seguire le assolutamente congrue e pertinenti osservazioni svolte dal P.M. in sede di conclusioni scritte, quali richiamate o riportate in più parti e punti della presente complessiva sentenza nei limiti in cui si è ritenuto di doversi aderire alle stesse, senza ancora entrare nel merito della definizione della nozione terminologica di 'stessa materia' di cui all'art. 15 c.p., occorre chiedersi se una delle due sia speciale rispetto all'altra.

Secondo la giurisprudenza l'unica specialità da prendere in considerazione è quella in astratto ed unilaterale, rifiutando l'applicazione dell'art. 15 c.p. alla c.d. specialità in concreto e alla c.d. specialità bilaterale e reciproca.

¹³ Cfr. Cass. Sez. U, n. 20664/2017, per cui "...nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art.15 cod.pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore...".

In particolare, si ha specialità in concreto nell'ipotesi in cui le due norme, in astratto, non siano speciali, non avendo un rapporto di continenza formale e avendo in comune soltanto alcuni aspetti. In concreto, tuttavia, esse possono convergere sullo stesso fatto.

La giurisprudenza, tuttavia, ha evidenziato come l'utilizzo di un criterio che tenga conto della c.d. specialità in concreto sia in contrasto con la disposizione di cui all'art. 15 c.p.: la specialità in concreto, infatti, presuppone che in astratto le due norme non siano speciali e che convergano verso lo stesso fatto solo in concreto. Se applicassimo soltanto una delle due norme, nonostante l'assenza di un rapporto formale in astratto di specialità tra le fattispecie, si finirebbe per applicare soltanto quella che in concreto sarebbe, secondo una valutazione opinabile del singolo giudice, in grado di remunerare in maniera completa e assorbente lo specifico disvalore realizzato. Attraverso il ricorso al criterio della c.d. specialità in concreto, dunque, si finirebbe per consentire nuovamente l'ingresso del criterio dell'assorbimento, attraverso un mero cambio di nome.

Discorso analogo deve, inoltre, essere fatto con riferimento alla c.d. specialità reciproca: due norme sono speciali reciprocamente quando hanno alcuni elementi in comune e ognuna di essa ha un elemento aggiuntivo rispetto all'altra. In un caso del genere, in realtà, non vi è specialità reciproca ma proprio non specialità (è l'esempio più classico di non specialità, ossia quello dei cerchi intersecanti ma non concentrici) e, quindi, dovrebbero essere applicate entrambe le norme. Anche in questo caso, tuttavia, una parte della dottrina aveva sostenuto che in presenza di specialità reciproca dovesse applicarsi solo la norma maggiormente speciale, ossia quella in grado di adeguarsi meglio al disvalore del fatto.

La specialità che deve essere considerata ai fini dell'applicazione dell'art. 15 c.p., dunque, è soltanto la c.d. specialità in astratto e unilaterale, in base alla quale sussiste specialità quando, sulla base di una relazione strutturale tra le fattispecie, una norma, che converge verso lo stesso fatto disciplinato da altra norma, contiene tutti gli elementi costitutivi di tale seconda norma, oltre ad un elemento specializzante (per aggiunta o per specificazione).

La giurisprudenza è ormai pacifica nell'affidare a tale criterio, che tenga conto unicamente della relazione strutturale tra le fattispecie, la demarcazione tra concorso apparente di norme e concorso effettivo di reati, ripudiando tendenzialmente le teorie che, viceversa, assegnano rilevanza nella perimetrazione dell'ambito del concorso apparente, alla ricognizione delle oggettività giuridiche presidiate dalle due norme penali che vengono in considerazione.

Occorre evidenziare, tuttavia, come nel verificare che questa relazione strutturale di specialità in astratto, sussista in concreto, la giurisprudenza utilizzi spesso un criterio empirico, sostenendo che vi sia relazione di specialità unilaterale in astratto tra due fattispecie, ogniqualvolta possa sostenersi che per commetterne una sia inevitabilmente necessario 'passare' per l'integrazione dell'altra. Si avrà, dunque, concorso apparente di norme, con conseguente applicazione di una soltanto di esse, soltanto nell'ipotesi in cui, a fronte di un raffronto strutturale tra le fattispecie in questione, una di essa contenga tutti gli elementi dell'altra oltre ad un elemento specializzante (per aggiunta o per specificazione), di talché per la commissione del reato c.d. speciale sia necessario commettere anche l'altro reato c.d. generale.

Concorrono l'art. 603 bis c.p. e l'art. 12 c. 5 T.U.I. nonostante la clausola di sussidiarietà sia dell'art. 603 bis c.p. che dell'art. 12 c. 5 T.U.I.

Entrambe le norme degli artt. 603 bis c.p. e 12 c. 5 T.U.I. prevedono clausole analoghe, "salvo che il fatto costituisca più grave reato" l'art. 603 bis c.p. e "salvo che il fatto non costituisca più grave reato" l'art. 12 c. 5 T.U.I.

Trattasi del principio di sussidiarietà e delle clausole di riserva, normativamente previste ed inserite dal legislatore in alcune norme penali, di cui si è accennato in precedenza nella presente sentenza, il tutto da valutarsi con riguardo all'art. 15 c.p. che enuncia il principio di specialità, di cui ora si tratta più approfonditamente con riguardo alla questione del concorso di reati di cui ai capi A), B) e C) in contestazione.

Viene in soccorso, quindi, al riguardo, la norma dell'art. 15 c.p., di cui si è detto, quale interpretato dalla giurisprudenza di seguito richiamata ed a cui questo giudice intende aderire.

Come già anticipato, “Nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall’art.15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore” [Cass. Sez. U, Sentenza n. 20664 del 23/02/2017 Ud.(dep. 28/04/2017) Rv. 269668 – 01].

Con tale pronuncia le S.U. hanno in concreto affermato che “il reato di malversazione ai danni dello Stato concorre con quello di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in ragione dell’autonomia delle due fattispecie”.

Come condivisibilmente sintetizzato da autorevoledottorinadottorina in ordine ai principali approdi della giurisprudenza nel merito di cui si tratta, “L’ordinamento positivo è ispirato in materia di concorso apparente di norme, al principio della specialità consacrato nell’art. 15. Detto principio postula che una determinata norma incriminatrice (speciale) presenti in sé tutti gli elementi costitutivi di un’altra (generale), oltre a quelli caratteristici della specializzazione; è necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sé quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità” (C., Sez. VI, 12.1.1993); pertanto, “se non esistesse la norma speciale, la fattispecie concreta rientrerebbe nella norma generale” (T. Milano, 28.4.1994; nello stesso senso C., Sez. I, 13.1.1982). Quanto al significato dell’espressione stessa materia, quale previsto normativamente dall’art. 15 c.p., significato sul quale fino ad ora non ci si è soffermati, in giurisprudenza sussistono orientamenti discordanti. Si richiamano al riguardo due sentenze delle sezioni unite penali che, a distanza di pochi giorni, hanno fatto affermazioni non pienamente coincidenti. Secondo la prima, «perché si verifichi il concorso apparente di norme... devono regolare tutte la stessa materia; devono essere caratterizzate, perciò dall’identità del bene alla cui tutela sono finalizzate» (C., S.U., 21.4.1995; conf. C., Sez. VI, 26.5.1998); secondo l’altra, «il principio di specialità esige una pluralità di norme regolatrici della stessa materia - intendendo per stessa materia non l’identità del bene giuridico tutelato, bensì l’esistenza di una medesima situazione di fatto - e, nel contempo, la presenza in una di esse di elementi peculiari che, per la loro specificità, siano da ritenere prevalenti rispetto a quelli della norma concorrente che resta esclusa o assorbita» (C., S.U., 12.5.1995; nello stesso senso C., Sez. II, 10.12.1982). Conclude la menzionata autorevoledottorina che nell’applicazione giurisprudenziale è piuttosto frequente dirimere le questioni inerenti alla sussistenza del concorso apparente di norme ovvero del concorso formale di reati muovendo dall’identità o dalla diversità del bene giuridico tutelato.

Ebbene questo giudice aderisce a tale orientamento giurisprudenziale che valorizza l’identità del bene giuridico alla cui tutela le norme in considerazione sono finalizzate, stante la più volte richiamata e condivisa impostazione oggettivistica dell’ordinamento penale italiano, con valorizzazione del bene giuridico con funzione di determinatezza e tipizzazione della fattispecie, in ragione anche del fatto che la più grave sanzione penale si giustifica per la violazione di fattispecie astratte di reato poste a presidio dei e che forniscono tutela ai Principi fondamentali, ai diritti ed interessi che riposano direttamente od indirettamente nella stessa Carta Costituzionale.

Si ha ‘stessa materia’ di cui all’art. 15 c.p. quando le norme in comparazione e confronto tutelano e proteggono stessi beni giuridici.

In caso di previsione di clausole di esclusione, tale clausola opera quindi nell’alveo dell’art. 15 c.p., per cui perché la norma che prevede il reato meno grave in concreto possa ritenersi assorbita dalla norma che prevede il reato più grave in concreto si esige che entrambe regolino la ‘stessa materia’.

La stessa Cass. Sez. U, Sentenza n. 20664 del 23/02/2017 Ud.(dep. 28/04/2017) Rv. 269668 – 01, più volte citata, laddove stabilisce che “nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall’art.15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore”, viene a costituire una riaffermazione dell’assoluta rilevanza e centralità del principio di specialità previsto e disciplinato dall’art.15 c.p., per cui a detta norma l’interprete deve fare necessario ed imprescindibile ricorso (e nella sua interezza, anche quindi nell’imprescindibile riferimento alla ‘stessa materia’) anche in relazione alle

clausole di esclusione in parola. ‘Stessa materia’ da intendersi sulla scorta della giurisprudenza di seguito richiamata.

Si richiamano, pertanto, a conferma del ritenuto concorso reale e non apparente di entrambi i reati in parola e della esclusione dell’assorbimento del meno grave reato (anche aggravato) dell’art. 12 c. 5 T.U.I. rispetto al più grave reato (anche aggravato) dell’art. 603 *bis* c.p., le seguenti pronunce:

- Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6250 del 21/01/2004 Ud.(dep. 17/02/2004) Rv. 228087 – 01: “*In tema di immigrazione clandestina, nella previsione di cui all'art. 12, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), l'inciso “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, presuppone, perché operi il meccanismo dell'assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo interesse. Ne consegue che il delitto di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998 non può essere assorbito dal più grave reato di falso, in quanto il primo sanziona il compimento di attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in difetto dei presupposti di legge, mentre il falso in atto pubblico è reato contro la fede pubblica”*; infatti, in tale pronuncia si valorizza il bene giuridico con funzione di determinatezza e tipizzazione della fattispecie, per cui la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme incriminatrici impedisce l’assorbimento, di cui alla clausola di riserva, dell’una nella più grave altra norma, per cui la clausola di esclusione opera sempre nell’ambito normativizzato dell’art. 15 c.p. tra norme che regolano la ‘stessa materia’ in tal modo intesa;
- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36365 del 07/05/2013 Ud.(dep. 05/09/2013) Rv. 256876 – 01: “*La clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato” presuppone, perché operi in concreto il meccanismo dell'assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse tutelato dal reato meno grave che deve essere assorbito. (Nella fattispecie è stato escluso che il delitto di trattamento illecito di dati personali potesse ritenersi assorbito nel più grave reato di ricettazione, dalla quale, peraltro, l'imputato era stato assolto)”*; anche in tale più recente pronuncia viene valorizzato il bene giuridico con funzione di determinatezza e tipizzazione della fattispecie, per cui l’assorbimento, di cui alla clausola di riserva, opera unicamente tra norme che tutelano e proteggono gli stessi beni giuridici e quindi nella ‘stessa materia’ in tal modo intesa;
- Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25363 del 15/05/2015 Ud.(dep. 17/06/2015) Rv. 265045 – 01: “*In presenza della clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti presuppone che entrambi siano posti a tutela dello stesso bene giuridico e va accertata avendo riguardo alla pena in concreto irrogabile, tenuto conto delle circostanze ritenute e dell'eventuale bilanciamento tra esse. (Fattispecie in cui, in considerazione delle diversità dei beni tutelati, è stato escluso l'assorbimento del reato di ricettazione nel reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615 bis, secondo comma, c.p.)”*; anche la ancora più recente pronuncia in parola si pone sulla stessa linea interpretativa della giurisprudenza sopra richiamata, in ordine alla interpretazione della clausola di riserva e del principio di sussidiarietà in termini di assorbimento o meno delle fattispecie nell’alveo del criterio positivamente e normativamente stabilito di cui all’art. 15 c.p., che esige che le norme in comparazione regolino la stessa materia; tale norma specifica anche che la maggiore o minore gravità della norma deve essere stabilita in concreto e non in astratto.

Come condivisibilmente riconosciuto e sintetizzato da autorevole dottrina, il principio di sussidiarietà ricorre quando una norma interviene per colmare una lacuna lasciata da un’altra norma o quando due norme tutelano differenti gradi di offesa dello stesso bene (T. Milano, 28.4.1994). Poiché le clausole di riserva si inseriscono nella disciplina del concorso apparente derogando al principio di specialità, soggiacciono agli stessi presupposti che l’art. 15 prevede per l’applicazione del principio di specialità stesso: in particolare, occorre che il fatto sia riconducibile a due o più norme che regolino la ‘stessa materia’, come emerge dalle pronunce sopra richiamate. In applicazione di questo principio, è stato escluso il concorso apparente di norme fra il reato previsto nell’art. 12 *quinquies*, D.L. 8.6.1992, n. 306 (trasferimento fraudolento di valori finalizzato

all'elusione di misure di prevenzione patrimoniali o all'agevolazione dei delitti di riciclaggio) ed il reato previsto negli artt. 30 e 31, L. 13.9.1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose), trattandosi di norme non disciplinanti la stessa materia (C., Sez. VI, 12.5.2005).

Infatti così si è conformemente espressa Cass. pen. Sez. VI, 12/05/2005, n. 35670: “La clausola di riserva, posta in talune norme penali dal legislatore (ad esempio: “salvo che il fatto costituisca più grave reato”), ha lo scopo di modificare il generale ‘principio di specialità’ stabilito dall’articolo 15 del c.p., che opera allorché la ‘stessa materia’ è regolata da più leggi penali o più disposizioni della stessa legge penale. Pertanto, proprio perché la clausola di riserva interviene per modificare un principio generale, deve ricorrere, per la sua applicabilità, la stessa situazione normalmente regolata dal principio generale, vale a dire la disciplina della ‘stessa materia’ da parte di due o più norme, delle quali si applica normalmente solo quella speciale, per specificazione o per aggiunta di elementi della fattispecie. (Da queste premesse, la Corte ha escluso che la clausola di riserva - “salvo che il fatto costituisca più grave reato” - contenuta nell’articolo 12-quinquies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, potesse consentire l’assorbimento di tale reato in quello, più grave, di cui agli articoli 30 e 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646, trattandosi di reati non disciplinanti la ‘stessa materia’”).

Si aggiunga che l’interpretazione della clausola di riserva e del principio di sussidiarietà, in termini di assorbimento o meno delle fattispecie, nell’alveo e nell’ambito del criterio positivizzato e normativamente stabilito di cui all’art. 15 c.p., che esige che le norme in comparazione regolino la stessa materia, appare opzione ermeneutica pienamente condivisibile in quanto fondata sul rispetto del dato normativo richiamato, sul quale l’interpretazione stessa riposa, anche nel rispetto della ‘certezza del diritto’ e della necessità di fondare le interpretazioni su dati normativi certi e definiti presenti nell’ordinamento.

Non si disconosce la presenza di altro orientamento giurisprudenziale interpretativo che disancora la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisce più grave reato» dalla tematica del concorso apparente di norme e, in particolare, dal principio di specialità normativizzato di cui all’art. 15 c.p. prescindendo dalla necessaria ricorrenza di una ‘stessa materia’, di cui all’art. 15, regolamentata dalle norme incriminatrici in comparazione, ma una tale interpretazione, oltre ad apparire non conforme al necessario radicamento delle interpretazioni su dati normativi certi, positivizzati e definiti presenti nell’ordinamento, non tiene adeguatamente conto altresì dell’impostazione oggettivistica dell’ordinamento penale italiano, che si ritiene in detto ambito e materia irrinunciabile, per cui risulta imprescindibile la valorizzazione del bene giuridico quale innesto - con funzioni di determinatezza e tipizzazione della fattispecie - dei Principi fondamentali dello Stato italiano e dei diritti ed interessi che le norme penali mirano a tutelare.

Come si è visto, recentemente, si è escluso che l’operatività delle clausole di riserva possa prescindere dall’identità dell’interesse protetto delle norme incriminatrici alle quali è riconducibile il fatto concreto [v. le sopra già citate Cass. pen. Sez. II Sent., 15/05/2015, n. 25363 (rv. 265045) e Cass. pen. Sez. II Sent., 15/05/2015, n. 25363 (rv. 265045)].

Si richiama anche la recente remissione alle Sezioni unite della questione se, nel caso di erogazione da parte di ente pubblico di contributo o finanziamento, ottenuto fraudolentemente, il delitto di cui all’art. 640 *bis* c.p. concorra con quello di cui all’art. 316 *bis* c.p., ove il contributo finalizzato a favorire attività di interesse pubblico sia destinato almeno in parte ad altre finalità, ovvero assorba tale ultimo delitto, nel presupposto che esso realizzi uno stadio minore dell’offesa al medesimo bene protetto, di cui a Cass. pen. Sez. VI Ord., 03/11/2016, n. 47174: Deve essere rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: “se nel caso di erogazione da parte di ente pubblico di contributo o finanziamento, ottenuto fraudolentemente, il delitto di cui all’art. 640-bis, c.p. concorra con quello di cui all’art. 316**bis** c.p., ove il contributo finalizzato a favorire attività di interesse pubblico sia destinato almeno in parte ad altre finalità, ovvero assorba tale ultimo delitto, nel presupposto che esso realizzi uno stadio minore dell’offesa al medesimo bene protetto”.

La questione è stata risolta da Cass. pen. Sez. Unite, 23/02/2017, n. 20664, più sopra richiamata in merito alla interpretazione del principio di specialità dell'art. 15 c.p., nel senso che "il reato di malversazione in danno dello Stato, ex art. 316bis c.p., concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640bis c.p."

Inoltre anche "L'art. 316-ter c.p. tutela la libera formazione della volontà della P.A. o dell'Unione Europea in ordine all'erogazione di risorse pubbliche e, quindi, l'integrità e l'efficiente collocazione delle risorse patrimoniali a favore soltanto dei soggetti che ne abbiano diritto, e non è, pertanto, assorbito nell'art. 173 D.Lgs. n. 42 del 2004, che tutela il patrimonio culturale italiano. (La Suprema Corte ha precisato che le due fattispecie delittuose possono concorrere)" [v. Cass. pen. Sez. II Sent., 20/12/2011, n. 4284 (rv. 252200)].

Nello specifico dei reati anzidetti in comparazione si osserva che la fattispecie di cui all'art. 12 co. 5 d.lgs. 286/1998 punisce la condotta di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato di soggetti non in regola con il permesso di soggiorno, in violazione delle norme del Testo Unico sull'immigrazione; si tratta di una condotta idonea a ricomprendere comportamenti specificatamente volti a rendere più agevole la permanenza illegale sul territorio dello Stato. Presupposto del reato è ovviamente che i soggetti favoriti siano clandestini sul territorio nazionale; il reato, inoltre, è connotato dal dolo specifico che deve sorreggere la condotta, di talché l'intenzione dell'agente deve essere quella di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, a prescindere dal fatto che tale scopo sia o meno raggiunto. L'agente, dunque, deve tenere comportamenti idonei a favorire la permanenza illegale dello straniero al fine precipuo di trarre da tale condizione un ingiusto profitto.

Il delitto di cui all'art. 603 *bis* c.p., nello specifico nell'ipotesi in cui soggetto agente sia il datore di lavoro, punisce, invece, la condotta di colui che assume o impiega lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. In primo luogo per la configurabilità del reato non è necessario che i soggetti siano lavoratori stranieri irregolari; lo sfruttamento e l'approfittamento, inoltre, sono specifiche modalità della condotta proprie del datore di lavoro – trattasi di reato c.d. proprio –, non sovrapponibili rispetto alla condotta di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero irregolare; tale condotta, infine, è sorretta dal mero dolo generico, non essendo richiesto il perseguimento di alcun ulteriore fine.

L'art. 603 *bis* c.p., dunque, non può essere considerato speciale rispetto all'art. 12 co. 5 d.lgs. 286/1998, per la non sovrapponibilità della condotta e per mancanza del dolo specifico.

Allo stesso modo, l'art. 12 co. 5 d.lgs. 286/1998 non può considerarsi speciale rispetto all'art. 603 c.p., ugualmente per l'assoluta non sovrapposizione delle condotte e, quindi, per l'inidoneità a disciplinare la medesima situazione di fatto.

Si evidenzia, inoltre, come l'art. 603 *bis* c.p. sia reato più grave rispetto alla fattispecie di cui all'art. 12 co. 5 d.lgs. 286/1998: sostenere la specialità tra le due fattispecie condurrebbe alla soluzione per cui dovrebbe ritenersi speciale un delitto – l'art. 12 co. 5 d.lgs. 286/1998 – connotato da dolo specifico ma mancante dell'elemento specializzante della qualità dell'agente – punito meno gravemente rispetto ad un reato – l'art. 603 *bis* c.p. – connotato da mero dolo generico. In altri termini, se ritenessimo speciale l'art. 12 co. 5 d.lgs. 286/1998 dovremmo concludere che il legislatore, nonostante la previsione di un dolo specifico, ossia la valorizzazione di un giudizio di rimproverabilità rispetto allo specifico fine perseguito dall'autore, abbia deciso comunque di punire meno gravemente tale fattispecie speciale rispetto a quella connotata da dolo generico.

Tutte queste considerazioni inducono a ritenere inesistente il rapporto di specialità tra le suddette fattispecie.

Inoltre, occorre comunque evidenziare come sia necessario, ai fini della corretta risoluzione della questione, tenere in considerazione anche ulteriori elementi che, *prima facie*, potrebbero condurre all'esclusione della punibilità per il reato di cui all'art. 12 comma 5 d.lgs. 286/1998 nell'ipotesi in cui risulti integrato anche il reato di cui all'art. 603 *bis* c.p..

Il legislatore, infatti, ha espressamente previsto per la fattispecie di cui all'art. 12 comma 5 d.lgs. 286/1998 una clausola di sussidiarietà, stabilendo che tale reato sia punibile "*fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato*".

Posto che il riferimento alla sussidiarietà rispetto ai reati previsti dall'art. 12 co. 1, 3 e 3 bis d.lgs. 286/1998 non pone dubbi sull'esclusiva applicabilità di tali fattispecie con esclusione di quella ex art. 12 co. 5 d.lgs. 286/1998, il problema interpretativo concerne proprio la clausola "*e salvo che il fatto non costituisca più grave reato*", stante la maggiore gravità dell'art. 603 bis c.p..

Ebbene, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata e delle considerazioni sin qui espresse deve ritenersi che debba essere riconosciuto il concorso effettivo di reati tra la fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p. ed il reato di cui all'art. 12 co. 5 d.lgs. 286/1998, con esclusione del concorso apparente tra gli stessi.

In primo luogo, non può non evidenziarsi come la clausola di sussidiarietà "*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*" debba comunque operare in presenza di norme che disciplinino la 'stessa materia', nei termini anzidetti, in relazione al medesimo bene giuridico.

Le due norme tutelano beni giuridici differenti.

Le clausole di sussidiarietà, infatti, sono volte ad escludere la punibilità di un fatto quando il disvalore dello stesso e l'offesa al bene giuridico tutelato risultino essere ricomprese nella punibilità di altro fatto, in una sorta di progressione offensiva per cui la configurabilità di entrambe le fattispecie comporterebbe una sostanziale duplicazione della risposta punitiva.

Nel caso di specie, il delitto di sfruttamento lavorativo ex art. 603 bis c.p. non esaurisce il disvalore del delitto di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato a scopo di lucro e la condotta di favoreggiamento a scopo di lucro non è idonea ad integrare un *minus* criminoso rispetto allo sfruttamento lavorativo.

Trattasi, inoltre, di reati volti a presidiare oggettività giuridiche diverse ed il bene giuridico tutelato dalla normativa in materia di immigrazione, posta a presidio dell'ordine pubblico, non risulta adeguatamente tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p..

Si richiama, a questo punto, ad ulteriore specifica conferma del ritenuto concorso reale e non apparente di entrambi i reati in parola e della esclusione dell'assorbimento del meno grave reato (anche aggravato) dell'art. 12 c. 5 T.U.I. rispetto al più grave reato (anche aggravato) dell'art. 603 bis c.p., la seguente pronuncia.

Per Cass. Sez. 3, Sentenza n. 50561 del 08/10/2015 Ud.(dep. 28/12/2015) Rv. 265647 – 01, infatti, "*Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, previsto dall'art. 12, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998, non è assorbito dai più gravi delitti di tratta di persone o di riduzione in schiavitù, essendo diverso il bene giuridico tutelato dalle norme, in quanto la prima è a presidio dell'ordine pubblico, mentre le altre della libertà della persona. (In motivazione, la Corte ha precisato che il meccanismo dell'assorbimento, a cui rimanda l'inciso "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", presuppone che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo interesse protetto dal reato meno grave da assorbire)*".

I beni giuridici protetti tutelati dalle due norme in comparazione sono diversi, per cui non rileva che l'art. 603 bis c.p. sia reato più grave in concreto rispetto all'art. 12 c. 5 T.U.I., tenuto conto anche delle rispettive circostanze aggravanti ad effetto speciale ritenute integrate.

Inoltre, se l'alquanto recente giurisprudenza da ultimo appena sopra richiamata si è espressa escludendo l'assorbimento del reato dell'art. 12, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998, rispetto ai più gravi delitti di cui agli artt. 600 e 601 c.p., stante il medesimo bene giuridico tutelato dai commi 1 e 5 del medesimo art. 12 T.U.I. rispetto al diverso ma medesimo bene giuridico tutelato dagli artt. 660, 601 ed anche 603 bis c.p. per come si è più sopra rappresentato, appare di tutta evidenza che l'art. 12 c. 5 T.U.I. e l'art. 603 bis c.p., non disciplinando la stessa materia, concorrono pienamente tra di loro, non venendo assorbito il meno grave reato dell'art. 12, c. 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, nel più grave (in concreto) reato dell'art. 603 bis c.p..

Inoltre, anche qualora dovesse escludersi la rilevanza dell'individuazione del bene giuridico tutelato ai fini dell'affermazione della sussistenza o meno del concorso di reati, l'oggettività giuridica rimane comunque l'elemento decisivo da valorizzare nell'interpretazione di tutti gli altri elementi della fattispecie, sulla scorta di tutto quanto sopra rappresentato ed osservato nella presente sentenza.

Concorre altresì il reato di cui all'art. 603 bis c.p. con ciascuno dei reati di cui agli artt. 12 c. 5 e 22 c. 12 T.U.I.

A conferma si richiamano le pronunce giurisprudenziali in materia di concorso di reati tra le norme incriminatrici di cui al T.U.I. e di cui agli artt. 600 e 601 c.p., le quali ultime due norme sono poste a protezione e tutela dello steso bene giuridico di cui all'art. 603 bis c.p., per come si è detto in precedenza anche in ragione della medesima collocazione codicistica di tali ultime norme degli artt. 600, 601 e 603 bis c.p., in quanto le norme incriminatrici di cui al T.U.I. e gli artt. 600, 601 e 603 bis c.p. disciplinano diverse materie e tutelano diversi beni giuridici.[...]

La rilevanza pena del bene giuridico nella fattispecie di reato, di cui si è detto, e la stessa impostazione oggettivistica dell'ordinamento penale italiano, per cui la norma penale è il precipitato concreto della necessità di rispettare e proteggere i beni giuridici di rilievo per l'ordinamento nel caso concreto, comportano che l'assorbimento non può prescindere dalla valorizzazione, in termini di tutela sostanziale, da cui il diritto penale non può essere avulso, di tutti i diversificati beni giuridici (che non possono ritenersi ricompresi ed assorbiti in una stessa e sola fattispecie di reato) ritenuti meritevoli di tutela dall'ordinamento.

Pertanto, nell'interpretazione delle clausole di riserva (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”) non si condivide l'assunto in forza del quale una siffatta clausola sarebbe destinata ad operare, indipendentemente dal principio di specialità positivizzato dal Legislatore e di conseguenza a prescindere da un raffronto tra norme nonchè tra interessi tutelati, pena l'astrazione applicativa del diritto penale dalla tutela sostanziale dei differenti beni giuridici protetti e tutelati dall'ordinamento stesso.

Una siffatta non accolta diversa interpretazione non può, ad avviso di questo giudice, farsi risalire e riposare neppure sul dato testuale del richiamo al ‘fatto’ e non già alla ‘disposizione di legge’ (art. 15 c.p.) nella clausola di riserva [v. Cass. pen. Sez. V Sent., 25/03/2010, n. 20740 (rv. 247658)], in quanto se è vero che l'art. 15 c.p. si riferisce a più leggi penali o disposizioni della medesima legge penale ciò non significa altro che il voler in tal modo delimitare l'ambito di operatività del principio dell'art. 15 c.p. al confronto tra norme penali e tra fattispecie astratte in esse contenute in ordine alla individuazione di quale norma applicare nel caso specifico.

Ciò che rileva, in termini decisivi, nel presente discorso interpretativo è infatti il riferimento normativo nell'art. 15 c.p. alla regolamentazione della ‘stessa materia’ che concerne la stessa nozione di ‘materia’, che coinvolge i beni giuridici non intesi in forma meramente astratta ed avulsa dalle fattispecie in cui si innestano ed in cui operano e nelle quali svolgono le funzioni più volte espresse, ma nella dimensione dinamica e fattuale del fatto di reato nella cui valutazione in sede penale si risolve in ultima istanza la protezione e tutela o meno dei beni giuridici stessi che nelle fattispecie e nei fatti rientranti nella stessa materia o in diverse materie si inverano e si incarnano, non avendo i beni giuridici mera valenza autonoma ed autosufficiente astratta (con riguardo alla definizione della ‘materia’ di cui trattasi) rispetto ai fatti oggetto delle fattispecie e delle norme alle cui modalità di accertamento, tramite la norma o le norme di cui si dirime l'applicazione, nella dimensione del pieno sostanziale rispetto dei beni giuridici stessi di cui si consente in tal modo una protezione, la norma dell'art. 15 c.p. mira a pervenire.

Per come, poi, si vedrà subito appresso, il reato di cui all'art. 603 bis c.p. concorre, inoltre, non solo con ciascuno dei reati di cui agli artt. 12 c. 5 e 22 c. 12 T.U.I. ma anche con entrambi i due ultimi reati stessi, che concorrono anche tra di loro senza alcun assorbimento dell'uno nell'altro.

Concorrono l'art. 12 c. 5 T.U.I. e l'art. 22 c. 12 T.U.I. (con la specificazione che l'art. 22 c. 12, pur integrato, ma in assenza della contestata aggravante, non costituisce titolo cautelare)

A conferma del concorso dei reati di cui agli artt. 12 c. 5 e 22 c. 12 T.U.I. si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23438 del 08/04/2003 Ud.(dep. 28/05/2003) Rv. 224595 – 01: “La disposizione dell'art. 20, comma quinto, della legge n. 40 del 1998 (oggi trasfusa in quella dell'art. 22, comma 10, d. lgs. n. 286 del 1998), la quale punisce il fatto del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, non è speciale rispetto a quella di cui all'art. 10, comma quinto, della stessa legge (oggi art. 12, comma 5, d. lgs. citato) che

prevede il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in condizioni di illegalità. Ne consegue che i due reati possono concorrere tra di loro”.

Dalla motivazione di detta pronuncia si estrae quanto di interesse:

“... La disposizione di cui al quinto comma dell’art. 20 della legge n.40/98 (che punisce l’assunzione di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno) non è affatto norma speciale rispetto a quella di cui al quinto comma dell’art. 10 stessa legge, che prevede il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in condizioni di illegalità. I due reati, per la diversità della ratio che li caratterizza e per la evidente diversità dell’interesse protetto, possono infatti concorrere tra di loro. Il primo intende infatti combattere il fenomeno della immigrazione clandestina, punendo l’assunzione al lavoro di extracomunitari privi di permesso di soggiorno, potendo connotarsi come strumento atto ad eludere il divieto di ingresso e di permanenza nel territorio dello Stato al di fuori delle condizioni fissate dalla legge; il secondo punisce invece l’attività di colui che, approfittando della condizione di illegalità degli stranieri, ne favorisca la permanenza nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto da tale condizione, imponendo loro condizioni gravose o discriminatorie di lavoro, di orario e/o di retribuzione...”

Facendo applicazione dei principi anzidetti alle norme in parola ne discende che le norme di cui agli art. 12 c. 5 T.U.I. e 22 c. 12 T.U.I., per la diversità della *ratio* che li caratterizza e per la evidente diversità dell’interesse protetto, possono concorrere tra di loro. Il primo punisce l’attività di colui che, approfittando della condizione di illegalità degli stranieri, ne favorisca la permanenza nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto da tale condizione, imponendo loro condizioni gravose o discriminatorie di lavoro, di orario e/o di retribuzione, di cui alla più sopra richiamata giurisprudenza in tema di interpretazione dell’ingiusto profitto. Il secondo intende invece combattere il fenomeno della immigrazione clandestina, punendo l’assunzione al lavoro di extracomunitari privi di permesso di soggiorno, potendo connotarsi come strumento atto ad eludere il divieto di ingresso e di permanenza nel territorio dello Stato al di fuori delle condizioni fissate dalla legge.

Il fatto quindi che le due disposizioni in parola siano entrambe inserite nello stesso T.U.I. non vale a consentire alcuna lettura in termini di assorbimento dell’una (la meno grave in concreto di cui all’art. 22 c. 12 T.U.I. nel più grave reato in concreto dell’art. 12 c. 5 T.U.I.), così come si è visto accadere tra le fattispecie di reato di cui agli artt. 600 e 601 c.p., le quali norme, pur con stessa collocazione codicistica, concorrono come riconosciuto anche dalla giurisprudenza [come affermato da Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 49514 del 19/09/2018 Ud.(dep. 29/10/2018) Rv. 274452 – 01].

Inoltre, *la clausola di sussidiarietà dell’art. 12 c. 5 T.U.I., salvo che il fatto costituisca più grave reato, non opera né rileva con riguardo alla esclusione del concorso con l’altro reato di cui all’art. 22 c. 12 T.U.I., sempre inserito nello stesso T.U.I., in quanto l’art. 12 c. 5 T.U.I., che contiene una siffatta clausola di esclusione, è più grave in concreto dell’art. 22 c. 12 T.U.I. [v. pena detentiva della reclusione nel massimo di quattro anni che aumenta sino a sei anni di reclusione per la contestata e riconosciuta aggravante, rispetto alla pena di tre anni di reclusione, pena massima per l’art. 22 c. 12 T.U.I., non aggravato a norma del c. 12 bis lettera c) di tale articolo, per le ragioni più volte espresse in tema di assorbimento di tale aggravante con l’integrato reato di cui all’art. 603 bis c.p.], la quale ultima disposizione non contiene alcuna clausola di sussidiarietà, il che conferma ulteriormente il concorso tra le due norme in parola.*

L’art.12 c. 5 T.U.I., pur contenente clausola di esclusione, concorre sia con l’art. 603 bis c.p., che contiene anch’esso clausola di esclusione, che con l’art. 22 c. 12 T.U.I., per cui tutti e tre i reati anzidetti concorrono pienamente e perfettamente tra di loro, senza alcun assorbimento di alcuno di essi in altro od in altri.

Infatti, la clausola di sussidiarietà dell’art. 12 c. 5 T.U.I., salvo che il fatto non costituisca più grave reato, come rettamente intesa come sopra:

- *non opera, né rileva con riguardo al meno grave (e non più grave) reato di cui all’art. 22 c. 12 T.U.I. (si rinvia, inoltre, a quanto si è già espresso sulle ulteriori ragioni del ritenuto*

concorso tra tali due norme); infatti, l'art. 12 c. 5 T.U.I. è più grave in concreto dell'altro reato di cui all'art. 22 c. 12 T.U.I.(v. pena della reclusione nel massimo di quattro anni che diventano sei anni in caso di aggravante, rispetto ai tre anni di reclusione, pena massima per l'art. 22 c. 12 T.U.I.); l'art.22 c. 12 T.U.I. non contiene, inoltre, neppure alcuna clausola di sussidiarietà, il che conferma il concorso tra dette norme;

- *non opera, né rileva con riguardo al più grave reato (in concreto) dell'art. 603 bis c.p., in quanto tali reati tutelano beni giuridici diversi e regolamentano diverse materie, il che esclude l'assorbimento della norma meno grave in quella più grave.*

Allo stesso modo, la clausola di sussidiarietà dell'art. 603 bis c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, come rettamente intesa come sopra, non opera, né rileva con riguardo ai meno gravi reati in concreto (e non più gravi reati) degli artt. 12 c. 5 e 22 c. 12 T.U.I.; si osserva peraltro che tali ultimi due reati tutelano beni giuridici diversi e regolamentano diverse materie rispetto all'art. 603 bis c.p., per cui, anche per tale ragione non opera la clausola di esclusione nel caso di specie tra dette norme.

Concorrono anche l'art. 603 bis c.p. e l'art. 22 c. 12 T.U.I..

Infatti tali norme tutelano beni giuridici diversi, non disciplinano la stessa materia, la clausola di esclusione dell'art. 603 bis c.p., per come si è ritenuto, non esclude il concorso tra tali norme.

Non si ha invece concorso tra il reato dell'art. 603 bis c.p. e la circostanza aggravante dell'art. 22 c. 12 bis T.U.I. di cui al reato dell'art. 22 c. 12 T.U.I.

Infatti, come si è più volte osservato ed a cui si rinvia, l'art. 22 c. 12 bis T.U.I. richiama lo sfruttamento (valenza economica) ed in particolare espressamente le condizioni di lavoro che costituiscono indice di sfruttamento di cui al richiamato c. 3 dell'art. 603 bis c.p., che riguarda appunto le condizioni di lavoro normativamente elencate nel c. 3 dell'art. 603 bis c.p. e costituenti gli indici di sfruttamento di cui a tale comma.

Ciò che è stato quindi espressamente richiamato dall'art. 22 c. 12 bis T.U.I. della complessiva formulazione dell'art. 603 bis c.p. è soltanto quanto sopra indicato.

Esula pertanto ogni rinvio, richiamo e riferimento allo stato di bisogno, all'approfittamento dello stesso, ma non solo.

Si richiama l'interpretazione accolta delle condizioni di lavoro come indici di sfruttamento estranei al precetto, di cui alla esclusa lettura della norma quale norma penale in bianco.

Ne discende, quindi, che dall'aggravante sono estranei anche lo sfruttamento e le condizioni di sfruttamento (e non di lavoro) di cui al c. 1 dell'art. 603 bis c.p., oltre alla connessione funzionale e strutturale tra le condotte ed i complessivi articolati elementi delle due fattispecie di reato di cui ai numeri 1) e 2)del c. 1 dell'art. 603 bis c.p..

Tutto ciò conferma che l'art. 22 c. 12 bis T.U.I. ha richiamato ed utilizzato una parte soltanto (le condizioni di lavoro costituenti indici di sfruttamento) della articolata formulazione della norma dell'art. 603 bis c.p. e neppure elementi delle fattispecie di reato di cui ai numeri 1) e 2)del c. 1 dell'art. 603 bis c.p., quali integranti il precetto della norma incriminatrice in parola.

Tale circostanza aggravante risulta quindi assorbita nelle più ampie ed articolate fattispecie di reato di cui all'art. 603 bis c.p., per non porre due volte lo stesso disvalore a carico del medesimo soggetto.

Ad ulteriore conferma della fondatezza della presente lettura interpretativa (in termini di assorbimento dell'aggravante anzidetta nell'art. 603 bis c.p.,) si richiama la coerente e conforme argomentazione giuridica (i cui principi si ritengono pienamente applicabili al caso di specie) di cui all'orientamento giurisprudenziale in tema valutazione della privazione della libertà personale della vittima del reato di rapina di cui al concorso o meno tra i delitti di rapina, anche aggravata, e di sequestro di persona, pronunce già in altra parte della presente sentenza richiamate: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 55302 del 22/09/2016 Ud.(dep. 30/12/2016) Rv. 268534 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22096 del 19/05/2015 Ud.(dep. 27/05/2015) Rv. 263788 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3604 del 08/01/2014 Ud.(dep. 24/01/2014) Rv. 258549 – 01: “In tema di rapina, quando la privazione della capacità di agire non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione

del delitto, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, è *preclusa, in ragione del principio di specialità, la possibilità della applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 628 comma terzo n. 2 c.p., che rimane assorbita dal concorrente reato di sequestro di persona*".

Una ultima questione sul rispetto del principio di ragionevolezza nel raffronto dei trattamenti edittali tra le norme in parola.

Da ultimo, con riguardo alla ipotetica irragionevolezza del trattamento edittale di cui all'art. 603 *bis* c.p. (punito con pena massima edittale per l'ipotesi semplice in sei anni di reclusione, senza considerare la multa, senza considerare gli aumenti di pena per le aggravanti dei commi 2 e 4 della medesima disposizione) rispetto a quello di cui all'art. 22 c. 12 *bis* lettera c) T.U.I. (pena massima edittale di quattro anni e sei mesi di reclusione, oltre alla multa, considerata la circostanza aggravante ad effetto speciale anzidetta), si osserva che questo giudice ha ritenuto concorrenti le due norme anzidette dell'art. 603 *bis* c.p. e dell'art. 22 c. 12 T.U.I., in quanto tutelanti beni giuridici differenti, per cui la diversità di trattamento edittale risente della diversità dei beni giuridici interessati.

Al contempo questo giudice ha ritenuto assorbita l'aggravante - pur non contestata - di cui all'art. 22 c. 12 *bis* lettera c) T.U.I. nell'art. 603 *bis* c.p., qualora risulti applicabile, nel caso di specie, la norma di ben più ampia portata e rilevanza dell'art. 603 *bis* c.p., per le ragioni più sopra espresse.

Nel caso che ci occupa, inoltre, se da un lato si ritiene applicabile al caso di specie la norma dell'art. 603 *bis* c.p., dall'altro la pena edittale più contenuta per l'operatività dell'aggravante di cui all'art. 22 c. 12 *bis* lettera c) T.U.I. rispetto al trattamento edittale più severo dell'art. 603 *bis* c.p. si giustifica pienamente (in base al principio di ragionevolezza dell'art. 3 Cost.) stante quanto si è osservato in ordine alle ragioni dell'assorbimento di detta aggravante nella più articolata e complessa fattispecie di reato di cui al più grave reato dell'art. 603 *bis* c.p., il quale, come detto, si applica ai lavoratori di qualunque cittadinanza, nazionalità e provenienza.

Non si condivide la lettura delle norme in raffronto nel senso (respinto nella presentesentenza) che l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro ai danni di cittadini sarebbero puniti dall'art. 603 *bis* c.p., mentre ai danni di stranieri, di cui all'art. 22 c. 12 T.U.I., sarebbero puniti dall'art. 22 c. 12 *bis* T.U.I., in quanto, come si è già più sopra osservato, la norma dell'art. 603 *bis* c.p. è norma generale e non distingue circa lo stato di cittadinanza, nazionalità e la provenienza delle vittime. L'aggravante di cui all'art. 22 c. 12 *bis* T.U.I. ha un'applicazione del tutto marginale e residuale, unicamente quando risulta integrato il reato di cui all'art. 22 c. 12 T.U.I. e (ulteriore concorrente articolata imprescindibile condizione) quando, non essendosi perfezionata alcuna delle fattispecie di reato di cui all'art. 603 *bis* c.p., si sia integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 22 c. 12 *bis* T.U.I., sul cui contenuto si è già detto ed a cui si rinvia.

Pertanto, non si ravvisa alcuna ingiustificata disparità di trattamento penale edittale di rilievo costituzionale tra le differenti (sotto una pluralità di aspetti e contenuti) disposizioni degli artt. 603 *bis* c.p. e 22 c. 12 *bis* lettera c) T.U.I., per le ragioni sopra espresse.

Si osserva inoltre che il trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del legislatore e che la norma dell'art. 22 c. 12 *bis* lettera c) T.U.I. si limita a dare rilievo, in relazione alla relativa fattispecie semplice di reato dell'art. 22 c. 12 T.U.I., a solo parte della norma e neppure delle fattispecie di reato di cui all'art. 603 *bis* c.p., valorizzandola quale circostanza aggravante, rispetto alle più ampie ed articolate totalmente assorbenti fattispecie di reato dell'art. 603 *bis* c.p..

Le superiori considerazioni corroborano ulteriormente la fondatezza della decisione di rigetto della proposta (dalle difese degli imputati) questione di legittimità costituzionale delle norme in parola, quale più sopra trattata.

Omissis -

Prato, 04.11.2019

Il giudice per le Indagini Preliminari-dott. Francesco Pallini-

